



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Dott. Giuseppe Ondei | Presidente |
| 2. Dott. Alberto Puccinelli | Consigliere |
| 3. Dott. Maurizio Boselli | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel procedimento penale
nei confronti di

1) **BERNINI Alessandro** nato a Borgonovo Val Tidone l'8/8/1960
LIBERO ASSENTE
- con domicilio eletto presso i difensori

difeso di fiducia dall' **Avv. Francesco MUCCIARELLI** del Foro di
Milano - assente
e dall' **Avv. Luisa Maria Piera MAZZOLA** del Foro di Milano -
presente anche in sostituzione dell'Avv. Mucciarelli

2) **TALI Pietro Franco** nato ad Aglientu il 17/12/1949
LIBERO ASSENTE

difeso di fiducia dall' **Avv. Nicolò Alessandro PELANDA** del Foro
di Milano - presente

3) **BEDJAOUI Farid Noureddine** nato ad Algeri il 20/09/1969
LATITANTE

N.
MOD. 2/A/SG

N. **286**
della Sentenza

2501 /2019
del Reg. Gen. App.

58461 / 2014
R.G.Notizie di Reato

U D I E N Z A
del giorno

15/01/2020

Depositata
in Cancelleria

il **15/1-2020**

Il Cancelliere
[Signature]

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

difeso di fiducia dall' **Avv. Marco DELUCA** del Foro di Milano - presente
e dall' **Avv. Guido Carlo ALLEVA** del Foro di Milano - presente

4) **SCARONI Paolo** nato a Vicenza il 28/11/1946 – LIBERO ASSENTE
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall' **Avv. Enrico Maria DE CASTIGLIONE** del Foro di Milano - presente

5) **VELLA Antonio** nato a Tripoli il 03/05/1957 – LIBERO ASSENTE
- residente in Via Cornegliano, 6 San Donato Milanese
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall' **Avv. Fulvio Francesco SIMONI** del Foro di Milano – assente –
sostituito dall'Avv. Nicole Michelazzo del Foro di Aosta

6) **OURAIED Samyr** nato a Ginevra il 25/04/1964 - LATITANTE
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall' **Avv. Chiara Maria ZANOTTI** del Foro di Milano - presente

7) **HABOUR Omar** nato in Marocco il 03/02/1939 – LIBERO ASSENTE

difeso dall' **Avv. Riccardo OLIVO** del Foro di Roma – assente – sostituito dall'Avv. Jessica
Chiricò
e dall' **Avv. Ernesto VALENTI** del Foro di Roma - presente

8) **VARONE Pietro** nato a Sessa Aurunca il 07/12/1957 – LIBERO ASSENTE
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso di fiducia dall' **Avv. Marcello ELIA** del Foro di Milano – assente – sostituito dall'Avv.
Martina Morelli

9) **SAIPEM SpA**

difesa di fiducia dall' **Avv. Angelo GIARDA** del Foro di Milano – assente – sotituito dall'Avv.
Enrico Giarda

e dall' **Avv. Paola SEVERINO** del Foro di Roma – assente – sostituita dall'Avv. Foschini

10) **ENI SpA**

difesa dall' **Avv. Alberto ALESSANDRI** del Foro di Milano - presente



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Seconda Penale

R.G.A. 2019/002501

IMPUTATO :

1) **BERNINI Alessandro**

2) **TALI PIETRO**

3) **BEDJAOUI FARID**

4) **SCARONI PAOLO**

5) **VELLA ANTONIO**

6) **OURAIED SAMYR**

7) **HABOUR OMAR**

8) **VARONE Pietro**

9) **SAIPEM spa**

10) **ENI spa**

TERMINI PRESCRIZIONE

*capitoli A e B: 9 m 4 qd 15 dal 22.6.2011
(vd sentenza Trib. Milano pp. 11 e 143) - 10.11.2020, oltre*

sospensioni ex art 159 qd e D.L. 18/20

Capo C: prescritto

IL RELATORE

PARTE CIVILE:

- 1) **AGENZIA DELL'ENTRATE** domiciliata e difesa dall' **Avv. Gabriella VANADIA c/o AVVOCATURA DELLO STATO** – presente
- 2) **SONATRACH** domiciliata e difesa dall' **Avv. Giacomo GUALTIERI** del Foro di Milano - presente

A P P E L L A N T I

X imputati

X Pubblico Ministero

X SAIPEM SpA

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. **10074/2018** del 19/9/2018

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale celebratasi in assenza degli imputati

Sentito il Relatore Magistrato dott. Maurizio Boselli

Sentito il Procuratore Generale dott. Massimo Gaballo ed il Pubblico Ministero dott. Isidoro Palma

Sentiti i difensori ,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Indice

1. Le imputazioni.....	7
2. La sentenza impugnata.	14
2.1. La vicenda SAIPEM.....	15
2.2. La vicenda ENI.	25
3. Gli appelli degli imputati e di SAIPEM spa.....	30
3.1. Richieste conclusive.	30
3.2. Questioni preliminari e richieste di rinnovazione ex art 603 cpp.	32
3.2.1. Appello <i>BEDJAOUI</i>	33
3.2.1.1. Nullità dell'ordinanza dibattimentale del 11.4.2016.....	33
3.2.1.2. Nullità della sentenza per revoca immotivata di testi della difesa.	34
3.2.1.3. L'inutilizzabilità assoluta della presunta rubrica telefonica del ministro <i>KHELIL</i>	34
3.2.2. Appello <i>HABOUR</i>	36
3.2.2.1. Nullità della sentenza ex art. 178 lett. c) cpp per mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio.	36
3.2.2.2 La mancata traduzione della sentenza.	37
3.2.3 Appello <i>OURAIED</i>	38
3.2.3.1. Nullità del decreto di latitanza.	38
3.2.3.2. Mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza.	38
3.2.4 Appello <i>TALI</i>	39
3.2.4.1 Nullità del decreto che dispone il giudizio e dell'ordinanza del 29.2.2016 (appello <i>TALI</i>).	39
3.2.5 Appello <i>SAIPEM spa</i>	39
3.2.5.1 Inutilizzabilità processuale della rogatoria Algeria e nullità dell'ordinanza del 11.4.2016.	40
3.2.5.2 (segue) Mancata esclusione di atti dal fascicolo per il dibattimento.	41
3.2.6 Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cpp (appelli <i>TALI</i> e <i>SAIPEM spa</i>).	41
3.2.7 (segue) Appello e motivi aggiunti <i>OURAIED</i>	42
3.2.8 (segue) Appello e motivi aggiunti <i>BEDJAOUI</i>	42

3.3 La corruzione internazionale: motivi inerenti la sussistenza dell'accordo corruttivo (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).....	43
3.3.1 L'accordo corruttivo e le dichiarazioni di VARONE Pietro.....	43
3.3.2. Le dichiarazioni di ORSI Tullio.....	47
3.3.3. Le dichiarazioni di BENTINI Carlo.....	49
3.4. Motivi di appello inerenti gli atti contrari ai doveri di ufficio (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).....	49
3.4.1. La presunta contrarietà ai doveri d'ufficio nelle sette commesse aggiudicate al gruppo SAIPEM: il progetto MEDGAZ.....	53
3.4.1.1. (segue) Progetto UTBS.....	53
3.4.1.2. (segue) Progetto LZ2.....	54
3.4.1.3. (segue) Progetto LNG (o GNL Arzew).....	54
3.4.1.4. (segue) Progetto GPL.....	55
3.4.1.5. (segue) Progetto MLE.....	56
3.4.1.6. Progetto GK3.....	57
3.4.2. Gli atti contrari ai doveri di ufficio attribuiti al ministro KHELIL, nonché a HEMCHE Reda e MEZIANE Mohamed.....	57
3.5. La natura pubblica di SONATRACH, la qualificazione dei fatti e l'elemento soggettivo del reato (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).....	60
3.5.1. La natura pubblica di SONATRACH e la qualità dei funzionari.....	60
3.5.2. La qualificazione dei fatti.....	63
3.5.3. L'elemento soggettivo del reato.....	64
3.6. I flussi finanziari e il pagamento delle tangenti al ministro, a suoi familiari e ad altri funzionari pubblici (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).....	65
3.6.1. Le procure rilasciate alla moglie del ministro KHELIL.....	66
3.6.2. Gli accrediti ai figli del ministro KHELIL.....	67
3.6.3. Le dazioni per l'acquisto degli immobili nel Maryland da parte dei coniugi KHELIL.....	68
3.6.4. Le dazioni a MEZIANE Mohamed.....	70
3.6.5. Le dazioni a HEMCHE Reda.....	71
3.6.6. I subcontractors LEAD e OGEC.....	72
3.7. Motivi specifici inerenti la posizione soggettiva di alcuni imputati (appelli	

BERNINI, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED).	74
3.7.1. <i>Le sovrappuntazioni dei subcontrattisti, la trattativa per la determinazione del compenso di intermediazione e la retrodatazione del contratto per il progetto MEDGAZ (appello BERNINI).</i>	74
3.7.2. <i>L'attività di intermediazione per conto di SAIPEM ed il profilo di concorso nella corruzione internazionale (appello BEDJAOUI).</i>	78
3.7.3. <i>Il ruolo di HABOUR ed il concorso nella corruzione internazionale (appello HABOUR).</i>	82
3.7.4. <i>La specifica attività di OURAIED ed il rapporto con BEDJAOUI (appello OURAIED).</i>	84
3.8. La declaratoria di prescrizione della frode fiscale di cui al capo C (appelli VARONE e BERNINI).	86
3.8.1. <i>Il gravame di VARONE.</i>	86
3.8.2. <i>Il gravame di BERNINI.</i>	87
3.9. Motivi inerenti il trattamento sanzionatorio (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED).	88
3.9.1. <i>Insussistenza dell'aggravante della transnazionalità.</i>	88
3.9.2. <i>Insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp ed applicazione di quella di cui all'art. 114 cp.</i>	90
3.9.3. <i>Eccessività della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.</i>	91
3.10. L'appello di SAIPEM spa relativo all'illecito amministrativo di cui al capo B.	94
3.10.1. <i>Le distorsioni e anomalie procedurali in ordine alla sottoscrizione dei contratti di intermediazione.</i>	94
3.10.2. <i>L'inidoneità dei presidi di controllo e le carenze strutturali del modello organizzativo.</i>	96
3.10.3. <i>Prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 22 d.lgs 231/01.</i>	98
3.10.4. <i>Le attenuanti di cui agli artt. 12 co.1 lett. b) o co.2 lett. b) d.lgs 231/01 e commisurazione della sanzione pecuniaria.</i>	98
3.11. Motivi inerenti la confisca del profitto e del prezzo del reato di corruzione internazionale (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).	99
3.11.1. <i>Il concetto di profitto e la necessità di derivazione immediata dal reato (appello VARONE, BERNINI e BEDJAOUI).</i>	100
3.11.2. <i>L'inapplicabilità della presunzione e l'elusione dei limiti impliciti di cui all'art. 322-ter co.2 cp, nonché l'omessa ripartizione pro-quota della confisca nell'appello BEDJAOUI.</i>	101

my

3.11.3. <i>La doglianza di HABOUR Omar</i>	103
3.11.4. <i>Il sequestro e la confisca nei confronti di VARONE</i>	103
3.11.5. <i>Le argomentazioni della Difesa di OURAIED Samyr</i>	105
3.11.6. <i>La confisca del prezzo del reato nei confronti di SAIPEM spa</i>	107
4. L'appello del Pubblico Ministero	108
4.1. <i>Richieste</i>	108
4.2. <i>Vicenda ENI: la corruzione internazionale per l'acquisizione di FCP e per l'estensione allo sfruttamento del giacimento CAFCC</i>	109
4.2.1. <i>Travisamento ed erronea valutazione delle prove</i>	109
4.2.2. <i>(segue) Violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della chiamata in correità di cui all'art. 192 co.2 e 3 cpp</i>	113
4.2.3. <i>La memoria della Difesa VELLA</i>	117
4.2.3.1. <i>I presunti vantaggi indebiti di ENI nell'acquisizione di FCP</i>	117
4.2.3.2. <i>Le dichiarazioni di VARONE</i>	120
4.2.3.3. <i>Il ruolo di VELLA e la mancanza di rapporti con SCARONI</i>	124
4.2.3.4. <i>Il biglietto del Bulgari Hotel</i>	125
4.2.4. <i>La memoria della Difesa SCARONI</i>	126
4.2.4.1. <i>Le dichiarazioni di VARONE</i>	126
4.2.4.2. <i>I presunti vantaggi indebiti di ENI nell'operazione FCP</i>	129
4.2.4.3. <i>Gli incontri riservati di SCARONI con il ministro KHELIL e/o BEDJAOUI</i>	129
4.3. <i>La mancata applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti di SAIPEM spa</i>	132
4.3.1. <i>La memoria della Difesa SAIPEM spa</i>	133
5. Le udienze di discussione	135
5.1. <i>La requisitoria della pubblica Accusa</i>	135
5.2. <i>La discussione delle Parti civili</i>	137
5.3. <i>La discussione delle Difese degli imputati e dell'ente appellanti</i>	137
5.4. <i>La discussione delle Difese degli imputati e dell'ente appellati</i>	139
6. Le ragioni della decisione	140
6.1. <i>Questioni preliminari di nullità della sentenza o di inutilizzabilità di singoli atti e richieste ex art. 603 cpp</i>	140

6.1.1. Nullità dell'ordinanza dibattimentale del 11.4.2016 e mancata traduzione degli atti (appelli BEDJAOUI e SAIPEM).....	141
6.1.2. L'inutilizzabilità della rogatoria in Algeria ed in particolare della rubrica telefonica del ministro KHELIL (appelli BEDJAOUI e SAIPEM).....	142
6.1.3. Nullità della sentenza per revoca immotivata di testi della difesa (appello BEDJAOUI).....	145
6.1.4. Nullità della sentenza per mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado (appelli HABOUR e OURAIED).	147
6.1.5. Nullità del decreto di latitanza (appello OURAIED).	148
6.1.6. Nullità del decreto che dispone il giudizio e dell'ordinanza del 29.2.2016 (appello TALI).....	149
6.1.7. Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cpp.	149

6.2. Gli appelli nel merito degli imputati per la vicenda SAIPEM..... 151

6.2.1. Premessa: la corruzione propria antecedente del ministro KHELIL.....	151
6.2.2. La fattispecie di corruzione internazionale extraeuropea e la condotta degli intermediari.	154
6.2.3. La prova dell'accordo corruttivo e le dichiarazioni di VARONE	156
6.2.4. Insussistenza della chiamata in correità di VARONE ed i presunti riscontri alle sue dichiarazioni.	161
6.2.5. Le dichiarazioni accusatorie di ORSI Tullio.	169
6.2.5.1. Le sovrappuntazioni dei subcontrattisti OGEK e LEAD.	171
6.2.5.3. (segue) Gli asseriti versamenti corruttivi a LEAD.	177
6.2.5.4. Le dazioni al presidente di SONATRACH.	179
6.2.5.5. L'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di ORSI.....	181
6.2.5.6. Gli asseriti riscontri costituiti dalle dichiarazioni di BENTINI.	183
6.2.6. Gli atti contrari ai doveri di ufficio.	185
6.2.6.1. L'indimostrata riferibilità al ministro KHELIL delle presunte irregolarità nelle procedure di gara.	188
6.2.6.2. I progetti MLE e GNL Arzew (o LNG).	190
6.2.6.3. I progetti GPL (o LPG Z.China) e GK3.	193
6.2.6.4. La presunta violazione dell'obbligo di esclusione di SAIPEM.	195
6.2.6.5. La natura pubblica di SONATRACH e la qualità dei funzionari di vertice.	196
6.2.7. I flussi finanziari delle presunte dazioni corruttive	198
6.2.7.1. La tesi del 'bacino di raccolta' e della 'piscina colorata'.	198
6.2.7.2. La 'galassia BEDJAOUI' ed i rapporti con HABOUR.	201
6.2.7.3. La rubrica telefonica del ministro KHELIL e gli incontri all'Hotel Bulgari di Milano.	203

6.2.7.4. <i>Le procure rilasciate alla moglie del ministro KHELIL e la correlata 'disponibilità giuridica' sui relativi conti bancari.....</i>	205
6.2.7.5. <i>Gli accrediti ai figli del ministro KHELIL.</i>	209
6.2.7.6. <i>Le dazioni per l'acquisto degli immobili nel Maryland da parte dei coniugi KHELIL.</i>	210
6.2.7.7. <i>Le dazioni a MEZIANE Mohamed e a HEMCHE Reda.</i>	214
6.2.8. <i>L'eventuale riqualificazione quale fattispecie non corruttiva.</i>	216
6.2.8.1. <i>Le prese di interesse di VARONE e ORSI.</i>	218
6.3. L'appello del Pubblico Ministero per la vicenda ENI.	222
6.3.1. <i>Premessa: la contestazione dell'addebito, la decisione del Tribunale ed il perimetro dell'impugnazione.....</i>	222
6.3.2. <i>Le memorie e le note di udienza della pubblica Accusa.....</i>	225
6.3.3. <i>Le pretese dichiarazioni eteroaccusatorie di VARONE.</i>	227
6.3.4. <i>La tempistica dei presunti pagamenti corruttivi.....</i>	232
6.3.5. <i>Gli incontri riservati di SCARONI finalizzati all'intesa corruttiva.....</i>	235
6.3.6. <i>Gli atti contrari ai doveri di ufficio: la tassa di trasferimento e l'Avenant 3.</i>	238
6.3.7. <i>L'inammissibilità dell'appello nei confronti di ENI spa.</i>	241
6.3.8. <i>Conclusioni in ordine all'appello del Pubblico Ministero.</i>	244
6.4. Gli appelli di VARONE e BERNINI riguardanti l'addebito di frode fiscale. 245	
6.4.1. <i>La contestazione di cui al capo C e la declaratoria di prescrizione.</i>	245
6.4.2. <i>La qualificazione in termini di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.</i>	248
6.4.3. <i>La conferma della prescrizione ed il rigetto degli appelli sul punto.....</i>	251
6.5. <i>Statuizioni finali.....</i>	253
7. Dispositivo.....	254

Am

1. Le imputazioni.

A. (Orsi per il quale si è proceduto separatamente) Scaroni, Vella, Bedjaoui, Ouraied, Tali, Bernini, Varone e Habour.

artt. 110, 112 n.1, 319, 321, 322 bis co.2 n.2 cp; 3 e 4 legge 16.3.2006 n.146, in concorso tra loro,

TALI

in qualità di presidente di Saipem s.p.a. da gennaio 2007 a marzo 2008 e da maggio 2008 fino a dicembre 2012 altresì di amministratore delegato della medesima società,

- autorizzando Pietro Varone, Alessandro Bernini ed altri a negoziare gli accordi di intermediazione con Pearl Partners e dando il suo benestare alle richieste di pagamento di tangenti;
- organizzando unitamente a Pietro Varone, incontri informali tra il presidente di Eni Paolo Scaroni, il ministro dell'energia algerino Chakib Khelil e Farid Bedjaoui;
- mantenendo con Bedjaoui stretti contatti nel corso dell'esecuzione del reato;

BERNINI

in qualità di direttore finanziario di Saipem s.p.a. fino al 1.8.08 e successivamente di direttore finanziario di Eni s.p.a. (dimissionario in data 5.12.12)

- tenendo contatti operativi in relazione alla negoziazione, conclusione ed esecuzione dei contratti d'intermediazione tra Saipem e Pearl Partners Ud con i coindagati Varone, Tali, Orsi, Vella e Scaroni (gli ultimi due con particolare riferimento all'acquisizione di FCP da parte di Eni e all'estensione della concessione al giacimento CAFC) nonché con altri dirigenti Saipem ed Eni coinvolti nei fatti per i quali si procede, con Farid Nouredine Bedjaoui e i suoi collaboratori (Nadim Kettaneh, Najum Hanif, Yam Atallah) nonché con Samyr Ouraied
- partecipando altresì ad incontri riservati presso l'Hotel Bulgari di Milano con Varone, Orsi, Bedjaoui e il suo staff, in relazione alla gestione dei rapporti con partners e subcontractors di Saipem quali Lead, Ogec e JCC;

VARONE

in qualità di direttore delle attività operative (Chief Operating Officer) di Saipem s.a.

(France) dal 25.9.06 al 26.9.07; responsabile della Business unit On Shore di Saipem s.a. (France) dal 2005 al maggio 2008; responsabile della business unit On Shore di Saipem spa dal 3.10.08 al 9.2.11; vice presidente della business unit On Shore di SnamProgetti spa;

- *tenendo contatti operativi con Farid Noureddine Bedjaoui, Alessandro Bernini, Antonio Vella, Tullio Orsi con riferimento*
 - i. *all'organizzazione della strategia di avvicinamento al ministro Khelil;*
 - ii. *al pagamento di commissioni a Pearl Partners;*
 - iii. *alle intese con partners e subcontractors*
- *riportando a Tali;*

BEDAJAQUI

operando quale persona di fiducia del ministro algerino dell'energia Chakib Khelil ed essendo titolare effettivo della società Pearl Partners Ud nonché titolare e/o beneficiario di trust, conti bancari società di comodo aventi conti in Svizzera, Libano, Hong Kong, Singapore e altri paesi amministratore di fatto e socio di riferimento della società OGEC (Ouaisis Group Engineering and Construction);

ricevendo i pagamenti delle commissioni versate a Pearl Partners e provvedendo al loro smistamento su innumerevoli conti bancari e al reinvestimento anche per conto del ministro Chakib Khelil

- *tenendo contatti operativi con Varone, Bernini, Vella, Scaroni, Tali, Orsi*
- *sovraffatturando le prestazioni effettuate nei confronti di Saipem da OGEC*
- *ricevendo e distribuendo una parte consistente delle maggiorazioni ottenute da*
- *OGEC e Lead in relazione ai lavori effettuati con Saipem;*

OURAIED

in qualità di fiduciario di Bedjaoui, amministratore di Pearl Partners Ltd (Hong Kong) e intestatario di conti bancari a Hong Kong e in Libano

firmando i contratti d'intermediazione tra Pearl Partners e Saipem e i contratti per l'ulteriore smistamento delle provviste, operando plurimi trasferimenti dei fondi trasferiti da Saipem a titolo corruttivo;

HABOUR

operando quale persona di fiducia del ministro dell'energia Chakib Khelil e in tale veste mettendogli a disposizione conti bancari (tra cui conti aperti a nome di Harbour e del le società Abode Finance presso la Banca Audi Saradar di Beirut) e veicoli societari (tra le al tre società Adobe Finance e Collingdale) per ricevere denaro e al tre utilità derivanti dal reato;

<ORSI (separatamente giudicato)

in qualità di presidente e amministratore delegato di Saipem Contracting Algerie s.a. dal 2005 al marzo 2010 direttamente riportando al responsabile della Business Unit On Shore di Saipem s.p.a. Varone Pietro

- mantenendo contatti diretti con Varone e Bedjaoui;*
- partecipando ad incontri riservati presso l'Hotel Bulgari di Milano con Varone, Bernini, Bedjaoui e il suo staff, in relazione alla gestione dei rapporti con partners e subcontractors di Saipem quali Lead, Ogec e JCC;>*

VELLA

in qualità di responsabile Eni per il Nord-Africa

- tenendo contatti operativi con Farid Noureddine Bedjaoui, Alessandro Bernini, Tullio Orsi con riferimento:*
 - i. all'organizzazione della strategia di avvicinamento al ministro Chekib Khelil;*
 - ii. al pagamento di commissioni da parte di Saipem a Pearl Painners per conto di Eni;*
- riportando a Scaroni;*

SCARONI

in qualità di amministratore delegato di Eni

- mantenendo contatti diretti con il ministro algerino dell'energia Chakib Khelil, Farid Bedjaoui e Tali ed esercitando poteri di fatto su Saipem*
- agendo tutti i predetti al fine di procurare alle società Eni spa e Saipem spa indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali, in particolare:*

- 1. fare ottenere a Saipem spa e alle sue controllate Saipem s.a. e Saipem Contracting Algerie s.a. l'assegnazione da parte di:*

- ❖ *Sonatrach, ente petrolifero di Stato algerino,*
- ❖ *Sonatrach in joint venture con First Calgary Petroleum (FCP) in relazione al progetto MLE,*
- ❖ *Medgaz S.A., società iberica di cui Sonatrach è azionista di riferimento, in relazione al Medgaz Project dei seguenti contratti, per un importo complessivo di oltre 8 miliardi di euro, secondo criteri di mero favoritismo, in violazione di procedure di assegnazione e di criteri di economicità:*

1. Medgaz Project

notification of contract - award 12.2.2007

ammontare: € 49.479.000 + € 177.407.000 + € 196.114.000

2. UTBS Hassi Messaoud (Projet UTBS VK 0109)

aggiudicazione (letter of award) 1.8.2007

ammontare: € 802.677.960 + \$ 16.000.000 + DA (Dinari algerini) 15.196.833.040

3. LZ2 Hassi R 'mel-Arzew (Projet LZ.2.VK3108)

contratto sottoscritto in data 5.1.2007

ammontare: E 270.163.565 + DA 10.304.741.625

4. LNG Arzew (Projet GNL3.Z VK4.9)

aggiudicazione (letter of award) 26.7.2008

ammontare: € 1.954.924.000 + \$ 706.325.000 + DA 43.013.773.000

5. GPL Hassi Messaoud (Projet Z.CINA VK31.8)

contratto sottoscritto in data 12.1.2008

ammontare: € 874.012.952 + \$ 230.036.060 + DA 29.778.795.876

6. Menzel Ledjmet East (Projet MLE FCP VK3 I.8)

contratto sottoscritto in data 22.3.2009

ammontare: € 1.101.147.451 + DA 30.452.628.138

7. Gasdotto GK3 lotto 3 (Projet GK3 VK4)

contratto sottoscritto in data 3.6.2009

ammontare: € 337.914.751 + DA 9.841.912.252

2. *fare ottenere a ENI spa, nel novembre 2008, l'autorizzazione del ministro dell'energia algerino ad acquistare la società canadese First Calgary Petroleum, titolare dei diritti per lo*

sfruttamento del giacimento petrolifero denominato MLE (Menzel Ledjmet East), nonché far ottenere alla neo-controllata First Calgary Petroleum condizioni economiche vantaggiose e segnatamente l'estensione della concessione allo sfruttamento dell'attiguo giacimento denominato CAFC

promettevano ed effettivamente corrispondevano ingenti somme di denaro e altre utilità a pubblici ufficiali della Repubblica algerina, in particolare

❖ facevano versare da Saipem spa e sue controllate commissioni per complessivi € 197.934.798 a favore di Pearl Partners Limited (Hong Kong), così contabilmente ripartite sui singoli contratti ottenuti da Saipem:

- Medgaz Project - € 8.500.000
- UTBS Hassi Messaoud - € 14.568.155
- LZ2 Hassi R 'mel -Arzew - € 8.559.000
- LNG G L3Z Arzew - € 77.376.000
- GPL Hassi Messaoud - € 34.545.717
- Menzel Ledjmet East- € 41.381.196
- Gasdotto GK3 lotto 3 - € 13.004.730

❖ facevano corrispondere da Saipem spa e sue controllate a OGEC e LEAD (società estere coinvolte qual i subcontractors o partners in taluni dei contratti sopra indicati) ingenti somme di denaro a titolo di pagamento di prestazioni contrattuali gonfiate al fine di consentire i successi o smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi;

somme destinate a beneficio:

- dello stesso Bedjaoui, in proprio e quale persona di fiducia del ministro dell'Energia algerino Chakib Khelil;
- di membri della famiglia e persone dello stretto entourage di Chakib Khelil, quali il capo di gabinetto di Sonatrach Réda Hemche (accertati allo stato versamenti a suo favore per \$ 1.750.000 su un conto presso Banque Privée Edmond de Rothschild di Ginevra) e il faccendiere Omar Habour (accertati allo stato versamenti per circa \$ 34,3 mln su conti di Habour presso la Banca Audi Saradar di Beirut).

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da un gruppo

criminale organizzato ed operante e in più Stati.

In San Donato Milanese, Milano, Parigi, Dubai, Algeri e altri luoghi dal 2007 fino ad epoca successiva al marzo 2010.

B. ENI spa, SAIPEM spa

artt. 5, 6, 7 e 25 3° e 4° D.Lgs. n. 231/01,

con riferimento al reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 319, 321, 322-bis co.2 n. 2 cp; 3 e 4 L. 16 marzo 2006, n. 146, come sopra specificato al capo A commesso nell'interesse e a vantaggio delle suddette società da:

Scaroni, Velia, Tali, Bernini, Varone, quali persone in posizione apicale nelle rispettive società; Orsi, per effetto dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte delle società del gruppo Saipem e di Eni.

Con l'aggravante di aver conseguito un profitto di rilevante entità.

In San Donato Milanese (Ml) e altrove dal 2007 fino ad epoca successiva al marzo 2010.

C. Tali, Bernini, Varone, Scaroni, Vella, Bedjaoui, Ouraied

artt. 81 cpv., 110, 112 n.1 c.p.; 3 D.L.vo n. 74/2000,

per avere con più azioni esecutivi del medesimo disegno criminoso,

Tali quale legale rappresentate di Saipem spa e sottoscrittore delle dichiarazioni consolidate nazionale di Saipem spa relative agli anni d'imposta sotto indicati,

Bernini, Varone, Scaroni, Vella- nelle qualità specificate sub A- avendo pianificato e gestito la stipula degli accordi con Pearl Partners;

Bedjaoui e Ouraied avendo stipulato gli accordi con Saipem ed emesso le fatture per operazioni inesistenti da parte di Pearl Partners

al fine evadere le imposte sui redditi,

- *registrando nella contabilità di Saipem spa ingenti costi di intermediazione derivanti dal contratto denominato "agency agreement" con Pearl Partners sottoscritto in data 17.10.2007 nonché dall' "addendum n.1 to the agency agreement" sottoscritto in data 12.8.2009, costi contabilizzati e pagati come segue:*

<i>Contratto</i>	<i>Data Fattura</i>	<i>Numero Fattura</i>	<i>Importo (E)</i>	<i>Data pagamento</i>	<i>Anno imputazione</i>
LZ2	16.11.2007	11-1607/01	2.853.000	30.11.2007	2008
LZ2	22.04.2008	04-2208/02	2.853.000	09.05.2008	2008
LZ2	27.06.2008	06-2708/03	2.853.000	03.07.2008	2008
GNL Arzew	25.11.2008	1125/08	25.792.000	16.12.2008	2008
GNL Arzew	05.05.2009	1126/09	25.792.000	03.06.2009	2008
MLE	29.06.2009	062909/1	13.793.732	14.07.2009	2009
GK3	12.08.2009	091208/01	4.334.910	01.09.2009	2009
GNL Arzew	24.08.2009	082409/03	25.792.000	01.09.2009	2008
MLE	25.11.2009	091125/02	13.793.732	27.11.2009	2009
GK3	01.12.2009	090112/02	4.334.910	04.12.2009	2009
GK3	11.02.2010	1011202/03	4.334.910	02.03.2010	2009
MLE	11.02.2010	11022010/03	13.793.732	22.02.2010	2009

- *trascrivendo in calce alle fatture Pearl Partners annotazioni quali "ok x avvenute prestazioni dei servizi e il rispetto delle condizioni di pagamento previste contrattualmente";*
- *avvalendosi altresì di mezzi fraudolenti consistenti in attestazioni circa la liceità e l'utilità dell'attività asseritamente svolta dall'intermediario Pearl Partners:*
 - i. parere legale sull'intermediario Pearl Partners reso in data 19.7.2007 dallo studio legale Thompson & Knight LLP di Dallas a richiesta dello studio Bonelli, Errede & Pappalardo;*
 - ii. nota 4.10.2007 per il consiglio di amministrazione di Snamprogetti s.p.a. denominata "contratto di agenzia per attività onshore construction in Algeria" a firma Varone*
 - iii. nota 14.7.2008 per il Consiglio d'Amministrazione di Snamprogetti Spa a firma Varone relativa "all'estensione temporale della validità dell'Agency Agreement per attività di consulenza, assistenza e servizi di supporto per le attività da realizzare in Algeria"*

indicavano nelle dichiarazioni consolidate nazionali di Saipem elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, come segue:

- anno2008 - euro 85.935.000
- anno2009 - euro 54.385.926.

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi con il contributo di un gruppo criminale organizzato ed operante e in più Stati.

In San Donato Milanese, dal 30.9.2009 al 28.9.2010

2. La sentenza impugnata.

Con sentenza del Tribunale di Milano del 19.9.2018, emessa all'esito di ordinario giudizio dibattimentale, è stata affermata la responsabilità penale degli imputati **TALI Pietro, BERNINI Alessandro, VARONE Pietro, BEDJAOUI Farid Noureddine, HABOUR Omar e OURAIED Samyr** in ordine al reato di **concorso in corruzione attiva internazionale** di cui all'art. 322-bis co.2 n.2 cp, aggravato dalla transnazionalità ex art. 4 legge 146/06 (ora prevista dall'art. 61-bis cp) e dal numero delle persone di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp, limitatamente all'assegnazione a società del gruppo SAIPEM dei contratti di cui al **capo A punto 1** della rubrica di imputazione, oggetto di gare internazionali indette da SONATRACH, ente petrolifero algerino.

Il Tribunale ha, altresì, dichiarato la responsabilità di SAIPEM spa per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 co.4 d.lgs 231/01, contestato al capo B, in relazione al reato di corruzione internazionale per il quale è intervenuta condanna dei dirigenti apicali TALI, BERNINI e VARONE.

BEDJAOUI Farid Noureddine è stato condannato alla pena di **anni 5 mesi 5 di reclusione**, **TALI Pietro** e **VARONE Pietro** alla pena di **anni 4 mesi 9 di reclusione** per ciascuno, **BERNINI Alessandro, HABOUR Omar** e **OURAIED Samyr** a quella di **anni 4 mesi 1 di reclusione** per ciascuno, oltre le pene accessorie, e **SAIPEM spa** è stata condannata alla **sanzione pecuniaria di euro 400.000**, pari a 400 quote dell'importo di euro 1.000 ciascuna.

Non sono state riconosciute agli imputati condannati le attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto, consistito in dazioni corruttive di ingente importo e protratte nel tempo, con pena base determinata per BEDJAOUI in anni 4 di reclusione (tenuto conto della disciplina vigente al tempo del fatto, che prevedeva la

reclusione da 2 a 5 anni), aumentata per la circostanza aggravante della transnazionalità ad anni 5 mesi 4 di reclusione ed alla pena finale sopra indicata per la circostanza aggravante di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp.

Per TALI e VARONE la pena base di anni 3 mesi 6 di reclusione è stata aumentata ex art. 61-bis cp ad anni 4 mesi 8 ed ulteriormente aumentata per la circostanza aggravante del numero delle persone, mentre per BERNINI, HABOUR e OURAIED la pena base è stata commisurata in anni 3 di reclusione, con aumento ad anni 4 di reclusione per la transnazionalità e di mesi 1 di reclusione ex art. 112 co.1 n.1 cp.

Nei confronti di tutti gli imputati condannati è stata inoltre disposta la confisca della somma di euro 197.934.798, costituente il profitto del reato, mentre a carico di SAIPEM spa è stata ordinata ai sensi dell'art. 19 co.2 d.lgs 231/01 la confisca della somma di pari importo quale prezzo del reato.

La sentenza ha invece assolto SCARONI Paolo e VELLA Antonio da quella ipotesi di reato per non aver commesso il fatto, mentre ENI spa è stata assolta dall'illecito amministrativo riferito allo stesso reato perché il fatto non sussiste.

Tutti gli imputati, nonché **ENI spa e SAIPEM spa**, sono stati invece **assolti perché il fatto non sussiste** dal reato di **corruzione internazionale** (o dall'**illecito amministrativo** riferito a quel reato) di cui al **capo A punto 2**, relativo all'acquisto della società canadese FIRST CALGARY PETROLEUM (FCP), titolare dei diritti di esplorazione e sfruttamento dei giacimenti petroliferi algerini denominati blocco 405B, ed all'estensione della concessione ai giacimenti dell'area CAFC.

E' stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di TALI, BERNINI, VARONE rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 d.lgs 74/00, esclusa l'aggravante della transnazionalità, per intervenuta prescrizione, mentre SCARONI, VELLA, BEDJAOUI e OURAIED sono stati assolti dalla stessa imputazione per non aver commesso il fatto.

Da ultimo sono state rigettate le domande risarcitorie proposte dalle parti civili SONATRACH (nei soli confronti di OURAIED) e Agenzia delle Entrate.

2.1. La vicenda SAIPEM.

Il Tribunale ha ritenuto pienamente provata la responsabilità penale dei dirigenti SAIPEM, segnatamente degli imputati TALI, BERNINI e VARONE, rispettivamente amministratore delegato (A.D.), direttore finanziario (CFO) e direttore del settore *onshore*, nonché degli intermediari BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED in merito alla corruzione del ministro algerino dell'Energia KHELIL Chakib e di funzionari pubblici di SONATRACH, ente petrolifero dello Stato algerino, ai quali pervenivano almeno in parte risorse provenienti dal pagamento di asserite commissioni o consulenze agli indicati intermediari, collegate all'assegnazione di sette commesse internazionali a società del gruppo SAIPEM, secondo criteri di mero favoritismo ed in violazione delle procedure di gara e dei criteri di economicità.

La valutazione probatoria della sentenza impugnata si è mossa in primo luogo dai contributi dichiarativi di VARONE Pietro e ORSI Tullio (quest'ultimo *country manager* di SAIPEM in Algeria), nonché di BENTINI Carlo (titolare di società anch'esse operanti in Algeria, facenti capo alla BENTINI spa) e dalla documentazione societaria, bancaria ed amministrativa, acquisita in sede di perquisizione e mediante le innumerevoli rogatorie internazionale, rilevanti anche in relazione all'assunto della sovrapproduzione del 3% dei compensi corrisposti da SAIPEM alle società estere OGEC e LEAD (coinvolte quali *subcontractors* o *partners* in taluni dei contratti oggetto di contestazione) al fine di consentire il successivo smistamento delle maggiorazioni a fini corruttivi.

In particolare la narrazione di VARONE non sarebbe rimasta immutata nel tempo, rinvenendosi modificazioni nel racconto effettuato nel corso dell'esame dibattimentale rispetto a quello sviluppato in sede di incidente probatorio, ritenuto dettagliato e preciso con riguardo alle dazioni corruttive relative alle commesse algerine, laddove le dichiarazioni dibattimentali sono risultate frammentarie e a tratti smentite da chiare risultanze di segno opposto.

Nel dibattimento VARONE avrebbe sconfessato le ammissioni precedenti e ritrattato in particolare il coinvolgimento di ENI nella vicenda SAIPEM, mentre le sue dichiarazioni sarebbero risultate imprecise con riferimento all'acquisizione di FCP da parte di ENI ed all'estensione dei diritti di sfruttamento al campo CAFK, così determinando, in assenza di ulteriori elementi di sicura valenza probatoria, l'assoluzione di tutti gli imputati rispetto a quell'addebito (capo A punto 2).

Invece nell'incidente probatorio del 2.12.2014 VARONE avrebbe sostanzialmente confermato l'ipotesi d'accusa con riguardo alle commesse assegnate a SAIPEM, ammettendo cioè che a partire dal 2006 il *management* di SAIPEM avesse corrotto il citato ministro algerino in carica ed altri pubblici ufficiali di quel Paese in modo che l'ente petrolifero SONATRACH consentisse al trattista italiano (attraverso le società del gruppo SAIPEM France sa, SAIPEM Portugal Comercio Maritimo, SAIPEM Contracting Algérie, tutte controllate da SAIPEM spa) di aggiudicarsi le sette commesse indicate nell'imputazione per un importo complessivo di oltre 8 miliardi di euro, a fronte del versamento di tangenti per complessivi euro 197.934.798, dissimulato mediante il pagamento di compensi di intermediazione oggetto di fittizi contratti di consulenza e agenzia stipulati da società del gruppo SAIPEM con PEARL PARTNERS, società formalmente amministrata da OURAIED e riconducibile a BEDJAOUI, principale intermediario nella definizione dell'accordo corruttivo concluso con il ministro KHELIL, al quale aveva provveduto a trasferire parte di quelle somme, destinate anche a membri della sua famiglia e del suo stretto *entourage*, quali MEZIANE Mohamed, presidente e direttore generale (PDG) di SONATRACH, e HEMCHE Reda, capo di gabinetto del PDG.

Secondo il primo giudice, sulla scorta anche delle dichiarazioni dei testi BOZZINI e TONINELLI, dipendenti SAIPEM, non vi era prova di alcuna prestazione da parte di PEARL PARTNERS, società del tutto carente di struttura e personale (neppure conosciuta dai funzionari e tecnici SAIPEM), in mancanza di alcuna traccia documentale dell'attività svolta (*report*, relazioni, missive riservate, etc.), né dell'adeguatezza professionale di BEDJAOUI nel campo *Oil&gas*, settore connotato da assoluta tecnicità, ed inoltre il percorso in SAIPEM di approvazione dei contratti di consulenza/agenzia sarebbe stato anomalo e artificioso in relazione alla carenza di individuazione della reale controparte (BEDJAOUI).

Preliminare riscontro alle dichiarazioni di VARONE è stato individuato nelle effettive difficoltà di SAIPEM di concorrere alle gare indette in Algeria da SONATRACH (alle quali da ultimo non veniva neppure invitata), frutto anche di contenziosi aperti in relazione a precedenti progetti, come confermato da ORSI, CAREDDU, BOZZINI e dallo stesso TALI.

Tali difficoltà erano state superate grazie all'intervento di BEDJAOUI, che per questo

non aveva voluto essere retribuito, confermando così ai vertici SAIPEM la concreta necessità di avvalersi di un agente in grado di orientare le decisioni di SONATRACH e del ministro dell'Energia in favore delle società del gruppo.

2.1.1. Sulla base della natura pubblica di SONATRACH, ritenuto ente petrolifero statale, la qualità di pubblici ufficiali dei suoi vertici è stata affermata con sicurezza quanto al ministro KHELIL, presidente dell'Assemblea di SONATRACH, ed a MEZIANE Mohamed, presidente e direttore generale, in considerazione di diversi elementi, tra cui la natura di beni della collettività nazionale attribuita alle risorse energetiche ed in particolare agli idrocarburi, nonché la titolarità esclusiva del diritto di ricerca e coltivazione dei giacimenti in capo a SONATRACH, società per azioni il cui intero capitale sociale era detenuto dallo Stato algerino ed il cui consiglio di amministrazione era indicato dal Governo, mentre la nomina del PDG era effettuata su proposta del ministro dell'Energia.

Inoltre le procedure di gara erano regolate dalla Direttiva R-15, emanata dallo stesso ente, che rispecchiava le direttive europee in materia di contratti pubblici (come anche il codice degli appalti italiano di cui al d.lgs 50/06), per cui il rilievo pubblicistico di SONATRACH e l'attività di interesse pubblico svolta davano ragione della qualità di pubblico ufficiale dei suoi dirigenti apicali, almeno in riferimento al ministro KHELIL e al PDG MEZIANE, come confermato anche dal parere legale dell'avvocato algerino BOUDIAF (che aveva escluso tale qualifica per i funzionari diversi dai componenti del consiglio esecutivo e dunque anche per il capo di gabinetto HEMCHE Reda).

D'altronde tale conclusione sarebbe conforme alla normativa italiana (art. 357 cp), siccome interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni, la cui attività persegua finalità pubbliche, sono considerati pubblici ufficiali, nonché alla stessa Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, firmata a Parigi il 17.12.1997 (art. 1 co.4).

Le dichiarazioni di ORSI (ex-coimputato che ha definito la propria posizione processuale con applicazione di pena ex art. 444 cpp) e del teste CAVANNA hanno sostenuto la conclusione che il ministro KHELIL controllasse ogni decisione di SONATRACH a mezzo del capo di gabinetto HEMCHE, ed era pertanto in grado di

esercitare una effettiva influenza in relazione alla partecipazione alle gare ovvero alla loro aggiudicazione.

2.1.2. Il Tribunale ha ritenuto accertato che nel marzo 2006 fosse intervenuto l'accordo corruttivo tra TALI amministratore delegato di SAIPEM spa, ed il ministro KHELIL, durante un incontro in un albergo parigino alla presenza di VARONE e di BEDJAOUI, i quali avevano organizzato l'appuntamento in cui il ministro aveva indicato lo stesso BEDJAOUI *come un figlio*, secondo l'attendibile ricostruzione offerta da VARONE.

I quattro contratti (tre aventi ad oggetto attività di consulenza ed uno di agenzia) successivamente stipulati da società del gruppo SAIPEM con PEARL PARTNERS, riconducibile a BEDJAOUI, erano appunto finalizzati a dare giustificazione causale alle dazioni corruttive, sulla scorta degli elementi di sospetto sopra indicati, cui andavano aggiunti la considerazione del dato cronologico, che confermava la mancanza del tempo necessario per l'effettivo svolgimento e l'utilità stessa di un'attività di consulenza, e la circostanza che gli stessi fiduciari svizzeri di FORTIS INTERTRUST che avevano acquisito PEARL PARTNERS nell'interesse di BEDJAOUI avevano altresì rilevato per suo conto numerose altre società (JUSTIN, ROLEYTON, SORUNG, MINKLE, GIRNWOOD 127) che risultavano a loro volta consulenti di PEARL PARTNERS in relazione ai medesimi servizi e prestazioni oggetto dei contratti di consulenza tra SAIPEM e PEARL PARTNERS, alle quali quest'ultima trasferiva pressoché integralmente i pagamenti ricevuti da SAIPEM.

2.1.3. Si è ritenuto in sentenza che il ministro KHELIL avesse asserito la discrezionalità di SONATRACH e violato le regole procedurali stabilite per ciascuno dei sette progetti messi a gara ed aggiudicati a SAIPEM grazie all'intervento del ministro, il quale a seguito della ricezione di un indebito compenso aveva esercitato i suoi pregnanti poteri al fine di evitare l'imparziale comparazione tra i partecipanti a quelle gare.

Le fasi delle procedure ove si era verificato l'intervento di KHELIL su SONATRACH riguardavano la fase di selezione/invito dei partecipanti, la fase tecnica e di allineamento delle offerte, nonché la fase commerciale, ove quantomeno con

riferimento al progetto LNG era stato superato perfino il criterio del prezzo più basso, con l'indebita esclusione del primo classificato PETROFAC e la trattativa privata con SAIPEM (secondo classificato).

Con riguardo alla *fase di partecipazione* il Tribunale ha individuato soprattutto il dato cronologico, per cui la tempistica dell'invito a SAIPEM e della successiva assegnazione del progetto, in rapporto con il momento dell'accordo corruttivo e della stipulazione del contratto di intermediazione con PEARL PARTNERS, sarebbe di per sé dimostrativo della sussistenza di un atto contrario ai doveri di ufficio.

L'asservimento della discrezionalità si sarebbe inoltre verificato nella *fase tecnica*, in cui la valutazione della stazione appaltante circa il corretto allineamento delle offerte alle specifiche tecniche era talmente discrezionale che SONATRACH non predisponeva neppure una graduatoria ma si limitava a comunicare quali offerte fossero idonee a passare alla fase successiva.

In alcuni casi la violazione aveva riguardato l'autorizzazione del PDG di SONATRACH alla prosecuzione della gara nonostante la presenza di due soli concorrenti (progetti GK3 e LZ2), mentre per la commessa LNG SAIPEM (per la precisione SNAMPROGETTI, nel frattempo acquisita dalla prima) si aggiudicava la gara nonostante il prezzo offerto fosse superiore (55.071 DA dinari algerini) rispetto a quello di PETROFAC (55.000 DA), alla quale era stato invece chiesto di mantenere il prezzo invariato nonostante la richiesta di garanzie riguardo la produzione dell'impianto, con evidente disparità di trattamento.

2.1.4. Si è già detto che i contratti di intermediazione erano un modo per fornire un'apparente causa giustificativa delle rimesse di denaro da SAIPEM a PEARL PARTNERS, così come i contratti di consulenza, stipulati da quest'ultima con le società riconducibili allo stesso BEDJAOUI e ad HABOUR (indicate come *galassia* BEDJAOUI), erano un modo per veicolare il denaro, trasferendolo su altri conti in un vorticoso giro di movimentazioni bancarie, rendendo difficoltosa la ricostruzione della provenienza del denaro e mettendo a disposizione del ministro KHELIL somme ingenti, versate anche su conti riconducibili alla moglie ed ai figli.

In questa prospettiva sono state evidenziate le procure rilasciate a ARAFAT Najat, coniuge del ministro KHELIL, che le permettevano di operare sui conti delle società

PARKFORD Consulting e CARNELIAN Group, senza peraltro che fosse emersa alcuna plausibile spiegazione di quei poteri di rappresentanza generale, che consentivano alla ARAFAT/KHELIL di poter disporre in qualsiasi momento della provvista presente sui conti.

Inoltre dal cd. rapporto AURES (rogatoria svizzera) si evinceva che ARAFAT KHELIL Najat avesse ricevuto su un proprio conto corrente somme per complessivi 288.000 USD provenienti da una serie di trasferimenti dal conto di BERG Inc, società riconducibile ad HABOUR, effettuati nel periodo 1.9.2004-4.1.2007.

Invece KHELIL Kaldoun, figlio del ministro, era socio e procuratore generale di COLLINGDALE, acquisita da fiduciari svizzeri per conto di BEDJAOUI, mentre HABOUR risultava aver bonificato con 100.000 USD un conto della banca libanese AUDI SARADAR intestato alla società CONSOLIDATED ENGINEERING, che il cd. rapporto SIC (*Special Investigation Commission* della Banca del Libano, acquisita a mezzo rogatoria) indicava come appartenente a KHELIL Sina, altro figlio del ministro KHELIL.

2.1.4.1. Dipoi il Tribunale ha ritenuto accertato che tre immobili acquistati nel luglio 2007 dalla famiglia KHELIL nel Maryland (USA) fossero stati acquistati con fondi provenienti dalle rimesse corruttive pagate da SAIPEM.

Aderendo alle conclusioni della Guardia di Finanza, espone nel dibattimento dal Col. FERRI, la pronuncia impugnata ha sostenuto che il denaro confluito sul conto personale di HABOUR, poi utilizzato per l'acquisto dell'immobile di Grosvenor Place, 1703 Rockville, provenisse primariamente dai pagamenti SAIPEM a PEARL PARTNERS, poi transitati attraverso plurime società appartenenti alla cd. *galassia BEDJAOUI*, evidenziando in particolare l'ultimo tratto dei vari passaggi, ossia che il conto di HABOUR, da cui era partita la provvista per l'acquisto immobiliare, era stato alimentato lo stesso giorno con una rimessa di analogo importo (1.950.000 USD) proveniente dalla società BERG, considerata dal Collegio come destinataria di somme provenienti da ulteriori società appositamente costituite per occultare la provenienza del denaro dalle tangenti, secondo la sequenza SAIPEM-PEARL PARTNERS-JUSTIN-MINKLE-BERG.

Seppure la Guardia di Finanza non avesse rilevato un congruente flusso monetario

tra le società libanesi JUSTIN e MINKLE, il Tribunale ha osservato che il dato temporale e l'importo della somma trasferita da MINKLE a BERG indicavano che detto denaro provenisse proprio da JUSTIN.

Anche per i due appartamenti di Grosvenor Place n.1109 e di Rockville Picke, acquistati dai coniugi KHELIL nel giugno 2008, la provvista finanziaria proveniva dalle tangenti per i progetti LZ2, LNG, GPL e MLE *<così nella sentenza impugnata, per quanto lo stesso P.M. abbia indicato nello stesso capo di imputazione sub C e nelle diverse memorie depositate che i pagamenti relativi al progetto MLE siano avvenuti a partire dal luglio 2009, dunque successivamente all'acquisto immobiliare>*, usando come schermo le società della galassia BEDJAOUI: in questo caso il conto di HABOUR, impiegato per la compravendita, era stato alimentato con operazioni eseguite dal conto libanese di ADOBE France, riconducibile allo stesso HABOUR, a sua volta beneficiario di risorse provenienti dal conto svizzero della stessa società, il quale infine riceveva rimesse di denaro da BEDJAOUI con il provento della contestata corruzione.

2.1.5. Il giudice ha ritenuto, altresì, che anche nei confronti di MEZIANE Mohamed, PDG di SONATRACH, fossero state effettuate corresponsioni di denaro o comunque di utilità, che seppure di importo più limitato erano oggettivamente rilevanti e collegate all'ottenimento da parte del gruppo SAIPEM delle commesse in contestazione.

Tale assunto si è basato soprattutto sulle dichiarazioni di ORSI, che aveva riferito nell'incidente probatorio in data 1.12.2014 che SAIPEM Algeria, con il consenso di SAIPEM spa, aveva omaggiato il figlio di MEZIANE pagando il suo viaggio di nozze per il valore di euro 35.000 nell'anno 2008, sostenendo poi nel 2009 l'esborso per un viaggio in Italia dei coniugi MEZIANE (di euro 70.000), imputando i relativi costi come spese di rappresentanza.

Inoltre lo stesso MEZIANE Reda, figlio di MEZIANE Mohamed, era stato assunto come consulente di SAIPEM Algeria con corrispettivo di euro 1.200 al mese, senza che il predetto svolgesse alcuna attività.

2.1.5.1. Dal complesso della documentazione bancaria acquisita a mezzo di rogatorie internazionali il Tribunale ha inoltre assunto che HABOUR e BEDJAOUI,

indicati come fiduciari del ministro KHELIL, avevano versato denaro a HEMCHE che non poteva trovare giustificazione nella causale apparente del contratto di consulenza stipulato da KIJAN, a mezzo di KETTANEH, legale di BEDJAOUI, con lo stesso HEMCHE per l'acquisizione delle quote di OGEC, non essendo emersa alcuna traccia documentale di detta consulenza, né riferimenti dichiarativi ad attività svolta da HEMCHE a questo titolo.

2.1.6. La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto accertato che l'ulteriore sistema utilizzato per il pagamento delle tangenti era la sovrapproduzione delle prestazioni fornite a SAIPEM dai subcontrattisti OGEC e LEAD.

Parte del prezzo della tangente pagato per l'acquisizione delle commesse di cui all'imputazione sarebbe stato appunto corrisposto tramite la sovrapproduzione del 3% del compenso spettante a queste società, che eseguivano in subappalto parte dei lavori assegnati a SAIPEM.

Tale conclusione, ad avviso del Tribunale, è derivata in primo luogo dalle dichiarazioni di ORSI, il quale aveva riferito che VARONE gli aveva detto di aggiungere il 3% all'offerta dei subcontrattisti, credendo inizialmente che si trattasse delle cd. *contingency*, aumenti di costi dovuti ad imprevisti o evenienze particolari, ma apprendendo poi dallo stesso VARONE che si trattava di somme dirette ad *ungere i meccanismi*.

La scelta di OGEC quale subcontrattista, società con criticità operative e strutturali, era peraltro sintomatica della sua individuazione come veicolo societario per le tangenti, e d'altra parte BENTINI Carlo, titolare di imprese che lavoravano anche in subappalto di SAIPEM, aveva dichiarato che in Algeria per accedere alle commesse o ai subappalti occorre pagare i funzionari pubblici, tra cui il ministro KHELIL, tramite i suoi fiduciari.

Inoltre l'analisi dei flussi finanziari aveva confermato i trasferimenti di denaro dalle società dei *subcontractors* a BEDJAOUI, il quale si avvaleva innanzitutto di OURAIED e dei veicoli societari riferibili ad HABOUR, venendo indicato come fiduciario o *alter ego* del ministro KHELIL.

2.1.7. In via conclusiva il Tribunale ha ritenuto che all'accordo corruttivo unico,

raggiunto da TALI con KHELIL, era seguito il versamento delle tangenti, concordate nella misura del 3% circa del valore della commessa aggiudicata a società del gruppo SAIPEM, cui si aggiungeva quanto corrisposto dai subcontrattisti OGEC e LEAD.

La relazione intrattenuta da KHELIL con BEDJAOUI è stata intesa come connotata da sovrapposizione tra le due figure, posto che tale conclusione aveva trovato conferme in sede dibattimentale dall'esame dei flussi finanziari e dalle dichiarazioni acquisite, secondo cui in Algeria era noto che pagare BEDJAOUI voleva dire pagare KHELIL e che quest'ultimo considerava il primo come un figlio.

Alla piena prova delle dazioni corruttive e dell'equivalenza tra i pagamenti a PEARL PARTNERS e i pagamenti al ministro KHELIL è stata ancorata la consumazione del reato di corruzione internazionale e, dunque, anche il termine di prescrizione, non decorrente però dall'ultimo pagamento effettuato da SAIPEM in favore di PEARL PARTNERS (società ricompresa nella struttura fiduciaria del ministro), avvenuto il 4.3.2010, bensì dalla successiva data del 22.6.2011, corrispondente all'ultimo pagamento di OGEC a favore di BEDJAOUI, dovendosi considerare anche le dazioni corruttive effettuate da SAIPEM tramite i *subcontractors* in quanto il delitto si era consumato nel momento in cui il denaro perveniva nella disponibilità di KHELIL, rilevando a tal fine l'ultimo pagamento effettuato da OGEC a BEDJAOUI, giacché in quel momento (l'ultima tranche del) la tangente era entrata nella disponibilità di KHELIL tramite il suo *alter ego*.

Di conseguenza da quella data del 22.6.2011 il termine prescrizione andava computato in 9 anni 4 mesi 15 giorni, tenendo conto della pena massima di anni 7 mesi 6 per il reato di cui all'art. 322-bis cp (con pena massima di anni 5 di reclusione nella formulazione vigente al tempo del fatto), considerato l'aumento massimo previsto ex art. 157 co.2 cp dall'aggravante ad effetto speciale della transnazionalità (7 anni e 6 mesi), nonché il periodo di interruzione della prescrizione ex art. 161 co.2 cp (pari ad un quarto).

2.1.8. Circa le diverse posizioni soggettive la sentenza ha individuato che BEDJAOUI è stato il protagonista dell'intera vicenda, curando l'avvio della relazione corruttiva con VARONE e gestendo a livello finanziario la rete di società funzionali al

trasferimento delle somme al ministro.

VARONE ha partecipato attivamente alla promozione del patto corruttivo, alla predisposizione dei contratti di intermediazione, attestando falsamente l'effettività delle prestazioni in realtà non rese mediante la sottoscrizione delle fatture, necessaria per liberare i pagamenti a PEARL PARTNERS e prendendo personalmente un interesse nella vicenda mediante i versamenti effettuati in suo favore (e di ORSI) da BEDJAOUI.

TALI, quale amministratore delegato di SAIPEM, ha partecipato direttamente all'accordo corruttivo, da lui concluso con il ministro KHELIL, mentre il direttore finanziario BERNINI ha contrattato l'entità della tangente pagata da SAIPEM, sulla base di un rapporto con BEDAJOUJ riscontrato già al 27.9.2006 (*e-mail* all'amico NAVA Roberto), quando l'accordo illecito era già stato definito ed erano in preparazione i contratti di intermediazione.

Quanto ad OURAIED, sarebbe stato un *prestanome* di BEDJAOUI, rendendosi disponibile ad apparire come amministratore apparente di PEARL PARTNERS ed intervenendo direttamente nella retrodatazione del contratto relativo al progetto MEDGAZ.

La sua consapevolezza della illiceità dei pagamenti sarebbe comprovata dall'insistenza dell'imputato con BOZZINI, subentrato a BERNINI come CFO di SAIPEM, per ottenere il pagamento di una fattura, facendo leva proprio sul suo rapporto con BERNINI.

HABOUR avrebbe ricoperto un ruolo significativo, coadiuvando BEDJAOUI nel fornire al ministro KHELIL i veicoli societari utilizzati per schermare la ricezione e la provenienza delle tangenti e fornendo il suo personale apporto nel far pervenire il denaro all'uomo politico ed ai suoi familiari.

2.2. La vicenda ENI.

A dirigenti apicali di SAIPEM spa (TALI, BERNINI e VARONE) e della controllante ENI spa (SCARONI e VELLA) è stato contestato il reato di corruzione internazionale, in concorso con i fiduciari del ministro KHELIL, sia con riferimento all'assegnazione a società del gruppo SAIPEM di sette commesse bandite da SONATRACH, sia con

riguardo al rilascio ad ENI delle autorizzazioni necessarie per l'acquisizione della società canadese FIRST CALGARY PETROLEUM Ltd (FCP), titolare dei diritti di coltivazione dei giacimenti algerini del cd. blocco 405B, nonché per l'estensione allo sfruttamento del campo CAFK (ricompreso nel blocco 405B).

La predetta FCP era titolare dei diritti di prospezione, ricerca e sviluppo del blocco 405B in base ad un accordo stipulato nel 2001 con SONATRACH, che prevedeva la costituzione di una *joint-venture* tra la società canadese e l'ente petrolifero algerino (PSC o *Product Sharing Contract*: contratti di associazione tra l'ente petrolifero algerino ed operatori internazionali).

Anche per la vicenda ENI l'ipotesi accusatoria era innanzitutto basata sulle dichiarazioni rese da VARONE nell'incidente probatorio del 2.12.2014, ove aveva riferito di aver presentato BEDJAOUI a VELLA, responsabile ENI per il Nord Africa, in quanto quest'ultimo gli aveva comunicato le difficoltà di ENI nella relazione con le autorità algerine e del preminente interesse della società di acquisire i diritti di sfruttamento del blocco 405B.

Al primo incontro ne erano seguiti altri, di modo che BEDJAOUI, da *risorsa* SAIPEM era divenuto anche per ENI un prezioso contatto per avvicinare il ministro KHELIL, che in effetti anche l'amministratore delegato di ENI aveva incontrato riservatamente più volte, a partire dal maggio 2007, tanto che VARONE aveva dichiarato di essere stato informato da VELLA che in quegli incontri era stata concordata una tangente di 41 milioni di euro, che SAIPEM avrebbe dovuto pagare per conto di ENI, servendosi del fittizio contratto di agenzia (*agency agreement*) stipulato da SAIPEM il 17.10.2007 con la società PEARL PARTNERS riconducibile a BEDJAOUI, che operava quale fiduciario del ministro algerino KHELIL.

Sulla scorta delle deposizioni assunte e del materiale documentale acquisito il Tribunale ha ritenuto dimostrato che ENI fosse riuscita ad avvicinare il ministro grazie al rapporto privilegiato che i manager SAIPEM (TALI e VARONE) avevano stretto con BEDJAOUI, indicato come *alter ego* dell'uomo politico, al quale SCARONI aveva potuto esporre i passaggi fondamentali di interesse per ENI nell'operazione FCP, indicati dalla sentenza impugnata nell'approvazione del ministro rispetto all'acquisizione della predetta società e della conclusione dell'operazione prima dell'accordo integrativo denominato *Avenant 3* (che regolava i diritti di sfruttamento

dell'operatore sui giacimenti del blocco 405B), nonché nella definizione delle condizioni economiche e fiscali per il subingresso di ENI in FCP.

Sotto quest'ultimo aspetto era interesse di ENI ottenere dal ministro l'applicazione di una sola tassa di trasferimento per l'acquisizione di FCP Ltd, mentre sulla base della legislazione algerina (legge 05-07 del 19.7.2005) sarebbe stata dovuta anche l'imposizione per il trasferimento dell'asset infragruppo da FCP Ltd a FCP Lp (società costituita in Delaware da ENI per ragioni fiscali e totalmente controllata da FCP Ltd).

Tali elementi hanno riscontrato le dichiarazioni di VARONE in incidente probatorio (poi ritratte nell'esame dibattimentale) nella parte in cui indicavano che VELLA volesse avvicinare il ministro per essere certo di ottenere l'autorizzazione all'acquisizione di FCP e la sottoscrizione dell'*Avenant 3*, che definiva le condizioni di coltivazione del giacimento da parte del concessionario regolamentando le nuove scoperte.

L'operazione di acquisizione di FCP da parte di ENI, conclusa nel settembre 2008, aveva dunque visto i manager ENI (coadiuvati da TALI e VARONE) impegnati a definire con KHELIL ed il suo fiduciario BEDJAOUI gli aspetti problematici della *joint-venture* tra FCP e SONATRACH per lo sfruttamento del blocco 405B, nell'ambito di un accordo illecito con il ministro che in ipotesi d'accusa sarebbe stato unico e avrebbe visto partecipi sia i vertici di SAIPEM (TALI e VARONE soprattutto) sia quelli di ENI (SCARONI e VELLA).

Tale ricostruzione non è stata tuttavia accolta dal Tribunale per un ritenuto contrasto logico con il dato fattuale rappresentato dalla circostanza che il primo incontro non ufficiale tra SCARONI e KHELIL si collocava nel maggio 2007, in un periodo cioè di molto successivo non soltanto alla conclusione dell'accordo corruttivo tra i vertici SAIPEM ed il ministro KHELIL, mediato da BEDJAOUI nel marzo 2006, ma anche al primo contratto di consulenza (pure retrodatato al dicembre 2006) relativo al progetto MEDGAZ.

Per quanto l'incontro di VELLA con BEDJAOUI a Parigi sia avvenuto nell'estate 2006 ed il 23.7.2006 una delegazione ENI abbia incontrato ufficialmente in Algeria SONATRACH ed il ministro, tuttavia dalle innumerevoli comunicazioni *mail* acquisite agli atti non è risultata alcuna traccia, in questo periodo, del riferimento ai giacimenti del blocco 405B, seppure l'interesse di ENI per FCP risalisse al 2005.

Al tempo del primo incontro non ufficiale di SCARONI con KHELIL (maggio 2007) non sarebbe dunque provato che i vertici ENI fossero a conoscenza (o avessero comunque dato il loro assenso) dell'accordo corruttivo intervenuto tra SAIPEM ed il ministro l'anno precedente e delle modalità con cui quella relazione illecita si era sviluppata in ordine ai pagamenti.

Peraltro neppure VARONE aveva affermato un diretto coinvolgimento del *top management* ENI nella decisione SAIPEM di addivenire al *pactum sceleris* con KHELIL/BEDJAOUI per superare le criticità dell'attività di SAIPEM in Algeria, né aveva riferito di un accordo illecito unico concluso con la controparte da TALI e SCARONI per gli interessi propri di ciascuna delle società (SAIPEM ed ENI) di cui erano amministratori delegati, non essendo all'uopo sufficiente il contributo di TALI nell'organizzazione degli incontri riservati tra SCARONI e KHELIL (riscontato dalle *e-mail* acquisite).

In difetto della prova di un accordo corruttivo unico, sarebbe venuta meno la possibilità di dimostrare il coinvolgimento di SCARONI e VELLA nella vicenda relativa alle commesse aggiudicate a SAIPEM, dovendosi altresì escludere una qualche responsabilità di ENI spa in relazione a tale fatto di corruzione internazionale, non potendosi determinare una estensione alla controllante della responsabilità dipendente da reato della controllata.

2.2.1. Il Tribunale si è inoltre dato carico di verificare la sussistenza di uno specifico (e diverso) accordo corruttivo relativo alla vicenda FCP.

Dalle risultanze dibattimentali è emerso che vi erano stati incontri riservati tra SCARONI e KHELIL (nonchè dell'A.D. di ENI con BEDJAOUI) aventi specificamente ad oggetto l'interesse di ENI ad acquisire FCP, ed è risultato altresì accertato come ENI fosse riuscita ad ottenere con inusuale rapidità il rilascio delle autorizzazioni e la sottoscrizione dell'*Avenant* 3 (e del successivo *Avenant* 4, con cui FCP Ltd cedeva a FCP Lp la sua partecipazione nella *joint-venture* con SONATRACH), nonché il pagamento di una sola tassa di trasferimento.

La tempistica ricordata, tuttavia, e le modalità di pagamento dell'asserita tangente concordata dai vertici ENI (di 41 milioni di euro), che VARONE riferiva dovesse essere posta a carico di SAIPEM includendola nell'*agency agreement* per il progetto

MLE dell'ottobre 2007 (venendo poi SAIPEM ripagata di quell'esborso con l'aumento della commessa MLE, il cui giacimento era ricompreso nel blocco 405B), hanno tuttavia portato ad escludere che il racconto avesse trovato un qualche riscontro.

Se è vero che dopo l'aggiudicazione della commessa MLE veniva effettivamente ridiscussa l'estensione del progetto anche al blocco CAFC, così determinando un aumento di circa 100 milioni di dollari del prezzo inizialmente offerto (la commessa passava da 1.750 a 1.849 milioni di dollari), l'aumento del prezzo del contratto, a seguito dell'estensione al campo CAFC, non risultava corrispondente (ma era di gran lunga superiore) all'entità della tangente che sarebbe stata pagata da SAIPEM per conto di ENI.

Il primo giudice non ha inoltre condiviso le considerazioni del Pubblico Ministero in ordine alla corresponsione da SAIPEM ad OGEC di 45 milioni circa con riferimento al progetto MLE, posto che anche a prescindere dalla circostanza che VARONE non aveva parlato di una tale modalità del pagamento della tangente ENI, tale elemento sarebbe comunque neutro in quanto il ricorso ai subcontrattisti (tra cui OGEC) quale ulteriore veicolo per i pagamenti della tangente era una modalità ordinaria da parte di SAIPEM in relazione a tutte le commesse.

In definitiva la sentenza appellata ha dato atto che dall'istruttoria dibattimentale non sono stati rinvenuti elementi di riscontro sufficienti a corroborare le dichiarazioni di VARONE proprio in merito al pagamento di una tangente per l'acquisizione di FCP.

Anche sul fronte dell'individuazione di *atti contrari ai doveri di ufficio*, frutto dell'ipotizzato accordo illecito, il Tribunale ha osservato che il comprovato favore del ministro KHELIL potrebbe rispondere ad esigenze di natura diverse, coincidenti con l'interesse dell'Algeria di mettere celermente in produzione i giacimenti del blocco 405B.

Come illustrato dai consulenti delle difese VELLA ed ENI il rapido sviluppo di quegli importanti giacimenti (che contribuivano alla produzione algerina di gas per il 3-4%) avrebbe consentito un aumento significativo del PIL algerino, tanto più che i diritti di esplorazione di FCP scadevano il 30.12.2008 e le eventuali procedure per una nuova gara avrebbero inevitabilmente dilatato i tempi dello sfruttamento del giacimento.

D'altronde si è riconosciuto che il subentro di ENI a FCP, società in forte difficoltà finanziaria, era plausibilmente ritenuto rispondente agli interessi dell'Algeria, attese le

indiscusse capacità tecniche e finanziarie di ENI.

La sentenza ha poi suggerito la riproposizione di uno schema già analizzato quanto al rapporto illecito di SAIPEM con KHELIL/BEDJAOUI, nel senso che come BEDJAOUI era intervenuto per risolvere le difficoltà di SAIPEM in relazione al progetto ROD, senza alcuna richiesta di un corrispettivo, così la modalità di avvio potrebbe essere stata nuovamente proposta con ENI, per favorire l'avvicinamento di SCARONI al ministro con riguardo alla vicenda FCP, che poi avrebbe avuto una evoluzione autonoma per l'indicata convergenza di interessi di ENI e dell'Algeria rispetto allo sfruttamento del blocco 405B.

In conclusione la carenza di riscontro all'effettivo pagamento di una tangente per l'acquisizione di FCP ha avuto una ricaduta sul giudizio di attendibilità del dichiarante VARONE, il cui racconto in proposito è rimasto vago e non dettagliato, anche per la sua estraneità al mondo ENI, senza tuttavia che sia risultata minata la sua credibilità generale, come riscontrato per le commesse algerine di SAIPEM.

Per l'insieme di dette considerazioni il Tribunale ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste dal reato di corruzione internazionale relativo alla vicenda FCP, e in mancanza del reato presupposto anche ENI e SAIPEM con la stessa formula assolutoria.



3. Gli appelli degli imputati e di SAIPEM spa.

3.1. Richieste conclusive.

3.1.1. Avverso la sentenza n.10074/18 del Tribunale di Milano ha proposto appello il difensore di **TALI Pietro** chiedendo l'assoluzione dell'imputato e in subordine la rideterminazione della pena, previa esclusione dell'aggravante della transnazionalità e di quella di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp, con riconoscimento delle attenuanti generiche almeno equivalenti; in ogni caso ha chiesto l'annullamento della confisca del profitto del reato.

3.1.2. I difensori di **BERNINI Alessandro** hanno appellato la predetta pronuncia, chiedendo l'assoluzione dell'imputato dal reato di corruzione internazionale per non

aver commesso il fatto, in ogni caso in relazione allo specifico segmento della condotta contestata relativo alle prestazioni corrisposte da società del gruppo SAIPEM ai sub-contrattisti OGEC e LEAD; sempre in via principale ha chiesto l'assoluzione nel merito dal reato tributario di cui al capo C e in subordine, previa esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 112 co.1 n.1 cp e riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, la riduzione della pena e comunque l'annullamento della confisca del profitto di reato.

3.1.3. Il difensore di **VARONE Pietro** ha chiesto in via principale l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A, punto 1, per cui vi è stata condanna, nonché l'insussistenza del reato tributario di cui al capo C, e in subordine la rideterminazione della pena, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità; in ogni caso la revoca della confisca indebitamente disposta.

3.1.4. I difensori di **BEDJAOUI Farid Noureddine** hanno chiesto in via preliminare la nullità della sentenza di primo grado per omessa traduzione di atti in lingua straniera e per l'immotivata revoca dell'ammissione di testimoni a discarico, nonché l'inutilizzabilità ex art. 191 cpp dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria algerina nell'ambito delle *squadre d'indagine comune* di cui all'art. 49 della convenzione ONU contro il terrorismo e comunque l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; nel merito hanno chiesto in principalità l'assoluzione dell'imputato ed in subordine la riduzione della pena, previa esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 112 cp ed il riconoscimento delle attenuanti generiche; in ogni caso la revoca della confisca del profitto del reato o comunque la riduzione *pro quota*, previa revoca della confisca del prezzo del reato.

3.1.5. La Difesa di **HABOUR Omar** ha chiesto in via preliminare la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa traduzione del decreto che dispone il giudizio, restituendo in ogni caso gli atti al Tribunale per la traduzione della sentenza; nel merito ha chiesto l'assoluzione dell'imputato e in subordine l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità, oggi prevista dall'art. 61-bis cp, il

riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la riduzione della pena, con revoca o comunque riduzione della disposta confisca.

3.1.6. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello la Difesa di **OURAIED Samyr** chiedendo in via preliminare la nullità del decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi, nonché della stessa sentenza del Tribunale per la mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio nella lingua conosciuta da OURAIED (francese), mentre la mancata traduzione della sentenza conclusiva precludeva il passaggio in giudicato della pronuncia; nel merito ha chiesto in principalità l'assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 co.2 cpp, e in subordine la riduzione della pena base, l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità, oggi prevista dall'art. 61-bis cp, e di quella di cui all'art. 112 cp, con riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 114 cp, con revoca della confisca.

3.1.7. La Difesa di **SAIPEM spa** ha chiesto in via pregiudiziale la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 11.4.2016, con la conseguente inutilizzabilità ex art. 191 cpp degli atti contenuti nel DVD 3.1, rogatoria Algeria (faldoni 107-108), per violazione degli artt. 242 co.1 e 431 co.1 lett. f) cpp, e nullità della sentenza *in parte qua*.

Nel merito ha chiesto di dichiarare in principalità l'insussistenza del fatto di reato per cui è stata pronunciata condanna penale per TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED con conseguente insussistenza dell'illecito amministrativo contestato al capo B, e in subordine l'improcedibilità per prescrizione dello stesso illecito derivante da reato, con revoca in ogni caso della confisca del prezzo del reato per l'ammontare di euro 197.934.798, escludendo la duplicazione rispetto alla confisca della stessa somma a titolo di profitto di reato ex art. 322-ter nei confronti degli imputati.

In via subordinata si è chiesto il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 12 co.1 lett. b) e co.2 lett. b) d.lgs 231/01, nonché la riduzione della sanzione pecuniaria con riferimento sia all'importo della quota sia al numero delle quote.

3.2. Questioni preliminari e richieste di rinnovazione ex art 603 cpp.

3.2.1. Appello *BEDJAOUI*.

La Difesa di **BEDJAOUI Farid Noureddine** ha formulato le seguenti eccezioni preliminari.

3.2.1.1. *Nullità dell'ordinanza dibattimentale del 11.4.2016.*

In primo luogo, è stata sollevata eccezione di nullità dell'ordinanza assunta all'udienza dibattimentale del 11.4.2016, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione, formulata ai sensi degli artt. 143 e 242 cpp, degli atti depositati dalla stessa Difesa all'udienza del 4.4.2016, redatti in inglese, francese, tedesco e arabo, e ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Non è stata ritenuta corretta la motivazione di tale decisione giudiziale, basata sulla genericità della richiesta, in quanto estesa a tutti i documenti in lingua straniera, e comunque non comportante alcuna inammissibilità dell'acquisizione documentale.

Al proposito si è osservato che la stessa Difesa aveva puntualmente indicato in un elenco depositato (ed anche oralmente nel corso delle udienze) i documenti ritenuti rilevanti e necessitanti di traduzione, la cui esigenza era peraltro venuta in rilievo a più riprese nel corso dell'istruzione dibattimentale, senza che il Tribunale ritenesse opportuna la nomina di un perito traduttore.

La stessa sentenza che ha definito il giudizio di primo grado avrebbe dato dimostrazione della lesione del diritto di difesa in quanto la mancata traduzione (ad esempio della normativa algerina di riferimento in materia di appalti) aveva impedito il confronto nel contraddittorio delle parti sul contenuto dei documenti non tradotti, determinando così evidenti errori, dovuti almeno in parte ad un'errata comprensione del significato di documenti in lingua straniera.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul tema, l'appellante ha rappresentato che la violazione del diritto di difesa conseguente a tale omissione debba comportare la nullità della pronuncia gravata, indicando in via esemplificativa l'interpretazione arbitraria che è stata data alla normativa in materia di appalti applicata dalla società algerina SONATRACH, ovvero alla comunicazione *mail* acquisita attraverso la rogatoria francese, che è stata ritenuta prova a carico dell'imputato sulla base di un

evidente errata comprensione del testo originale, ed infine al cd. rapporto AURES (di cui alla rogatoria svizzera, acquisito in lingua francese e tedesca) in tema di flussi finanziari, richiamato in modo improprio dal Tribunale.

La nullità della citata ordinanza per lesione delle prerogative difensive avrebbe comportato di conseguenza la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 143, 242 e 604 cpp.

3.2.1.2. Nullità della sentenza per revoca immotivata di testi della difesa.

E' stata poi contestata la decisione del Tribunale, assunta all'udienza del 12.2.2018, di dichiarare la chiusura dell'istruzione dibattimentale nonostante non fossero state assunte le deposizioni testimoniali di alcune persone di nazionalità algerina indicate nella lista ritualmente depositata dalla Difesa ex art. 468 cpp, tra cui l'ex-ministro dell'Energia KHELIL Chakib ed altri dirigenti di SONATRACH, in particolare HEMCHE Reda, già capo di gabinetto del presidente direttore generale della società algerina.

Il Tribunale non ha nell'occasione revocato formalmente l'ammissione di detti testi, né di quelli rinunciati dal P.M. all'udienza del 5.6.2017 (sempre di nazionalità algerina) senza il consenso della difesa, e ciò ha comportato la nullità relativa della revoca senza motivazione della prova dichiarativa ammessa, cui viene equiparata la revoca implicita (come nel caso concreto).

Tale nullità sarebbe stata eccepita dalla Difesa nel corso della discussione finale, evidenziando in particolare l'assenza, come parte e come testimone, del principale attore dell'ipotizzata vicenda corruttiva, rappresentato dall'indicato ministro KHELIL.

3.2.1.3. L'inutilizzabilità assoluta della presunta rubrica telefonica del ministro KHELIL.

Per contrastare la conclusione che negli atti processuali, ed in particolare nella compendiosa documentazione relativa a società e conti riferibili a BEDJAOUI, non vi fosse alcuna traccia o riferimento alla persona del ministro, sono stati valorizzati dal Tribunale le indicazioni circa i recapiti telefonici di alcuni fiduciari svizzeri, di

funzionari di banca e dello stesso VARONE Pietro, contenuti nella rubrica telefonica estrapolata da uno dei telefoni cellulari sequestrati dalle autorità della Repubblica di Algeria presso l'abitazione di KHELIL in data 1.4.2013.

Tale documento, in uno con altra documentazione (suddivisa in quattro plichi), è stato trasmesso dall'A.G. di Algeri su richiesta della Procura della Repubblica di Milano ed acquisito nell'ambito dell'attività di una *squadra comune di indagine* costituita ai sensi dell'art. 49 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31.10.2003, recepita da entrambi i Paesi (Algeria e Italia).

In particolare non sono stati trasmessi né i documenti cartacei oggetto di acquisizione né la documentazione di supporto, quali i verbali di perquisizione e sequestro, idonea attestare la provenienza del materiale consegnato all'A.G. italiana.

3.2.1.3.1. E' stata poi censurata l'assenza di una base normativa per la formazione e l'attività di una *squadra d'indagine comune*, che richiede espressamente la stipula di un accordo tra Stati (contraenti la Convenzione ONU) che fissi le condizioni di cooperazione e la formazione di organi investigativi comuni.

Neppure sarebbe applicabile la norma della Convenzione che in assenza di accordi bilaterali o multilaterali, inesistenti tra Italia e Algeria, consente l'avvio di indagini comuni sulla base di "*accordi caso per caso*", in quanto tale previsione andrebbe interpretata, secondo una lettura sistematica del testo, come attributiva alle sole autorità rappresentative dello Stato (che sia parte della Convenzione) della possibilità di stipulare detti accordi (non intervenuti), non potendosi ritenere che la stessa disposizione legittimi le rispettive autorità giudiziarie, estranee alla Convenzione e prive di rappresentanza dello Stato, a contrarre accordi *caso per caso* con i corrispondenti stranieri.

3.2.1.3.2. Non sono stati acquisiti agli atti i verbali di perquisizione e sequestro attestanti la provenienza dei reperti acquisiti, in particolare dei reperti informatici da cui è stata estratta la rubrica telefonica del ministro KHELIL, non potendosi pretendere l'utilizzabilità processuale di un qualsiasi oggetto senza che sia messo a disposizione delle parti il verbale di indagine che dia conto di tale acquisizione.

Né potrebbe essere condivisa l'osservazione della pubblica accusa in base al quale

le perplessità della Difesa circa la riconducibilità della rubrica telefonica (e dell'altro materiale trasmesso dall'A.G. estera) avrebbero potuto essere superate mediante la citazione nel processo degli operanti algerini, atteso che la Difesa non era in condizione di individuarli, non essendo noto chi abbia svolto la perquisizione né dove e cosa sia stato rinvenuto e in quale luogo.

Così non dovrebbe essere ammissibile l'acquisizione della perizia su reperti informatici (relativa a 51 reperti e contenuta nel plico n.1 del faldone 108), in mancanza dell'audizione del consulente tecnico e della trasmissione degli stessi reperti oggetto dell'attività di consulenza.

Peraltro i difensori, sulla base della documentazione trasmessa, hanno rilevato diverse anomalie, quali la datazione di detta perizia informatica (presente in calce alla stessa), indicata in una data precedente (18.11.2012) rispetto a quella della perquisizione presso l'abitazione del ministro KHELIL (1.4.2013), in cui (alcuni di) quei reperti sarebbero stati acquisiti.

In assenza di una motivata spiegazione una tale discrasia dovrebbe determinare l'inutilizzabilità della consulenza, mentre a livello di contenuti appare anomala la circostanza che nella rubrica telefonica del ministro non compaiano i numeri della moglie né dei figli, laddove sono presenti diversi recapiti attribuiti allo stesso titolare del telefono e numeri aziendali pubblici di funzionari di banca e dello stesso VARONE, come tali privi di alcun valore indiziante.



3.2.2. Appello HABOUR.

Le questioni preliminari proposte dai difensori di **HABOUR Omar** hanno riguardato le seguenti questioni.

3.2.2.1. Nullità della sentenza ex art. 178 lett. c) cpp per mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio.

L'appellante ha censurato l'argomentazione svolta dal primo giudice nell'ordinanza del 16.1.2017 per rigettare la questione concernente la mancata traduzione del secondo decreto di rinvio a giudizio di HABOUR Omar, sostenendo al contrario che anche a concedere che l'imputato straniero sia onerato della dimostrazione di non

conoscere la lingua italiana, tale circostanza sarebbe stata accertata con sicurezza nel corso del dibattimento dall'audizione del teste (assistito) BENTINI Carlo, che aveva affermato come HABOUR non conoscesse l'italiano.

Né la necessità della traduzione di quell'atto poteva essere esclusa sostenendo che l'imputato straniero alloglotta che aveva eletto domicilio presso il difensore, cui gli atti erano stati ritualmente notificati, non subiva una lesione concreta dei suoi diritti di difesa per effetto della mancata traduzione in una lingua da lui conosciuta, come ritenuto da un orientamento minoritario e non condivisibile della giurisprudenza di legittimità.

La questione è stata formulata anche con riguardo al primo troncone del giudizio, in relazione al quale all'udienza del 25.1.2016 la Difesa aveva eccepito che il (primo) decreto che dispone il giudizio non contenesse la specifica imputazione contestata ad HABOUR, precisata a verbale dal Pubblico Ministero all'udienza del 29.2.2016 esclusivamente in lingua italiana, avendo il Tribunale affermato alla successiva udienza del 21.3.2016, in seguito all'eccezione difensiva circa la mancata traduzione del decreto, che il verbale di udienza non rientrava tra gli atti per i quali l'art. 143 cpp prevedeva la traduzione in una lingua conosciuta dall'imputato.

Entrambe le questioni erano state riproposte in sede di discussione finale, specialmente quella riguardante il secondo decreto di rinvio a giudizio, che recepiva quanto emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, sicché la sentenza, che ignorava del tutto di pronunciarsi in proposito, doveva considerarsi nulla ex art. 178 lett. c) cpp anche per omessa valutazione di una specifica eccezione di nullità.

3.2.2.2 *La mancata traduzione della sentenza.*

Le stesse osservazioni sono state proposte anche con riferimento alla traduzione della sentenza, richiesta personalmente dall'imputato, la cui mancanza ha impedito a quest'ultimo di impugnare autonomamente la pronuncia conclusiva del dibattimento di primo grado, con la conseguenza di sospendere il termine per proporre personalmente appello fino a quando non sia posto in condizione di avere una compiuta conoscenza del contenuto dell'atto giudiziale soggetto ad impugnazione.

3.2.3 Appello OURAIED.

Anche il difensore di **OURAIED Samyr** ha proposto questioni preliminari, sintetizzate nei termini seguenti, chiedendo inoltre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

3.2.3.1. Nullità del decreto di latitanza.

L'appellante ha contestato il decreto di latitanza emesso dal G.I.P. Tribunale di Milano in data 19.11.2013 (relativo all'ordinanza di custodia cautelare emessa il 23.7.2013) a seguito del verbale di vane ricerche del catturando, nonostante vi fossero elementi per consentire il rintraccio di OURAIED, tra cui innanzitutto l'interrogatorio per rogatoria dello stesso imputato svolto a Berna il 2.10.2013 alla presenza dei Pubblici Ministeri italiani (nel corso del quale OURAIED Samyr si avvaleva della facoltà di non rispondere, non essendo a conoscenza del contenuto dell'ordinanza cautelare, non tradotta in lingua francese).

OURAIED è cittadino svizzero dalla nascita, residente a Ginevra (come risultante dal suo documento di identità elvetico, allegato alla nomina dell'avv. SCHIAFFINO quale difensore di fiducia, trasmessa il 2.9.2013), che si trovava già all'estero al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, non avendo mai dimorato in Italia, se non per brevi soggiorni.

Le ricerche degli inquirenti italiani sono state pertanto assolutamente incomplete e un tale vizio determina una nullità assoluta che travolge tutti gli atti processuali successivi, di talché l'erronea dichiarazione di latitanza, formulata in assenza di prove della volontaria sottrazione all'esecuzione della misura, determina la nullità dell'atto di rinvio a giudizio, equivalendo all'omissione della citazione, e di conseguenza della stessa sentenza.

Il difensore ha precisato che tale doglianza era stata eccepita in sede di appello cautelare ex art. 310 cpp con atto del 26.10.2013.

3.2.3.2. Mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza.

L'appellante ha contestato l'ordinanza del 16.1.2017 con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva riguardante la mancata traduzione del secondo decreto di rinvio

a giudizio di OURAIED Samyr (emesso dopo che nella precedenza udienza del 5.1.2017 era stata disposta la riunione del filone SAIPEM con quello ENI), fondata sulla sua qualità di straniero alloglotta che non comprende la lingua italiana, avendo il primo giudice rappresentato che l'obbligo di traduzione degli atti processuali, di cui all'art. 143 cpp, non operava in caso di latitanza dell'imputato e comunque che non fosse stata fornita prova della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato.

A questo proposito la Difesa ha segnalato che il primo decreto ex art. 429 cpp del 2.10.2015 era stato tradotto in lingua francese, senza alcuna spiegazione del diverso comportamento del secondo giudice (in relazione al nuovo atto di rinvio a giudizio, mentre anche il Tribunale del Riesame del 13.12.2013 aveva disposto la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

3.2.3.2.1 Le medesime argomentazioni sono riferibili all'omessa traduzione della sentenza impugnata, richiesta dallo stesso OURAIED il 25.1.2019 ma rigettata dal Tribunale in data 29.1.2019 sulla base dello stato di latitanza dell'imputato.



3.2.4 Appello TALI.

3.2.4.1 Nullità del decreto che dispone il giudizio e dell'ordinanza del 29.2.2016 (appello TALI).

Il difensore di **TALI Pietro** ha dichiarato di proporre appello ai sensi dell'art. 586 cpp avverso l'ordinanza pronunciata il 29.2.2016, con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 co.2 cpp, sollevata dalla stessa Difesa all'udienza del 25.1.2016, senza tuttavia svolgere alcuna deduzione in proposito nell'atto di appello depositato.

3.2.5 Appello SAIPEM spa.

La Difesa di **SAIPEM spa** ha proposto la seguente questione preliminare.

3.2.5.1 Inutilizzabilità processuale della rogatoria Algeria e nullità dell'ordinanza del 11.4.2016.

E' stato evidenziato che il 4.4.2016 la stessa Difesa aveva chiesto la espunzione di taluni atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e la traduzione di altri atti di cui il P.M. aveva chiesto l'acquisizione all'udienza del 21.3.2016.

Segnatamente era stata richiesta la traduzione in lingua italiana della rogatoria eseguita in Algeria, condensata in atti redatti in lingua araba contenuti nei faldoni 107 e 108 (DVD 3.1-cartella Algeria), con espunzione o comunque inutilizzabilità di alcuni atti ivi presenti, tra cui in particolare la consulenza tecnica sui reperti informatici (ricostruzione in lingua italiana indicata alle foliazioni 71207-71262; 71295-71335; 71356-71359) e comunque di tutti quelli costituenti atti ripetibili, per i quali non era stata garantita l'assistenza difensiva, a termini dell'art. 431 co.1 lett f) cpp.

In questa prospettiva è stata espressamente impugnata l'ordinanza del Tribunale emessa in data 11.4.2016 per ragioni analoghe a quelle già esposte con riferimento all'appello BEDJAOUI (*supra* 2.2.1.1) in relazione alla mancata traduzione degli atti acquisiti in seguito a richiesta del P.M. (in primo luogo quelli della rogatoria in Algeria) per violazione dell'art. 242 cpp, che impone la traduzione dei documenti redatti in lingua straniera quando ciò sia necessario per la sua comprensione e determina un pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato anche in riferimento alla dimensione del difensore che non conosca la lingua in cui i documenti sono redatti.

A differenza di quanto sostenuto dal Tribunale l'acquisizione del documento in lingua straniera costituisce il presupposto della traduzione in lingua italiana, che non potrà essere negata sul presupposto dell'ammissibilità del documento e che viene sanzionata con l'inutilizzabilità ex art. 191 cpp degli atti non tradotti.

Alcuni di detti documenti non tradotti sono stati invece utilizzati dal Tribunale come elementi di prova a carico degli imputati, come la ritenuta rubrica telefonica del ministro KHELIL, da cui è stato desunto il suo coinvolgimento nei fatti corruttivi contestati.

Come già argomentato dalla Difesa BEDJAOUI (*supra*, 2.2.1.3) non sarebbe stato possibile per la difesa verificare non soltanto la effettiva titolarità del telefono ma

anche le modalità di acquisizione e di ispezione dell'apparecchio, non essendo stato prodotto il verbale di perquisizione e sequestro, mentre la data recata dal documento di consulenza algerina sui reperti sequestrati appariva anteriore a quella della perquisizione ed il contenuto della rubrica telefonica suscitava perplessità in ordine alla sua attribuzione al ministro.

3.2.5.2 (segue) Mancata esclusione di atti dal fascicolo per il dibattimento.

Del tutto inutilizzabile in quanto di ignota provenienza, e quindi da espungere dal materiale processuale acquisito, sarebbe la ricostruzione in lingua italiana delle risposte fornite dall'A.G. algerina a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria.

Al proposito non può convenirsi con il Tribunale circa la provenienza di tale atto da un pubblico ufficiale algerino, non sussistendo alcuna sottoscrizione o certificazione di conformità.

Anche la già citata rubrica telefonica asseritamente estrapolata dall'apparecchio in uso al ministro KHELIL sarebbe stata oggetto di una sorta di consulenza tecnica per l'analisi dei reperti sequestrati (cd. *Rapport d'expertise*), che tuttavia non poteva essere inserita negli atti del dibattimento in quanto atto *ripetibile* acquisito a mezzo di commissione rogatoria a cui i difensori non erano stati posti in condizione di partecipare, secondo il disposto dell'art. 431 co.1 lett. f) cpp, applicabile al caso di specie (in luogo di quello di cui all'art. 431 co.1 lett. d) cpp, che ha riguardo ai documenti ed agli atti *non ripetibili*) e determinante l'inutilizzabilità ex art. 191 cpp degli atti confluiti nel fascicolo del dibattimento e riversati nel DVD 3.1, rogatoria Algeria (faldoni 107 e 108), con conseguente nullità della sentenza *in parte qua*.

3.2.6 Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cpp (appelli TALI e SAIPEM spa).

Le difese di **TALI** e **SAIPEM spa** hanno prodotto in allegato ai rispettivi atti di impugnazione, con richiesta di acquisizione ai sensi dell'art. 603 cpp, documenti relativi alle vicende della gara indetta da SONATRACH per l'assegnazione del progetto LNG (o GNL Arzew), nonché per SAIPEM documentazione inerente

l'assetto azionario di PEARL PARTNERS, la certificazione del proprio sistema di gestione e la comunicazione di aver definito le divergenze con SONATRACH inerenti i progetti assegnati.

3.2.6.1 In ordine alla specifica attività professionale svolta da **OURAIED** è stata richiesta l'acquisizione ex art. 603 cpp di documenti tratti da fonti aperte, che sono stati allegati all'atto di appello, mentre con riguardo alla erroneità della confisca riguardante il profitto del reato di corruzione internazionale è stata richiesta l'acquisizione di documentazione bancaria, sempre allegata all'atto di impugnazione, relativa a conti correnti nella disponibilità dell'appellante presso la banca HSBC di Hong Kong, oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la cui movimentazione è estranea alle relazioni economiche con società del gruppo SAIPEM.

3.2.7 (segue) Appello e motivi aggiunti OURAIED.

Anche con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 co.4 cpp la Difesa di **OURAIED** ha richiesto, in rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cpp, l'acquisizione di due distinte di pagamento e di due estratti conto riguardanti relazioni bancarie riferite all'imputato, a sostegno della prospettazione secondo cui la confisca diretta sarebbe stata disposta in violazione dei principi affermati dalla recente giurisprudenza, avendo ad oggetto conti bancari che non avevano alcun collegamento con le vicende corruttive oggetto di contestazione. 

3.2.8 (segue) Appello e motivi aggiunti BEDJAOUI.

I Difensori di **BEDJAOUI** hanno depositato il 14.10.2019 motivi aggiunti ribadendo la contestazione dell'assioma giudiziale indimostrato secondo cui *"in Algeria pagare BEDJAOUI significava pagare il ministro KHELIL"*.

Per quanto le risultanze dibattimentali non abbiano fatto emergere alcun rapporto economico diretto o indiretto, di qualsiasi genere, tra BEDJAOUI e KHELIL, essendo del tutto indimostrata la tesi del Pubblico Ministero, fatta propria dal Tribunale,

secondo cui l'attuale appellante avrebbe agito quale *fiduciario* o *alter ego* del ministro algerino dell'Energia, la Difesa di BEDJAOUI ha chiesto la parziale rinnovazione del dibattimento per l'assunzione della testimonianza di DIX Craig, broker immobiliare operante negli USA, e di BASSETT Brian, avvocato presso Ropes&Gray (entrambi già indicati nella lista ex art. 468 cpp), in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare di BEDJAOUI ed alle scelte di investimento da questi compiute nel settore, al fine di confermare l'assenza di qualsiasi rapporto fiduciario con KHELIL e dimostrare in particolare che nella compravendita di immobili residenziali in New York, effettuata da BEDJAOUI anche con i proventi dell'attività di consulenza ed agenzia svolta in Algeria per conto di SAIPEM, non vi è stato alcun coinvolgimento o riferimento all'uomo politico algerino o a suoi familiari.

3.2.8.1 Con altri argomenti sono state riproposte le osservazioni contenute nell'appello di BEDJAOUI riguardo i flussi finanziari relativi alla società OGEC, sub-contrattista di SAIPEM ed asseritamente coinvolta nel meccanismo di copertura delle tangenti versate ai pubblici funzionari algerini.

L'esistenza di pagamenti da OGEC in favore di BEDJAOUI trovava spiegazione nella sua qualità di azionista e amministratore della società, che aveva ricevuto dividendi e anticipi di dividendi (come riferito dalla teste TROLESI ed attestato dalla *mail* del 21.9.2010), al di fuori di qualsiasi schema corruttivo che coinvolgesse il ministro KHELIL.

Allo scopo di dimostrare l'assunto difensivo è stata prodotta documentazione (costituita in gran parte da documenti bancari e societari già acquisiti al fascicolo del dibattimento e da alcuni documenti nuovi), che attesterebbe come l'unico destinatario delle somme corrisposte da OGEC sia lo stesso BEDJAOUI o al più suoi stretti familiari, con richiesta di acquisizione ai sensi dell'art. 603 cpp.

3.3 La corruzione internazionale: motivi inerenti la sussistenza dell'accordo corruttivo (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).

3.3.1 L'accordo corruttivo e le dichiarazioni di VARONE Pietro.

E' stato messo in rilievo da tutte le difese appellanti che l'impianto della pronuncia di condanna si fonda sulla ritenuta conclusione di un accordo corruttivo intervenuto nell'incontro svolto nel marzo 2006 all'Hotel *George V* di Parigi tra il ministro KHELIL e TALI, presidente di SAIPEM spa, con la presenza di VARONE e di BEDJAOUI, indicato come *braccio destro* o *alter ego* dell'uomo politico algerino, da questi espressamente indicato "*come un figlio*".

In quella occasione sarebbe stata definita la *vendita della discrezionalità* di SONATRACH, a seguito della quale SAIPEM sarebbe riuscita in meno di quattro anni a vincere sette gare d'appalto per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro, mentre la dimostrazione della natura illecita di tale accordo sarebbe rinvenuta nell'inesistenza di prestazioni sottostanti i contratti di intermediazione stipulati da società del gruppo SAIPEM con PEARL PARTNERS.

Si è sostenuto dalle difese che non dovrebbe stupire che il ministro algerino avesse accettato di incontrare i dirigenti SAIPEM in un luogo non istituzionale, perché tale evenienza sarebbe praticata da molte grandi imprese pubbliche e private (come riferito dal teste DESCALZI).

Del resto anche VARONE avrebbe negato in maniera categorica che in quell'incontro parigino si fosse parlato di pratiche illecite, riferendo unicamente la propria supposizione che si dovesse trattare con il *ragazzo* BEDJAOUI la corresponsione di compensi corruttivi. 

La sentenza ha, tuttavia, indicato quale prova elettiva di tale patto illecito proprio le dichiarazioni di VARONE Pietro nel corso dell'incidente probatorio del 2.12.2014, che tuttavia non sarebbero dimostrative di un accordo raggiunto con il ministro algerino durante quell'incontro, né di alcuna delega a BEDJAOUI di trattare per conto suo con i dirigenti di SAIPEM.

Innanzitutto la Difesa di VARONE e poi quelle degli altri appellanti hanno sostenuto che in nessun punto delle sue articolate dichiarazioni questi avesse riferito di qualunque interessamento di KHELIL volto ad ottenere promesse o somme di danaro, mentre il fatto che lo stesso imputato ritenesse che le informazioni di cui disponeva BEDJAOUI traessero origine nel rapporto privilegiato che lo legava al ministro dell'Energia, non consentirebbe di concludere che necessariamente quelle

informazioni fossero frutto di rapporti corruttivi o comunque illeciti.

Le dichiarazioni di VARONE non potrebbero costituire una *chiamata in correità* del ministro, mentre anche le parole di BEDJAOUI sulla necessità per SAIPEM (e per qualunque altra azienda) di avvalersi di un intermediario per entrare nell'ambiente delle gare indette da SONATRACH sarebbero state fraintese dal Tribunale che le ha ritenute una profferta di servizi illeciti.

Quando VARONE ha affermato che *"bisognava pagare dei soldi al sistema per avere accesso a dei progetti"* non avrebbe inteso sostenere che sia stato pagato il ministro KHELIL (fatto che la documentazione societaria e bancaria acquisita tramite innumerevoli rogatorie internazionali ha escluso essere avvenuto), dovendosi ritenere la necessità di corrispondere costi di intermediazione, pari a circa il 3% del valore dell'appalto, senza tuttavia mai parlare di compenso a BEDJAOUI svincolato dalla sua attività e destinato al ministro, circostanza di cui VARONE ha escluso di essere a conoscenza.

3.3.1.1. E' stato recisamente contestato da tutte le difese l'assunto della sentenza impugnata secondo cui nell'incidente probatorio VARONE avrebbe sostanzialmente confermato l'ipotesi di accusa, ammettendo la corruzione dell'allora ministro KHELIL (ed altri pubblici ufficiali algerini), ritrattando in radice l'ammissione precedentemente fatta nel corso del suo esame dibattimentale (non soltanto con riferimento al coinvolgimento di ENI nella vicenda, ma innanzitutto con riguardo alle commesse aggiudicate a SAIPEM).

In particolare i difensori dello stesso VARONE, di TALÌ e di BERNINI hanno sostenuto che non vi sarebbe stata alcuna ritrattazione perché nelle dichiarazioni rese da VARONE nell'incidente probatorio non vi era stata alcuna confessione.

Il Tribunale avrebbe impropriamente valorizzato l'espressione utilizzata dal dichiarante: *"...No, non c'è nulla che non potesse essere mostrato al mondo, tranne la conferma dell'accusa e di quello che io considero in qualche modo la volontà da parte di ENI e da parte di SAIPEM di aver un capro espiatorio"* (peraltro in risposta ad una sollecitazione del G.I.P. che proponeva lo stesso registro: *"...Ma cosa significa una intermediazione?...domanda, che attività era? Cioè, era un'attività che avrebbe potuto essere mostrata al mondo...o non poteva essere mostrata?"*), ritenendo la

piena confessione di VARONE circa la natura illecita dei pagamenti a PEARL PARTNERS, con conferma della prospettazione accusatoria.

In primo luogo la Difesa TALI ha ritenuto che sul punto vi sia stato un travisamento della prova dichiarativa, a mezzo della estrapolazione della frase dal contesto in cui era stata pronunciata, riferito alla circostanza (poi precisata da VARONE) che la sua corrispondenza di posta elettronica era stata cancellata (per evitare che a seguito della richiesta di esibizione della Procura della Repubblica di Milano il problema potesse estendersi a livello aziendale) mentre avrebbe dato evidenza dell'attività concretamente svolta dall'agente a seguito della stipula dei contratti di intermediazione.

Ulteriore aspetto dirimente della contestazione mossa dalle difese alla valutazione in chiave accusatoria delle dichiarazioni di VARONE riguarda l'asserita conoscenza da parte sua che le somme corrisposte da SAIPEM a PEARL PARTNERS in forza dei contratti di intermediazione venissero veicolate da BEDJAOUI al ministro KHELIL.

Secondo il Tribunale VARONE aveva dichiarato nell'incidente probatorio che BEDJAOUI gli avrebbe riferito di aver consegnato del denaro al ministro, facendogli intendere che era suo compito distribuire buona parte delle somme ricevute da SAIPEM, precisando tuttavia che BEDJAOUI non gli aveva mai detto che si trattava proprio del denaro proveniente dai pagamenti SAIPEM.

Secondo le difese le dichiarazioni di VARONE in incidente probatorio (le univoche valorizzate in prime cure con il vaglio di attendibilità) non sarebbero affatto confessorie in ordine alla dazione di denaro al ministro KHELIL tramite BEDJAOUI e risulterebbero molto più articolate e di significato diverso da quello riportato in sentenza, avendo l'imputato affermato che la relazione tra i due personaggi algerini era piuttosto complessa e di origine familiare, nonché di natura affettiva ma anche professionale, tuttavia negando sempre che BEDJAOUI gli avesse detto di aver consegnato al ministro somme di denaro provenienti da SAIPEM.

3.3.1.2. Il Tribunale ha considerato come preliminare riscontro alle dichiarazioni di VARONE ciò che al contrario comproverebbe la prospettazione difensiva, ossia la circostanza reale che SAIPEM incontrasse difficoltà a lavorare in Algeria e che grazie all'intervento di BEDJAOUI quella diffidenza era stata superata, a dimostrazione

dell'efficacia della consulenza di quest'ultimo e della concreta necessità che SAIPEM si avvallesse di un agente a conoscenza dell'ambiente e della mentalità dei funzionari algerini di SONATRACH.

Gli ulteriori riscontri alle presunte dichiarazioni accusatorie di VARONE sarebbero rinvenibili nelle affermazioni di ORSI, CAREDDU e BOZZINI, che riguardano soltanto il fatto che l'intervento di BEDJAOUI aveva consentito a SAIPEM di uscire dalla condizione di isolamento rispetto agli appalti di SONATRACH, alle cui gare la società italiana non veniva più neppure invitata.

Queste circostanze sono state indicate come assolutamente pacifiche e prive di qualsiasi contenuto di illiceità, riguardando fatti antecedenti rispetto all'asserito accordo corruttivo che evidentemente non possono riscontrare.

Sarebbe stata invece pretermessa o comunque sottovalutata l'importanza decisiva per il nuovo accreditamento di SAIPEM presso l'ente petrolifero algerino la circostanza dell'acquisizione nel febbraio 2006 (dunque appena prima dell'incontro parigino con il ministro KHELIL) di SNAMPROGETTI, *leader* nel settore dell'*onshore* (ossia dei progetti a terra) con riconosciute capacità tecniche a livello ingegneristico, apprezzate in Algeria e nel mondo, che consentiva a SAIPEM maggior prestigio ed un salto di qualità nelle proposte di realizzazione di grandi progetti chiavi in mano (come riferito dai testi BOZZINI, CAREDDU e PAGLIARANI).

Tale evenienza, unitamente alla chiusura dei contenziosi aperti con SONATRACH, avrebbe determinato la riacquistata affidabilità di SAIPEM e la sua ammissione a partecipare alle gare bandite dall'ente petrolifero, senza che questo mutato orientamento fosse espressione di un nuovo favoritismo, alimentato dai pagamenti corruttivi frutto del presunto patto illecito concluso con il ministro dell'Energia per mediazione di BEDJAOUI.

3.3.2. *Le dichiarazioni di ORSI Tullio.*

Ulteriore elemento probatorio utilizzato dalla sentenza impugnata per dimostrare l'ipotesi accusatoria è tratto dalle dichiarazioni di ORSI Tullio, *country manager* di SAIPEM per l'Algeria dal 2005 al 2010, assunte nell'incidente probatorio in data 1.12.2014 e successivamente all'udienza dibattimentale del 26.6.2017 ai sensi

dell'art. 210 co.1 cpp (in qualità di imputato in reato connesso ex art. 12 co.1 lett. a) cpp, avendo definito la propria posizione processuale all'udienza preliminare nelle forme dell'applicazione di pena ex art. 444 cpp).

Ad avviso di tutte le difese appellanti il Tribunale avrebbe mancato di formulare un giudizio di credibilità di ORSI, secondo le regole di giudizio elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, mentre le sue dichiarazioni etero-accusatorie, quando non costituite da mere congetture, sarebbero rappresentative da circostanze a lui riferite da VARONE e peraltro negate da quest'ultimo, senza che ORSI ne avesse avuto conoscenza diretta.

Si tratterebbe, pertanto, di dichiarazioni viziate da inattendibilità intrinseca, che avrebbero dovuto condurre il primo giudice a negarne la rilevanza probatoria ex art. 192 co.3 cpp, dovendosi a ciò aggiungere una valutazione generale sulla credibilità soggettiva del dichiarante, indicata come figura opaca dedita a pratiche illecite, disponibile alla menzogna ed alla frequentazione di ambienti equivoci dei servizi segreti algerini.

Invero le dichiarazioni di ORSI sarebbero generiche, contraddittorie e, comunque, non confermate dalle risultanze processuali, non potendosi indicare come riscontro l'effettività delle riunioni presso l'Hotel Bulgari, il cui vero rilievo attiene al contenuto di quegli incontri, né il pagamento maggiorato ai subcontrattisti di SAIPEM (OGEC e LEAD) ed il ruolo svolto in proposito da VARONE, in quanto l'entità della percentuale di aumento delle offerte di SAIPEM (3%) derivava da prassi comuni di aggiungere maggiorazioni a titolo di cd. *contingency* e non potrebbe rappresentare una modalità per mascherare le dazioni corruttive.

Assolutamente illogico sarebbe inoltre il riferimento di ORSI alla profferta di BEDJAOUI, nell'estate 2009, circa l'ingresso in un *club* non meglio precisato, quando ormai tutti gli appalti oggetto dell'imputazione erano già stati assegnati, mentre ben diversamente devono essere considerate le richieste di denaro fatte a valle della sua fuoriuscita da SAIPEM nel 2010, ovvero la questione del pagamento delle spese del viaggio di nozze del figlio di MEZIANE Mohamed, PDG di SONATRACH, e di un soggiorno in Italia di quest'ultimo con la moglie, che sarebbero state personalmente sostenute da ORSI e non addebitate a SAIPEM quali spese di rappresentanza, come inizialmente affermato, a dimostrazione dell'assoluta inattendibilità del dichiarante,

che avrebbe mutato versione a più riprese durante la stessa deposizione.

3.3.3. Le dichiarazioni di BENTINI Carlo.

Alcune difese (TALI, BEDJAOUI, OURAIED) hanno negato validità all'argomentazione del primo giudice in base alla quale le dichiarazioni di BENTINI Carlo avrebbero sostanzialmente confermato, da un lato, l'assoggettamento dei funzionari SONATRACH alla volontà distorsiva del ministro KHELIL rispetto alle gare indette da quell'ente, e dall'altro l'accusa di sovrapproduzione delle prestazioni dei subcontrattisti OGEC e LEAD a fini corruttivi.

Del tutto generiche sarebbe le affermazioni di BENTINI (imputato in procedimento collegato) riguardo alla presunta sudditanza di SONATRACH al ministro dell'Energia, che in ragione del ruolo esercitava un'influenza non meglio qualificata dal dichiarante, il quale non ha saputo fornire esempi concreti di pressioni o interventi sulle procedure di gara.

BENTINI sarebbe stato invece smentito in ordine ai significativi miglioramenti delle società del suo gruppo (ora in fallimento) dopo i pagamenti di intermediazione a favore di HABOUR Omar (iniziati nel dicembre 2007 e conclusi nell'ottobre 2009), sia in termini di ammissione alle gare sia di acquisizione di commesse, posto che dal documento riepilogativo fornito dal curatore fallimentare emergerebbe come le società di BENTINI non avessero fatto registrare alcun progresso in termini di commesse acquisite da SONATRACH nel periodo interessato dai pagamenti all'intermediario HABOUR. 

3.4. Motivi di appello inerenti gli atti contrari ai doveri di ufficio (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).

Tutte le difese appellanti hanno fermamente contestato l'approdo decisivo secondo cui l'assegnazione dei sette progetti a società del gruppo SAIPEM era avvenuta in base a criteri di mero favoritismo, con violazione di procedure e di criteri di economicità, osservando in particolare la Difesa BEDJAOUI che sarebbe mancato nel dibattito

l'approfondimento necessario circa il ruolo ed i poteri del ministro dell'Energia, espressione del Governo algerino, di cui dovevano essere vagliati i poteri e le modalità del loro presunto asservimento agli interessi del gruppo di imprese italiano. Ciò tanto più in quanto il delitto di corruzione internazionale extraeuropea di cui all'art. 322-bis co.2 n.2 cp limita l'estensione della responsabilità penale alla sola *corruzione attiva* a norma dell'art. 321 cp, ossia ai soggetti che hanno dato o promesso denaro o altra utilità al pubblico ufficiale estero, il quale pur essendo l'attore primario del fatto illecito rimane estraneo al processo penale italiano e soggetto in modo esclusivo alla giurisdizione del Paese di appartenenza.

Sebbene né il ministro né alcun altro appartenente alla amministrazione algerina sia stato esaminato nel dibattimento, il Tribunale ha assunto come vero che l'uomo politico avesse mantenuto un controllo assoluto sull'operato di SONATRACH, non considerando che la figura di KHELIL Chakib, ministro dell'Energia dal 1999, era conosciuta per le riforme introdotte nel campo *oil&gas*, le quali avevano favorito l'introduzione di una normativa in materia di appalti che prevedeva l'assegnazione della commessa al concorrente che avesse offerto (per iscritto e con plico aperto pubblicamente) il prezzo più basso. 

Rimarrebbe pertanto difficile anche solo immaginare che proprio questi, individuato come il principale soggetto corrotto nell'intera vicenda, avesse favorito l'introduzione di una normativa che di fatto lo estrometteva da qualsiasi ingerenza sull'assegnazione degli appalti.

Non si doveva, poi, trascurare la significativa circostanza che il ministro KHELIL non soltanto non era mai stato condannato nel suo Paese ma la sua posizione processuale riguardo la vicenda SAIPEM era stata definita con sentenza di non luogo a procedere, come da informazioni di stampa prodotte dalla Difesa SAIPEM in data 20.11.2017.

La presenza di un patto corruttivo sarebbe corroborato, nella ritenuta suggestione della sentenza impugnata, dall'evenienza stessa dell'assegnazione a società del gruppo SAIPEM di contratti per oltre 8 miliardi di euro in pochi anni, trascurando tuttavia di considerare come numerosi altri concorrenti stranieri avessero ottenuto importanti commesse per valori comparabili con quelli di SAIPEM.

Nell'impostazione accusatoria fatta propria dal Tribunale l'atto contrario ai doveri di

ufficio sarebbe consistito nell'asservimento da parte di SONATRACH e del ministro KHELIL della discrezionalità amministrativa che presiedeva alle procedure di aggiudicazione degli appalti, al fine di favorire indebitamente le società del gruppo SAIPEM.

La costante preferenza verso queste ultime si sarebbe manifestata nella fase di selezione o di invito dei partecipanti, nella fase tecnica e di allineamento delle offerte (per tutte le sette commesse) e nella fase di assegnazione in relazione ad alcune di esse.

Con evidente aporia logica la sussistenza di *atti contrari ai doveri di ufficio* sarebbe stata desunta dal dato cronologico della posteriorità degli inviti di SAIPEM alle gare indette da SONATRACH rispetto al presunto patto corruttivo del marzo 2006 (oltre che dalla asserita fittizietà dei contratti di intermediazione stipulati da SAIPEM con PEARL PARTNERS).

Posto che gli inviti alle gare in contestazione sarebbero successivi all'accordo illecito, ciò costituirebbe riscontro al contenuto stesso del *pactum sceleris*, mentre il solo rilievo cronologico non consentirebbe di inferire che tutto ciò che è intervenuto dopo il presunto accordo corruttivo del marzo 2006 sia connotato di illiceità e, peraltro, non sussisterebbe neppure la posteriorità per alcune commesse, quali il progetto MEDGAZ, per il quale SAIPEM aveva ricevuto l'invito a partecipare alla gara il 15.2.2006, mentre anche per il progetto UTBS il bando di gara era stato pubblicato il 22.2.2005, oltre un anno prima dell'accordo illecito.

Sempre secondo la sentenza impugnata il mutamento di percezione del gruppo SAIPEM in Algeria avrebbe avuto sicuramente causa illecita, trovando origine nel patto corruttivo stretto nel marzo 2006 tra il vertice SAIPEM ed il ministro KHELIL, poi attuato da BEDJAOUI, che aveva consentito di superare la causa ostativa dell'esistenza pregressa di contenziosi tra SAIPEM e SONATRACH, prevista dalla Direttiva R-15.

E' stato ricordato che nel 2005 sussisteva in effetti un problema di immagine di SAIPEM in Algeria, posto che alcuni progetti assegnati negli anni precedenti alla società avevano manifestato gravi criticità (centrale elettrica di Berrouaghia e progetto ROD), che erano state superate prima dell'avvio delle gare in contestazione, tramite investimenti (nella centrale elettrica) ed a seguito di eventi quali lo

spostamento della sede centrale di SAIPEM dalla Francia all'Italia (con presa di distanza dalla dirigenza francese, poco tollerata per ragioni storico-politiche ed anche perché i problemi tecnici si erano evidenziati durante la gestione francese) e l'acquisizione da parte di SAIPEM della società SNAMPROGETTI, avvenuta all'inizio del 2006, che assicurava una maggiore competenza tecnico ingegneristica ed un prestigio indiscusso nei progetti *onshore*.

Quanto alla presunta causa ostativa sul piano legale prevista dalla Direttiva R-15, il Tribunale sarebbe partito dal presupposto che tale normativa interna, che disciplinava le procedure competitive gestite da SONATRACH, contemplasse l'esclusione del concorrente che aveva precedenti contenziosi con la stazione appaltante.

In proposito le difese degli appellanti (in particolare di BEDJAOUI e di SAIPEM) hanno evidenziato che la direttiva stabiliva unicamente di "*tenere conto dei contenziosi precedenti e in corso dei candidati*" (art. 5 co.4), ma si applicava esclusivamente alla procedura di gara con fase di prequalifica, regolata dall'art. 5 della Direttiva, presente soltanto (quanto ai sette contratti in contestazione) per la commessa GK3.

Inoltre la norma non prevedeva alcuna causa ostativa all'accesso alla gara, ma stabiliva che si dovesse *tenere conto* delle controversie ("*litiges*"), senza alcuna automatica esclusione del possibile concorrente, da intendere peraltro come controversie giudiziarie con SONATRACH, di cui in atti non vi è traccia neppure in riferimento al citato progetto ROD, le cui difficoltà esecutive erano state superate attraverso l'intervento di BEDJAOUI.

Dunque il mutamento in positivo dell'immagine di SAIPEM in Algeria poteva trovare una plausibile spiegazione, alternativa alla causa illecita sostenuta dal Tribunale, negli specifici accadimenti sopra menzionati e comunque non presupporrebbe necessariamente un ipotetico atto contrario ai doveri di ufficio.

D'altronde sarebbe stato dimostrato il pieno rispetto delle regole relative allo svolgimento delle procedure per l'assegnazione di contratti da parte dell'ente petrolifero algerino, contenute nella Direttiva R-15 di SONATRACH, il cui contenuto è stato illustrato compiutamente dalla prof. TORCHIA, consulente della Difesa SAIPEM, la quale ha evidenziato la multiforme disciplina prevista per l'affidamento

degli appalti, tra cui la procedura aperta disciplinata dall'art. 3 della direttiva, la procedura ristretta regolata dall'art. 4, la procedura con fase di prequalifica di cui all'art. 5, il sistema di convenzione dell'art. 6, la procedura negoziata di cui all'art. 7 della direttiva, nonché la procedura complessa cd. FEED *compétitif*, applicata in via di prassi (e poi formalizzata con la versione della Direttiva R-15 entrata in vigore successivamente ai fatti oggetto del presente giudizio) per la realizzazione urgente di progetti tecnici.

Per tutte dette procedure la fase finale di assegnazione dell'appalto era, comunque, fondata su un criterio oggettivo, quale quello dell'offerta economicamente più bassa, e quel consulente, unico che abbia esaminato *funditus* la materia, non avrebbe rilevato alcuna violazione delle singole procedure previste dalla Direttiva R-15 nelle sette commesse aggiudicate a SAIPEM.

3.4.1. La presunta contrarietà ai doveri d'ufficio nelle sette commesse aggiudicate al gruppo SAIPEM: il progetto MEDGAZ.

Sulla base della consulenza redatta dalla prof. TORCHIA gli appellanti hanno evidenziato che la stazione appaltante non era SONATRACH, ma una società di diritto spagnolo (MEDGAZ) partecipata da SONATRACH (per una quota del 36%), e la procedura ad inviti impiegata non era disciplinata dalla Direttiva R-15.

Sono state, altresì, richiamate le considerazioni già svolte al fine di contestare gli argomenti esposti dal Tribunale a sostegno della sussistenza di atti contrari ai doveri di ufficio, quali il presunto dato cronologico della consecuzione tra accordo corruttivo ed invito a SAIPEM a partecipare alla gara, smentito dalla precedenza dell'invito (15.2.2006) rispetto al supposto patto corruttivo (marzo 2006); la sussistenza di una causa ostativa alla partecipazione alla gara, desunta dalla Direttiva R-15, non applicabile a questo appalto (e comunque insussistente alla luce della stessa normativa richiamata dal primo giudice), nonché la presunta fittizietà dei contratti di intermediazione tra SAIPEM e PEARL PARTNERS.

3.4.1.1. (segue) Progetto UTBS.

La procedura era stata avviata oltre un anno prima (bando del 22.2.2005) del

presunto accordo corruttivo e la sentenza impugnata ha enunciato l'esistenza di indebite preferenze riservate a SAIPEM nello svolgimento della fase tecnica della gara, senza tuttavia poter indicare alcuna circostanza specifica e richiamando le dichiarazioni di VARONE, che, però, non avrebbe mai descritto alcun favore a SAIPEM nelle sette procedure di gara.

3.4.1.2. (segue) *Progetto LZ2.*

Era stato avviato mediante procedura ristretta a termini dell'art. 4 Direttiva R-15 e l'unico profilo di presunta violazione delle regole è stato indicato dal Tribunale nel dato cronologico più volte citato, del quale nelle impugnazioni si è messa in evidenza la neutralità rispetto alla prova della contrarietà ai doveri di ufficio.

3.4.1.3. (segue) *Progetto LNG (o GNL Arzew).*

Anche questo progetto era stato affidato mediante procedura ristretta a termini dell'art. 4 Direttiva R-15 ed in sentenza si è sostenuto che la violazione delle regole di gara sarebbe individuabile nel fatto che la commessa era stata provvisoriamente aggiudicata ad altro offerente (PETROFAC) sulla base di una capacità di produzione di 4 MTPA (milioni di tonnellate per anno) e poi definitivamente assegnato al secondo classificato, il consorzio SAIPEM-CHYODA, sulla base di una diversa capacità di produzione (prima aumentata a 4,3 MTPA e poi assegnata per 4,7 MTPA) che non era stata inizialmente richiesta da SONATRACH nella fase tecnica, così cambiando in corsa le regole del gioco.

Tale assunto si fonderebbe unicamente su notizie di stampa riportanti l'esito della fase commerciale, e non già sull'esame dei documenti di SONATRACH descrittivi delle specifiche del progetto né delle offerte tecniche ed economiche presentate da PETROFAC e dagli altri concorrenti.

Sulla base delle stesse notizie di stampa valutate dal Tribunale, SONATRACH avrebbe proceduto ad una assegnazione provvisoria a PETROFAC per consentire a quest'ultima, che verosimilmente aveva presentato due offerte per 4 e per 4,3 MTPA, di fornire garanzie circa i livelli di produzione offerti.

In mancanza di tali garanzie tecniche nel termine assegnato di dieci giorni, SONATRACH avrebbe negoziato con il secondo candidato (il consorzio SAIPEM-

CHYODA), che aveva offerto una capacità produttiva maggiore (4,7 MTPA), ottenendo un ribasso dell'offerta (55.071 DA per tonnellata, a fronte di 55.255 DA per tonnellata dell'offerta di PETROFAC) in linea con il criterio di economicità ed in applicazione dello schema normativo previsto all'art. 36 co.3 della Direttiva R-15 che in caso di inadempimento dell'aggiudicatario consentiva al responsabile del procedimento di invitare il secondo classificato a ridurre l'offerta commerciale al livello di quella dell'offerente originariamente assegnatario.

Non sono stati ravvisati, secondo le difese, atti illegittimi (almeno in base a quanto emerso, non essendo stata acquisita tutta la documentazione di gara), osservandosi anzi che il fatto che SONATRACH non abbia escluso PETROFAC nel corso della fase tecnica ma abbia concesso a quest'ultima un termine, nella fase commerciale, per giustificare le proprie offerte, non sarebbe coerente con la prospettiva del presunto favoritismo in favore di SAIPEM ma con l'esigenza di assicurare la partecipazione alle gare di tutti i competitori (venendo meno PETROFAC i concorrenti sarebbero rimasti due e la gara sarebbe stata dichiarata infruttuosa).

Le difese TALI e SAIPEM hanno prodotto in allegato ai rispettivi atti di impugnazione documenti (comunicati stampa di PETROFAC o relativi alla vicenda; pubblicazioni specializzate di settore) per sostenere che la scelta di SONATRACH di iniziare le trattative con il secondo classificato per la realizzazione del progetto era stata la conseguenza dell'incapacità di PETROFAC (e della consorziata IKPT, aggiudicatarie provvisorie della commessa) di prestare le garanzie richieste.

Né si comprenderebbe sulla base di quali elementi il Tribunale abbia ritenuto insufficiente tale termine, quando anche il codice italiano degli appalti considera sufficiente l'assegnazione al concorrente, in caso di anomalia dell'offerta, di un termine minimo di 15 giorni per fornire i chiarimenti richiesti (art. 97 co.5 d.lgs 5/16).

3.4.1.4. (segue) *Progetto GPL*.

Il progetto era stato assegnato mediante la procedura di cd. feed competitivo, non prevista all'epoca dalla Direttiva R-15 ma adottata nella prassi (poi recepita nella versione successiva della direttiva).

Al riguardo la sentenza impugnata non ha individuato irregolarità o atti contrari ai doveri ma esercizio di discrezionalità, senza che risulti in che termini tale

discrezionalità fosse stata esercitata in modo illecito.

3.4.1.5. (segue) *Progetto MLE*.

Tale progetto era stato bandito da una *joint venture* tra SONATRACH (partecipante al 25%) e la società privata FCP (con quota del 75%), poi acquisita da ENI.

Non sarebbero sussistenti le anomalie rilevate dal primo giudice e consistite nelle indebite informazioni fornite a SAIPEM da ENI e FCP durante la valutazione delle offerte tecniche, nonché nel ribasso dell'offerta negoziato da SONATRACH e SAIPEM dopo l'aggiudicazione, con estensione dell'oggetto dell'appalto, senza gara, ai lavori nell'area CAFD.

Sotto il primo profilo le *e-mail* intercorse tra ENI, FCP e SAIPEM, con le quali le prime società (soggetti privati) segnalavano a SAIPEM il possibile atteggiamento di sfavore di SONATRACH, risulterebbero del tutto distoniche rispetto all'assunto accusatorio, dimostrando al contrario quanto poco SONATRACH proteggesse SAIPEM.

Quanto alla negoziazione con SAIPEM di un ampliamento dell'oggetto di lavori, detta modifica contrattuale non avrebbe determinato sul piano economico alcuna alterazione dei principi di economicità e concorrenza in quanto il prezzo contrattuale infine concordato con SAIPEM era comunque inferiore a quello offerto dal secondo classificato per il contratto originario (come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata).

Sul piano procedurale la negoziazione della variante contrattuale non sarebbe di per sé illegittima, tanto più che nel contratto tra SONATRACH e FCP in relazione all'aggiudicazione del progetto di sfruttamento del blocco 405B era espressamente prevista la possibilità di un'assegnazione di lavori mediante negoziazione diretta *"allorché le prestazioni possano essere soddisfatte soltanto da un dato fornitore in ragione di un preesistente legame tecnologico diretto"*.

A fronte di questa possibilità il Tribunale avrebbe omesso di dare conto se questo potere della stazione appaltante fosse stato, nel caso concreto, correttamente esercitato.

3.4.1.6. Progetto GK3.

Il progetto era stato assegnato mediante procedura con fase di prequalifica ai sensi dell'art. 5 Direttiva R-15.

L'atto contrario ai doveri di ufficio risiederebbe, a dire del Tribunale, nella fase dell'offerta tecnica, ma tale enunciazione non sarebbe stata in alcun modo circostanziata, richiamando il superamento della prequalifica e l'ammissione alla fase successiva del 4.4.2008.

E' emerso tuttavia che solo due società (SAIPEM e SPIE CAPAG) avevano presentato offerte tecniche e ciò aveva dato luogo alla richiesta da parte del responsabile del procedimento ed alla conseguente autorizzazione del PDG di SONATRACH di procedere comunque alla gara (che altrimenti sarebbe stata dichiarata infruttuosa).

Le difese appellanti hanno inoltre sottolineato come dopo l'aggiudicazione a SAIPEM, che aveva presentato l'offerta economica più bassa, SONATRACH avesse negoziato un ribasso dell'offerta stessa (assestatosi intorno al 15%), per cui parrebbe difficile accettare l'idea che i dirigenti di SONATRACH ed il ministro, beneficiari della tangente concordata in percentuale sul valore del contratto, avessero deciso di decurtarsi tale provento illecito negoziando una riduzione del corrispettivo dell'appalto.

3.4.2. Gli atti contrari ai doveri di ufficio attribuiti al ministro KHELIL, nonché a HEMCHE Reda e MEZIANE Mohamed.

Alcune difese, tra cui quella di TALI e di SAIPEM spa, hanno osservato che l'istruttoria dibattimentale avrebbe smentito l'originaria ipotesi che la pubblica accusa aveva formulato (cioè che l'asserita corresponsione a pubblici ufficiali algerini di una tangente di oltre 197 milioni di euro sarebbe stata finalizzata all'*aggiudicazione* a SAIPEM dei sette contratti), tanto che il Pubblico Ministero in sede di requisitoria aveva suggerito una diversa impostazione secondo cui l'asserita tangente sarebbe stata corrisposta solo per consentire a SAIPEM di partecipare, al pari di altri contrattisti, alle gare che SONATRACH avrebbe bandito nell'ambito del piano di investimenti annunciato per il quinquennio 2006-2011: superate le fasi iniziali della

gara (prequalifica e offerta tecniche) SAIPEM sarebbe riuscita ad aggiudicarsi le commesse oggetto d'imputazione stringendo accordi di cartello (mai dimostrati) con altri competitori internazionali.

Nell'ottica dell'accusa, fatta propria dalla pronuncia appellata, SAIPEM avrebbe concluso un patto corruttivo con KHELIL e BEDJAOUI con cui si impegnava a pagare tangenti per uscire da una sorta di *black list* e ritornare a partecipare alle gare di appalto indette da SONATRACH.

Il privato e gli esponenti dell'amministrazione pubblica algerina si sarebbero, dunque, vincolati ad un accordo illecito che prevedeva, in modo del tutto aleatorio, il pagamento delle tangenti soltanto se e quando SAIPEM fosse risultata aggiudicataria di gare pubbliche, le quali tuttavia, per come riconosciuto anche dalla sentenza, potevano essere assegnate soltanto all'impresa che avesse offerto il prezzo più basso.

Peraltro tale presunta corruzione aleatoria (in quanto dipendente dall'aggiudicazione delle gare) e particolarmente costosa per il privato corruttore, avrebbe poi tenuto fuori dal proprio ambito di attuazione proprio l'appalto più importante di quel periodo (progetto EL MERK, del valore di 2,2 mld di dollari).

Sono state contestate le argomentazioni giudiziali circa il ruolo del ministro KHELIL, indicato sulla base delle dichiarazioni di CAVANNA, BENTINI e ORSI come uomo potente che dominava di fatto l'attività di SONATRACH, potendo indicare i membri del consigli di amministrazione ed il direttore generale, per cui in presenza di atti contrari ai doveri di ufficio nell'ambito delle procedure di appalto aggiudicate a SAIPEM, tali violazioni dovevano essere attribuite o, comunque, avallate dal ministro, quale *dominus* dell'ente di Stato nel settore degli idrocarburi.

Precisato che i testi citati si sarebbero limitati ad indicare che KHELIL era una figura autorevole nel mondo algerino, che esercitava energicamente le proprie attribuzioni, il Tribunale avrebbe indicato il ruolo ed i poteri formali del ministro dell'Energia in distonia rispetto a quanto previsto dalla normativa algerina di riferimento, individuata nel decreto presidenziale n.98-48, contenente lo statuto di SONATRACH e la richiamata Direttiva R-15, disciplinante le procedure di appalto, che escludono poteri di ingerenza del ministro dell'Energia sulle commesse indette dall'ente.

Era infatti prerogativa del responsabile del procedimento (*"maitre de l'ouvrage"*) la

scelta della procedura da seguire (ristretta, ai sensi dell'art. 4 Direttiva; aperta ex art. 3, o mediante prequalifica a termini dell'art. 5 Direttiva) non rinvenendosi competenze attive del presidente direttore generale di SONATRACH.

La sentenza ha, inoltre, sottolineato con enfasi la presenza del ministro KHELIL, riportata da un comunicato stampa, alla apertura delle offerte commerciali (ma soltanto in riferimento all'appalto LNG), attribuendo a ciò il significato di una *concreta ingerenza* nella decisione di SONATRACH di affidare solo provvisoriamente l'appalto al vincitore della gara PETROFAC (per chiedere ulteriori garanzie e giustificare così l'assegnazione definitiva a SAIPEM), senza tuttavia che sia stato indicato alcun concreto elemento per sostenere quella conclusione.

Tale circostanza, peraltro relativa ad una sola gara, potrebbe al più dimostrare, secondo la Difesa HABOUR, un'ingerenza di KHELIL configurabile nello schema del *traffico di influenze illecite* di cui all'art. 346-bis cp (e non della corruzione), non punibile perché introdotto soltanto con la legge 190/12 non ricompreso tra i reati presupposto della fattispecie di corruzione internazionale.

In sintesi vi sarebbe una radicale mancanza di prova del *pactum sceleris*, delle dazioni di SAIPEM al ministro e della fittizietà dei contratti di intermediazione con la società di BEDJAOUI.



3.4.2.1. Con riguardo a HEMCHE Reda, capo di gabinetto del PDG (di SONATRACH) MEZIANE Mohamed, il Tribunale si è limitato ad affermare che sarebbe stato retribuito da BEDJAOUI, non considerando, tuttavia, che tali versamenti erano stati eseguiti con risorse proprie e non già con denari provenienti da SAIPEM, per causa del tutto diversa ed in un periodo in cui HEMCHE non aveva più incarichi in SONATRACH.

In ogni caso al capo di gabinetto del PDG non sarebbe riconosciuta alcuna qualifica pubblicistica connessa allo svolgimento di una funzione o servizio pubblico, mentre gli asseriti pagamenti a MEZIANE non sarebbero stati in alcun modo dimostrati, al di là delle regalie offerte da ORSI di tasca propria, né sarebbero state indicate specifiche condotte di intervento nelle singole procedure di gara, comunque non rientranti nelle attribuzioni assegnate dalla normativa vigente al PDG di SONATRACH.

3.4.2.2. Sempre con riferimento alla tematica dell'individuazione degli *atti contrari ai doveri di ufficio* è stato sottolineato (appelli BEDJAOUI e OURAIED) come sarebbe stato omesso qualsiasi effettivo accertamento circa il sistema normativo algerino, in funzione della qualificazione delle condotte contestate quale esercizio illegittimo della discrezionalità amministrativa, asservita ad una finalità illecita.

Sarebbe in effetti mancato il puntuale accertamento della legge straniera, in violazione della previsione di cui all'art. 14 legge 218/95 (legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato), per cui ad esempio in relazione alla fase tecnica delle procedure di gara il Tribunale avrebbe omesso di considerare la razionalità della fase di allineamento tecnico, vista invece come occasione per l'esercizio abusivo della discrezionalità assoluta della stazione appaltante.

3.5. La natura pubblica di SONATRACH, la qualificazione dei fatti e l'elemento soggettivo del reato (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).

3.5.1. *La natura pubblica di SONATRACH e la qualità dei funzionari.*

Le difese BERNINI, TALI, BEDJAOUI, ORUAIED e SAIPEM spa hanno concordemente osservato che i soggetti destinatari delle presunte dazioni corruttive sono stati indicati dal Tribunale nel ministro dell'Energia KHELIL Chakib e in MEZIANE Mohamed, presidente e direttore generale di SONATRACH, mentre nella sentenza pare escluso un ruolo effettivo di HEMCHE Reda, asserito capo di gabinetto del PDG della società algerina, che seppure costituita nella forma della società per azioni doveva essere considerata quale *ente pubblico di Stato*, in quanto gestiva beni della collettività nazionale quali gli idrocarburi e il capitale era detenuto interamente dallo Stato, i cui ministri nominavano i consigli di amministrazione e la nomina del presidente direttore generale era attribuita al Presidente della Repubblica di Algeria, su proposta del ministro dell'Energia.

Come già visto, l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 322-bis co.2 n.2 cp richiede al giudice di conoscere la legge straniera, secondo quanto indicato dalla

citata disposizione della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (art. 14 legge 281/95), intesa come principio generale rilevante anche nel procedimento penale, in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero.

Sebbene il pubblico ufficiale estero non sia punibile in Italia non si potrebbe ravvisare alcuna responsabilità per corruzione internazionale (extraeuropea) in capo al corruttore, qualora non si accerti la qualità pubblica del soggetto corrotto, per cui occorrerebbe verificare la qualifica di quest'ultimo secondo la legge straniera e la riconduzione dell'attività svolta nell'ambito del pubblico ufficio (o servizio pubblico) secondo l'ordinamento italiano (oltre ovviamente l'accertamento degli altri requisiti della fattispecie, quali l'accordo illecito con promessa o dazione corruttiva, gli atti contrari ai doveri di ufficio, etc.).

Alla luce della necessità di questo duplice controllo lo stesso G.I.P. nell'ordinanza cautelare aveva negato la qualità di pubblico ufficiale ai dirigenti di SONATRACH in quanto non avrebbero mai potuto rivestire la qualità di pubblico ufficiale secondo la normativa italiana, in base alla quale i dipendenti delle società a capitale pubblico che svolgono attività di natura economica non sarebbero pubblici ufficiali.

Posto che la qualificazione pubblicistica può essere riconosciuta ogni qual volta il soggetto svolga in concreto un'attività regolamentata da norme di diritto pubblico, anche qualora si dovesse convenire sulla natura pubblica di SONATRACH, i dirigenti di questo ente societario non eserciterebbero, comunque, una funzione pubblica, con riferimento all'attività di interesse nel presente giudizio.

La soggettività pubblica di un ente non è necessariamente accompagnata dalla regolamentazione pubblicistica della sua attività, essendo indispensabile, per accertare la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 cp, verificare l'effettivo svolgimento da parte del soggetto agente di un'attività pubblica, tenendo conto che anche i soggetti di vertice di enti pubblici economici non sono pubblici ufficiali quando operano nell'ambito di rapporti commerciali di natura esclusivamente privatistica.

Il consulente tecnico di ENI, prof. TONOLETTI, ha messo in evidenza che SONATRACH è stata trasformata in società per azioni nel 1995 ed è stata privatizzata con decreto del 11.2.1998, per cui si trovava sottoposta alle ordinarie regole del codice di commercio, mentre la consulente prof. TORCHIA ha precisato

che la legislazione algerina la escludeva dall'applicazione del codice degli appalti pubblici, consentendo di dotarsi di regole proprie per l'affidamento dei contratti.

In proposito la Direttiva R-15, considerata dal Tribunale come manifestazione della natura di ente pubblico di SONATRACH, sarebbe, in realtà, un insieme di regole che la società si era data per lo svolgimento dei procedimenti di gara e l'aggiudicazione dei contratti (come avviene in tutte le grandi imprese pubbliche e private), al fine di assicurare la tutela della concorrenza e l'imparzialità della scelta del contraente aggiudicatario, in funzione del perseguimento di un interesse pubblico in un settore strategico per lo Stato (quello degli idrocarburi).

Anche il parere legale citato nella sentenza e reso dall'avv. BOUDIAF (prodotto dalla Difesa BEDJAOU) ha sostenuto che i consiglieri di amministrazione, il capo di gabinetto (HEMCHE Reda) e tutti gli altri dipendenti di SONATRACH non andavano considerati pubblici funzionari, a differenza dei membri del consiglio esecutivo e del presidente direttore generale, la cui nomina era espressione del potere pubblico.

3.5.1.1. Quanto al ministro KHELIL, indubitabilmente pubblico ufficiale, nessuna conferma del teorema di un'indebita influenza esercitata da quest'ultimo in relazione alla partecipazione alle gare ed all'aggiudicazione dei sette contratti a SAIPEM sarebbe ravvisabile nelle dichiarazioni di ORSI e CAVANNA.

In relazione alla figura di HEMCHE Reda, di cui peraltro non sarebbe certa neppure la qualità di capo di gabinetto, diversi elementi consentirebbero di ritenere che all'epoca dei fatti non svolgesse comunque alcuna attività nell'ambito di SONATRACH, in quanto egli si trovava in pensione e si era trasferito in Svizzera per le cure della malattia della moglie, svolgendo nel 2009 attività di consulente anche per conto di BEDJAOU, retribuita con i quattro pagamenti sul suo conto svizzero nel periodo maggio 2009-gennaio 2010 (in relazione ad attività svolta nell'ambito dell'operazione di acquisizione da parte di BEDJAOU di una quota significativa del gruppo OUAIS, poi divenuto OGEC).

Con riguardo, invece, alle utilità elargite in favore di MEZIANE Mohamed, PDG di SONATRACH, è stato osservato dalle difese che le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato che le somme di denaro erano state versate a MEZIANE da ORSI Tullio, amministratore di SAIPEM Algeria, ma a titolo esclusivamente personale e non certo

in nome e per conto di SAIPEM.

Dette utilità sono state individuate nella sentenza in conformità alle dichiarazioni di ORSI e si sostanzierebbero nell'assunzione del figlio di MEZIANE con lo stipendio mensile di 1.200 euro circa (per un breve periodo), nel pagamento nel 2006 del viaggio di nozze del figlio di MEZIANE per 35.000 euro ed in un ulteriore pagamento nel 2007 di 70.000 euro per un viaggio in Italia dei coniugi MEZIANE.

Per vero l'istruttoria dibattimentale avrebbe disvelato uno scenario ben diverso, nel senso che tutte le regalie sarebbero frutto di iniziative unilaterali dello stesso ORSI, il quale avrebbe finito con ammettere di aver chiesto all'agenzia incaricata dell'organizzazione dei viaggi di allegare al regalo del viaggio di nozze un biglietto a firma propria e della moglie (e non su carta intestata di SAIPEM), prendendo atto che le fatture (prodotte in giudizio dalla Difesa SAIPEM e recanti il diverso importo di euro 22.000 ed euro 50.000) erano intestate a lui personalmente e sostenendo che le somme pagate fossero state poi contabilizzate quale spese di rappresentanza (di cui in realtà non vi sarebbe traccia, come riferito dal teste CAREDDU, che aveva sostituito ORSI alla guida di SAIPEM Algeria).

3.5.2. La qualificazione dei fatti.

Secondo la Difesa BEDJAOUI un ulteriore profilo di violazione di legge riguarderebbe la qualificazione dei fatti entro il perimetro applicativo della fattispecie di corruzione propria ex art. 319 cp.

L'integrazione di tale figura, in luogo di quella di corruzione impropria, sarebbe stata data per scontata sulla scorta del richiamo all'interpretazione giurisprudenziale secondo cui ai fini della configurazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio sarebbe sufficiente la violazione dei generici doveri di fedeltà, segretezza, onestà e imparzialità, al di là della individuazione in concreto del singolo atto contrario, nella prospettiva in base alla quale oggetto del mercimonio corruttivo non è uno specifico atto, ma la funzione svolta dal pubblico ufficiale, in specie predicato come asservimento della discrezionalità di SONATRACH verso SAIPEM in violazione del dovere di imparzialità.

Al proposito è stato riconosciuto che la stessa giurisprudenza richiamata dal

Tribunale ammette la sufficienza della violazione del generico dovere di fedeltà e imparzialità ai fini dell'integrazione dell'art. 319 cp purché sia accertata la consegna del denaro (o la relativa promessa) al pubblico ufficiale in ragione delle funzioni da lui svolte e per retribuirne i favori, osservando tuttavia che la *smaterializzazione* e, quindi, il mancato accertamento dell'atto di ufficio, sostituito dalla *funzione*, creerebbe una forte tensione con il principio di tipicità, risolta normativamente con la riconduzione dei fatti nella nuova fattispecie di cui all'art. 318 cp (introdotta con legge 190/12).

3.5.3. L'elemento soggettivo del reato.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, premesso che i tratti specializzanti della fattispecie di corruzione internazionale di cui all'art. 322-bis co.2 n.2 cp prevedevano al tempo l'elemento soggettivo della finalità di conseguire un *indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali* ovvero di *ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria* (venuto meno con la legge cd. *Spazzacorrotti* n.3/19), tutte le difese hanno rilevato l'assenza di elementi sintomatici indicativi di quelle finalità, non emergendo che altri concorrenti siano stati ingiustamente esclusi dalle gare vinte da SAIPEM.

Al proposito è stata richiamata da alcune difese la recente pronuncia della Corte di Appello di Milano nel giudizio di rinvio del processo cd. FINMECCANICA, ove è stato evidenziato che per l'integrazione della fattispecie di corruzione internazionale non basta l'accertamento dell'asservimento venale del pubblico ufficiale straniero da parte del corruttore internazionale, ma occorre anche il dolo specifico costituito dallo scopo di ottenere un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, laddove i progetti assegnati a SAIPEM avrebbero sempre visto la società aggiudicataria presentare l'offerta economicamente più bassa, tanto che lo stesso VARONE ha precisato di aver perso le gare in cui SAIPEM aveva presentato un'offerta più alta rispetto ai competitori.

Inoltre è stato ricordato che nel periodo 2007-2009 SAIPEM aveva partecipato e sostenuto costi per 21 gare, aggiudicandosene solo 7 e non riuscendo ad acquisire in Algeria progetti di rilevante importanza (come EL MERK, aggiudicato a PETROFAC),

concorrendo al pari degli altri competitori e risultando assegnataria solo per le commesse per le quali aveva presentato l'offerta economica più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Inoltre, dalle emergenze dibattimentali non sarebbe emerso che SAIPEM fosse priva dei requisiti tecnici, operativi e gestionali indispensabili per essere ammessa alla partecipazione alle gare di appalto indette da SONATRACH, al pari degli altri competitori internazionali.

Altrettanto indubbio il fatto che la partecipazione alle gare non aggiudicate avesse comportato per SAIPEM ingenti costi, rendicontati in più esercizi in 15,9 milioni di dollari (come riferito dal teste CAREDDU e riconosciuto anche da altre voci processuali), sicché anche per questo aspetto l'esistenza di un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali risulterebbe smentita.

3.6. I flussi finanziari e il pagamento delle tangenti al ministro, a suoi familiari e ad altri funzionari pubblici (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).

Seppure con argomentazioni in parte diverse è stata contestata l'ipotesi accusatoria, ritenuta provata dal Tribunale, secondo cui i contratti di intermediazione stipulati da società controllate da SAIPEM con PEARL PARTNERS erano finalizzati a fornire un'apparente giustificazione al trasferimento delle ingenti somme di denaro (per oltre 197 milioni di euro in quattro anni), che mediante la conclusione di altri contratti fittizi di consulenza tra quest'ultima società e veicoli societari riconducibili a BEDJAOUI e HABOUR venivano spostate su diversi conti (comunque riconducibili ad entità della cd. galassia BEDJAOUI) con lo scopo di mascherarne la provenienza illecita e mettere le dazioni corruttive a disposizione del ministro KHELIL, versando somme anche su conti riconducibili alla moglie ed ai figli.

Le analisi dei consulenti delle difese sulla documentazione bancaria del rapporto AURES, di cui alla rogatoria svizzera (in particolare KPMG per ENI, prof. LAGHI per SAIPEM e d.ssa CHIARUTTINI per BEDJAOUI) avrebbero invece escluso la riconducibilità a SAIPEM delle risorse pervenute al ministro o a suoi familiari.

Ha osservato la Difesa TALI che poiché le rogatorie di Libano e Singapore,

pervenute poco tempo prima della chiusura del dibattimento, non avevano confermato l'ipotesi originaria di accusa circa il fondamentale passaggio delle risorse dai conti di PEARL PARTNERS (alimentate con i versamenti di SAIPEM in forza dei contratti di intermediazione) fino al ministro KHELIL, il Pubblico Ministero avrebbe prospettato la nuova ricostruzione del *bacino indiviso di raccolta del denaro proveniente dalle tangenti*, pagate da SAIPEM e da altre società, ma del tutto indimostrato.

3.6.1. Le procure rilasciate alla moglie del ministro KHELIL.

Circa le due procure rilasciate in favore di KHELIL Najat, nata ARAFAT e moglie del ministro, sui conti libanesi delle società panamensi PARKFORD Consulting e CARNELIAN Group, è stato evidenziato che quest'ultima società, costituita nel 2004, aveva quale unico socio e beneficiario economico HABOUR Omar, e non anche BEDJAOUI Farid, come indicato in sentenza, mentre la procura in favore della ARAFAT/KHELIL era stata rilasciata il 20.5.2005 e revocata il 26.11.2007, senza che la stessa fosse mai stata utilizzata nella movimentazione dei conti bancari intestati alla società, innanzitutto perché il primo conto di CARNELIAN era stato aperto  soltanto il 18.12.2007 (successivamente alla revoca della procura alla KHELIL).

Invece la procura relativa alla PARKFORD Consulting era dell'ottobre 2006 e revocata il 27.11.2007, senza peraltro che risulti registrata nella documentazione acquisita (rapporto SIC delle autorità libanesi), mentre dagli estratti conto sono emersi accrediti provenienti da JUSTIN Invest Developments ed effettuati nel periodo novembre 2006-agosto 2007 (oltre che da GIRNWOOD International Engineering, MINKLE Consultants e SORUNG), durante l'operatività della procura alla moglie del ministro, che tuttavia non potevano derivare dal pagamento di SAIPEM in favore di PEARL PARTNERS del 20.5.2007 per il progetto MEDGAZ, in quanto quel flusso era transitato da PEARL PARTNERS verso Singapore senza passaggio dal Libano.

Anche riguardo ai trasferimenti di denaro nel periodo settembre 2004-gennaio 2007, per complessivi 288.000 dollari USA in favore di ARAFAT KHELIL Najat (peraltro di ammontare modesto rispetto all'entità della presunta corruzione), desunti dal rapporto AURES e provenienti da un conto di BERG Inc., entità societaria

riconducibile ad HABOUR, non è stata acquisita prova alcuna della provenienza da SAIPEM, in quanto già la collocazione temporale dei medesimi versamenti (fino al 4.1.2007), quasi tutti di data antecedente ai contratti di intermediazione stipulati tra SAIPEM e PEARL PARTNERS, convincerebbe della loro totale estraneità alla vicenda in esame, trovando spiegazione quali contributi volontari effettuati da HABOUR Omar per sostenere i progetti a scopo benefico della signora ARAFAT/KHELIL, impegnata in attività di raccolta fondi riconosciuta a livello internazionale.

Senza considerare che negli atti della rogatoria svizzera è presente una lettera che parlerebbe di errore nell'emissione delle procure ad operare sui conti delle due società, secondo quanto riferito dai fiduciari svizzeri GUIGNET Ludovic e BENAGLI-DUCREST Denis, le cui dichiarazioni sono state ritenute *risibili* dal Tribunale, nonostante la procura relativa a CARNELIAN fosse stata revocata prima dell'apertura del conto corrente sul quale avrebbe dovuto operare, a tacere del fatto che entrambe non erano mai state registrate presso alcuna banca.

3.6.2. *Gli accrediti ai figli del ministro KHELIL.*



I flussi finanziari verso i due figli del ministro (KHELIL Kaldoun e KHELIL Sina) danno conto dei rapporti economici-finanziari intercorrenti tra questi ed HABOUR Omar, ma non comproverebbero in alcun modo la provenienza delle risorse dagli asseriti flussi corruttivi provenienti da SAIPEM.

Dal rapporto libanese SIC non emergerebbe alcuna prova che il denaro di SAIPEM sia confluito sui conti di COLLINGDALE e neppure che KHELIL Kaldoun, titolare di azioni della società e procuratore generale della stessa, abbia mai operato sui conti di questa società, peraltro neppure riconducibile esclusivamente a BEDJAOUI.

Lo stesso è a dire per il bonifico di 100.000 dollari USA dai conti di HABOUR presso la banca libanese AUDI SARADAR in favore della società CONSOLIDATED ENGINEERING Consultants, indicata nello stesso rapporto SIC come riconducibile a KHELIL Sina.

Ciò dimostrerebbe unicamente la sussistenza di operazioni economico-finanziarie tra HABOUR ed il figlio del ministro, mancando, tuttavia, ogni dimostrazione che quelle

risorse provenissero da flussi corruttivi provenienti da SAIPEM.

3.6.3. *Le dazioni per l'acquisto degli immobili nel Maryland da parte dei coniugi KHELIL.*

Le difese degli imputati appellanti (e di SAIPEM spa) hanno criticato la prospettazione contenuta in sentenza, secondo cui il pagamento della tangente al ministro sarebbe avvenuta mediante la sovvenzione di acquisti immobiliari negli Stati Uniti con fondi di PEARL PARTNERS provenienti da SAIPEM e transitati attraverso svariate società della cd. *galassia BEDJAOUI*, appositamente costituite o comunque utilizzate per occultare la provenienza del denaro dalle tangenti, secondo la sequenza SAIPEM – PEARL PARTNERS – JUSTIN e MINKLE in Libano – per poi giungere a BERG ed infine al conto personale di HABOUR Omar, da cui erano stati disposti i pagamenti per gli acquisti immobiliari.

In realtà la ricostruzione dei flussi di denaro ha escluso in modo incontrovertibile che le provviste per gli investimenti in immobili della famiglia KHELIL avessero collegamenti con le somme versate da SAIPEM.

Con riferimento all'immobile nel Maryland (USA), Grosvenor Place 1703 Rockville, Montgomery County, la stessa Guardia di Finanza ha riconosciuto sulla base della documentazione bancaria acquisita tramite la rogatoria di Singapore che l'analisi del conto di BERG, nella disponibilità di HABOUR ed utilizzato per finanziare l'acquisto del ministro, ha consentito di accertare che alla data del 2.7.2007, quando è stato disposto il bonifico di 1.950.100 USD a favore del conto personale di HABOUR Omar, poi impiegato per l'acquisto immobiliare, non era presente analoga provvista sul conto BERG (che era attivo per soli 164.920,72 USD), per cui quel trasferimento di denaro era avvenuto tramite indebitamento bancario.

Pertanto rimane dimostrato che le rimesse utilizzate da BERG per alimentare il conto personale di HABOUR (e quindi l'acquisto immobiliare dei coniugi KHELIL) non potevano provenire da MINKLE (società riconducibile a BEDJAOUI), la quale ultima aveva effettuato bonifici nel marzo 2007 per complessivi 1.992.320 USD (1.828.000 e 164.320 USD), impiegati da BERG per gli investimenti e disinvestimenti ricostruiti nella consulenza CHIARUTTINI.

Peraltro la Difesa BEDJAOUI avrebbe dato prova che il primo bonifico di 1.828.000 dollari tra MINKLE e BERG (del 19.3.2007) proveniva da un investimento eseguito congiuntamente ad HABOUR per l'acquisizione di uno zuccherificio.

Seguendo a ritroso il flusso finanziario nella sequenza sopra riportata, la rogatoria di Singapore del 22.11.2017 avrebbe dimostrato la mancanza di un passaggio di denaro tra JUSTIN e MINKLE, posto che il 16.3.2007 JUSTIN riceveva da PEARL PARTNERS la somma di oltre 4 milioni di dollari, che il 20.3.2007 venivano trasferiti (pressoché integralmente) sul conto personale di BEDJAOUI, senza che nel periodo risulti alcuna movimentazione finanziaria da JUSTIN a MINKLE, con la conseguenza che la provvista trasferita (nel marzo 2007) da MINKLE a BERG non potrebbe derivare dal trasferimento effettuato da PEARL PARTNERS a favore di JUSTIN e da quest'ultima a favore di BEDJAOUI.

3.6.3.1. Al contempo il Tribunale non avrebbe in alcun modo valutato la documentazione prodotta dalla Difesa HABOUR all'udienza del 29.1.2018 (prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale, nonostante la valutazione contraria sostenuta in sentenza), costituita da scritture private relativa ad una promessa di pagamento e ad un contratto di garanzia, da cui risultava che l'immobile era stato acquistato dai coniugi KHELIL tramite un finanziamento erogato da HABOUR, assistito da garanzia, il giorno precedente il 12.7.2007, data di perfezionamento dell'acquisto immobiliare.

Analoghe considerazioni sono state svolte con riguardo all'ulteriore acquisto degli appartamenti siti in Glovenor Place n.1109 e in Rockville Pike n.15270, sempre nel Maryland (USA), effettuati dai coniugi KHELIL il 9.6.2008 per il prezzo complessivo di 602.000 dollari, in quanto questi ultimi e HABOUR stipulavano un altro contratto di finanziamento ed un nuovo contratto di garanzia.

Tale ricostruzione della provvista impiegata per quelle operazioni immobiliari risulta peraltro coerente con la documentazione rinvenuta a seguito di perquisizione dell'abitazione dei KHELIL, tra cui gli atti di riconoscimento di debito sottoscritti dal ministro nel 2006, a seguito di somme prestate da HABOUR in periodo sicuramente anteriore rispetto ai versamenti di SAIPEM a PEARL PARTNERS.

3.6.3.2. Riguardo l'acquisto nel giugno 2008 dei due citati appartamenti nel Maryland (Glovenor Place n.1109 e in Rockville Pike n.15270) da parte dei coniugi KHELIL, il conto di HABOUR utilizzato per il pagamento del prezzo sarebbe stato alimentato, secondo il Tribunale, da operazioni eseguite tramite il conto libanese della società ADOBE France (riconducibile allo stesso HABOUR), con provviste provenienti dal conto svizzero della stessa società, a sua volta bonificato da BEDJAOUI, a dimostrazione che l'acquisto immobiliare era avvenuto con i proventi della contestata corruzione.

Le difese hanno creduto di vedere smentita questa ricostruzione sulla base delle risultanze dibattimentali, osservando che la lettera del 29.7.2015 della Banca AUDI SARADAR rappresentava che il conto libanese di ADOBE France fosse stato per lo più alimentato da fondi provenienti dall'egiziana ORASCOM (estranea a SAIPEM), non rilevando provviste provenienti da BEDJAOUI, personalmente o tramite società a lui riconducibili, dovendosi di conseguenza escludere che quel flusso finanziario potesse provenire da SAIPEM.

Anche la rilevazione nella sentenza impugnata di trasferimenti di fondi tra società di BEDJAOUI e di HABOUR (peraltro in periodi non prossimi o addirittura successivi agli acquisti immobiliari in parola) provverebbe unicamente l'intreccio delle relazioni tra i due uomini d'affari, ma non sarebbe in alcun modo idonea a dimostrare che le dazioni corruttive di SAIPEM siano state (anche soltanto in parte) utilizzate per finanziare l'acquisto di immobili negli Stati Uniti da parte del ministro KHELIL.

3.6.4. Le dazioni a MEZIANE Mohamed.

Come già in precedenza indicato, tutte le difese hanno contestato l'attendibilità di ORSI Tullio, che nell'incidente probatorio ha dichiarato che SAIPEM Algeria aveva, con il consenso di SAIPEM spa, finanziato il viaggio di nozze in Italia del figlio di MEZIANE Mohamed, PDG di SONATRACH, del costo di euro 35.000 nell'anno 2006 ed il viaggio in Italia dei coniugi MEZIANE, del costo di euro 70.000 nell'anno 2007, imputandole come spese di rappresentanza, con l'autorizzazione di VARONE.

Lo stesso ORSI aveva, inoltre, riferito di aver assunto come consulente MEZIANE Reda, figlio del PDG di SONATRACH, senza che questi svolgesse alcuna attività e

con stipendio di euro 1.200 mensili.

Circa i viaggi è stato evidenziato dalle difese che, a fronte di ripetute contestazioni, ORSI ha cambiato più volte versione, assumendo di aver anticipato il costo di quei soggiorni italiani, venendo rimborsato da SAIPEM Algeria quali spese di rappresentanza, che tuttavia non sono state rinvenute nella contabilità societaria.

In particolare la Difesa SAIPEM ha contestato, quanto al viaggio di nozze del figlio di MEZIANE, che ORSI aveva trasmesso all'agenzia di viaggi HELLO FLORENCE un messaggio agli sposi a firma "Tullio e Anna" (indicati nei coniugi ORSI Tullio e MONTINGELLI Anna) mentre anche le indagini indipendenti commissionate a KPMG da CAREDDU Antonio, che nel 2010 aveva sostituito ORSI alla guida di SAIPEM Algeria, non avevano rilevato uscite di quell'importo.

In merito al contratto di lavoro con MEZIANE Reda, figlio del PDG di SONATRACH, le dichiarazioni di VARONE, che ha preso radicalmente le distanze, assumendo di aver appreso mesi dopo dell'iniziativa autonoma di ORSI, del tutto inopportuna per l'evidente conflitto di interessi, starebbero a dimostrare che quest'ultimo utilizzava lo schermo della società per cui lavorava all'insaputa dei suoi superiori.

3.6.5. Le dazioni a HEMCHE Reda.

A prescindere dalla ritenuta impossibilità di qualificare HEMCHE Reda quale pubblico ufficiale al momento della ricezione delle somme indicate dal Tribunale, è stata contestata la ricostruzione operata nella sentenza appellata circa la riconducibilità a società del gruppo SAIPEM delle provviste inerenti a trasferimenti di denaro in favore di HEMCHE Reda, (presunto) capo di gabinetto del PDG di SONATRACH, e della moglie HEMCHE Gulnur, costituiti da quattro bonifici sul conto della Banca ROTHSCHILD di Ginevra, di cui HEMCHE Reda era titolare, per complessivi 1.750.000 dollari (nel periodo maggio 2009-gennaio 2010), nonché di accrediti sul conto DIACO Consultant di Ginevra, di cui HEMCHE Gulnur era beneficiaria economica, tramite quattro bonifici di 110.000 dollari ciascuno.

Le difese hanno segnalato che la sola coincidenza temporale di questi trasferimenti di somme con l'aggiudicazione a SAIPEM dei progetti GK3 e MLE, nonché con il pagamento a PEARL PARTNERS anche per altre commesse, non sarebbe probatoriamente idonea a ritenere accertata la provenienza da SAIPEM di quelle

provviste finanziarie.

In particolare le relazioni di consulenza tecnica predisposte da KPMG e dal prof. LAGHI avrebbero escluso qualsiasi evidenza bancaria, diretta o indiretta, circa la derivazione da pagamenti effettuati da SAIPEM delle somme accreditate sul conto di HEMCHE presso la Banca ROTHSCHILD, né di quelle trasferite da BERG a DIACO Consultant, mentre l'assunto della mancanza di una adeguata causale sottostante queste operazioni finanziarie sarebbe smentito dall'analisi di KPMG.

In particolare dalla documentazione acquisita emergerebbe che la società KIYAN (riconducibile a BEDJAOUI) e HEMCHE Reda avevano sottoscritto un contratto di consulenza in relazione all'operazione di acquisizione da parte di quella società di una quota significativa del gruppo OUAIS, poi OGEC, ove era previsto un compenso per HEMCHE di 2 milioni di dollari, versati da KIYAN tra il 15.5.2009 ed il 12.1.2010, allorché HEMCHE aveva da tempo dimesso la carica ricoperta in SONATRACH e non avrebbe dunque potuto esercitare alcun potere nell'ambito dell'ente petrolifero algerino, essendosi peraltro trasferito prima ad Istanbul e poi a Ginevra per favorire le cure alla moglie, gravemente ammalata.

Tale attività di intermediazione svolta da HEMCHE è stata peraltro confermata in dibattimento da TROLESE Claudia, che ha riferito dell'intervento di HEMCHE in relazione all'acquisto delle quote di OGEC.

Anche per gli accrediti sul conto DIACO Consultant delle Isole Vergini, effettuati da BERG con disponibilità provenienti da ORASCOM e da altra società, sarebbe esclusa la provenienza da fondi SAIPEM.

3.6.6. I subcontractors LEAD e OGEC.

Le difese hanno negato rilievo probatorio all'assunto giudiziale in base al quale era stato utilizzato un ulteriore sistema per il pagamento delle tangenti, mediante la sovrapproduzione delle prestazioni fornite a SAIPEM dai subcontrattisti LEAD e OGEC, società siriane riconducibili a BEDJAOUI.

Le dichiarazioni di ORSI in proposito sarebbero generiche ed imprecise, in quanto riproduttive di un fatto che il dichiarante avrebbe appreso da VARONE, il quale tuttavia ha sempre categoricamente negato che ci siano state delle sovrapproduzioni

da parte di queste società cui venivano subappaltate parti dei lavori aggiudicati a SAIPEM (anche se il Tribunale non ha ritenuto attendibile VARONE in merito a queste questioni, in quanto dirette a tutelare TROLESE Claudia, all'epoca dei fatti direttore finanziario di OGEC e persona molto vicina alla famiglia dello stesso VARONE).

Tali sovrappatture, costituite da un aumento percentuale (3%) delle offerte dei subcontrattisti, per finalità esclusivamente corruttive, sarebbero al più incrementi delle offerte quali *contingency*, ossia prudenze per imprevisti d'ordine tecnico, generalmente applicate nelle prassi di settore.

Non probatoriamente rilevanti in questa prospettiva sarebbero anche le dichiarazioni di BENTINI Carlo, amministratore della BENTINI spa, operante da più tempo in Algeria, che si avvaleva come intermediario di HABOUR nei rapporti con SONATRACH e di BEDJAOUI per ampliare i rapporti della sua società con SAIPEM. OGEC, fondata nell'aprile 2009 dai fratelli OUAIS e da BEDJAOUI, non era certo la società priva di mezzi e di risorse descritta dal Tribunale, ma si avvaleva di tre distaccamenti e circa 7.000 dipendenti impegnati su diversi progetti, per cui il noleggio di mezzi strumentali (veicoli pesanti) non era sintomo di una inesistente carenza strutturale ed anzi OGEC era avvantaggiata rispetto ad altri *competitors* perché si avvaleva di personale siriano, esentato dalla necessità di visti di ingresso in Algeria. 

Neppure l'esame dei flussi finanziari potrebbe sostenere la prova che SAIPEM si fosse avvalsa di subappaltatori per convogliare parte delle tangenti a pubblici ufficiali. Per quanto non sia stata acquisita la documentazione bancaria relativa ai conti di OGEC e LEAD, l'esame dei movimenti bancari relativi ad altre società avrebbe evidenziato dei trasferimenti di denaro dai subcontrattisti a BEDJAOUI, ma il Tribunale non ha ritenuto credibile che questi fossero, almeno per OGEC, degli anticipi sui dividendi distribuiti per motivi relativi alla fiscalità libanese, come indicato dalla TROLESE con ricostruzione non contraddetta dalla documentazione acquisita e di quella offerta in produzione a corredo dei motivi aggiunti depositati dalla Difesa BEDJAOUI.

Quand'anche si dovesse ritenere che il 3% di sovrappatture indicato da ORSI corrispondesse effettivamente alle somme ricevute da BEDJAOUI si dovrebbe

concludere che si trattava di denaro veicolato ad un soggetto privato, senza alcuna dimostrazione della finale destinazione al ministro algerino, posto che la semplice consegna *sine titulo* di somme di denaro ad un intermediario non è sufficiente per affermare che si sia trattato di corruzione di un pubblico ufficiale, essendo necessario che la dazione sia avvenuta con il consenso del soggetto pubblico (Cass. 2.12.2014 n.1/15).

3.7. Motivi specifici inerenti la posizione soggettiva di alcuni imputati (appelli BERNINI, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED).

3.7.1. Le sovrappuntazioni dei subcontrattisti, la trattativa per la determinazione del compenso di intermediazione e la retrodatazione del contratto per il progetto MEDGAZ (appello BERNINI).

La Difesa ha specificamente contestato la chiamata in correità di ORSI in ordine al concorso di BERNINI nelle contestate sovrappuntazioni dei subcontrattisti OGEC e LEAD, indicando che la considerazione del dato temporale degli accadimenti sarebbe risolutiva nel senso dell'estraneità dell'appellante. 

ORSI ha affermato che a partire dall'autunno 2008 si erano tenuti incontri al Bulgari Hotel di Milano con BEDJAOUI e alcuni suoi collaboratori, alla presenza di VARONE e dello stesso BERNINI in un incontro della primavera 2009.

In quell'occasione VARONE si sarebbe appurato con BEDJAOUI e BERNINI senza tuttavia che ORSI potesse conoscere il tenore della conversazione, ma successivamente VARONE l'avrebbe chiamato al telefono dicendogli di aggiungere un importo pari al 3% dell'offerta finale con riferimento all'attività dei subcontrattisti.

In un primo momento ORSI aveva pensato che si trattasse delle cd. *contingency*, ma successivamente avrebbe appreso da VARONE che quella percentuale sulle fatture di OGEC (e LEAD) costituiva una forma di remunerazione occulta del ministro KHELIL, precisando che la richiesta di VARONE circa la sovrappuntazione era stata effettuata dopo la trasformazione di OUAIS in OGEC, avvenuta nel febbraio 2009.

Posto che VARONE ha sempre negato la ricostruzione di ORSI e che non si vedrebbe ragione per cui una tale richiesta (di sovrappuntazione) dovesse essere

inoltrata a VARONE e non all'interlocutore di OGEC (BASSEM), con cui il primo era in stretto contatto (o addirittura a BEDJAOUI, socio o contitolare di fatto delle società siriane OGEC e LEAD), la Difesa BERNINI ha evidenziato con forza che l'indicazione ricevuta da VARONE interverrebbe in un periodo nel quale tutte le offerte commerciali relative alle gare in contestazione erano già state presentate e, dunque, non esisteva la possibilità di modificare o inserire alcunché, tenendo conto che l'ultima offerta in ordine cronologico è quella relativa al progetto GK3 del febbraio 2009 e che il costo dei subcontrattisti doveva ovviamente essere inserito nell'offerta. Al proposito il Tribunale avrebbe valorizzato, quale presunta conferma del racconto di ORSI, le dichiarazioni di testi SAIPEM, tra cui in primo luogo PAGLIARANI Pietro, il quale ha riferito che sarebbe stata competenza del direttore finanziario (CFO) la valutazione del rischio connesso all'esecuzione dei lavori dei subcontrattisti. Sul punto, in uno con il dato cronologico della richiesta di VARONE ad ORSI (successiva al febbraio 2009), incompatibile con qualunque possibilità di modificare offerte ormai chiuse e presentate, la Difesa ha proposto la dirimente argomentazione, sostenuta dalla documentazione prodotta, che a partire dal 1.8.2008 BERNINI era divenuto CFO di ENI spa, lasciando l'incarico in SAIPEM spa, sicché non aveva più alcuna competenza in riferimento alle commesse in parola.

3.7.1.1. Circa la presunta trattativa condotta da BERNINI con BEDJAOUI sulla percentuale di remunerazione riconosciuta nei contratti di intermediazione, ritenuta accertata dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni di VARONE (specie in incidente probatorio) è stato osservato che quest'ultimo ha assunto che detta trattativa sarebbe stata portata avanti da BERNINI e GALIZZI (responsabile dell'Area legale di SAIPEM spa), per essere poi definita dopo circa un anno con l'indicazione di una commissione di intermediazione del 3% circa.

Non sarebbe conferente l'unico argomento proposto dal Tribunale a conferma delle dichiarazioni di VARONE, costituito dalla *mail* del 27.9.2006 inviata da BERNINI a NAVA Roberto di BAIN, che dimostrava la personale conoscenza del primo con BEDJAOUI (peraltro indicato come nipote del ministro dell'olio, quando invece lo zio di quest'ultimo era stato ambasciatore, giudice internazionale e ministro degli Esteri dell'Algeria), peraltro mai negata da BERNINI e ribadita nelle proprie dichiarazioni

scritte, la cui Difesa si è detta stupita del fatto che in migliaia di documenti e *mail* acquisiti dai *computer* di tutti gli interessati (o altrimenti) non sarebbe stato rinvenuto un solo elemento che potesse dare oggettivo riscontro alle dichiarazioni di VARONE rispetto al rilevante tema della trattativa per la definizione di quello che il Tribunale ha ritenuto essere la remunerazione illecita frutto dell'accordo corruttivo, ma che formalmente veniva presentato come un ordinario compenso di intermediazione indicato nei relativi contratti e regolarmente esposto come costo nei bilanci societari. La negazione di aver condotto la trattativa per il compenso di intermediazione sarebbe, inoltre, coerente con l'analoga smentita di TALI e del memoriale di BEDJAOUI, ma soprattutto con quella proveniente dall'avv. GALIZZI, che pure investito dalle dichiarazioni sul punto di VARONE non è mai stato indagato né è stato rimosso dal proprio incarico.

Si è ulteriormente osservato che BERNINI, in quanto CFO di SAIPEM spa, non aveva, comunque, le competenze per trattare aspetti commerciali, quali la valutazione del compenso dei numerosi intermediari di cui si avvaleva nel mondo la società, occupandosi invece di finanza e di aspetti legati alla segreteria societaria del gruppo (cd. *secretary manager*).

Inoltre il Tribunale avrebbe ignorato che alcune voci processuali avevano escluso il coinvolgimento di BERNINI, avendo GRILLI Alberto (dell'Area legale SAIPEM spa) e NEBBIOLI Michele (responsabile della segreteria societaria) affermato di non essere a conoscenza di una trattativa commerciale (durata addirittura un anno) di cui si sarebbe occupato BERNINI, che peraltro esulava dalle sue competenze.

3.7.1.2. E' stata, poi, contestata la conclusione circa la retrodatazione occulta o illecita del contratto di intermediazione relativo al progetto MEDGAZ concluso da SAIPEM Portugal con PEARL PARTNERS, datato dicembre 2006 ma effettivamente sottoscritto da TONINELLI, quale presidente della controllata portoghese di SAIPEM, soltanto nel febbraio 2007.

Dalla stessa testimonianza di TONINELLI sarebbe, infatti, emerso che nella riunione milanese nell'ufficio di BERNINI, alla presenza dello stesso teste e di INBONA', VARONE aveva illustrato il progetto MEDGAZ e la necessità del ricorso all'intermediario, per cui nel successivo consiglio di amministrazione di SAIPEM,

tenuto nell'ottobre 2006, era stata illustrata la nota informativa a firma di ORSI ed INBONA' che propugnava la stipulazione del contratto e pertanto era stato dato mandato al presidente TONINELLI di sottoscrivere il contratto di intermediazione approvato, quando fossero stati acquisiti tutti i dati necessari.

Sarebbe così accaduto che nel febbraio 2007, durante uno dei suoi rientri a Milano, TONINELLI avesse consapevolmente sottoscritto quel contratto, che pure recava la data di dicembre 2006, allorché era stato predisposto con tutti i documenti necessari, senza che la retrodatazione fosse stata artatamente costruita con finalità illecite, massimamente da parte di BERNINI.

Per questo aspetto e contrariamente alla tesi del Tribunale, i rapporti intrattenuti con l'avv. ATALLAH (legale parigino di BEDJAOUJ) e con OURAIED non dimostrerebbero affatto la finalità di retrodatare quel contratto per scopi illeciti, essendo tutti consapevoli che il documento era stato approvato dal CdA nell'ottobre 2006 e definito nel dicembre 2006 a seguito dello scambio di corrispondenza con l'avv. ATALLAH, intervenuto tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 per il reperimento dei dati necessari in vista della redazione formale del contratto e rientrante tra le competenze della *segreteria societaria* (a servizio del CdA di SAIPEM spa), come anche riferito dai testi GRILLI e GIANNINI. 

Quanto, invece, all'ulteriore contratto denominato *Agency agreement*, stipulato nell'ottobre 2007 da SNAMPROGETTI (già acquisita da SAIPEM spa ma non ancora in essa incorporata), le dichiarazioni di BOZZINI Pietro, in allora A.D. di SNAMPROGETTI, confermerebbero che l'intervento di BERNINI (che, peraltro, sedeva nel CdA di quella società) quale *secretary manager* dell'intero gruppo SAIPEM, si era svolto nel rispetto delle procedure societarie al tempo vigenti.

Da ultimo la Difesa ha dato conto delle *mail* scambiate da BERNINI con OURAIED, al quale aveva inviato, presso la domiciliazione della fiduciaria internazionale FORTIS INTERTRUST (società fiduciaria quotata alle borse di Londra, Bruxelles ed Amsterdam), il contratto di intermediazione per MEDGAZ dopo la definizione dei particolari con l'avv. ATALLAH, osservando conclusivamente che in alcun atto processuale o dichiarazione acquisita emergerebbe che BERNINI avesse avuto contatti con il ministro KHELIL, ovvero che fosse stato coinvolto o informato sugli incontri con il medesimo uomo politico algerino, non comparando il nome di BERNINI

sull'agenda del ministro né nel biglietto su carta intestata Bulgari Hotel Milano.

3.7.2. L'attività di intermediazione per conto di SAIPEM ed il profilo di concorso nella corruzione internazionale (appello BEDJAOUI).

Priva di qualsiasi dimostrazione negli atti processuali sarebbe la conclusione raggiunta dal Tribunale secondo cui mancava di qualsiasi effettività l'attività di intermediazione svolta da PEARL PARTNERS, per la quale sono stati versati a BEDJAOUI circa 200 milioni di euro in quattro anni, in esecuzione di quattro contratti (tre di consulenza ed uno di agenzia) stipulati da società del gruppo SAIPEM tra il dicembre 2006 ed il luglio 2008 con PEARL PARTNERS, che avrebbero avuto lo scopo di fornire una copertura meramente formale ai versamenti di denaro effettuati da SAIPEM Portugal, SAIPEM France sa e SAIPEM spa (quale incorporante di SNAMPROGETTI) in esecuzione delle promesse corruttive concordate nell'incontro di Parigi del marzo 2006.

Ad avviso del Tribunale PEARL PARTNERS, legalmente rappresentata da OURAIED e riconducibile a BEDJAOUI, sarebbe società costituita per mascherare la persona fisica dell'imputato quale effettivo percettore delle somme di denaro, con il fine ultimo di ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari e la destinazione delle tangenti al ministro KHELIL.

Sul punto le difese di BEDJAOUI e OURAIED hanno precisato che detta società era fiduciariamente amministrata da OURAIED (dal 27.11.2006) e riconducibile a BEDJAOUI (in quanto costituita ad Hong Kong il 15.3.2004 da FORTIS INTERTRUST, fiduciaria svizzera di BEDJAOUI), precisando che le procedure di approvazione ed esecuzione di quei contratti da parte di SAIPEM erano state correttamente seguite mentre anche i controlli interni non avevano evidenziato alcuna irregolarità (come dimostrato nella consulenza tecnica del prof. MANZONETTO), essendo state indicate le ragioni che avevano determinato la scelta di avvalersi di quell'intermediario, laddove la decisione di non indicare il nominativo di BEDJAOUI quale effettivo agente o consulente era motivato da esigenze di particolare riservatezza.

Tutti i contratti sottoscritti da SAIPEM con PEARL PARTNERS erano stati redatti

dall'area legale di SAIPEM (diretta dall'avv. GALIZZI), previo parere esterno della sede algerina di uno studio legale internazionale, ed erano stati approvati da diversi dirigenti del gruppo, nonché, a posteriori, dal team appositamente istituito da ENI (cd. TEAM PEG, *presidio eventi* giudiziari) in seguito alla richiesta dei documenti pervenuta dalla Guardia di Finanza.

Né potrebbe rilevare il fatto che OURAIED avesse competenze esclusivamente nel campo finanziario, posto che questi ha sempre sostenuto di aver fornito la propria consulenza fiduciaria, finanziaria e fiscale a BEDJAOUI, acquisendo o costituendo per suo conto società e gestendo capitali, operando fino al 31.7.2007 alle dipendenze di FORTIS INTERTRUST (trovando così giustificazione il fatto che BERNINI avesse indirizzato ad OURAIED la lettera del 7.3.2007 su carta intestata SAIPEM non presso PEARL PARTNERS ma presso FORTIS).

Erronea sarebbe poi la circostanza evidenziata nella sentenza impugnata, secondo cui i fiduciari di FORTIS avrebbero acquisito nell'interesse di BEDJAOUI diverse altre società (JUSTIN, ROLEYTON, SORUNG, MINKLE e GIRNWOOD 127), che a loro volta sono risultate consulenti di PEARL PARTNERS in relazione ai medesimi servizi e prestazioni oggetto del contratto di consulenza di quest'ultima società con SAIPEM.  Eccetto PEARL PARTNERS le altre società sono state costituite o acquisite da MULTI GROUP FINANCE di Losanna, in cui operava GUIGNET Luis, e peraltro la circostanza che PEARL PARTNERS, a fronte dell'attività di consulenza svolta per SAIPEM, avesse trasferito ad altre società riferibili a BEDJAOUI (JUSTIN, ROLEYTON, SORUNG, MINKLE e GIRNWOOD 127) quanto ricevuto da quel committente (SAIPEM), comproverebbe la qualità di veicolo fiduciario di PEARL PARTNERS, secondo la finalità per la quale era stata costituita.

L'assunto giudiziale della strumentalità di quei rapporti contrattuali in funzione del mascheramento delle tangenti concordate sarebbe disatteso dalla plausibile necessità, riferita dallo stesso BEDJAOUI (nel memoriale depositato il 5.2.2018) ed anche da VARONE, di evitare il conflitto di interessi tra l'attività di consulente finanziario svolta da BEDJAOUI attraverso la struttura di RYAN PARTNERS, che gestiva una massa ingente di liquidità di SONATRACH, e le prestazioni rese a SAIPEM aventi la diversa natura di intermediazione commerciale e che vedeva SONATRACH come controparte della stessa SAIPEM.

Del tutto destituita di fondamento sarebbe poi l'assunto fatto proprio dalla pronuncia appellata della totale assenza, da parte di BEDJAOUI, di attività legittima resa in occasione della partecipazione alle gare di appalto.

A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha precisato che nessuno dei *manager* e dei tecnici delle società del gruppo SAIPEM direttamente coinvolti nella preparazione delle gare indette da SONATRACH (PAGLIARANI, TERRINI, CAREDDU, DI MARCO, CHASSAGNE) hanno riferito di indicazioni o proposte pervenute da BEDJAOUI, che neppure conoscevano.

Doveva, invece, essere considerato che il rapporto con quell'intermediario era intrattenuto esclusivamente con i vertici di SAIPEM (e della sua controllante ENI) e non con la struttura tecnica (con sede di lavoro a Fano, in Italia), in quanto le notizie confidenziali comunicate da BEDJAOUI ai dirigenti apicali venivano poi riportate a tecnici ed ingegneri senza l'indicazione della fonte di quelle informazioni.

Già la produzione documentale della Difesa TALI (*e-mail* interne a SAIPEM che riguardavano le criticità della presenza in Algeria e informazioni circa la fase esecutiva di alcuni progetti, trasmesse per conoscenza da ORSI a BEDJAOUI) condurrebbe a dimostrare che BEDJAOUI si occupasse effettivamente degli appalti cui era interessata SAIPEM.

D'altra parte l'attività che si richiedeva a BEDJAOUI non era affatto quella di redigere rapporti tecnici o relazioni di tipo commerciale, ma l'oggetto dei quattro contratti stipulati con PEARL PARTNERS (tre di *consultancy agreement* e un *agency agreement*) era l'attività di intermediazione internazionale, per la quale il compenso era dovuto solo in relazione al buon esito dell'affare e veniva determinato facendo riferimento alle prassi invalse nel settore, segnatamente alla media dei compensi pagati allo stesso titolo da tutti gli altri concorrenti alle gare (mediamente il 3% circa del valore della commessa).

Si tratterebbe di attività legittima e documentabile in base alla normativa OCSE, che conferma la prassi di remunerazioni non parametrata alla quantità di lavoro prestato ma alla riuscita dell'operazione e quantificata sulla base del tetto del 5%, di molto superiore a quanto negoziato nel caso concreto.

Del resto il teste TONINELLI, presidente di SAIPEM Portugal, che aveva firmato il contratto di intermediazione con PEARL PARTNERS in vista della gara per il

M3

progetto MEDGAZ, ha riferito del rispetto della normale procedura, precisando che il compenso stabilito era in linea con quello di contratti analoghi.

Di conseguenza non potrebbe essere considerata come indizio di corruzione né la quantità della documentazione tecnico-commerciale prodotta dall'intermediario né l'estensione dei rapporti tra il consulente e la struttura del committente.

E' ben possibile, hanno riconosciuto le difese, che qualunque intermediario, al fine di ottenere a tutti i costi il risultato che gli consente di incassare la remunerazione concordata (*success fee*) compia attività illecite, anche se espressamente vietate dal contratto con il cliente, ma le aziende di grandi dimensioni sono solite tutelarsi contro questa eventualità attraverso strutture e procedure interne quali l'assunzione di un rigoroso *codice etico*, la previsione di controlli incrociati e la costituzione di meccanismi limitativi del potere di ciascun dirigente.

Nel caso di BEDJAOUI il suo coinvolgimento quale consulente di SAIPEM originava dalla segnalazione a VARONE da parte di dirigenti di SAIPEM France, quale esponente di una famiglia algerina di maggiorenti, conosciuta non solo in quel Paese ma in tutto il mondo arabo, soprattutto per l'attività dello zio BEDJAOUI Mohammed, negoziatore dell'indipendenza algerina, ambasciatore a Parigi e New York, ministro della Giustizia nello stesso governo in cui KHELIL Chakib era ministro dell'Energia. 

Il compito assunto da BEDJAOUI sarebbe stato quello di garantire a SONATRACH ed al governo algerino la serietà di SAIPEM (che non veniva più neppure invitata alle gare del settore *Oil&gas*) mediante la propria storia familiare e personale, tanto che il legame del gruppo SAIPEM con la stazione appaltante algerina si era annodato anche per merito della sua opera di intermediazione ed aveva portato a commesse di rilevante importo (per oltre 8 miliardi di euro).

3.7.2.1. In via subordinata la Difesa BEDJAOUI ha riproposto un'argomentazione già esposta nel corso della discussione del giudizio di primo grado, che non ha trovato menzione nella motivazione della pronuncia conclusiva ed attiene al profilo di concorso dell'imputato rispetto alla fattispecie di corruzione internazionale di cui all'art. 322-bis cp, la quale non prevede la punibilità per la corruzione passiva ma soltanto le condotte del corruttore mediante il rinvio all'art. 321 cp.

Nondimeno il ruolo e le condotte attribuite nella sentenza a BEDJAOUI sarebbero

giuridicamente incompatibili con la figura del presunto corruttore, solo che si consideri come lo stesso appellante venga in modo ricorrente descritto quale *fiduciario* del ministro KHELIL, ovvero come suo *alter ego*, assumendo addirittura un'evidenza anche grafica attraverso l'utilizzo delle espressioni "*Ministro/Bedjaoui*" o "*Bedjaoui/Khelil*".

Ciò secondo la Difesa sarebbe funzionale a colmare la lacuna probatoria relativa al pagamento di tangenti da SAIPEM al ministro, mediante un arretramento dell'oggetto della prova e l'impropria equiparazione di BEDJAOUI con quest'ultimo, secondo l'assioma indimostrato che *pagare BEDJAOUI equivaleva pagare il ministro*.

Tale ritenuta sovrapposizione sarebbe stata operata dal Tribunale tanto in relazione al raggiungimento dell'intesa corruttiva quanto con riferimento al pagamento delle tangenti, ma sul piano giuridico quelle descritte in sentenza a proposito di BEDJAOUI sarebbero condotte concorsuali di corruzione passiva, che in quanto tali, non accedendo ad un fatto punibile, resterebbero penalmente irrilevanti.

3.7.3. *Il ruolo di HABOUR ed il concorso nella corruzione internazionale (appello HABOUR).*

L'appellante ha evidenziato che l'imputato non era mai entrato in rapporti con SAIPEM, non comparso in alcun contratto o documento e neppure nelle conversazioni intercettate o nelle comunicazioni telematiche acquisite al processo.

Del pari non sarebbe stato provato alcun collegamento tra i pagamenti effettuati da SAIPEM al consulente PEARL PARTNERS ed il ministro KHELIL, che siano stati in qualche modo intermediati da HABOUR, indicato quale stretto collaboratore di BEDJAOUI Farid e, come questi, definito un fiduciario del ministro in ragione di un'asserita "*relazione familiare/tribale*".

In realtà HABOUR operava a propria volta come consulente di società straniere che intendevano investire in Algeria, svolgendo attività analoga a quella di BEDJAOUI, come emerso inequivocabilmente dalla deposizione di BENTINI Carlo, le cui dichiarazioni sarebbero state fraintese o comunque erroneamente valutate dal Tribunale.

Tale teste non avrebbe mai dichiarato di aver pagato il ministro KHELIL mediante

l'intermediazione di HABOUR Omar, ma ha descritto quest'ultimo come soggetto che poteva avere una grande influenza sull'uomo politico algerino.

L'attività di intermediazione internazionale è d'altronde prevista anche in atti internazionali, come la relazione OCSE del 9.10.2009, che al paragrafo 9 contempla la liceità dell'attività di procacciamento di affari nelle operazioni commerciali internazionali, quale quella svolta da BEDJAOUI Farid per SAIPEM e da HABOUR Omar per altri investitori stranieri, tra cui la BENTINI spa.

Neppure dalle dichiarazioni di VARONE Pietro in incidente probatorio, ritenute attendibili dal Tribunale, sarebbero emersi elementi indiziari a carico dell'imputato, posto che è stato escluso che HABOUR abbia mai operato quale agente di SAIPEM.

3.7.3.1. In ogni caso non sussisterebbe la consapevolezza di HABOUR di concorrere nella contestata corruzione, non essendo stata fornita alcuna prova che avesse partecipato o, comunque, aderito al presunto programma criminoso, con insussistenza in capo all'imputato del dolo di concorso.

3.7.3.2. Nella stessa prospettiva illustrata in relazione alla posizione di BEDJAOUI, la Difesa HABOUR ha osservato che nella pronuncia impugnata l'imputato e lo stesso BEDJAOUI sarebbero stati collocati non dalla parte dei corruttori, sia pure come intermediari, ma da quella del corrotto KHELIL, al quale i due sono stati sostanzialmente equiparati come concorrenti in qualità di suoi fiduciari, senza avvedersi che in tal modo l'esistenza di un *centro di interessi unitario* e la conseguente qualificazione di BEDJAOUI e HABOUR come corrotti impedirebbe l'integrazione del reato di cui all'art. 322-bis cp, diretto a punire soltanto la corruzione attiva e non già quella passiva del pubblico ufficiale straniero (extraeuropeo).

Per definire il concorso nel delitto di corruzione internazionale si potrebbe fare riferimento all'elaborazione formatasi in ordine alle cd. *fattispecie plurisoggettive improprie*, che non stabiliscono una previsione di punibilità per entrambi i concorrenti necessari, richiedendo per la punibilità del partecipe non una qualsiasi agevolazione nella commissione del reato ma condotte riconducibili a quella tipica prevista dalla norma incriminatrice.

Nel caso di specie l'asserito comportamento di HABOUR, quand'anche dimostrato,

avrebbe dovuto essere ricondotto nel paradigma del concorso nella corruzione passiva, con conseguente assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

3.7.4. La specifica attività di OURAIED ed il rapporto con BEDJAOUI (appello OURAIED).

La sentenza impugnata ha ravvisato in capo all'appellante la consapevolezza dell'accordo illecito sottostante i pagamenti di SAIPEM a PEARL PARTNERS, di cui OURAIED era legale rappresentante, poiché si sarebbe reso disponibile ad apparire come titolare della società per conto di BEDJAOUI Farid, prestandosi a retrodatare il contratto di consulenza relativo al progetto MEDGAZ in accordo con BERNINI ed avendo piena cognizione della mancanza di ogni prestazione relativa ai contratti di intermediazione stipulati con SAIPEM.

E' stato, invece, messo in luce che OURAIED aveva maturato un'esperienza pluridecennale nel settore fiduciario, dapprima come dipendente della società svizzera FORTIS INTERTRUST (fino al 31.7.2007) e poi assumendo la carica amministrativa (unitamente a HAENER Philippe e CASA Victor) della società UKHAAN Holding di Ginevra, mantenuta fino al settembre 2009, per poi aprire a Dubai all'inizio del 2010 gli uffici di UKHAAN Corporate e di PEARL PARTNERS. Rispetto all'attività professionale svolta è stata richiesta, come già indicato, l'acquisizione ai sensi dell'art. 603 cpp di documenti tratti da fonti aperte, che sono stati allegati all'atto di appello.

3.7.4.1. BEDAJOIU era un cliente di FORTIS fin dal 2005, presentato da HAENER Philippe, ed alla fine del 2006 era stato affidato ad OURAIED, in quanto quest'ultimo aveva un'approfondita conoscenza delle società e dei mercati del mondo arabo ed il cliente aveva richiesto a FORTIS la costituzione di una società in Medio Oriente che ricevesse gli introiti di eventuali contratti conclusi dallo stesso BEDJAOUI con società internazionali.

OURAIED avrebbe così proposto a BEDJAOUI di aprire una succursale di PEARL PARTNERS negli Emirati Arabi Uniti, mantenendo la sede di Hong Kong per motivi

fiscali (esonero dalla tassazione degli utili realizzati fuori dalla città-stato).

In conseguenza delle dimissioni di OURAIED da FORTIS (31.7.2007) per svolgere attività fiduciaria in proprio (con i soci HAENER e CASA) si rendeva necessario che UKHAAN acquisisse PEARL PARTNERS da FORTIS e la transazione avvenne nel maggio 2008 (come comprovato dalla rogatoria svizzera).

L'attività fiduciaria svolta da OURAIED per conto di BEDJAOIU sarebbe, quindi, proseguita fino al giugno 2010, allorché il secondo comunicava al primo l'intendimento di porre termine con effetto immediato al rapporto di agenzia con SAIPEM, indicando genericamente una condotta inappropriata di tale ultima società.

Dal punto di vista dell'appellante non vi era alcun motivo di sospetto in ordine ai contratti di consulenza o d'agenzia stipulati con SAIPEM, che tramite BERNINI (incontrato nella primavera del 2007) aveva assicurato che tutte le remunerazioni degli intermediari erano trasparenti e conformi al codice di condotta interna, mentre i contratti venivano predisposti dall'area legale di SAIPEM con il parere di studi esterni.

3.7.4.2. Sulla base del mandato fiduciario OURAIED era obbligato a trasmettere immediatamente le somme accreditate da SAIPEM sul conto di PEARL PARTNERS ad altre società gestite dallo stesso OURAIED per conto di BEDJAOUI.

Non corrisponderebbe al vero che BEDJAOUI non avesse fornito alcuna prestazione a SAIPEM in corrispettivo di quelle somme, anche se l'attività di intermediazione non si concretizza per sua natura in documentazione scritta.

Circa la retrodatazione del contratto per MEDGAZ è stato rappresentato come frequentemente venga svolta l'attività professionale anche se non si sia ancora formalizzato il contratto o l'incarico, ma ciò non può comportare un giudizio di illiceità della prestazione effettivamente eseguita.

Anche qualora dovesse ritenersi che i contratti di PEARL PARTNERS con SAIPEM fossero di mera copertura, non potrebbe sostenersi che OURAIED ne fosse consapevole, così come per le eventuali sovrapposizioni dei subcontrattisti OGEC e LEAD.

Da ultimo è stato segnalato che il nominativo di OURAIED non compariva sul biglietto di carta intestata Bulgari Hotel Milano, con numeri di telefono e nominativi,

né il suo numero era contenuto nella rubrica del telefono di KHELIL Chakib, sequestrato dalle autorità algerine.

3.8. La declaratoria di prescrizione della frode fiscale di cui al capo C (appelli VARONE e BERNINI).

Le Difese di VARONE e BERNINI hanno appellato la pronuncia di improcedibilità per intervenuta prescrizione (previa esclusione dell'aggravante della transnazionalità) del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs 74/00, contestato ai due predetti imputati in concorso con TALI Pietro (nonché con SCARONI, VELLA, BEDJAOUI e OURAIED, assolti nel merito per non aver commesso il fatto), in relazione all'indicazione nelle dichiarazioni del consolidato di SAIPEM spa per gli anni 2008 e 2009, al fine di evasione delle imposte sui redditi, di elementi passivi fittizi costituiti dai costi di intermediazione derivanti dal contratto *Agency agreement* stipulato da SNAMPROGETTI (poi incorporata in SAIPEM) con PEARL PARTNERS in data 17.10.2007 (e dall'*Addendum* del 12.8.2009), di ammontare pari ad euro 85.935.000 nel 2008 ed euro 54.385.926 nel 2009.



3.8.1. Il gravame di VARONE.

Premesso che la contestazione fiscale è rimasta del tutto estranea al dibattimento, la Difesa VARONE ha messo in evidenza che originariamente era stata costruita sul presupposto dell'assoluta inesistenza delle prestazioni sottese alle fatture emesse da PEARL PARTNERS, ma la produzione da parte delle difese TALI, BEDJAOUI e SAIPEM di documentazione comprovante il contributo dell'agente su alcuni aspetti organizzativi ed anche su temi prettamente tecnici legati alle modalità di esecuzione dei progetti, ha spostato la contestazione dall'inesistenza oggettiva delle prestazioni di PEARL PARTNERS alla valutazione di non congruità dei corrispettivi indicati nelle fatture contabilizzate da SAIPEM spa (compresi i costi di SNAMPROGETTI, a seguito della fusione per incorporazione) rispetto ai servizi resi dall'agente.

Tale nuova prospettazione non avrebbe, tuttavia, considerato che l'elemento oggettivo del reato rubricato (così come della fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs 74/00)

riguarda in via esclusiva l'inesistenza dell'operazione e non già la congruità tra prestazione e corrispettivo, che sarebbe estranea all'area di rilevanza penale.

D'altra parte la *clausola di sussidiarietà* che assiste la figura incriminatrice prevista dall'art. 3 d.lgs 74/00 presuppone l'individuazione di mezzi fraudolenti ulteriori o diversi rispetto alle fatture per operazioni inesistenti, che non sarebbero stati indicati e, comunque, non sarebbero sussistenti, tali non potendo ritenersi il *visto* apposto da VARONE sull'esecuzione delle prestazioni inerenti le fatture di PEARL PARTNERS inserite nella contabilità di SAIPEM, o addirittura le note informative rivolte al CdA circa le ragioni di opportunità per l'incarico ad un intermediario e per la sua individuazione, che non sarebbero valorizzabili per VARONE in termini di concorso (dell'*extraneus*) nel reato proprio rubricato, attribuibile al sottoscrittore della dichiarazione fiscale.

3.8.2. Il gravame di BERNINI.

La Difesa BERNINI ha invece affermato l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto descritto al capo C, essendo più consona alla prospettazione accusatoria la contestazione dell'art. 2 d.lgs 74/00 relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, realizzata a mezzo dell'indicazione nella dichiarazione fiscale, quali componenti passivi, dei costi recati dalle fatture relative a fittizi contratti di intermediazione. 

Attesa la struttura bifasica delle fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs 74/00, soltanto nel momento in cui l'indicazione mendace viene inserita nella dichiarazione dei redditi il reato, di natura istantanea, viene ad esistenza, con la conseguenza che ogni condotta antecedente si configurerebbe come un *ante factum* meramente strumentale alla realizzazione dell'illecito, come tale non punibile a termini della consolidata giurisprudenza che nega autonomia alle condotte che precedono la presentazione della dichiarazione fiscale.

A questo proposito le condotte contestate a BERNINI sono quelle di aver attestato l'avvenuto adempimento delle prestazioni da parte di PEARL PARTNERS, nonché di aver impiegato altri mezzi fraudolenti, tra cui anche la richiesta di pareri legali per i contratti di intermediazione, al fine di certificare la legittimità e l'utilità dell'attività

svolta dall'intermediario.

A tutto concedere si tratterebbe, comunque, di condotte prodromiche rispetto al perfezionamento del reato, avvenuto soltanto con le dichiarazioni sul consolidato fiscale di SAIPEM spa (relative agli anni di imposta 2008 e 2009), presentate in periodi in cui BERNINI non ricopriva più alcun ruolo in SAIPEM, essendo divenuto direttore finanziario di ENI a partire dal 1.8.2008.

Proprio in ragione dell'irrelevanza penale delle condotte pregresse rispetto alla dichiarazione fiscale, anche gli eventuali comportamenti dell'ex-amministratore (che abbia lasciato la compagine sociale prima del momento consumativo del reato) non possono essere valorizzati a titolo di concorso con colui che successivamente abbia perfezionato il reato sottoscrivendo la dichiarazione in qualità di nuovo amministratore.

3.9. Motivi inerenti il trattamento sanzionatorio (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED).

3.9.1. Insussistenza dell'aggravante della transnazionalità.

Tutte le difese degli imputati condannati hanno richiamato la fondamentale sentenza *Adami* delle Sezioni Unite (n.18374 del 31.1.2013), secondo cui l'inequivoca formulazione della circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 146/06 (ora art. 61-bis cp), con lo specifico richiamo al *contributo causale di un gruppo criminale organizzato*, non consentirebbe di ritenere integrata l'aggravante in ogni ipotesi di transnazionalità (nel concorso delle condizioni di cui all'art. 3 legge 146/06) ma postula una diversità tra i soggetti interessati, ossia tra il *gruppo criminale organizzato* e la realtà plurisoggettiva beneficiaria di quell'apporto causale, e quindi una autonomia tra la condotta che integra il reato comune e quella che realizza il contributo prestato dal gruppo transnazionale.

La scelta del legislatore sarebbe stata, dunque, quella di prevedere espressamente l'aggravante *de qua* soltanto per le ipotesi in cui il gruppo organizzato transnazionale abbia dato il proprio contributo causale alla commissione del reato, lasciando intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione sia la mancanza di

immedesimazione tra il *gruppo criminale organizzato* e gli autori del reato beneficiari di quel contributo, richiedendo che il *gruppo criminale organizzato* debba fornire un apporto causalmente rilevante, nel senso che la commissione del reato debba essere stata determinata o anche solo agevolata dall'apporto di un gruppo strutturato dedito ad attività criminali a livello internazionale, che deve risultare materialmente distinto dai soggetti che hanno commesso o concorso a commettere il reato oggetto di contestazione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la mancanza di alterità tra il *gruppo criminale organizzato* e l'associazione per delinquere esclude qualsiasi applicazione dell'aggravante della transnazionalità ed il ragionamento esposto nella sentenza *Adami* avrebbe una valenza generale, essendo espressione di un principio che deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cp, non vedendosi ragione per ritenerlo limitato alle sole fattispecie associative (ex artt. 416 o 416-bis cp) e non per i reati-fine.

La diversa valutazione del Tribunale, che ha richiamato altra pronuncia di legittimità (Cass. 17.11.2016 n.7641) per sostenere che non vi sarebbe incompatibilità, ai fini della sussistenza dell'aggravante *de qua*, tra la qualità di componenti del *gruppo criminale organizzato* e quella di concorrenti ex art. 110 cp, si fonderebbe su di un'errata interpretazione di un *obiter dictum* della Cassazione, che invece ribadiva il principio generale già espresso dalle Sezioni Unite.

Laddove pertanto vi sia assoluta immedesimazione tra i soggetti che a vario titolo hanno concorso nel reato ed i componenti del *gruppo criminale organizzato* che ha fornito un contributo causale rilevante per la commissione del reato, l'aggravante dell'art. 61-bis cp non potrebbe essere integrata, posto che il *gruppo criminale organizzato* è un *quid pluris* rispetto al mero concorso di persone.

3.9.1.1. Nella concreta situazione in esame difetterebbe proprio l'alterità tra *gruppo criminale organizzato* e soggetti che nella prospettiva accusatoria avrebbero beneficiato di quel contributo per commettere, in concorso tra loro, il reato di corruzione internazionale.

Più precisamente il *gruppo criminale organizzato* che, ad avviso del Tribunale, avrebbe reso possibile o comunque agevolato la commissione di quel reato

ruoterebbe intorno alla coppia BEDJAOUI-KHELIL e componenti del gruppo sarebbero KETTANEH Nadim e HANIF Najum, che ricoprivano incarichi nelle società costituite per riciclare i proventi della corruzione e nella subappaltatrice OGEC, ATALLAH Yam, avvocato parigino di BEDJAOUI che aveva intrattenuto rapporti con VARONE, BERNINI e OURAIED per la retrodatazione del contratto di consulenza relativo al progetto MEDGAZ, nonché altri soggetti, genericamente indicati in sentenza come “*professionisti svizzeri*”.

Le difese hanno opposto a questa ricostruzione che per KHELIL e BEDJAOUI la coincidenza di posizione (tra componente del *gruppo criminale organizzato* e di concorrente nel reato corruttivo) sarebbe di palmare evidenza (non rilevando a questo fine che l'ex-ministro non sia perseguibile in Italia), ed anche KETTANEH Nadim risulta imputato per il reato di corruzione internazionale contestato agli attuali appellanti, mentre ATALLAH Yam è stato prosciolto dalla stessa accusa in udienza preliminare per difetto di giurisdizione.

L'unico soggetto che la sentenza avrebbe individuato come appartenente al *gruppo criminale organizzato* in questione e non sottoposto ad indagini per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento sarebbe HANIF Najum, unica figura esterna che, tuttavia, non potrebbe essere identificata con il *gruppo criminale organizzato* impegnato in attività illecite in più Stati, la cui sussistenza rappresenterebbe la condizione imprescindibile dell'aggravante della transnazionalità.

3.9.2. Insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp ed applicazione di quella di cui all'art. 114 cp.

Alcune difese (TALI, BERNINI, BEDJAOUI e OURAIED) hanno censurato l'applicazione congiunta delle aggravanti di cui agli artt. 61-bis e 112 co.1 n.1 cp, sostenendo che qualora dovesse essere ritenuta sussistente l'aggravante della transnazionalità, ciò comporterebbe l'inapplicabilità dell'aggravante comune del numero di cinque o più persone concorse nel reato, prevista dall'art. 112 co.1 n.1 cp. In particolare si è sostenuta l'incompatibilità in astratto del concorso tra le due fattispecie incriminatrici, dovendosi ritenere che l'aggravante di cui all'art. 61-bis cp (già art. 4 legge 146/06) esaurisca in sé il disvalore di quella comune, posto che la

prima implica l'operatività di un *gruppo criminale organizzato*, con cui si intende un gruppo strutturato composto da tre o più persone operante in più Stati (ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Palermo), in cui il numero di persone (determinato nel minimo e indeterminato nel massimo) è già previsto come elemento costitutivo dell'aggravante.

Ciò comporterebbe il necessario assorbimento dell'aggravante comune in quella speciale e risulterebbe coerente con l'incompatibilità della circostanza di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp con quelle fattispecie incriminatrici contraddistinte da una necessaria pluralità di soggetti, in cui un elevato numero di compartecipi appare connaturato alla figura di reato (quale l'associazione per delinquere o la formazione di banda armata). Sarebbe, altresì, rilevabile una incompatibilità in concreto delle due aggravanti contestate, in quanto la più parte dei concorrenti nel reato (di corruzione internazionale) sarebbero anche membri del presunto gruppo criminale, fondativo dell'aggravante della transnazionalità, tanto che i concorrenti che risultano estranei al gruppo criminale transnazionale sarebbero al più i quattro italiani TALI, BERNINI, VARONE ed ORSI, in numero insufficiente ad integrare l'aggravante generale di cui all'art. 112 co.1 n.1 cp.

3.9.2.1. Per la sua Difesa OURAYED si era limitato a svolgere attività fiduciaria per conto di BEDJAOUI ed anche se si dovesse aderire alla tesi del Tribunale, che lo ha indicato come un mero prestanome del coimputato, si renderebbe necessaria l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, in ragione della ridotta importanza dell'opera prestata in rapporto alle attività poste in essere dagli altri concorrenti.

Anche HABOUR ha ritenuto ingiustificato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, data la marginalità del comportamento dell'imputato per come ricostruito nella sentenza.

3.9.3. Eccessività della pena e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In via gradata tutti gli imputati appellanti hanno invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in funzione di una riduzione proporzionata della

sanzione, censurando il rigetto operato per tutti dal Tribunale sulla scorta della gravità del fatto, desunta dalle modalità delle condotte (protrattesi nel tempo e riguardanti plurime commesse aggiudicate a mezzo di dazioni corruttive di ingente entità), nonché dalla determinazione a delinquere e per alcune posizioni anche in considerazione del comportamento processuale.

3.9.3.1. Sotto quest'ultimo profilo la Difesa di BEDJAOUI ha contestato il riferimento allo *status* di latitanza dell'imputato quale fattore incidente sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rappresentando che BEDJAOUI ha cercato di fornire un contributo al processo attraverso il deposito di un memoriale, dimostrando la meritevolezza della mitigazione di pena sulla scorta della documentazione attestante la regolare vita anteatta, immune da pregiudizi penali.

3.9.3.2. L'appello di BERNINI ha contestato sia la determinazione della pena base (fissata in anni 3 di reclusione per il reato di corruzione internazionale) sia gli aumenti stabiliti per le ritenute aggravanti, rappresentando al proposito che nonostante l'incompatibilità dell'aggravante comune del numero delle persone rispetto a quella ad effetto speciale della transnazionalità, la pena base è stata prima aumentata ad anni 4 di reclusione ex art. 61-bis cp e poi ad anni 4 mesi 1 di reclusione per quella di cui all'art. 112 n.1 cp (da escludere in caso di confermata integrazione della prima).

Circa la determinazione della pena non sarebbe stato adeguatamente considerato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che BERNINI, a differenza di altri coimputati, non ha tratto dalla vicenda alcun tornaconto personale, essendo emersa la mancanza assoluta di rimesse di denaro in favore dell'ex direttore finanziario, che in questa qualità ha assicurato una chiara esposizione a bilancio dei costi di intermediazione.

3.9.3.3. Anche la Difesa TALI non ha condiviso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, segnalando che le commesse aggiudicate a SAIPEM sono 7 a fronte di 21 partecipazioni nel periodo 2007-2009 ed in ogni caso sono state assegnate al prezzo più basso.

La condizione di incensuratezza ed il regolare comportamento processuale

dell'imputato, che pur rimanendo assente dal dibattimento ha depositato un memoriale con il quale ha fornito la propria versione dei fatti, consentivano un'attenuazione della sanzione, commisurata a partire da una pena base (di anni 3 mesi 6 di reclusione) ben superiore al minimo previsto al tempo dei fatti (pari ad anni 2 di reclusione) w senza sostanziale motivazione, avendo il Tribunale unicamente considerato il ruolo apicale in SAIPEM dell'imputato.

Il difensore ha inoltre segnalato che la sentenza ha dichiarato TALI (e gli altri imputati condannati) incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata pari alla pena principale (di anni 4 mesi 9 di reclusione), quando invece l'art. 32-ter cp, nella formulazione vigente al tempo dei fatti (*ante* riforma *ex lege* 69/15) stabiliva una durata compresa tra 1 e 3 anni, con palese violazione della legge penale.

3.9.3.4. VARONE ha lamentato l'eccessività della pena, determinata in anni 4 mesi 9 di reclusione, ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per aver ricercato il contatto con il facilitatore algerino (BEDJAOUI) ed essersi avvantaggiato personalmente approfittando delle relazioni illecite così avviate.

Sotto il primo profilo ha ribadito che BEDJAOUI gli era stato presentato da dirigenti di SAIPEM France sa per risolvere le problematiche del progetto ROD, mentre con riguardo agli asseriti vantaggi personali ha precisato che le somme a lui erogate dallo stesso BEDJAOUI erano il frutto di un rapporto amicale nato tra i due e coinvolgente le rispettive famiglie, che li aveva portati a condividere il progetto vinicolo dell'Azienda agricola AGER FALERNUS srl di Sessa Aurunca, di cui BEDJAOUI aveva acquistato il 20% del capitale sociale.

Pertanto i 2,5 milioni di euro accreditati da BEDJAOUI direttamente sul conto corrente della AGER FALERNUS srl troverebbero ragione quale finanziamento del socio dell'azienda agricola, mentre l'importo di 1,290 milioni di euro accreditato in due *tranches* (nel febbraio e nell'aprile 2008) sarebbe stato versato da HABOUR Omar su richiesta di BEDJAOUI Farid sempre in relazione ad AGER FALERNUS srl, utilizzato da VARONE per l'acquisto della casa di Milano, via Besana, nella quale abitava l'ex-coniuge PICANO Regina.

E' stato contestato anche il comportamento processuale negativo dell'imputato, dedotto sulla base della modifica in sede dibattimentale delle precedenti dichiarazioni

rese nell'incidente probatorio, assumendo che le dichiarazioni di VARONE non avrebbero mutato nel tempo il loro contenuto sostanziale, ma sarebbero state soltanto depurate da quel senso di rancore che aveva connotato le prime dichiarazioni.

3.9.3.5. Infine i difensori di HABOUR hanno sottolineato che la natura fiduciaria dell'operato dell'imputato non sarebbe idonea a sostenere il rigetto delle attenuanti generiche (e di quella ulteriore di cui all'art. 114 cp, come già indicato).

3.10. L'appello di SAIPEM spa relativo all'illecito amministrativo di cui al capo B.

3.10.1. Le distorsioni e anomalie procedurali in ordine alla sottoscrizione dei contratti di intermediazione.

Oltre i motivi di impugnazione concernenti la sussistenza del reato di corruzione internazionale ascritto agli imputati TALI, BERNINI, VARONE (in concorso con BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED), SAIPEM spa ha contestato la sussistenza oggettiva e soggettiva della propria responsabilità per l'illecito amministrativo da reato, ritenendo insussistenti o comunque non provate le asserite distorsioni rispetto al modello organizzativo al tempo vigente in merito alla sottoscrizione ed esecuzione dei contratti di intermediazione stipulati con PEARL PARTNERS da diverse società del gruppo, nonché le valutazioni circa le carenze strutturali e la sostanziale inefficacia di detto modello organizzativo.

L'appellante ha, innanzitutto, rappresentato che la sentenza impugnata ha formulato *a posteriori* (sulla scorta del rilievo empirico che il reato sarebbe stato commesso) il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs 231/01, che, invece, doveva essere valutato *ex ante*, posto che la responsabilità dell'ente non può trovare fondamento nel non aver impedito la commissione del reato, bensì nel non organizzarsi per impedirla, introducendo presidi adeguati a contenere il rischio di commissione dei reati presupposto.

E' stata richiamata la relazione di consulenza tecnica del prof. MANZONETTO (e la

sua deposizione nel dibattimento) per dimostrare che i modelli di organizzazione, gestione e controllo di SAIPEM spa e di SNAMPROGETTI spa (acquisita da SAIPEM spa nel febbraio 2006 e fusa per incorporazione nel 2008) erano stati redatti secondo le linee guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia, ed erano idonei a prevenire il rischio di commissione di fatti corruttivi.

Anche con riferimento alla conclusione di contratti di intermediazione il rischio di corruzione era all'epoca specificamente presidiato dalla procedura STANDARD CORPORATE INTERMEDIARY 2006 (STD 2006 SAIPEM) del 20.9.2006, che ha successivamente recepito cambiamenti organizzativi e procedurali ma che è stata sostanzialmente applicata per i tre contratti di consulenza e per il contratto di agenzia stipulati da società del gruppo con PEARL PARTNERS.

Non sarebbero pertanto rilevabili le *significant distortions* nella procedura di sottoscrizione di quei contratti, in specie concernenti la redazione delle rispettive *note informative* da parte del proponente il contratto (ossia il responsabile di massimo livello della funzione direttamente interessata alle prestazioni dell'intermediario), che al contrario contenevano gli elementi essenziali al fine di una informata determinazione da parte del CdA di SAIPEM, essendo stata sviluppata la richiesta *due diligence* su PEARL PARTNERS, mentre il richiamo nelle note successive a quanto dedotto nella prima circa la capacità professionale dell'intermediario non rappresenterebbe un profilo di particolare criticità in quanto tutte le note informative erano redatte su di uno schema *standard* e l'utilizzo di modulistica standard costituisce prassi comune nelle organizzazioni complesse.

Quanto alla mancanza di adeguata *due diligence* sull'intermediario PEARL PARTNERS il prof. MANZONETTO avrebbe dimostrato che tutte le note informative riguardanti i contratti con PEARL PARTNERS contenevano la sintetica descrizione degli elementi richiesti dalla procedura STD 2006 SAIPEM, quali lo statuto della società incaricata delle prestazioni di intermediazione, l'assetto azionario (comprendente tra i soci una delle più importanti società fiduciarie, quale FORTIS INTERTRUST) e la determinazione di un compenso con la clausola *success fee* in linea con le prassi vigenti nel mercato internazionale (nel caso di specie corrispondente a circa il 2,5-3 % del valore delle commesse ottenute da SAIPEM), tenendo in considerazione che i costi di intermediazione venivano evidenziati nella

nota integrativa al bilancio di SAIPEM spa.

Seppure per i primi due contratti di consulenza (MEDGAZ e UTBS) effettivamente le negoziazioni con l'intermediario non siano state condotte da due soggetti, come stabilito dalla procedura STD 2006 SAIPEM, nei due contratti successivi tale anomalia era superata in quanto immediatamente riscontrata dal rapporto di *internal audit* denominato AUDIT 22/07.

Anche le perplessità rilevate dal Tribunale circa la redazione ed acquisizione del parere legale richiesto dalla procedura non sarebbero pertinenti in quanto il parere veniva richiesto ad uno studio legale locale (nel caso, algerino) dal servizio legale di SAIPEM spa, diretto in allora dall'avv. GALIZZI Pietro, che ha specificato nel giudizio che la *legal opinion* non era finalizzata ad una valutazione del profilo dell'intermediario ma alla verifica se il tipo di contratto proposto fosse lecito nello Stato di esecuzione e se necessitasse di specifiche autorizzazioni amministrative o fiscali.

Circa l'asserita assenza di controllo, anche *a posteriori*, sulla scelta dell'intermediario, sulla sua capacità e sulla effettività dell'attività svolta, le considerazioni della sentenza sono state contestate sulla base della deposizione testimoniale dell'avv. GATTI Francesco, componente del CdA e del Comitato di controllo di SAIPEM spa nel periodo 2002-2007, che ha spiegato come risultasse difficile ancorare l'esecuzione di un contratto di agenzia alla verifica dell'attività di *lobbying* (per l'acquisizione di informazioni riservate sulle richieste della stazione appaltante) e fissare livelli di *performance* di un agente, che non possono essere parametrati alla produzione di *report* scritti, per cui la procedura prevedeva l'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del gestore del contratto (rilasciata da VARONE con manoscritto apposto direttamente sulle fatture di PEARL PARTNERS).

3.10.2. *L'inidoneità dei presidi di controllo e le carenze strutturali del modello organizzativo.*

La Difesa SAIPEM ha affermato con forza l'idoneità e l'efficacia dei presidi di controllo interno sui contratti di intermediazione, articolati su più livelli e costituiti dalla

funzione di *internal audit*, dal collegio sindacale e dall'organismo di vigilanza (OdV). Il livello di controllo indipendente assegnato alla funzione di *internal audit corporate* è stato illustrato nel giudizio dal responsabile del servizio RIVA Alessandro, che riportava i risultati direttamente all'amministratore delegato, al CdA ed al collegio sindacale.

Già nel rapporto AUDIT 2007, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza, si era rilevato che per i contratti stipulati da SAIPEM Portugal per la vicenda MEDGAZ e da SAIPEM France per il progetto UTBS la negoziazione con l'intermediario era stata svolta da una sola persona e tale indicazione era stata recepita nella procedura che aveva portato alla stipulazione dei contratti successivi.

Per quanto concerne l'OdV, composto dal 2008 da due componenti esterni (tra cui il prof. ELEFANTI che ha deposto come teste), aveva autonomamente analizzato il contratto di intermediazione sottoscritto da SNAMPROGETTI prima dell'inizio dell'inchiesta in Algeria (cd. SONATRACH 1), esprimendo un giudizio di adeguatezza della documentazione.

Ai primi articoli di stampa sull'inchiesta algerina SONATRACH 1, nel febbraio 2010 era stato immediatamente attivato il Team PEG (Presidio Eventi Giudiziari) ENI-SAIPEM incaricando il servizio *internal audit* (RIVA) di una verifica sul contratto GK3. Anche il collegio sindacale di SAIPEM non avrebbe meritato le censure contenute nella pronuncia appellata, in quanto questo organo di controllo condivideva i risultati emersi dal servizio di *audit* sul rispetto della procedura STD 2006 SAIPEM in relazione ai contratti di intermediazione.

Sarebbero frutto di una interpretazione fuorviante delle risultanze dibattimentali le considerazioni fatte proprie dal giudice circa le problematiche esposte da ALESSANDRI, *partner* della società di revisione PriceWaterhouseCoopers (PWC), nel corso della riunione del collegio sindacale del 13.1.2010, in merito ad alcune distorsioni rispetto al modello organizzativo di SAIPEM.

Infatti i rilievi della PWC sono stati di natura prettamente organizzativa e finalizzati alla revisione delle poste di bilancio, senza alcuna censura di presunte carenze strutturali del modello organizzativo di SAIPEM in materia di *costi per intermediazione*, ma orientati al suo migliore funzionamento attraverso ad esempio il suggerimento di introdurre *controlli bloccanti* nel caso di disallineamento tra

documentazione presentata e procedura stabilita dal modello organizzativo.

Sarebbe comunque dato certo che PWC avesse non soltanto certificato il bilancio di SAIPEM ma rilasciato suggerimenti al *management* senza rilievi di sorta in tema di contratti di intermediazione, in netto contrasto con la tesi giudiziale delle distorsioni strutturali in questo settore.

3.10.3. Prescrizione dell'illecito amministrativo ex art. 22 d.lgs 231/01.

E' stata censurato il rigetto, privo di adeguata motivazione, della intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo, la cui valutazione era stata proposta sulla riscontrata mancanza di prova di pagamenti di SAIPEM a pubblici ufficiali algerini, essendo stati unicamente documentati pagamenti effettuati in favore di privati (intermediari), per cui occorre fare riferimento all'ipotizzata promessa di denaro frutto dell'accordo corruttivo, che sarebbe avvenuta nel marzo 2006, nel corso dell'incontro di Parigi, all'Hotel *George V*, tra TALI e VARONE per SAIPEM con KHELIL e BEDJAOUI.

Siccome l'illecito amministrativo e le conseguenti sanzioni per la responsabilità dell'ente da reato si prescrivono, a tenore dell'art. 22 d.lgs 231/01, in cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto, mentre il corso della prescrizione viene interrotto dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio, avvenuta nel presente giudizio in data 26.2.2015 (con la notifica a SAIPEM spa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), dal presunto accordo corruttivo stretto nel marzo 2006 sarebbe maturato il termine quinquennale ben prima di quell'atto interruttivo.

3.10.4. Le attenuanti di cui agli artt. 12 co.1 lett. b) o co.2 lett. b) d.lgs 231/01 e commisurazione della sanzione pecuniaria.

Precisato che la Difesa SAIPEM non ha mai invocato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12 co.1 lett. a) d.lgs 231/01 (minimo vantaggio dell'ente conseguente alla commissione del reato), come erroneamente ritenuto dal Tribunale, è stato rappresentato che SONATRACH, costituita parte civile nel presente giudizio, non ha provato la sussistenza di alcun danno patrimoniale o non patrimoniale (il cui

risarcimento è stato peraltro richiesto nei confronti del solo OURAIED Samir), tanto che lo stesso Tribunale ha rigettato la relativa domanda risarcitoria.

Sarebbe pertanto da riconoscere la diversa attenuante di aver causato un danno patrimoniale di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 12 co.1 lett. b) d.lgs 231/01, tenuto conto che da ultimo sono state definite bonariamente tutte le controversie pendenti tra SONATRACH e SAIPEM (nota del 14.2.2018, allegata all'atto di appello).

3.10.4.1. E' stato contestato il rigetto dell'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 12 co.2 lett. b) d.lgs 231/01, concernente l'attività dell'ente, successivo al reato, idonea a prevenire illeciti dello stesso tipo.

La consulenza del prof. MANZONETTO e la deposizione dell'avv. GALIZZI, all'epoca direttore degli affari legali di SAIPEM spa, hanno dato conto da un lato delle nuove edizioni e degli aggiornamenti del modello organizzativo di SAIPEM, dall'altro dello specifico incarico demandato ad uno studio esterno di redigere una nuova procedura per i contratti di intermediazione, basata sulle migliori pratiche anticorruzione a livello internazionale, che ha poi ottenuto (18.7.2018) la certificazione di DNV GL attestante la conformità del sistema di gestione anticorruzione di SAIPEM ai requisiti della normativa ISO 37001 (documentata in allegato all'atto di appello).

Muz

3.10.4.2. Ulteriore censura è stata formulata in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria vicina ai massimi edittali stabiliti dagli artt. 10 co.3 e 25 co.2 d.lgs 231/01 con riferimento all'importo della quota (euro 1.000) ed al numero delle quote (400), in particolare ritenendo inconferente il richiamo alla "dimensione economico-finanziaria dell'ente", operato nella sentenza impugnata per la fissazione dell'importo complessivo di euro 400.000.

3.11. Motivi inerenti la confisca del profitto e del prezzo del reato di corruzione internazionale (appelli TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAQUI, HABOUR, OURAIED e SAIPEM spa).

Gli appelli degli imputati e di SAIPEM spa hanno censurato la statuizione di confisca

diretta del profitto e del prezzo del reato di corruzione internazionale, proponendo motivi di gravame largamente sovrapponibili ma contenenti anche argomentazioni e doglianze peculiari.

Le difese TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI e SAIPEM hanno sottolineato l'impropria duplicazione della statuizione relativa alla confisca della somma di euro 197.934.798, corrispondente all'importo complessivo delle tangenti pagate da SAIPEM, qualificandola una volta quale *profitto del reato* ai sensi dell'art. 322-ter cp e ponendola a carico solidale degli imputati condannati, ed una seconda volta come *prezzo del reato* ex art. 19 co.2 d.lgs 231/01, con disposizione nei confronti dell'ente. Nella presente vicenda, tuttavia, non sarebbe stato individuato alcun profitto del reato, essendo emerso dall'istruzione dibattimentale che tutte le commesse in contestazione erano state aggiudicate al prezzo più basso, mentre nell'incapacità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio rispetto alla singola procedura di gara, la cd. *vendita della discrezionalità* di SONATRACH è stata arretrata sino alla fase di invito di SAIPEM alle gare (senza la quale la società non sarebbe stata ammessa).



3.11.1. Il concetto di profitto e la necessità di derivazione immediata dal reato (appello VARONE, BERNINI e BEDJAOUI).

In particolare le difese di VARONE, BERNINI e BEDJAOUI hanno ricordato che secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato presupposto (e non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall'illecito), sì che qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati dall'art. 322-ter cp sia costituito da denaro, attesa la fungibilità del bene, deve essere disposta la confisca diretta e non per equivalente, sempre che non si dia la prova che dette somme non possano derivare dal reato, nel qual caso non sarebbe possibile procedere al sequestro ed alla successiva confisca difettando la natura di profitto del reato (Cass. 30.10.2017 n.8995/18).

Circa la nozione di profitto di reato gli stessi appellanti hanno richiamato la pronuncia con la quale la Cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento emessa nei

confronti di BENTINI Carlo, *subcontractor* di SAIPEM, proprio con riferimento alla confisca del profitto del reato da lui conseguito, stabilendo che *“non costituisce profitto del reato un vantaggio futuro -eventuale, sperato, immateriale o non ancora materializzato in termini economico patrimoniali- né la mera aspettativa di fatto, cd. chance, quale la mera possibilità per l'imputato di continuare ad operare nel mercato algerino attraverso il suo inserimento nell'elenco delle imprese invitate alle gare di appalto indette dall'ente di Stato dell'Algeria nonché tra i “contrattisti” di una società italiana che operava in Algeria”* (Cass. 14.9.2017 n.1754).

Laddove il profitto venga fatto coincidere non con il vantaggio derivante dalle gare di appalto aggiudicate (che avrebbe comportato di ritenere oggetto di ablazione il valore totale delle commesse aggiudicate e non il valore della tangente) bensì con la mera possibilità per la società di partecipare alle gare, l'invito di partecipazione rivolto a SAIPEM e la possibilità di superare la fase dell'offerta tecnica, anche a voler ammettere che siano state il frutto dell'asserita *influenza* ovvero della presunta *protezione globale* del ministro KHELIL, non consentirebbero di procedere alla confisca in quanto non costituiscono *profitto del reato*, trattandosi unicamente di vantaggi futuri, non ancora materializzati in termini economico-patrimoniali.

Per questo la confisca nei confronti di VARONE, BERNINI, BEDJAOUI e degli altri imputati condannati sarebbe illegittima, non essendo possibile individuare alcun profitto del reato, ossia alcun vantaggio economico conseguito illecitamente dagli imputati e derivato immediatamente dal reato di corruzione internazionale.

Ciò sarebbe dimostrato dalla decisione dello stesso Tribunale di respingere la domanda di risarcimento del danno da parte della parte civile SONATRACH, non essendo stata fornita alcuna prova del preteso danno patrimoniale in quanto *“le commesse venivano aggiudicate secondo il criterio dell'offerta commerciale più bassa”*, così implicitamente riconoscendo che l'aggiudicazione degli appalti risulterebbe estranea all'accordo corruttivo e quindi alla contestazione di corruzione internazionale.

3.11.2. L'inapplicabilità della presunzione e l'elusione dei limiti impliciti di cui all'art. 322-ter co.2 cp, nonché l'omessa ripartizione pro-quota della confisca nell'appello BEDJAOUI.

La Difesa BEDJAOUI ha osservato che il primo giudice ha ritenuto corretto, in punto di determinazione del *quantum* del profitto confiscabile, fare applicazione della presunzione di cui all'art. 322-ter co.2 cp, in base alla quale esso non potrà comunque essere "*inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale*", stabilendo così che in materia di reati contro la pubblica amministrazione il profitto oggetto di confisca non potrà mai essere inferiore al valore della tangente pagata.

Tuttavia tale presunzione di legge, relativa al *quantum* della confisca, viene in rilievo quando sia stato giudizialmente accertato che il fatto corruttivo abbia determinato un vantaggio economico-patrimoniale in favore dell'autore del reato, di diretta derivazione da quest'ultimo e quantificabile in astratto.

Soltanto in questa situazione, secondo l'appellante, potrà trovare applicazione quella disposizione dell'art. 322-ter co.2 cp, ai fini della commisurazione del profitto confiscabile, esonerando il Pubblico Ministero dal provarne l'effettiva consistenza.

3.11.2.1. Un ulteriore profilo di gravame in punto di confisca ha riguardato la ritenuta elusione del limite implicito fissato dall'art. 322-ter co.2 cp rispetto alla confisca del prezzo del reato di corruzione internazionale.

La tangente asseritamente pagata costituisce secondo la comune interpretazione il *prezzo* del reato, incidendo sulla motivazione a commettere il delitto da parte del pubblico ufficiale, ma il disposto dell'art. 322-ter co.2 cp ammette, nel caso di corruzione internazionale di funzionari pubblici extraeuropei (ex art. 322-bis co.2 n.2 cp), la sola confisca del *profitto* del reato.

La stessa disposizione, coordinata con quella di cui al primo comma del medesimo articolo (che dispone la confisca del prezzo del reato nei confronti del corrotto senza alcun richiamo all'art. 322-bis co.2 cp, oggetto del presente processo), condurrebbe a ritenere che il prezzo del reato non sia assoggettabile a confisca nei confronti del corruttore (nel caso di corruzione internazionale extra-europea), ma soltanto nei confronti del corrotto, e tale soluzione troverebbe ragione nell'esclusione della punibilità (in Italia) del pubblico ufficiale straniero, risultando possibile procedere alla confisca del prezzo del reato (dunque della tangente) in quanto il pubblico ufficiale

perceutore della somma quale prezzo della commissione dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia punibile secondo la legge italiana (come avviene nelle situazioni disciplinate dall'art. 322-ter co.1 cp).

Siccome nel caso di corruzione internazionale ex art. 322-bis co.2 cp il pubblico ufficiale corrotto resta estraneo al processo penale italiano, così la somma costituente il prezzo di quel reato andrebbe ritenuta non suscettibile di confisca.

Un tale limite sistematico, imposto da una disposizione di carattere speciale, non sarebbe derogabile da parte di altre norme in materia di confisca, neppure dall'art. 19 d.lgs 231/01 in materia di confisca in caso di responsabilità da reato dell'ente.

3.11.2.2. Da ultimo, secondo l'appellante la prevalente giurisprudenza di legittimità avrebbe ritenuto che la confisca di cui all'art. 322-ter cp debba essere commisurata alla quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascun concorrente nel reato, mentre nel caso concreto è mancata nella pronuncia impugnata qualsiasi verifica circa l'attribuzione delle quote di confisca a ciascun concorrente nel reato, che spetterà eventualmente alla Corte di Appello di stabilire.

3.11.3. La doglianza di HABOUR Omar.



Anche la Difesa HABOUR ha contestato la statuizione di confisca diretta del profitto di reato estesa per l'intero a tutti gli imputati, che, invece, avrebbe dovuto essere disposta soltanto nei confronti dei soggetti che avevano ricevuto i proventi derivanti dal reato di corruzione internazionale e solo per l'importo corrispondente al vantaggio patrimoniale conseguito da ciascuno.

Posto che non sarebbe stata fornita alcuna prova del transito della presunta tangente SAIPEM nei conti di HABOUR Omar, né del profitto da questi acquisito, non ci sarebbe spazio per la confisca diretta nei confronti dell'imputato.

3.11.4. Il sequestro e la confisca nei confronti di VARONE.

Con specifico riferimento alla posizione di VARONE, si è osservato che le somme corrisposte a questi da BEDJAOUI Farid sarebbero pagamenti tra soggetti privati,

assistiti di una credibile e dimostrata giustificazione.

La confisca disposta dal Tribunale ha riguardato beni già oggetto del sequestro preventivo stabilito dal G.I.P. Tribunale di Milano del 9.10.2015, tra cui le quote dell'Azienda agricola AGER FALERNUS srl, di cui VARONE era il principale socio, sul presupposto che i versamenti di 5 milioni di euro effettuati da BEDJAOUI in favore dello stesso dirigente SAIPEM costituissero *restituzioni* di parte dei pagamenti corruttivi, intervenute per ricompensare VARONE dei rapporti di consulenza ed agenzia stipulati dall'intermediario con SAIPEM.

I 2,5 milioni di euro accreditati da BEDJAOUI direttamente sul conto corrente della AGER FALERNUS srl troverebbero invece ragione nel fatto che il finanziatore era socio al 20% dell'azienda agricola, operante nel settore viticolo, mentre l'importo di 1,290 milioni di euro accreditati in due *tranches* (nel febbraio e nell'aprile 2008) sarebbe stato versato da HABOUR Omar su richiesta di BEDJAOUI Farid sempre in relazione ad AGER FALERNUS srl, le cui quote pari al 20% erano state vendute a BEDJAOUI e pagate con acconto di 1 milione di euro accreditato su di un conto di VARONE presso la banca FIDEURAM nel dicembre 2011.

Tutte le somme che BEDJAOUI ha versato a VARONE si riferirebbero all'investimento del primo nell'azienda vitivinicola del secondo e nulla avrebbero a che vedere con l'ipotizzata retrocessione della presunta tangente pagata tramite PEARL PARTNERS al ministro KHELIL, trovando causa in rapporti professionali e personali di natura privata. 

Anche per quel che concerne la confisca di due rapporti bancari denominati TRENSKA e PEIPUS, accessi presso BSI di Lugano con VARONE quale beneficiario economico, gli accrediti da parte di terzi, per complessivi 10 milioni di euro, non riguarderebbero le vicende algerine, costituendo (per 2 milioni) l'anticipo sulle somme che VARONE avrebbe incassato una volta uscito da SAIPEM, un prestito (per altri 2 milioni) ricevuto da PERRUCCI Gian Angelo e infine la somma (6 milioni) destinata ad un acquisto immobiliare per conto di SPIFF Erenate.

In ragione di ciò, posto che le somme presenti su detti conti non sarebbero di diretta derivazione dai reati contestati nel presente giudizio, non sarebbe possibile procedere al sequestro ed alla confisca, difettando la natura di profitto del reato.

3.11.5. Le argomentazioni della Difesa di OURAIED Samyr.

La Difesa OURAIED ha osservato che il primo giudice ha disposto la confisca nei confronti di TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED in relazione al profitto del reato ai sensi dell'art. 322-ter cp, nella misura di euro 197.934.798, corrispondente all'ammontare complessivo delle tangenti pagate da SAIPEM, "independentemente" dalle somme fino ad allora sequestrate e qualificando come *diretta* la confisca, attesa la fungibilità del denaro.

Tuttavia, come già detto in relazione all'appello di VARONE, le tangenti versate da SAIPEM identificano il *prezzo* del reato (quale compenso o retribuzione che il corrotto ottiene dalla commissione del delitto) e non il *profitto* (il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito).

Non si comprenderebbe cosa abbia inteso il Tribunale disponendo la misura ablativa "independentemente" dalle somme già in sequestro: il Pubblico Ministero aveva chiesto la confisca per equivalente di quanto rinvenuto su quattro conti correnti intestati ad OURAIED Samyr presso la banca HSBC di Hong Kong, oggetto di sequestro preventivo (disposto dal G.U.P. Tribunale di Milano del 9.10.2015), ma qualora si debba intendere che il giudicante abbia escluso i conti sequestrati dall'applicazione della confisca ne discenderebbe la perdita di efficacia del sequestro, mentre se il termine "independentemente" dovesse essere considerato come diretto a rendere applicabile la confisca diretta su somme aggiuntive rispetto a quelle sequestrate, si dovrebbe tenere in considerazione che queste ultime non avevano alcuna attinenza con il reato ascritto, in quanto i conti sui quali erano presenti venivano utilizzati da OURAIED per la gestione di operazioni finanziarie relative a clienti estranei a queste vicende, come dimostrato dalla documentazione acquisita e da quella ulteriormente prodotta con richiesta ex art. 603 cpp.

In via esemplificativa i conti correnti n.400-585949-380 e n.400-585949-833, accesi presso la banca HSBC, sede di Hong Kong, non riportavano movimenti inerenti a relazioni economiche con società del gruppo SAIPEM e per il primo non erano presenti transazioni tra il novembre 2006 ed il novembre 2012, secondo quanto emerge dagli estratti conto già presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed ulteriormente allegati all'atto di appello OURAIED.

In conclusione i suddetti conti non sono stati in alcun modo coinvolti nel transito di poste corruttive e l'appellante ha richiamato quella recente giurisprudenza in base alla quale ove il *profitto cd. accrescitivo* sia rappresentato da denaro e si abbia la prova che le somme depositate su conto corrente bancario non possano in alcun modo derivare dal reato, le stesse devono essere escluse dal sequestro preventivo e dalla confisca, difettando la caratteristica di profitto, necessaria per procedere al sequestro ed alla successiva confisca in via diretta (vd. la già citata Cass. 30.10.2017 n.8995/18).

Inoltre tale interpretazione della statuizione giudiziale comporterebbe l'erroneità della determinazione del *quantum* confiscabile, poiché la confisca di somme di denaro ulteriori rispetto a quelle sottoposte a sequestro non considera che queste ultime già corrispondevano al valore del profitto illecito (euro 197.934.798), come rilevato nel decreto di sequestro del G.U.P. Tribunale di Milano del 9.10.2015, in cui veniva specificato che *"emerge con immediatezza che il totale del valore delle somme e dei beni indicati supera il quantum sequestrabile"*, pur senza computare i successivi sequestri effettuati nei confronti di HABOUR e OURAIED, né l'intervenuta confisca per l'ex-coimputato ORSI Tullio, giudicato separatamente.

Era pertanto evidente la violazione del principio di proporzionalità della disposta confisca rispetto all'ammontare del prezzo/profitto del reato ritenuto accertato, con conseguente revoca o annullamento della misura ablatoria e restituzione ad OURAIED delle somme sequestrate.

3.11.5.1. Con i motivi aggiunti, funzionali all'ulteriore richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il difensore di OURAIED ha ribadito che il vincolo del sequestro funzionale alla confisca era stato apposto sulle somme presenti in rapporti bancari nella disponibilità dell'imputato (tra cui quelli presenti presso la banca HSBC, sede di Hong Kong), senza alcuna valutazione in merito alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra quelle somme e le vicende corruttive oggetto del presente processo.

Ciò era stato fatto per consapevole applicazione di quanto statuito dalle sentenze delle Sezioni Unite *Gubert* e *Lucci* circa il superamento, in tema di confisca diretta di somme, della necessità di provare il rapporto di immediata derivazione tra i beni da

apprendere, soprattutto quando abbiano natura fungibile, e le fattispecie di reato per cui il vincolo viene apposto.

L'appellante ha contestato tale prospettazione, che porterebbe ad annullare ogni distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, operando un'impropria estensione del concetto di *profitto* del reato, laddove solo l'individuazione della somma di denaro che costituisce il profitto, ovvero l'individuazione dell'ulteriore somma in cui quel denaro si sia trasformato, potrebbero consentire la confisca diretta.

Qualora, invece, non fosse possibile l'identificazione del corrispettivo frutto dell'azione delittuosa, anche per confusione del bene nel patrimonio del percettore, l'unico strumento ablativo azionabile sarebbe quello della confisca per equivalente.

La fungibilità del bene considerato non costituirebbe, pertanto, l'unico requisito fondante l'applicazione della confisca in forma diretta, ma si dovrebbe correlare necessariamente all'accertamento del legame eziologico di provenienza del denaro, dovendosi individuare il nesso di pertinenzialità con il reato commesso, con la conseguente impossibilità di sottoporre a vincolo quelle somme che non presentano alcuna correlazione con il fatto delittuoso, in quanto, ad esempio, acquisite in periodi antecedenti a quest'ultimo, ovvero provenienti da diverse e legittime operazioni economiche.

Nella concreta situazione delle disponibilità liquide in capo a OURAIED non vi sarebbe alcuna evidenza di collegamento tra i conti bancari (in sequestro e no) con i flussi di denaro provenienti da SAIPEM e PEARL PARTNERS, come già argomentato nell'atto di appello ed ulteriormente dimostrabile sulla base della documentazione (distinte di pagamento ed estratti conto) allegata all'atto ex art. 585 co.4 cpp.

3.11.6. La confisca del prezzo del reato nei confronti di SAIPEM spa.

L'appellante ha ribadito la duplicazione della statuizione relativa alla confisca della somma di euro 197.934.798, corrispondente all'importo complessivo delle tangenti pagate da SAIPEM, qualificandola una volta quale *profitto del reato* ai sensi dell'art. 322-ter cp e ponendola a carico solidale degli imputati condannati, ed una seconda

volta come *prezzo del reato* ex art. 19 co.2 d.lgs 231/01, con disposizione nei confronti dell'ente.

I difensori di quest'ultimo hanno richiamato la giurisprudenza di legittimità in tema di confisca, evidenziando che non potrebbero coesistere due statuizioni autonome ma soltanto una diversa qualificazione giuridica, a seconda del soggetto interessato, della medesima somma di denaro, atteso che l'assoggettamento sia della persona fisica sia di quella giuridica alla misura ablativa, di natura eminentemente sanzionatoria, si inquadra nel paradigma penalistico della responsabilità concorsuale, che implica l'imputazione dell'intera azione illecita e dell'effetto conseguente (l'irrogazione della condanna e la confisca) in capo a ciascun concorrente (persona fisica ed ente), fermo restando il divieto di duplicazione dell'oggetto finale dell'espropriazione poiché il vincolo non può eccedere il valore complessivo del profitto del reato.

In questa prospettiva andrebbe considerata la stessa richiesta del Pubblico Ministero del 30.7.2018, con la quale chiedeva al Tribunale di disporre la confisca dei beni e somme presenti sui conti correnti riferibili agli imputati ed oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. Tribunale di Milano del 9.10.2015, che già aveva rilevato come l'incertezza circa il profitto conseguito da SAIPEM spa a mezzo del reato di corruzione internazionale avesse imposto la considerazione del *prezzo del reato*, ovvero alla somma pagata da SAIPEM a PEARL PARTNERS, che costituiva al contempo *profitto* per BEDJAOUI e per le altre persone fisiche. 

4. L'appello del Pubblico Ministero.

4.1. Richieste.

Ha proposto appello anche il Pubblico Ministero contro i capi della sentenza che hanno assolto SCARONI Paolo e VELLA Antonio in relazione al reato di concorso in corruzione internazionale di cui al capo A punto 2, e la società ENI spa dall'illecito amministrativo di cui al capo B, riferito allo stesso fatto di reato, con condanna alle pene ed alle sanzioni pecuniarie ed interdittive ritenute di giustizia, nonché contro il punto della sentenza che ha ritenuto non applicabili le sanzioni amministrative

interdittive nei confronti di SAIPEM spa in relazione alla condanna dei suoi dirigenti apicali per il fatto di corruzione internazionale di cui al capo A punto 1.

4.2. Vicenda ENI: la corruzione internazionale per l'acquisizione di FCP e per l'estensione allo sfruttamento del giacimento CAFC.

4.2.1. Travisamento ed erronea valutazione delle prove.

Il Pubblico Ministero ha contestato la valutazione del Tribunale, che pur ritenendo provate le dichiarazioni accusatorie di VARONE in ordine alle intese corruttive di SAIPEM, ha invece ritenuto prive di riscontro quelle relative al pagamento di una tangente da parte dei vertici ENI per ottenere le autorizzazioni del ministro KHELIL all'acquisizione di FCP, con il connesso subentro nei diritti di ricerca e sviluppo del blocco 405B (comprendente il giacimento MLE ed un'area di giacimenti di gas naturale definita CAFC) e la regolazione favorevole delle condizioni economiche e fiscali di tale acquisizione.

L'appellante ha osservato che la sentenza ha ritenuto le dichiarazioni di VARONE attendibili e riscontrate su alcuni passaggi fondamentali della vicenda corruttiva che ha riguardato ENI, quali la necessità per la stessa società di assicurarsi il favore del potente ministro dell'Energia al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie all'acquisizione di FCP ed al subentro nei relativi diritti; l'effettivo avvicinamento del ministro KHELIL grazie al rapporto privilegiato instaurato da TALI e VARONE con BEDJAOUI, che avevano concluso il patto corruttivo in favore di SAIPEM; lo svolgimento di diversi contatti riservati, ossia fuori dai canali ufficiali, dell'A.D. di ENI SCARONI con il ministro ed il suo *alter ego* BEDJAOUI; l'ottenimento di indebiti vantaggi nell'operazione di acquisizione di FCP consistenti nel rilascio delle autorizzazioni amministrative in tempi rapidi e nel pagamento di una sola tassa sul trasferimento dei diritti relativi ai giacimenti del blocco 405B.

In particolare il Tribunale ha riconosciuto che l'accordo integrativo *Avenant 3*, che regolamentava il diritto di accesso alle nuove scoperte da parte di FCP (e poi di ENI), conteneva condizioni economiche vantaggiose per il concessionario (pagamento di 38 milioni di dollari) ed era stato chiuso rapidamente il 12.11.2008, una volta entrata

in partita ENI e dopo che la trattativa era stata portata avanti da FCP con SONATRACH dal febbraio 2007, a confutazione della tesi difensiva secondo cui l'*Avenant 3* era praticamente chiuso fin dall'aprile 2008, prima dell'acquisizione di FCP da parte di ENI (avvenuta nel settembre 2008).

Per il Tribunale sarebbe, poi, dimostrato che gli incontri riservati di SCARONI con il ministro (e BEDJAOUI), che sono stati minuziosamente ricostruiti sulla base delle *mail* acquisite e che sono avvenuti in momenti nevralgici della contrattazione di ENI per l'acquisizione di FCP, non costituissero semplicemente l'occasione per la manifestazione dell'interesse di ENI rispetto a quell'operazione, ma avessero ad oggetto proprio la definizione delle condizioni economiche, indebitamente vantaggiose, sottese al subingresso di ENI in FCP, che ENI era riuscita effettivamente ad ottenere e che si era realizzata, sotto il profilo temporale, nella rapidità delle autorizzazioni e della sottoscrizione degli accordi *Avenant 3* e *Avenant 4*, e per quello economico nel pagamento di una sola tassa di trasferimento.

Nonostante ciò, pur rilevando riscontri documentali al nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie di VARONE circa la conclusione di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale algerino per ottenere indebiti vantaggi a favore del privato corruttore, la sentenza impugnata ha concluso contraddittoriamente ritenendo non provata la sussistenza del reato contestato.

4.2.1.1. A questo proposito il Tribunale si è confrontato con una ricostruzione dei fatti del tutto ipotetica, assumendo impropriamente che l'Accusa pubblica avesse sostenuto la tesi di un accordo corruttivo unitario, coinvolgente i vertici di ENI e SAIPEM (esclusa sulla base del rilievo che gli incontri riservati di SCARONI con KHELIL erano iniziati nel maggio 2007, oltre un anno dopo il patto corruttivo di quest'ultimo con i vertici SAIPEM), richiamando un passaggio della memoria conclusiva depositata dal Pubblico Ministero in cui era in realtà evidente che la prospettazione dei fatti concerneva due distinti accordi corruttivi conclusi a breve distanza tra loro nell'ambito di un contesto di relazioni personali con il ministro KHELIL ed il suo fiduciario BEDJAOUI, avviate dapprima da VARONE e TALI per conto di SAIPEM e successivamente estese a beneficio di ENI, i cui vertici avevano portato avanti le questioni di suo interesse (FCP) in modo del tutto autonomo rispetto

alla vicenda corruttiva che riguardava SAIPEM.

Ciò in linea peraltro con il senso delle dichiarazioni di VARONE, che ha dichiarato di aver presentato BEDJAOUI a VELLA nei primi mesi del 2006 ma di non aver partecipato agli incontri successivi tra i due (e con SCARONI), venendo soltanto richiesto da VELLA dopo che era stato definito l'accordo corruttivo e occorreva coinvolgere SAIPEM nel pagamento della tangente per conto di ENI.

La pronuncia appellata ha affrontato il tema anche nella prospettiva di uno specifico accordo corruttivo che ha riguardato la vicenda FCP (sostenuta dall'Accusa pubblica), manifestando dubbi sui tempi, contenuti e modalità dell'accordo corruttivo e del pagamento della tangente, ma incorrendo in un travisamento della prova dichiarativa.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale VARONE non aveva parlato di una trattativa corruttiva definita rapidamente da VELLA e SCARONI per ENI, ma di diversi mesi di negoziazioni illecite, iniziate con i colloqui riservati avvenuti tra maggio 2007 e marzo 2008 (del 13.3.2008 l'incontro a Milano di SCARONI con BEDJAOUI), cui avrebbe fatto seguito la definizione della proposta di acquisto di FCP da parte di ENI (settembre 2008) ed il rilascio delle autorizzazioni amministrative a condizioni vantaggiose nel novembre 2008.

Il primo giudice ha reputato non convincente la ricostruzione di VARONE riguardante il pagamento della tangente ENI mediante il versamento da parte di SAIPEM di 41 milioni di dollari a PEARL PARTNERS nell'ambito del contratto di *agency agreement* del 17.10.2007, con successiva estromissione del progetto MLE dal novero di quelli oggetto di quel contratto di intermediazione con SAIPEM, una volta che ENI fosse entrata nella stazione appaltante del progetto MLE a seguito dell'acquisizione di FCP (il progetto MLE era stato bandito dalla *joint-venture* SONATRACH/FCP ed aggiudicato a SAIPEM il 10.12.2008).

In questo modo si è tuttavia tralasciato di considerare il ruolo di protezione svolto da ENI a favore di SAIPEM nel corso della gara MLE, pure già considerato dal Tribunale nell'individuazione degli atti contrari ai doveri di ufficio per questa commessa aggiudicata a SAIPEM, che ha, altresì, riconosciuto l'indebita introduzione della trattativa privata per l'assegnazione del campo CAFC, contaminando la gara ad evidenza pubblica in quanto la stazione appaltante (SONATRACH/FCP-ENI) aveva

negoziato con SAIPEM l'ampliamento della commessa ed il relativo prezzo (incrementato di circa 100 milioni di dollari), nonché l'indebita interferenza nella gara per gli impianti di perforazione sul giacimento MLE (cd. gara per i *rig*), documentata dalle *mail* scambiate dai manager delle due società.

Se, dunque, risulta provato che SAIPEM poteva contare sulla protezione di ENI per questo progetto (MLE) non si comprende perché il Tribunale non abbia creduto all'iniziale contrarietà di VARONE a pagare la tangente a PEARL PARTNERS per un'attività che non risultava più necessaria a SAIPEM in quanto poteva fruire della protezione di ENI, il cui comprovato favoritismo verso SAIPEM è un riscontro evidente alla parte del racconto di VARONE relativa al pagamento della tangente per conto di ENI.

Nel ritenere che la turbativa d'asta per i *rig* di perforazione abbia evidenziato che SAIPEM non avesse alcuna certezza dell'aggiudicazione del progetto MLE, nonostante la protezione di ENI, e che dunque fosse necessario per SAIPEM continuare a pagare BEDJAOUI (tramite PEARL PARTNERS) per ottenere la commessa (nel proprio interesse e non in quello di ENI), il primo giudice avrebbe immotivatamente svalutato l'elemento documentale delle date dei pagamenti a PEARL PARTNERS in relazione al progetto MLE, avvenuti in tre *tranches* del 15.7.2009, 7.12.2009 e 23.2.2010, ossia ben sette mesi dopo l'aggiudicazione a SAIPEM della commessa (10.12.2008).

Ha infatti osservato l'appellante che tale iato temporale troverebbe spiegazione solo collegando le date dei tre versamenti alla comunicazione del 12.5.2009 con la quale il ministro KHELIL rendeva noto ad ENI che l'accordo di principio sul subentro a FCP era divenuto definitivo, offrendo così un importante riscontro logico alle dichiarazioni di VARONE.

Peraltro quest'ultimo non aveva mai affermato, come ha mostrato di ritenere il Tribunale, che SAIPEM sarebbe stata ripagata della tangente versata per conto di ENI mediante gli introiti derivanti dall'estensione della commessa MLE, facendo invece generico riferimento alle rassicurazioni ricevute da VELLA circa il recupero (dell'importo) della tangente a mezzo del contratto MLE che sarebbe stato aggiudicato a SAIPEM.

Né si comprenderebbe perché l'aumento del contratto (con l'estensione al campo

CAFC) dovesse esattamente coincidere con l'ammontare della tangente, tanto più che in sentenza si è riconosciuto che il prezzo offerto da SAIPEM per MLE (sebbene più basso rispetto ai competitori) avesse determinato SONATRACH a chiederne una riduzione, poi definita in ben 50 milioni di dollari, a dimostrazione che si trattava di un'offerta gonfiata, che poteva contenere al suo interno la tangente pagata da SAIPEM per conto di ENI.

Ulteriore considerazione critica è mossa dal Pubblico Ministero all'argomento giudiziale secondo cui la vicenda ENI per l'affare FCP potesse leggersi in parallelo a quella SAIPEM, in cui BEDJAOUI era intervenuto per risolvere il contenzioso sul progetto ROD senza richiedere alcun compenso ma per accreditarsi come fiduciario in grado di offrire la protezione del ministro KHELIL: anche per l'acquisizione di FCP, insomma, BEDJAOUI potrebbe aver agito con la stessa finalità, senza che fosse pattuita alcuna tangente.

L'appellante ha considerato tale ipotesi astratta e priva di qualsiasi indizio nello sterminato compendio istruttorio, senza considerare che neppure le difese hanno mai avanzato questa ricostruzione e che la *mail* che VELLA aveva inviato a VARONE il 17.2.2006 ha dato dimostrazione che già in allora VELLA era a conoscenza che BEDJAOUI era una persona vicina al ministro KHELIL e che poteva essere di aiuto anche per ENI in relazione alla risoluzione della controversia del progetto ROM ed al progetto GTL.

Dunque BEDJAOUI fin dall'inizio 2006 aveva già dimostrato la sua influenza su SONATRACH ed il ministro non soltanto a SAIPEM ma anche ad ENI, per cui non vi sarebbe stata alcuna necessità, nell'ottica di BEDJAOUI, di un suo ulteriore intervento non ricompensato (illecitamente) a favore di ENI.

4.2.2. (segue) Violazione di legge in relazione ai criteri di valutazione della chiamata in correità di cui all'art. 192 co.2 e 3 cpp.

Il Pubblico Ministero ha censurato la valutazione probatoria delle dichiarazioni accusatorie di VARONE con riguardo al pagamento della tangente ENI, evidenziando che non è richiesto dalla giurisprudenza di legittimità che tutti i segmenti delle dichiarazioni del chiamante in correità siano assistiti da riscontri esterni.

Non dubitando il Tribunale della sussistenza di atti amministrativi illegittimi emessi a vantaggio di ENI correlati agli incontri riservati di SCARONI con il ministro KHELIL ed il suo uomo di fiducia BEDJAOUI, la conclusione avrebbe dovuto essere nel segno dell'affermazione di responsabilità per corruzione internazionale, posto che l'accordo illecito e gli atti contrari ai doveri di ufficio perfezionavano di per sé la fattispecie di reato contestata, non essendo richiesta la prova delle dazioni corruttive (ma anche solo della relativa promessa).

Riguardo a detti riscontri, la sentenza impugnata ne trascurerebbe alcuni e mancherebbe di effettuare l'apprezzamento unitario della loro capacità dimostrativa, non considerando significative deposizioni testimoniali attestanti la prassi anomala seguita da ENI nella organizzazione e preparazione di quegli incontri riservati.

In particolare sono state ricordate le dichiarazioni dei testi CAO e DESCALZI, dirigenti apicali di ENI, secondo cui gli incontri dell'amministratore delegato (SCARONI) venivano preparati attraverso canali istituzionali, seppure non fosse il luogo a connotare l'ufficialità dell'incontro (alberghi o altro), per cui una figura come BEDJAOUI, priva di ogni incarico istituzionale, non sarebbe mai stata individuata per la preparazione di un incontro di vertice (tanto meno come interlocutore diretto dell'A.D. di ENI per trattare argomenti strategici, come invece accaduto almeno per l'incontro di Milano del 13.3.2008), né sarebbero stati utilizzati i canali di SAIPEM, come invece attestato dal ruolo di TALI nella fase preparatoria degli incontri tra SCARONI ed il ministro KHELIL.

In questa prospettiva l'appellante ha analizzato l'ampia produzione documentale della Difesa SCARONI (*mail*, relazioni, lettere di ringraziamento al ministro in seguito ai vari incontri), volta a dimostrare che quegli incontri erano conosciuti e preparati dalla struttura di cui si avvaleva l'A.D. di ENI, e che in un'occasione lo stesso CAO aveva comunicato con *mail* a TALI, su richiesta di SCARONI, gli argomenti di interesse in vista dell'incontro del 2.2.2008 a Vienna con KHELIL.

Ha tuttavia osservato il Pubblico Ministero che in nessun documento è dato rinvenire che l'incontro di Vienna (od altri) con il ministro fosse stato preparato con il decisivo contributo dell'A.D. di SAIPEM (TALI), sottaciuto anche nella corrispondenza di SCARONI con i suoi più stretti collaboratori (DESCALZI, CAO, ALVERA', DISPENZA), avendo CAO e DESCALZI dichiarato in dibattimento di non conoscere

my

BEDJAOUI e di non essere a conoscenza del ruolo di questi nei rapporti tra SCARONI ed il ministro.

Resterebbe, pertanto, inspiegato lo stretto riserbo mantenuto dall'A.D. di ENI e da VELLA in ordine alla figura di BEDJAOUI, qualora effettivamente questi fosse un semplice segretario particolare del ministro (tesi della Difesa SCARONI respinta sdegnosamente dal Tribunale) e gli incontri vertessero su questioni lecite, ai quali non vi sarebbe stata ragione di escludere i dirigenti di primo piano di ENI (CAO e DESCALZI).

Ulteriori riscontri di tipo logico e documentale, completamente ignorati dalla sentenza, sarebbero rappresentati dal mutato atteggiamento delle autorità algerine nel corso della trattativa per l'acquisizione di FCP e dal foglio su carta intestata Bulgari Hotel Milano.

Circa il primo aspetto, l'appellante ha ribadito la tempistica rapidissima della definizione il 12.11.2008 dell'accordo *Avenant 3* (dopo che SONATRACH aveva negoziato per quasi due anni con FCP), avvenuta in pochi mesi dopo l'entrata in gioco di ENI, e dell'*Avenant 4*, con il quale era esteso il diritto di sfruttamento sulle nuove scoperte dei giacimenti dell'area CAFK, con costi estremamente vantaggiosi per ENI; senza dimenticare la inusuale celerità con cui il ministro KHELIL aveva rilasciato il consenso di principio all'acquisizione di FCP (poco più di due mesi tra il 7.9.2008 ed il 15.11.2008).

Quanto al biglietto del Bulgari Hotel, contenente nominativi e numeri di telefono di Dubai, ORSI ha dichiarato che era stato vergato da VARONE nell'occasione in cui gli aveva consegnato anche due schede telefoniche (sim), una per ORSI e l'altra per VELLA, per consentire conversazioni al riparo dal pericolo di intercettazioni.

Anche VARONE ha confermato detta circostanza (pure in dibattimento) spiegando che BEDJAOUI lo aveva incaricato di occuparsi dei numeri di telefono, che in quel biglietto sono associati ai nominativi di coloro che avrebbero dovuto utilizzare le relative utenze (tra cui VARONE, BEDAJOUÏ e suoi stretti collaboratori, il fratello di BEDJAOUI, e VELLA indicato con il prenome di *Antonio*, ma anche KETTANEH Nadim e HANIF Najum).

Dalla rogatoria svolta a Dubai è emerso che si trattava di utenze telefoniche effettive, alcune delle quali, dato il carattere riservato, erano intestate a nomi di fantasia o a

soggetti ignari, come nel caso di VELLA, la cui utenza era intestata ad un importante uomo di affari di Dubai (senza che tale circostanza possa escludere la finalità indicata di schermare l'effettivo utilizzatore dell'utenza).

Ciò costituirebbe un ulteriore elemento indiziario del fatto che BEDJAOUI avesse indicato in VELLA il suo referente per ENI, con cui trattare le questioni più delicate senza il rischio di essere intercettati dalle *forze ostili al ministro KHELIL*, secondo la ragione asseritamente esplicitata da BEDJAOUI.

Anche le dichiarazioni degli imputati VELLA e SCARONI nel corso dell'esame dibattimentale sono valorizzate dal Pubblico Ministero in funzione delle dichiarazioni accusatorie di VARONE.

Entrambi hanno negato di aver contattato (VELLA) o fatto contattare (SCARONI) BEDJAOUI per invitare KHELIL ad una cena organizzata dallo stesso SCARONI in occasione di un viaggio a Roma del ministro algerino, quando invece una *mail* del 17.10.2007 ha dato conto che TALI scriveva a SCARONI di essere stato contattato da BEDJAOUI, il quale a sua volta era stato richiesto da VELLA di inoltrare l'invito al ministro per conto di SCARONI, con sconfessione di quest'ultimo, che ha affermato in dibattimento di non aver mai parlato direttamente con VELLA (né di quest'invito né di altro).

Inoltre VELLA ha dichiarato di non aver mai comunicato ai suoi superiori CAO e DESCALZI (al tempo rispettivamente direttore e vice della divisione E&P di ENI) il suo contatto con BEDJAOUI, né di aver informato i suoi collaboratori in Algeria (come CAVANNA) e le ragioni di quella particolare riservatezza sarebbero individuate dall'appellante nella qualità di BEDJAOUI quale facilitatore del patto corruttivo con il vertice ENI.

Anche la corrispondenza *mail* con cui i manager di ENI informavano tempestivamente SAIPEM nel corso della gara per MLE (estesa poi al blocco CAFC) costituirebbe un'importante conferma del racconto di VARONE e troverebbe giustificazione alla luce degli accordi pregressi tra gli esponenti di ENI e SAIPEM, in forza dei quali quest'ultima società avrebbe dovuto pagare le tangenti a BEDJAOUI per conto di ENI, garantendosi in cambio l'aggiudicazione della commessa MLE.

Da ultimo è stato sottolineato nell'atto di appello l'elemento logico di conferma delle dichiarazioni di VARONE rappresentato dal ruolo assunto da TALI nella vicenda ENI,

in cui l'A.D. di SAIPEM (contrattista di gare indette da ENI, subentrata a FCP) era stato incaricato da SCARONI di organizzare gli incontri riservati con il ministro KHELIL, con evidente anomalia rispetto agli assetti societari, in quanto TALI poteva così apprendere temi riservati riguardanti la strategia di ENI inerente l'acquisizione di FCP e gli investimenti in Algeria (da utilizzare a beneficio indebito di SAIPEM, che si poneva come trattista rispetto a gare bandite da SONATRACH/FCP-ENI).

In questo modo TALI veniva comunque a conoscenza di informazioni privilegiate inerenti l'acquisto di titoli di una società quotata in borsa, la canadese FCP, senza alcuna iscrizione del suo nominativo nel registro previsto dall'art. 115-bis TUF, nonostante SCARONI avesse chiesto a TALI, tramite DESCALZI, di avvisare KHELIL dell'offerta di acquisto delle azioni di FCP da parte di ENI, in modo che il ministro venisse informato prima del mercato.

Sebbene TALI abbia mantenuto il silenzio su queste vicende, non sottoponendosi all'esame in dibattimento, sarebbe emerso in modo netto il suo ruolo anomalo, attribuitogli da SCARONI e VELLA nonostante non avesse alcun incarico in ENI, in funzione dell'interlocuzione con il ministro attraverso BEDJAOUI.

4.2.3. La memoria della Difesa VELLA.

Con memoria ex art. 595 co.3 cpp la Difesa VELLA ha chiesto il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma della sentenza impugnata, precisando che solo con l'atto di appello era stata formulata una nuova ipotesi ricostruttiva, secondo cui le finalità del presunto accordo corruttivo con il ministro algerino, mediato dal suo uomo di fiducia BEDJAOUI e definito con i vertici ENI, aveva lo scopo di acquisire con celerità l'assenso di KHELIL all'acquisizione di FCP da parte di ENI ed alla firma dell'*Avenant 3* a condizioni vantaggiose, nonché di pagare una sola volta la tassa di trasferimento.

4.2.3.1. I presunti vantaggi indebiti di ENI nell'acquisizione di FCP.

E' stato richiamato l'argomento speso dal Tribunale a giustificazione della pretesa rapidità dell'autorizzazione ministeriale e della definizione dell'*Avenant 3*, che muoveva dal preminente interesse dell'Algeria a mettere al più presto in produzione i

giacimenti del blocco 405B, che avrebbero contribuito in modo rilevante alla produzione di gas naturale dell'Algeria, con gli effetti sull'intera economia algerina (come evidenziato nella consulenza KOTLER).

Era pertanto maggiormente rispondente agli interessi di quel Paese il subentro di ENI in FCP, essendo ormai evidente l'inidoneità operativa e finanziaria di FCP a portare a sviluppo il blocco 405B, tanto che nel 2005 il ministro dell'Energia aveva esposto al *Premier* algerino il preminente interesse del Paese all'acquisizione di FCP da parte di una grande *oil company* (come ENI) dotata delle capacità tecniche e finanziarie per lo sviluppo dei giacimenti e la loro pronta messa in produzione.

Inoltre in quegli anni l'Algeria incontrava difficoltà nel mantenere la produzione di gas naturale per far fronte alla crescente domanda interna e per onorare gli impegni *export* di fornitura a lungo termine con Italia e Spagna (consulenza KOTLER; testi ROBILOTTA e DESCALZI).

Allo stesso modo non doveva sorprendere che l'Algeria, e per essa SONATRACH, intendesse procedere con sollecitudine alla definizione dell'accordo *Avenant 3*, proprio per non ritardare la messa in produzione dei giacimenti.

Peraltro la pretesa rapidità nella manifestazione di assenso all'acquisizione di FCP ed alla sottoscrizione dell'*Avenant 3* rappresentava il mero rispetto della normativa vigente, che in base al decreto 87-158 assegnava al ministro dell'Energia il termine di tre mesi dalla notifica per l'eventuale autorizzazione all'acquisizione di FCP, espressa con *assenso di principio* (subordinato a condizioni) il 15.11.2008, due mesi dopo la comunicazione della definizione dell'operazione in data 15.9.2008.

Lo stesso è a dire per la sottoscrizione dell'*Avenant 3* del 12.11.2008, a conclusione di un negoziato che si protraeva da tempo ed aveva condotto già nell'aprile 2008 ad approvare un testo pressoché analogo a quello poi sottoscritto nel novembre successivo.

4.2.3.1.1. Il difensore di VELLA ha, poi, ritenuto destituita di ogni fondamento la presunta sussistenza di un indebito vantaggio per ENI, frutto del supposto accordo corruttivo, costituito dal versamento di una sola imposta di trasferimento, nonostante la realizzazione di due distinte operazioni (l'acquisizione di FCP da parte di ENI e la cessione infragruppo dei diritti di sfruttamento da FCP Ltd a FCP Lp) soggette a

tassazione.

Anche il Pubblico Ministero, nella requisitoria del giudizio di primo grado e nella memoria depositata il 30.7.2008, aveva riconosciuto che i contratti petroliferi (PSC) sottoscritti anteriormente al 2005 (come quello concluso tra SONATRACH e FCP nel 2001) rimanevano soggetti alle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 05-07 del 2005, e dunque facevano riferimento alla normativa dettata dalla legge 86-14, la quale non prevedeva alcuna imposta di trasferimento (*cd. droit de transfert*), né per il caso di acquisizioni societarie né per la cessione di *asset* all'interno dello stesso gruppo (come confermato dai consulenti avv. HAROUN e prof. TONOLETTI).

Tanto che le autorità algerine, ben sapendo che la legge 05-07 non potesse avere applicazione retroattiva, chiedevano agli operatori di accettare di pagare (non un'imposta di trasferimento) ma un *montant* determinato sulla scorta dei principi della nuova legge 05-07, nel caso di specie determinato dal ministro KHELIL in 10 milioni di dollari, da versare al Tesoro algerino da parte di ENI a fronte dell'acquisizione di FCP (in effetti il ministro aveva espressamente subordinato l'assenso di principio del 15.11.2008 al pagamento di quella somma, che ENI aveva accettato di versare).

4.2.3.1.2. Anche riguardo agli indebiti vantaggi economici di ENI connessi alla sottoscrizione dell'*Avenant 3* è stata contestata la ricostruzione dell'appellante, osservando che già il Tribunale aveva smentito quell'assunto, evidenziando che l'indicazione del pagamento di 38 milioni di dollari era già contenuta nella bozza di *Avenant 3* trasmessa da SONATRACH a FCP per la firma il 16.4.2008 (ossia tre mesi prima che FCP fosse messa in vendita e cinque mesi prima che ENI formalizzasse la proposta di acquisizione dell'intero capitale della società canadese). Ancor prima tale importo era previsto nel progetto di accordo tra SONATRACH e FCP del 10.10.2007, un anno prima dell'acquisizione di FCP da parte di ENI, mentre la tesi del Pubblico Ministero che il pagamento di 38 milioni di dollari fosse eccessivamente vantaggioso per ENI rispetto all'*Avenant 1*, che prevedeva 45 milioni di dollari, si è osservato che l'*Avenant 3* prevedeva anche il pagamento a SONATRACH di *royalties* commisurate alla produzione complessiva dell'area CAFC, non previste nell'*Avenant 1* e che portavano l'ammontare complessivo da pagare ad importo di molto superiore, senza considerare che la somma di 38 milioni di dollari

dell'*Avenant* 3 era espressamente dichiarata non rimborsabile e insuscettibile di essere considerata come costo sostenuto dall'operatore, con un chiaro peggioramento delle condizioni per quest'ultimo (FCP-ENI) rispetto agli accordi precedenti.

4.2.3.2. *Le dichiarazioni di VARONE.*

La Difesa VELLA ha condiviso la conclusione del Tribunale secondo cui la carenza di riscontri all'effettivo pagamento di una tangente per l'acquisizione di FCP si riverberava sulla complessiva attendibilità della narrazione di VARONE circa l'esistenza di un accordo illecito riguardante specificamente quell'operazione di ENI. Con riferimento all'incontro di presentazione di BEDJAOUI a VELLA, organizzato da VARONE su richiesta di quest'ultimo in ordine alle necessità di ENI di ottenere le autorizzazioni per l'acquisizione di FCP e che lo stesso VARONE ha collocato a Parigi nel 2006, dopo l'incontro che la delegazione ufficiale di ENI aveva avuto ad Algeri con il ministro KHELIL ed i dirigenti di SONATRACH (23.7.2006), si è contestata la corrispondenza al vero di detta narrazione in quanto nel 2006 non era attuale l'intendimento di ENI riguardo all'acquisizione di FCP, maturato soltanto due anni dopo, nell'estate 2008 (quando il crollo della quotazione di borsa e l'impossibilità per FCP di accedere al credito per ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo dei giacimenti del blocco 405B avevano determinato la proposta di cessione dell'intero pacchetto azionario di FCP).

Del tutto inconsistente sarebbe l'ulteriore motivazione dell'incontro di presentazione, indicata da VARONE nella necessità per ENI di superare le difficoltà nei rapporti con il ministro, che si sarebbe rifiutato di incontrarne i vertici.

In realtà la Difesa ha segnalato che proprio VELLA, responsabile ENI per il Nord Africa, aveva indirizzato il 12.6.2006 al ministro KHELIL una richiesta ufficiale di incontro con il *top management* della società, a seguito della quale il ministro aveva ricevuto la delegazione ENI ad Algeri il 23.7.2006.

Ancora prima, nel settembre 2005, era stata organizzata la visita ai campi petroliferi di ENI in Algeria, con una presenza numerosa di investitori istituzionali e banche d'affari nonché la presenza dei più alti dirigenti di SONATRACH, la cui organizzazione aveva richiesto l'assenso e la collaborazione del Governo algerino, anche per

garantire le condizioni di sicurezza (in un periodo in cui l'Algeria era funestata da attentati terroristici di matrice islamica, specie ai danni di stranieri).

4.2.3.2.1. In realtà VELLA avrebbe conosciuto BEDJAOUI già nel 2005 e del tutto autonomamente rispetto alla presentazione di VARONE, tanto che anche nell'atto di appello il Pubblico Ministero ha riportato la *mail* del 17.2.2006 da cui si evince che VELLA sapesse che BEDJAOUI era persona vicina al ministro KHELIL.

Le dichiarazioni di VARONE sarebbero state apertamente smentite anche in ordine alla circostanza che VELLA avrebbe avuto un ruolo determinante nell'acquisizione di FCP, recandosi ripetutamente in Canada per trattarne l'acquisizione.

Niente di tutto ciò sarebbe avvenuto in quanto VELLA non aveva svolto alcun intervento in proposito, come riferito in dibattimento da TREVISAN, responsabile del *team* istituito da ENI nell'agosto 2008 proprio per seguire gli aspetti tecnici, legali, finanziari e societari del progetto di acquisizione di FCP (cd. operazione *Florence*).

Nella ricostruzione accreditata dall'accusa sulla base delle dichiarazioni di VARONE SAIPEM avrebbe versato a PEARL PARTNERS 41 milioni di dollari per conto di ENI, imputando tale pagamento ai compensi di intermediazione previsti dal contratto di agenzia del 17.10.2007 in relazione alla commessa MLE, in modo che ENI potesse ottenere l'assenso del ministro KHELIL all'acquisizione di FCP e la firma dell'*Avenant 3* (e dell'*Avenant 4*). 

A questo proposito l'appellato ha osservato che una simile prospettazione si risolverebbe in una evidente contraddizione, solo che si pensi che il Pubblico Ministero ha contestato al capo A punto 1 il reato di corruzione internazionale in relazione all'aggiudicazione a SAIPEM di alcune commesse algerine tra cui anche MLE, per cui la somma di 41 milioni versata da SAIPEM a PEARL PARTNERS in esecuzione dell'*agency agreement* del 17.10.2007 rappresenterebbe il pagamento corruttivo per l'aggiudicazione a SAIPEM della commessa MLE, e non potrebbe una seconda volta essere dedotta come dazione corruttiva per conto di ENI in funzione dell'acquisizione di FCP.

4.2.3.2.2. Ulteriore discrasia nel racconto di VARONE sarebbe individuata nella cronologia della richiesta proveniente da VELLA in ordine al pagamento della

tangente ENI tramite SAIPEM, che a dire di quel dichiarante sarebbe avvenuta prima della costituzione del consorzio formato da SAIPEM spa e SAIPEM Contracting Algerie (filiale di SAIPEM in Algeria), con cui il gruppo SAIPEM aveva partecipato alla gara per il progetto MLE.

Tuttavia la data di costituzione di quel consorzio è stata documentalmente accertata nel 27.5.2008 ed a quel tempo l'acquisizione di FCP da parte di ENI non era ancora attuale, determinandosi soltanto nel luglio 2008 le condizioni economiche per quella operazione, dopo che JP MORGAN, *advisor* di FCP, aveva contattato ENI per comunicare che la società era in vendita.

E' stato, inoltre, contestato l'assunto dell'appellante che ha riproposto l'argomento dello stralcio del progetto MLE in seguito alla protezione di ENI su SAIPEM e la conseguente possibilità di imputazione dei compensi di intermediazione previsti per quella commessa in favore di PEARL PARTNERS quale dazione corruttiva per conto di ENI.

L'ipotesi veicolata dal Pubblico Ministero è che il progetto MLE avrebbe dovuto essere stralciato perché i lavori in cui ENI era committente (come per MLE, dopo l'acquisizione di FCP e in *joint-venture* con SONATRACH) non avrebbero potuto rimanere nella lista delle commesse cui si riferiva il contratto di intermediazione stipulato da SAIPEM con PEARL PARTNERS.

A questo proposito la Difesa VELLA ha osservato che nell'*agency agreement* del 17.10.2007 vi erano almeno altri due progetti nei quali ENI partecipava come committente (sempre in *joint-venture* con SONATRACH e con altri operatori), indicati nel progetto ROD e nel progetto EL MERK, ritenendo così smentita la prospettazione secondo cui l'acquisizione di FCP da parte di ENI avrebbe dovuto comportare l'eliminazione del progetto MLE dalla lista di quelli oggetto del contratto di agenzia dell'ottobre 2007.

In ogni caso è stato ritenuto non pertinente il ragionamento dell'appellante circa il fatto che SAIPEM non avrebbe più avuto necessità della protezione di BEDJAOUI (e del ministro che questi rappresentava), potendo contare su quella di ENI, che si sarebbe opposta al tentativo di SONATRACH di escludere SAIPEM dalla gara per MLE.

Posto che se SAIPEM non si fosse aggiudicata l'appalto per il progetto MLE nessuna

commissione di intermediazione sarebbe stata dovuta a PEARL PARTNERS, neppure a titolo di tangente per conto di ENI (per l'acquisizione di FCP), non si vedrebbe ragione di ostacoli frapposti da SONATRACH, asseritamente asservita agli interessi del ministro KHELIL, che avrebbero impedito la realizzazione dell'originario disegno criminoso (tangente per consentire a SAIPEM l'aggiudicazione del progetto MLE) ovvero di quello concordato successivamente (tangente per consentire ad ENI l'acquisizione di FCP).

4.2.3.2.3. Nell'appello del Pubblico Ministero la supposta *protezione* accordata da ENI a SAIPEM sarebbe attestata dalla corrispondenza *mail* con cui manager di ENI informavano SAIPEM degli orientamenti di SONATRACH che ne avrebbero potuto comportare l'esclusione dalla gara MLE (serie di comunicazioni telematiche del novembre 2008 tra WRIGHT Jim, manager FCP, CAVANNA Fabio, rappresentante ENI in Algeria, CAPANNA Nerio e LAZZARINI Gianfranco, manager di SAIPEM).

In questa logica, in cui lo scambio informativo riservato era funzionale a consentire a SAIPEM di vincere la gara e pagare la commissione/tangente a BEDJAOUI per conto di ENI, quei manager di ENI e SAIPEM avrebbero dovuto essere consapevoli degli accordi corruttivi sottostanti, circostanza pacificamente esclusa dal processo, al quale i nominati dirigenti (di medio livello) sono rimasti del tutto estranei.

4.2.3.2.4. Secondo l'accusa le date dei pagamenti a PEARL PARTNERS in relazione al progetto MLE dimostrerebbero l'accordo illecito sottostante alla tangente ENI (pagata da SAIPEM) in quanto quei versamenti erano intervenuti soltanto a partire dal 15.7.2009, a distanza di ben sette mesi dall'aggiudicazione a SAIPEM della commessa MLE (10.12.2008), dopo la comunicazione del 12.5.2009 con la quale il ministro KHELIL rendeva noto a ENI che l'accordo di principio circa l'acquisizione di FCP era divenuto definitivo, sicché si poteva dar corso al pagamento da parte di SAIPEM della tangente per conto di ENI.

A parere della Difesa appellata la valorizzazione in questi termini della comunicazione ministeriale del 12.5.2009 non sarebbe condivisibile in quanto a quella data il ministro si era limitato a prendere atto dell'avvenuto adempimento delle condizioni previste nell'*assenso di principio* del 15.11.2008, come ribadito dai

consulenti avv. HANOUN e prof. TONOLETTI.

4.2.3.2.5. E' stata contestata anche la valutazione delle dichiarazioni di VARONE in ordine alla riduzione della presunta tangente ENI, portata dagli iniziali 50 milioni di dollari a 41 milioni, per renderla compatibile con l'ammontare delle provvigioni previste dall'*agency agreement* dell'ottobre 2007.

Già la sentenza impugnata ha considerato che l'importo della commessa MLE era stato incrementato di circa 100 milioni di dollari a seguito della modifica dell'impianto appaltato (in modo che potesse trattare il gas proveniente dall'area CAFD) e che tale aumento non corrispondeva all'entità della tangente asseritamente pagata da SAIPEM per conto di ENI, ma all'obiezione del Pubblico Ministero appellante che il prezzo sarebbe stato gonfiato e poteva contenere la tangente ENI (come dimostrato dalla riduzione di prezzo richiesta da SONATRACH e definita in 50 milioni di dollari), la Difesa VELLA ha replicato che la considerazione dell'importante *sconto* preteso da SONATRACH sul costo della commessa MLE si sarebbe tradotto, proprio nell'ottica dell'accusa, in una significativa riduzione delle commissioni riconosciute a PEARL PARTNERS, in tesi dissimulanti la tangente pagata al ministro KHELIL tramite BEDJAOUI.



4.2.3.3. *Il ruolo di VELLA e la mancanza di rapporti con SCARONI.*

Il ruolo attribuito a VELLA in ipotesi di accusa, di aver mantenuto i contatti operativi tra la parte algerina e l'A.D. di ENI (*riportando a SCARONI*, come si legge nel capo di imputazione) sarebbe stato contraddetto dalle risultanze dibattimentali, da cui è emersa la mancanza di rapporti personali o funzionali tra i due imputati e l'assenza di contatti con BEDJAOUI nel periodo in cui sarebbe stato definito l'accordo corruttivo di ENI (maggio 2007-marzo 2008).

Nella congerie della documentazione acquisita non sarebbe risultata una *mail*, un documento o una conversazione intercettata tra VELLA e SCARONI (né sulla vicenda FCP né su altri temi) e la mancanza di rapporti funzionali tra i due è stata confermata in dibattimento da CAO e DESCALZI, che hanno affermato che VELLA riportava a loro e non all'A.D..

Inoltre è stato rimarcato che VELLA non avrebbe organizzato o preso parte agli incontri, riservati o meno, tra SCARONI e il ministro KHELIL, o il suo *alter ego* BEDJAOUI, in cui sarebbero state definite le intese corruttive.

In proposito il Pubblico Ministero ha indicato una sola *mail*, di TALI a SCARONI del 18.10.2007 (con il seguente letterale contenuto: *“Mi telefona segretario KHELIL che (tramite VELLA) lo hai invitato a cena...Cosa rispondo?”*), interpretata come riportante l'invito al ministro KHELIL, formulato da VELLA tramite BEDJAOUI, ad una cena riservata organizzata da SCARONI.

Si tratterebbe, in realtà, di una cena ufficiale organizzata a Roma per il World Energy Council (WEC) e VELLA, quale responsabile ENI per il Nord Africa, aveva inoltrato una lettera di invito dell'A.D. di ENI al ministro KHELIL ad una cena ufficiale a margine del congresso, come del resto era avvenuto per tutti i ministri dell'energia che partecipavano all'incontro, tanto che nella risposta di SCARONI a TALI si legge che *“per cena abbiamo invitato tutti i Ministri che vengono a Roma per il WEC...”*

4.2.3.4. *Il biglietto del Bulgari Hotel.*

La Difesa appellata ha ribadito a più riprese che nel periodo in cui secondo l'accusa sarebbero stati definiti gli accordi corruttivi riferiti all'acquisizione di FCP (maggio 2007-marzo 2008) non ci sarebbe la minima traccia di un qualsiasi rapporto o contatto tra VELLA e BEDJAOUI, né della presenza di VELLA agli incontri riservati di SCARONI con KHELIL o BEDJAOUI e neppure della presenza di VELLA all'Hotel Bulgari di Milano, con o senza BEDJAOUI.

Con riguardo al biglietto su carta intestata di quell'albergo in cui sarebbe indicata un'utenza telefonica di Dubai riconducibile a VELLA (in quanto associata all'espressione *“ANT”*, abbreviazione di Antonio, prenome dell'imputato) si è fatto osservare che nessuna voce processuale, né VARONE né ORSI (o qualunque altro) avesse mai dichiarato di aver consegnato a VELLA la scheda SIM di quell'utenza telefonica o, comunque, di aver contattato l'imputato su quella linea, che non sarebbe mai stata nella disponibilità di VELLA.

La circostanza poi che l'utenza in parola fosse risultata intestata a KHALIFA HASSAN AL DABOOS, importante uomo di affari degli Emirati Arabi Uniti, che

rivestiva cariche di primo piano in società controllate dal Governo (a differenza delle altre schede SIM intestate a soggetti ignoti ed associate ad altri protagonisti della vicenda, quali VARONE, ORSI, BEDJAOUI, etc.) desterebbe perplessità in relazione alla finalità asserita di ovviare al pericolo di intercettazioni da parte di *forze ostili* al ministro KHELIL.

Se lo scopo di quella utenza fosse veramente stato quello di consentire a VELLA di disporre di una linea telefonica riservata per comunicare con BEDJAOUI, la stessa avrebbe dovuto essere utilizzata almeno in occasione delle perplessità insorte nella struttura ENI circa l'opportunità di andare al *closing* con FCP a seguito dell'*assenso di principio* esposto nella lettera del ministro KHELIL del 15.11.2008, mentre in quella circostanza VELLA aveva proposto con *mail* al suo superiore DESCALZI, a seguito di assunzione di informazioni presso l'ambiente algerino di SONATRACH e ALNAFT (agenzia nazionale per gli idrocarburi), di rispondere al ministro comunicando la disponibilità di ENI ad adempiere alle condizioni richieste nell'atto di assenso.

4.2.4. *La memoria della Difesa SCARONI.*

Anche il difensore di SCARONI ha chiesto il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma della sentenza impugnata, osservando preliminarmente che l'appellante avrebbe da ultimo optato per la sussistenza di due distinti accordi corruttivi (per le assegnazioni delle commesse a SAIPEM e per l'acquisto di FCP da parte di ENI) con la medesima controparte (ministro KHELIL ed il fiduciario BEDJAOUI), quando invece nell'imputazione originariamente sostenuta si sarebbe fatto riferimento ad un'unica intesa illecita.

In larga misura le argomentazioni esposte nella memoria della Difesa SCARONI ripropongono temi già toccati nella memoria dell'appellato VELLA e, pertanto, non verranno riproposte se non nella parte in cui investono elementi diversi e rilevanti, rimandando per il resto alla sintesi sopra riportata della memoria VELLA.

4.2.4.1. *Le dichiarazioni di VARONE.*

Con argomenti pressoché analoghi a quelli esposti dalla Difesa VELLA sono state

analizzate le affermazioni di VARONE rese in incidente probatorio, ritenute palesemente inattendibili a cominciare dall'esigenza di superare le ostilità verso ENI del ministro KHELIL, che avrebbero determinato ENI, in persona di VELLA, a richiedere l'intervento di BEDJAOUI tramite VARONE.

Quest'ultimo aveva fissato l'incontro di presentazione di BEDJAOUI a VELLA successivamente all'incontro della delegazione ufficiale di ENI in Algeria, avvenuto il 23.7.2006, che di per sé portava ad escludere che ENI avesse avuto problemi relazionali con le autorità algerine, ove era presente da tanti anni ed era rimasta - unica società petrolifera- anche durante la quella civile del 1991-2002, essendo il più importante acquirente di gas del Paese (per un fatturato di 5-6 miliardi di euro l'anno).

Inoltre l'incontro con BEDJAOUI di cui ha parlato VARONE, avvenuto a Parigi nella seconda metà del 2006 per la preminente finalità di assicurare l'assenso del ministro KHELIL in ordine all'acquisizione di FCP, si scontrava con l'inoppugnabilità dei dati del processo, che attesterebbero che a quel tempo ENI non aveva alcuna intenzione di acquistare FCP, essendo maturato tale intendimento soltanto nell'estate 2008 (dopo che a fine giugno JP MORGAN comunicava la messa in vendita di FCP e nel settembre 2008 ENI vinceva la gara per la sua acquisizione).

E' stato poi evidenziato che i pagamenti effettuati da SAIPEM a PEARL PARTNERS per la commessa MLE (che in ipotesi di accusa servivano a mascherare le dazioni corruttive) risulterebbero incompatibili con i dati storici acquisiti nel dibattimento, in quanto sono di molto successivi all'assenso del ministro rispetto all'acquisizione di FCP, espresso il 15.11.2008 e soltanto ribadito con l'approvazione finale del 12.5.2009, costituente una presa d'atto dell'adempimento delle condizioni (tra cui innanzitutto il versamento al Tesoro algerino di 10 milioni di dollari) stabilite nell'assenso del novembre 2008 (consulenze prof. TONOLETTI ed avv. HAROUN).

Sarebbe anche stato smentito il riferimento di VARONE secondo cui l'acquisizione di FCP da parte di ENI, con la conseguente *protezione* da questa assicurata, avrebbe comportato l'eliminazione del progetto MLE da quelli oggetto degli accordi di intermediazione stipulati da SAIPEM con PEARL PARTNERS.

Precisato che le informazioni che ENI passava alla sua controllata provenivano da dipendenti locali di ENI con cui l'A.D. SCARONI non aveva alcun rapporto, si è

osservato che SAIPEM era contrattualmente tenuta a pagare PEARL PARTNERS solo ove fosse risultata assegnataria delle commesse (nella specie il progetto MLE) e proprio l'atteggiamento rigoroso di SONATRACH rispetto alla gara darebbe dimostrazione che senza il favoritismo di ENI verso SAIPEM, quest'ultima sarebbe stata presumibilmente esclusa dalla gara, facendo così venir meno, in modo addirittura paradossale, le tangenti concordate con KHELIL/BEDJAOUI sotto l'egida dei compensi spettanti a PEARL PARTNERS.

Poiché neppure VARONE ha mai sostenuto di aver saputo che negli incontri tra SCARONI e KHELIL fossero state raggiunte intese corruttive, le dichiarazioni del coimputato non rappresenterebbero neppure una chiamata in correità nei confronti di SCARONI.

Né risulterebbero confermate nel processo le affermazioni di VARONE circa l'indipendenza solo formale di SAIPEM dalla propria controllante (ENI), atteso che il teste MEOMARTINI, al tempo presidente di SAIPEM, ha escluso qualsiasi ingerenza dell'A.D. di ENI o di qualunque altro dirigente nella gestione operativa di SAIPEM, società quotata in borsa.

Peraltro un tale assunto troverebbe smentita anche nel contenuto della comunicazione telefonica intercettata il 31.1.2013 tra SCARONI e il ministro PASSERA, in cui il primo spiegava, senza ancora sapere di essere indagato, di aver sempre tenuto SAIPEM a debita distanza, giacché quest'ultima operava come contrattista di grandi impianti anche per società petrolifere straniere (TOTAL, EXXON).

Infine la ritrattazione di VARONE in sede dibattimentale, con la negazione che gli fosse stato chiesto di pagare nell'interesse di ENI 41 milioni di dollari di commissione dovute da SAIPEM a PEARL PARTNERS, avrebbe chiuso il perimetro dell'inattendibilità rispetto al coinvolgimento di ENI nella vicenda corruttiva, originato dai sentimenti di rivalsa di VARONE per aver creduto di essere stato sacrificato non appena si era avuta notizia delle indagini in corso (nella riunione del novembre 2012 il gruppo di lavoro istituito da SCARONI -cd. TEAM PEG- aveva messo in osservazione i contratti di SAIPEM con PEARL PARTNERS ed il 3.12.2012 SCARONI aveva invitato il presidente di SAIPEM a sospendere immediatamente i dipendenti indagati e di conseguenza VARONE era stato prima sospeso e poi

licenziato).

4.2.4.2. *I presunti vantaggi indebiti di ENI nell'operazione FCP.*

Anche per questo aspetto gli argomenti esposti dalla Difesa SCARONI sono largamente sovrapponibili a quelli della memoria VELLA, alla quale pertanto si rimanda con le seguenti precisazioni.

Innanzitutto è stato segnalato che gli asset di FCP, pur essendo di interesse per ENI, rappresentavano una minima parte delle attività operative del gruppo, stimata dal consulente KOTLER in meno del 1% della produzione globale di ENI.

Si è poi ribadito che l'acquisto di FCP da parte di un'importante società petrolifera quale ENI costituisse motivo di interesse per l'Algeria e la finalità di mettere rapidamente in produzione i giacimenti del blocco 405B spiegherebbe ragionevolmente la tempestività delle autorizzazioni rilasciate dal ministro e da SONATRACH.

La percezione in ambito ENI della positiva valutazione delle autorità algerine rispetto all'acquisizione di FCP si coglierebbe già nella informativa dell'agosto 2008 della divisione E&P (diretta da DESCALZI, che aveva sostituito CAO) e nelle comunicazioni *mail* dello stesso DESCALZI a SCARONI del 25.7.2008 e 31.8.2008, da cui emergeva l'affidamento del *management* ENI circa il favore del ministro KHELIL rispetto a quella operazione.

In questo contesto è apparso addirittura paradossale l'ipotesi di una corruzione del ministro algerino da parte di SCARONI per ottenere un suo celere assenso all'acquisizione di FCP, essendo peraltro nota da tempo l'urgenza per l'Algeria di mettere in produzione i giacimenti del blocco 405B.

4.2.4.3. *Gli incontri riservati di SCARONI con il ministro KHELIL e/o BEDJAOUI.*

E' stata contestata la conclusione del Pubblico Ministero circa la conferma alle dichiarazioni di VARONE rinvenuta negli incontri riservati di SCARONI con il ministro o con BEDJAOUI, che avrebbero avuto ad oggetto la definizione dell'intesa corruttiva finalizzata all'approvazione dell'operazione FCP.

Sono stati richiamati gli incontri di SCARONI con i due interlocutori, anche separatamente, del 23.7.2006 ad Algeri, del 7.5.2007 ad Algeri, del giorno 1.11.2007 a Parigi, del 2.2.2008 a Vienna, del 13.3.2008 a Milano, del 2.7.2008 a Madrid, del 9.9.2008 a Vienna e del 20.12.2008 a Parigi.

Gli incontri di Algeri, Madrid e Vienna sarebbero appuntamenti ufficiali (per riunioni o conferenze dell'OPEC o incontri in Algeria) cui avrebbero partecipato delegazioni da entrambe le parti, il cui contenuto è indicato nella documentazione preparatoria acquisita o nelle lettere di ringraziamento inviate da SCARONI al ministro successivamente all'incontro.

In occasione dell'incontro con KHELIL del 1.11.2007 a Parigi, presso l'albergo *Geoge V*, per la prima volta SCARONI avrebbe avuto modo di incontrare BEDJAOUI, indicato da TALI nella *mail* a SCARONI del 31.10.2007 come "*segretario personale del Ministro*", che effettivamente lo aveva atteso nella *hall* e accompagnato nella stanza di KHELIL.

Nell'incontro, come già indicato in sede di indagini preliminari da SCARONI, non si sarebbe parlato di FCP bensì del gasdotto GALSI, come risulterebbe comprovato dalla *mail* del 3.11.2007 da BELLODI a LUCCHINI, che riassumeva i temi trattati due giorni prima dall'A.D., a sottacere peraltro la dirimente circostanza che nel novembre 2007 ENI non aveva assunto alcuna determinazione in merito all'acquisto della società canadese FCP e non vi sarebbe dunque stato modo per affrontare la questione con il ministro. 

L'attenzione del Pubblico Ministero si è concentrata sull'incontro avvenuto nell'ufficio di SCARONI a Milano il 13.3.2008 con BEDJAOUI, durato circa 30 minuti (come evidenziato dall'annotazione nell'agenda elettronica dell'A.D.), rispetto al quale dalla *mail* del giorno precedente (12.3.2008) inviata da TALI a SCARONI risulterebbero i temi trattati, riguardanti progetti algerini del tutto estranei all'attività di FCP (anche perché la prospettiva di acquisto della società si sarebbe concretizzata soltanto nell'estate successiva).

4.2.4.3.1. Sono state valorizzate dall'appellante le dichiarazioni di CAO e DESCALZI in ordine alle modalità preparatorie degli incontri, definite anomale rispetto alle precedenti prassi aziendali, ritenendo il Pubblico Ministero che il ruolo di TALI e di

BEDJAOUI sarebbe stato tenuto nascosto da SCARONI ai suoi principali collaboratori (appunto CAO e SCARONI).

Al di là del fatto che le modalità organizzative degli incontri in questione parrebbero prive di valenza indiziaria, l'argomento d'accusa trascurerebbe di considerare che proprio le dichiarazioni di DESCALZI darebbero giustificazione dell'intervento di TALI, che sulla scorta dei frequenti viaggi in Algeria si prestava a fornire informazioni a SCARONI, senza che questa attività potesse essere connotata da un coefficiente di sospetto (anzi nella mail del 8.12.2008 a SCARONI, a proposito di incontri di quest'ultimo con politici stranieri, DESCALZI scriveva che per KHELIL se ne stava occupando TALI).

Lo stesso CAO del resto il 31.1.2008 si era rivolto a TALI a proposito di un futuro incontro dell'A.D. con KHELIL, mentre nel maggio e nel luglio 2009 TALI aveva informato SCARONI e DESCALZI (subentrato a CAO a capo della divisione E&P di ENI) degli spostamenti in Italia di KHELIL in funzione di un possibile incontro.

Peraltro il ruolo di TALI nell'organizzazione di incontri con il ministro algerino dell'A.D. di ENI sarebbe stato mantenuto anche dopo l'avvicendamento del nuovo ministro dell'Energia (YOUSFI Youcef) che non aveva alcun legame con BEDJAOUI, il quale già nel 2010 aveva chiuso i rapporti con SAIPEM. 

4.2.4.3.2. Circa il riserbo sulla figura di BEDJAOUI mantenuto da SCARONI con i dirigenti ENI, la Difesa di quest'ultimo ha ricordato che l'imputato aveva inoltrato a CAO, in vista dell'incontro di Milano del 13.3.2008 con BEDJAOUI, le comunicazioni ricevute da TALI e ne aveva parlato direttamente con CAO la mattina stessa, oltre a far inserire nell'agenda elettronica il colloquio con BEDJAOUI dalla struttura di segreteria.

Inoltre SCARONI ha inteso confermare di aver percepito la figura di BEDJAOUI come quella di un segretario personale del ministro KHELIL, secondo l'espressione comunicatagli da TALI, avendolo accompagnato in due occasioni (1.11.2007 e 20.12.2008) nella stanza dell'albergo parigino ove aveva incontrato il ministro, e avendolo ricevuto nell'ufficio milanese di SCARONI il 13.3.2008.

In quelle occasioni SCARONI non avrebbe avuto consapevolezza che quest'ultimo fosse il facilitatore di un patto corruttivo stretto dai dirigenti di SAIPEM, ignorando a

quel tempo la stessa sussistenza dei contratti di intermediazione con PEARL PARTNERS, in quanto aveva appreso tale circostanza solo il 26.11.2012 dall'avv. MANTOVANI, responsabile dell'area legale di ENI, a seguito della perquisizione presso SAIPEM eseguita il 22.11.2012.

Mancherebbe in proposito qualsiasi elemento probatorio (*mail*, documenti, testimonianze) suscettibile di smentire SCARONI nel riferimento al novembre 2012 della conoscenza da parte sua dei contratti di consulenza e agenzia conclusi da SAIPEM con PEARL PARTNERS, ovvero dei rapporti contrattuali con i *subcontractors* OGEC e LEAD, mentre la posizione di SCARONI sarebbe stata confermata dallo stesso avv. MANTOVANI e dalla teste MARINO, responsabile dell'Internal Audit di ENI.

Si è già visto che SCARONI si era immediatamente attivato per la costituzione di un gruppo di lavoro (TEAM PEG) volto a verificare quei rapporti contrattuali ed aveva invitato il presidente SAIPEM ad adottare immediate ed incisive azioni di discontinuità gestionale ed organizzativa, sospendendo i dipendenti coinvolti e facendo valutare da soggetti indipendenti l'adeguatezza dei processi autorizzativi relativi a contratti di intermediazione.

Di conseguenza si sono avuti i provvedimenti contro i dirigenti SAIPEM, segnatamente la sospensione (e poi il licenziamento) di VARONE, le dimissioni di TALI e l'allontanamento di BERNINI, nel frattempo divenuto direttore finanziario di ENI, mentre la dimostrazione dell'estraneità di SCARONI sarebbe altresì confermata dal fatto che i dirigenti allontanati, pur offrendo giustificazioni delle proprie condotte, non hanno mai riferito che i contratti di intermediazione tra SAIPEM e PEARL PARTNERS fossero noti a SCARONI e neppure che questi sapesse chi fosse BEDJAOUI e quale attività avesse svolto per conto di SAIPEM.

4.3. La mancata applicazione delle sanzioni interdittive nei confronti di SAIPEM spa.

Con il terzo motivo di appello il Pubblico Ministero ha, altresì, impugnato, per violazione di legge, il punto della pronuncia di primo grado che ha ritenuto non applicabili le sanzioni interdittive previste dall'art. 25 co.4 e 5 d.lgs 231/01 nei

confronti di SAIPEM spa, quale ente responsabile dell'illecito amministrativo conseguente alla commissione del reato di corruzione internazionale da parte dei dirigenti apicali TALI, BERNINI e VARONE.

L'appellante ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni esposte dal Tribunale circa l'interpretazione data alla disposizione di cui all'art. 25 co.4 d.lgs 231/01, che prevede il richiamo espresso soltanto alle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di commissione del reato ex art. 322-bis cp, osservando che nel caso in cui la responsabilità dell'ente sia dipendente dal reato di corruzione internazionale la giurisprudenza di legittimità (Cass. 30.9.2010 n.42701, peraltro emessa in un procedimento contro SAIPEM a fronte dell'impugnativa della parte pubblica avverso una sentenza del Tribunale di Milano) ha sostenuto una interpretazione meno restrittiva di quella disposizione, avendo privilegiato un approccio che tenesse in considerazione l'intenzione del legislatore circa il rafforzamento del contrasto contro la corruzione interna ed internazionale, in attuazione degli obblighi assunti sul piano internazionale.

Inoltre tale decisione sarebbe stata espressamente presa in considerazione dal rapporto di Fase 3 dell'OCSE.



4.3.1. La memoria della Difesa SAIPEM spa.

Con memoria depositata a termini dell'art. 595 co.3 cpp la Difesa SAIPEM spa ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del terzo motivo dell'appello del Pubblico Ministero e nel merito ha chiesto di dichiarare inapplicabile qualsiasi sanzione interdittiva nei confronti di SAIPEM in relazione all'illecito amministrativo conseguente alla commissione del reato di corruzione internazionale e, comunque, di non applicare in concreto le sanzioni interdittive per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 d.lgs 231/01.

4.3.1.1. In primo luogo l'atto di appello della parte pubblica non avrebbe rispettato i rigorosi parametri di cui agli artt. 581 e 591 cpp, essendosi l'impugnazione limitata a contestare l'interpretazione normativa offerta dal Tribunale in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 25 co.4 e 5 d.lgs 231/01, senza, tuttavia, richiamare

alcuno degli *elementi di fatto* che dovrebbero sorreggere il gravame, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581 lett. d) cpp.

Il Pubblico Ministero, invece, avrebbe dovuto richiamare le prove assunte in dibattimento tese a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 co.1 lett. a) e b) d.lgs 231/01, oltre all'insussistenza di quanto previsto dall'art. 12 co.1 stesso decreto.

D'altronde l'appellante non si sarebbe potuto limitare a richiedere l'applicazione delle "*sanzioni amministrative interdittive ritenute di giustizia*", ma avrebbe dovuto esplicitare la richiesta di una specifica sanzione interdittiva (sulla base dei criteri indicati dall'art. 14 d.lgs 231/01).

Con riferimento al richiamato rapporto OCSE di Fase 3 in esso sarebbe rinvenibile una mera presa d'atto della citata pronuncia della Corte di Cassazione, non vincolante, mentre è stato segnalato che nelle richieste conclusive del presente giudizio la stessa Pubblica Accusa non aveva formulato alcuna richiesta al Tribunale di applicazione di sanzioni interdittive nei confronti di SAIPEM spa.

4.3.1.2. La Difesa SAIPEM ha ripercorso la vicenda decisa con l'unico precedente di legittimità, che ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato il rigetto di provvedimento cautelare interdittivo emesso dal G.I.P. Tribunale di Milano, sostenendo che il mancato richiamo al comma 4 da parte del successivo comma 5 dell'art. 25 d.lgs 231/01 non consentirebbe di estendere *in malam partem* l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 stesso decreto, aderendo pienamente al registro interpretativo fatto proprio con la decisione di questo processo.

Il primo giudice non ha ignorato il precedente in materia, che non avrebbe giustamente condiviso in quanto ha applicato il preminente criterio dell'interpretazione letterale, in applicazione del quale non sarebbe consentito affermare che la disposizione di cui all'art. 25 co.4 d.lgs 231/01 rappresenti una semplice estensione soggettiva delle condotte di corruzione domestica ai pubblici ufficiali stranieri, solo che si pensi al consolidato orientamento circa la natura di reato autonomo della corruzione internazionale.

La mancanza di una specifica disciplina circa l'applicabilità delle sanzioni interdittive

alla corruzione internazionale sarebbe del resto un risultato intenzionalmente perseguito dal legislatore proprio in ragione delle difficoltà pratiche inerenti la concreta applicabilità di quelle sanzioni in un contesto straniero, oltre le possibili conseguenze sul piano dei rapporti internazionali tra Stati.

Né peraltro dalla Convenzione OCSE deriverebbe un obbligo per gli Stati aderenti di prevedere misure interdittive nei confronti delle persone giuridiche per i casi di corruzione internazionale.

Da ultimo è stato osservato che il mancato richiamo del comma 4 nel successivo comma 5 dell'art. 25 d.lgs 231/01 non è stato considerato una lacuna normativa, posto che nei recenti interventi legislativi in materia (legge 103/17, cd. riforma Orlando, e legge 3/19, cd. *Spazzacorrotti*, che pure ha novellato anche l'art. 25) non si trova alcuna modifica normativa nel solco dell'appello del Pubblico Ministero e della Corte di Cassazione nell'unico precedente sul punto.

4.3.1.3. Come già dedotto nel proprio atto di appello SAIPEM ha evidenziato che il Tribunale ha determinato l'entità della sanzione pecuniaria applicata a carico dell'ente ai sensi dell'art. 25 co.2 d.lgs 231/01, così escludendo implicitamente il conseguimento di un profitto di rilevante entità, previsto dall'art. 25 co.3, con conseguente insussistenza del requisito richiesto per l'applicazione delle sanzioni interdittive dall'art. 13 co.1 lett a) d.lgs 231/01 (avere l'ente conseguito un profitto di rilevante gravità), oltre che dell'art. 13 co.1 lett. b), posto che non è stata contestata alcuna reiterazione degli illeciti. 

In secondo luogo la ritenuta sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 12 co.1 lett b) d.lgs 231/01, già argomentata nell'appello SAIPEM, escluderebbe in radice l'applicazione delle sanzioni interdittive.

5. Le udienze di discussione.

5.1. La requisitoria della pubblica Accusa.

All'udienza del 30.10.2019, di verifica della regolare costituzione del rapporto processuale, l'Accusa pubblica -rappresentata dal Procuratore generale e dal

Pubblico Ministero che aveva presentato le conclusioni avanti il Tribunale di Milano, applicato per la discussione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 570 co.3 cpp- ha depositato la medesima memoria (divisa in due parti) già presentata nella fase della discussione finale del giudizio di primo grado (prima delle repliche) e recante soltanto la diversità dell'intestazione alla Corte d'Appello, della data e delle richieste finali, modulate ovviamente in funzione del presente grado di giudizio.

5.1.1. Alla successiva udienza del 13.11.2019 il Pubblico Ministero applicato per il giudizio di secondo grado ha prodotto per comodità della Corte una serie di documenti, già ritualmente acquisiti in prime cure, oltre la traduzione di cortesia in lingua italiana della perizia disposta dal giudice istruttore GHEZALI Kamel sui reperti informatici sequestrati dalle autorità algerine presso l'abitazione del ministro KHELIL Chakib, nonché della lettera di trasmissione per rogatoria dal predetto giudice istruttore algerino al Procuratore della Repubblica di Milano, documenti entrambi presenti in atti soltanto in lingua araba.

Il Procuratore Generale ed il Pubblico Ministero applicato hanno rappresentato le ragioni di confutazione degli argomenti difensivi esposti negli atti di appello dei difensori degli imputati e di SAIPEM spa, depositando il primo note di udienza, mentre il secondo ha illustrato il proprio atto di appello in relazione alla vicenda ENI e per la parte secondaria attinente la mancata applicazione da parte del Tribunale di Milano delle sanzioni interdittive nei confronti di SAIPEM spa (terzo motivo di appello).

Il Pubblico Ministero ha inoltre anticipato l'opposizione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisizione di documenti, richiesta dalla Difesa BEDAJAOUI con i motivi aggiunti del 14.10.2019, trattandosi di schemi riepilogativi della ricostruzione di flussi finanziari da OGECH a BEDAJAOUI, comprensivi di valutazione e pertanto ritenuti sostanzialmente una nuova consulenza tecnica, sottratta al contraddittorio dibattimentale.

Ad esito della complessiva requisitoria l'Accusa pubblica ha chiesto la riduzione delle pene accessorie disposte nei confronti di TALI, la conferma della sentenza impugnata per la vicenda SAIPEM, tanto per la condanna in ordine al reato di corruzione internazionale di cui al capo A punto 1, quanto per la declaratoria di

prescrizione per il reato fiscale di cui al capo C, con affermazione della responsabilità penale degli imputati VELLA Antonio e SCARONI Paolo per il reato di corruzione internazionale di cui al capo A punto 2, nonché di ENI spa per l'illecito derivante da reato, con condanna degli stessi imputati e del predetto ente alle pene ed alle sanzioni già indicate in sede di discussione finale del giudizio di primo grado (segnatamente, anni 5 mesi 4 di reclusione per VELLA ed anni 6 mesi 4 di reclusione per SCARONI, nonché euro 900.000 per ENI spa, corrispondente a 600 quote) ed applicazione nei confronti di SAIPEM spa delle sanzioni interdittive di cui all'art. 25 co.4 e 5 d.lgs 231/01.

A seguito di quanto anticipato nella stessa udienza, il Pubblico Ministero applicato ha depositato il successivo 15.11.2019 memoria ex art. 121 cpp.

5.2. La discussione delle Parti civili.

L'Agenzia delle Entrate, costituita con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei confronti degli imputati VARONE Pietro e BERNINI Alessandro, che hanno appellato anche il capo della sentenza riguardante l'improcedibilità del reato di frode fiscale di cui all'art. 3 d.lgs 74/00 (capo C), ha illustrato e rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dei gravami sul punto e la conferma della sentenza impugnata anche nella statuizione di prescrizione del reato tributario, con rifusione delle spese del grado.

5.2.1. La società algerina SONATRACH, già costituita nei confronti del solo OURAIED Samyr, pure rappresentata dal proprio difensore nel giudizio di appello, non ha rassegnato conclusioni.

5.3. La discussione delle Difese degli imputati e dell'ente appellanti.

All'udienza del 27.11.2019 hanno preso la parola il co-Difensore di BEDJAOUI, che ha trattato primariamente la questione del presunto accordo corruttivo e dei flussi finanziari relativi alle destinazioni delle provviste acquisite con il pagamento delle fatture PEARL PARTNERS, nonché entrambi i Difensori di BERNINI, che hanno

depositato una memoria sulla ritenuta insussistenza dell'aggravante della transnazionalità e trattato la posizione personale dell'imputato, anche in relazione alla contestazione di concorso nel reato tributario.

Quindi hanno discusso il Difensore di OURAIED, che ha illustrato in particolare la problematica della qualifica pubblicistica della società SONATRACH e dei suoi dirigenti, nonché i Difensori di TALI e di VARONE, che oltre ad esaminare le posizioni dei rispettivi assistiti e le dichiarazioni di ORSI Tullio si sono intrattenuti il primo sui contratti stipulati da società del gruppo SAIPEM con PEARL PARTNERS e sulla problematica degli atti contrari quale elemento costitutivo della fattispecie di corruzione internazionale, il secondo sul contenuto delle dichiarazioni rese in corso di tempo da VARONE Pietro.

La Difesa di quest'ultimo imputato ha poi depositato il 20.12.2019 documenti relativi alla situazione personale dell'imputato.

5.3.1. Nel corso dell'udienza del 18.12.2019 hanno discusso il co-Difensore di SAIPEM spa, trattando la questione degli *atti contrari* e del presunto favoritismo del contrattista italiano, con produzione di un verbale di apertura di plico (in lingua francese) relativo ad una delle gare in contestazione (LNG Arzew) e deposito, il giorno successivo, di memoria riguardante i profili di responsabilità ex d.lgs 231/01 ed il tema della confisca disposta nei confronti dell'ente.

Hanno preso la parola i Difensori di HABOUR, che hanno esposto le eccezioni processuali già formulate con l'atto di appello, analizzato la posizione soggettiva dell'imputato ed esaminato le implicazioni anche sotto il profilo della giurisdizione italiana della teorica del cd. *bacino di raccolta*, fatta proprio dal Pubblico Ministero, depositando copiosa documentazione riproduttiva di produzioni già acquisiti agli atti in primo grado.

Il co-Difensore di BEDJAOUI ha quindi illustrato la nota di deposito della stessa Difesa del 16.12.2019, con la quale è stata prodotta la traduzione asseverata della consulenza tecnica in lingua araba sui reperti informatici, trasmessa dall'Autorità giudiziaria algerina, tra cui la presunta rubrica telefonica del ministro KHELIL, a confutazione della traduzione informale in lingua italiana depositata dal Pubblico Ministero ed a sostegno dell'inutilizzabilità degli atti provenienti dalla rogatoria

algerina.

E' stato inoltre trattato il tema dei pagamenti ai subcontrattisti, in particolare OGECH, e della dimostrazione che i versamenti effettuati da quest'ultima società in favore di BEDJAOUI sono rimasti nel patrimonio familiare dell'imputato e non trasferiti al ministro KHELIL, a familiari di questi ovvero ad altri pubblici ufficiali algerini.

5.3.2. Alla successiva udienza del 23.12.2019 i Difensori di SAIPEM spa hanno illustrato le ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie dell'ex-coimputato ORSI Tullio, oggetto di specifiche note di udienza, analizzando altresì i profili della responsabilità dell'ente alla luce della normativa di riferimento ed esaminando partitamente la questione interpretativa sottesa al terzo motivo dell'appello del Pubblico Ministero circa l'applicabilità di sanzioni interdittive dell'ente in caso di condanna dei vertici per il reato di corruzione internazionale.

5.4. *La discussione delle Difese degli imputati e dell'ente appellati.*

Il Difensore di SCARONI ha contestato gli argomenti dell'appello del Pubblico Ministero, evidenziando in diritto un possibile contrasto di giudicati in caso di accoglimento dell'impugnazione, avendo la parte pubblica appellato l'assoluzione soltanto di SCARONI e VELLA, ma non anche l'assoluzione dei coimputati TALI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED, passata in giudicato.

Sotto il profilo del merito è stata esaminata la tempistica dell'acquisizione di FCP da parte di ENI e l'inesistenza di pagamenti in favore del ministro KHELIL, depositando una memoria riassuntiva.

Il Difensore di VELLA ha illustrato i diversi cambiamenti prospettici del Pubblico Ministero sulla vicenda ENI, analizzando in particolare l'operazione FCP, nonché l'accordo integrativo *Avenant 3* ed il pagamento da parte di ENI del *droit de transfer*, depositando memoria con documenti già prodotti al Tribunale, tra cui la consulenza KOTLER sull'acquisizione di FCP.

Il Difensore di ENI spa ha innanzitutto illustrato le ragioni di inammissibilità dell'appello P.M. nei confronti dell'ente ed in ogni caso l'insussistenza dell'aggravante della transnazionalità in conseguenza dell'assoluzione definitiva degli

intermediari (non appellati).

Nel merito è stata argomentata la richiesta di esclusione della responsabilità di ENI per l'inesistenza di profili corruttivi nella vicenda FCP.

5.4.1. Infine all'udienza del 15.1.2020 il Procuratore Generale ha esposto le note di udienza depositate in sede di replica ed il Pubblico Ministero ha interloquito sulla questione sollevata dalle Difese circa l'inammissibilità dell'appello nei confronti di ENI spa per difetto di specificità dei motivi e nei confronti di SCARONI e VELLA per violazione del giudicato interno.

La Corte ha quindi trattenuto il processo in decisione ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato la sentenza mediante lettura del dispositivo.

6. Le ragioni della decisione.

Sulla base delle argomentazioni di seguito esposte, il Collegio ritiene che i gravami proposti dagli imputati appellanti e da SAIPEM spa siano fondati nel merito e debbano trovare accoglimento quanto all'insussistenza del reato di corruzione internazionale extraeuropea e dell'illecito amministrativo da reato, ascritti rispettivamente ai capi A, punto 1, e B della rubrica di imputazione.

Diversamente per la vicenda ENI l'appello del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile con riguardo all'impugnazione proposta nei confronti di ENI spa ed infondato in relazione alle posizioni degli appellati SCARONI e VELLA, già assolti in prime cure.

Il proscioglimento dai rispettivi addebiti comporta la correlata revoca delle confische disposte nei confronti degli imputati appellanti e di SAIPEM spa, con conferma delle restanti statuizioni.

6.1. Questioni preliminari di nullità della sentenza o di inutilizzabilità di singoli atti e richieste ex art. 603 cpp.

Occorre in primo luogo evidenziare che tutte le Difese appellanti hanno sostenuto nel corso della discussione la centralità delle rispettive doglianze in ordine alla ritenuta

insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 322-bis co.2 n 2 cp (sotto il profilo oggettivo, soggettivo o dell'attribuzione del fatto al singolo imputato), non rinunciando alle eccezioni processuali formulate con gli atti di appello ma perorando innanzitutto una pronuncia della Corte sui motivi inerenti il merito di quella contestazione.

6.1.1. Nullità dell'ordinanza dibattimentale del 11.4.2016 e mancata traduzione degli atti (appelli BEDJAOUI e SAIPEM).

E' stata sollevata eccezione di nullità della pronuncia gravata in conseguenza della nullità dell'ordinanza assunta all'udienza dibattimentale del 11.4.2016, con la quale il Tribunale ha rigettato la richiesta di traduzione, formulata ai sensi degli artt. 143 e 242 co.1 cpp, degli atti prodotti dal Pubblico Ministero, in primo luogo della documentazione relativa alla rogatoria in Algeria o il rapporto AURES, acquisito mediante rogatoria in Svizzera (e redatto in francese e tedesco), ovvero di quelli depositati dalla Difesa BEDJAOUI all'udienza del 4.4.2016, redatti in inglese, francese, tedesco e arabo, e ritenuti rilevanti ai fini della decisione (con riferimento particolare alla normativa algerina in materia di appalti applicata dall'ente petrolifero SONATRACH).

La doglianza risulta estremamente generica e come tale inammissibile, ma comunque non potrebbe essere accolta in quanto le indicate Difese non hanno dedotto quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dalla mancata traduzione degli atti prodotti, siccome richiesto dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità¹, limitandosi a rappresentare che la sentenza impugnata avrebbe fondato la decisione su interpretazioni errate della normativa algerina o del rapporto AURES, senza tuttavia indicare specificamente in quali errori di interpretazione sarebbe incorso il Tribunale.

Anche con riferimento agli atti trasmessi dall'Autorità giudiziaria d'Algeria a seguito di commissione rogatoria internazionale² la richiesta ha riguardato genericamente la totalità della documentazione trasmessa, omettendo ogni indicazione circa il

¹ Cass. 22.3.2017 n.18957; Cass. 7.3.2017 n.32352.

² Raccolta nei faldoni 107 e 108, DVD 3.1-cartella Algeria.

concreto pregiudizio subito dalla mancata effettuazione della traduzione, tanto più che le stesse Difese hanno richiamato quegli atti della rogatoria algerina per evidenziare circostanze a sostegno della loro prospettazione dei fatti.

6.1.2. L'inutilizzabilità della rogatoria in Algeria ed in particolare della rubrica telefonica del ministro KHELIL (appelli BEDJAOUI e SAIPEM).

In particolare la Difesa BEDJAOUI ha lamentato che l'Autorità giudiziaria algerina avesse trasmesso unicamente atti e documenti suddivisi in quattro plichi (tra cui una perizia informatica su 51 reperti informatici e documentazione relativa ad alcune rubriche telefoniche rinvenute in apparecchi telefonici nella presunta disponibilità di KHELIL Chakib a seguito di perquisizione domiciliare e sequestro)³, provvedendo a consegnare soltanto gli elenchi dei documenti sequestrati e non il materiale oggetto di sequestro, senza alcun atto che ne attestasse la provenienza dalla perquisizione dell'abitazione del ministro KHELIL.

E' stata inoltre censurata l'assenza nel presente procedimento penale delle condizioni legittimanti l'attività di una *squadra d'indagine comune* ai sensi dell'art. 49 Convenzione Onu, richiedente espressamente la stipula di un accordo tra Stati (contraenti la Convenzione) nel caso non sussistente, non è fondata.

Il Pubblico Ministero ha adeguatamente dimostrato di aver richiesto la trasmissione degli atti trasmessi mediante commissione rogatoria internazionale e non sulla base di investigazioni effettuate da squadre comuni, specificando che alla richiesta di assistenza internazionale della Procura della Repubblica di Milano del 2.3.2012 ha fatto seguito il sollecito inoltrato all'Ufficio Istruzione di Algeri del 22.10.2013 per la trasmissione, tra le altre cose, delle rubriche telefoniche presenti sui telefoni sequestrati a KHELIL, cui ha fatto seguito la consegna della documentazione da parte dell'Autorità giudiziaria della Repubblica di Algeria⁴.

6.1.2.1. E' stata poi eccepita la mancanza dei verbali di perquisizione e sequestro attestanti la provenienza dei reperti acquisiti, in particolare dei reperti informatici da

³ Faldone 108.

⁴ Produzione P.M. del 13.11.2019, doc.3, 6 e 7.

cui era stata estratta la rubrica telefonica del ministro KHELIL, con conseguente inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione, così come della perizia su quei reperti informatici, in mancanza dell'audizione del consulente tecnico e della trasmissione degli stessi reperti oggetto dell'attività di consulenza.

Al proposito si deve tenere presente che l'attività di perquisizione e sequestro, così come quella successiva di perizia informatica sui reperti acquisiti in quella sede, è stata svolta nell'ambito di una indagine per corruzione avviata in Algeria nei confronti di KHELIL Chakib (e di altri), mentre la commissione rogatoria inoltrata dall'Autorità giudiziaria di Milano ha riguardato in particolare proprio la trasmissione delle rubriche telefoniche presenti sugli apparecchi sequestrati a KHELIL.

In questa prospettiva si appalesa pienamente legittima la circostanza che l'Autorità giudiziaria algerina avesse trattenuto i reperti, mentre la mancata trasmissione dei verbali di perquisizione e sequestro non costituisce di per sé motivo di inutilizzabilità degli atti pervenuti per rogatoria, posto che la documentazione degli atti investigativi rimane regolata dalla *lex loci*, evincendosi in ogni caso dagli atti acquisiti l'esecuzione in data 1.4.2013 dell'indicata perquisizione domiciliare ed il 2.4.2013 il conferimento dell'incarico al perito della Polizia Scientifica, che in persona del Magg.  EDDINE Kari Khair aveva sottoscritto in data 9.6.2013 il relativo rapporto (*Rapport d'expertise*).

Sulla scorta di tali considerazioni risulta all'evidenza un mero refuso l'indicazione della data del 18.11.2012, apposta in basso su ciascuna pagina del citato rapporto di perizia, mentre si deve inoltre ricordare, come ha correttamente evidenziato il Pubblico Ministero, il principio secondo cui l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti al fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate⁵.

6.1.2.2. La Difesa SAIPEM ha contestato l'acquisizione del *Rapport d'expertise*, da

⁵ Cass. 18.5.2010 n.24776; Cass. 19.2.2004 n.18660.

intendere come consulenza tecnica d'ordine informatico sui reperti acquisiti a seguito di perquisizione dell'abitazione di KHELIL, ritenendo applicabile (a quello e ad altri atti presenti nel compendio della rogatoria in Algeria) la disposizione di cui all'art. 431 co.1 lett. f) cpp, secondo cui sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento gli atti ripetibili, assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale, ai quali i difensori sono stati posti in condizione di assistere e di esercitare le facoltà consentite dalla legge italiana.

Effettivamente l'indicato rapporto peritale rappresenta in effetti una consulenza tecnica su reperti telefonici ed informatici ed integra dunque un'attività di accertamento tecnico suscettibile di ripetizione.

Tuttavia mette conto evidenziare che tale perizia o consulenza tecnica non è stata disposta a seguito di domanda di assistenza internazionale da parte dell'Autorità giudiziaria italiana, ma è stata trasmessa dall'Autorità algerina insieme con la restante documentazione richiesta ed è stata acquisita al fascicolo del dibattimento su richiesta del Pubblico Ministero, obiettando le Difese degli imputati soltanto la mancata traduzione ma non l'irrituale acquisizione e comunque accettando il contraddittorio sul quel documento, che è stato oggetto di valutazione nel corso dell'esame testimoniale incrociato del Lgt. BIVONA Giovanni, della Guardia di Finanza, svolto all'udienza del 15.5.2017. *ms*

A differenza di altri atti della rogatoria in Algeria, prodotti come la perizia informatica da parte del Pubblico Ministero all'udienza del 21.3.2016, di cui veniva contestata l'acquisizione (in parte accolta dal Tribunale con l'ordinanza del 11.4.2016) il rapporto di perizia è stato fermamente contestato nel merito in relazione alla sua idoneità probatoria, ma non sotto il profilo della sua acquisizione a prescindere dall'audizione dell'ufficiale della Polizia Scientifica algerina che l'aveva redatto.

6.1.2.3. Si è già detto che la Difesa di BEDJAOUI ha depositato il 16.12.2019 la traduzione asseverata della citata perizia in lingua araba sui reperti informatici, tra cui la rubrica telefonica del ministro KHELIL, a confutazione della traduzione informale in lingua italiana depositata dal Pubblico Ministero in occasione della requisitoria in appello del 13.11.2019⁶, per sostenere l'inutilizzabilità degli atti provenienti dalla

⁶ Produzione del P.M. del 13.11.2019, doc. 5.

rogatoria algerina o comunque l'assoluta inidoneità probatoria di quel documento.

La difformità tra le traduzioni prodotte dalle parti attiene specificamente alla etichetta relativa alla fotografia del reperto informatico n.6, costituito dal telefono cellulare Sony Ericsson K750⁷, la cui rubrica è stata valorizzata dal Pubblico Ministero in quanto contenente i recapiti telefonici di alcuni fiduciari svizzeri che, in ipotesi di accusa, sarebbero stati incaricati di costituire la galassia di società attraverso le quali venivano raccolte le tangenti, oltre a quelli di VARONE e di stretti collaboratori di BEDJAOUI.

In particolare nella traduzione asseverata di KELADA Ossama Salada, eseguita per incarico della Difesa BEDAJOUJ, la didascalia dell'oggetto sigillato n.6 non riporta le espressioni "cellulare di marca Sony Ericsson con custodia e batteria rinvenuto a casa di Chakib Khalil", invece presenti nella traduzione di cortesia prodotta dal Pubblico Ministero.

Impregiudicata la valenza probatoria di tale rubrica ed al di là del dubbio riferimento riportato sull'etichetta del reperto di interesse, sembra chiara la sua riconduzione al materiale sequestrato in esito alla perquisizione effettuata nei confronti di KHELIL, posto che il rapporto di perizia è stato trasmesso dal Giudice Istruttore GHEZALI Kamel a seguito della richiesta del 22.10.2013 della Procura della Repubblica di Milano, che faceva riferimento esclusivo a documentazione e materiale sequestrato a KHELIL Chakib, tra cui al punto 3 le "rubriche dei numeri di telefono esistenti sui telefoni cellulari sequestrati a Chakib KHELIL"⁸.

6.1.3. Nullità della sentenza per revoca immotivata di testi della difesa (appello BEDJAOUI).

Deve essere rigettata l'eccezione di nullità concernente il provvedimento di revoca implicita della prova testimoniale inizialmente ammessa dal primo giudice.

⁷ In atti della rogatoria Algeria, DVD 3.1, faldone 108, cartella Algeria, plico 1, f.71942, la cui rubrica telefonica è riportata ai ff.72014 ss..

⁸ Produzione del P.M. del 13.11.2019, doc. 3.

Seppure si possa convenire che la revoca (espressa o implicita) dell'ammissione di testi della difesa, ovvero di quelli rinunciati dal Pubblico Ministero senza il consenso della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, integri una violazione del diritto della parte di *difendersi provando* e comporti una nullità di ordine generale⁹, ne consegue che tale vizio deve essere immediatamente dedotto dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182 co.2 cpp, con la conseguenza che in caso contrario la nullità deve intendersi sanata¹⁰.

Nella situazione in esame, all'udienza del 12.2.2018 è stata dichiarata la chiusura dell'istruzione dibattimentale nonostante non fossero state assunte le deposizioni di alcuni testi di nazionalità estera indicati nella lista ritualmente depositata ex art. 468 cpp dalla Difesa BEDJAOUI, tra cui l'ex-ministro KHELIL Chakib e dirigenti di SONATRACH, in particolare HEMCHE Reda.

Il Tribunale non ha nell'occasione revocato formalmente l'ammissione di detti testi, né di quelli rinunciati dal Pubblico Ministero all'udienza del 5.6.2017 (sempre di nazionalità algerina) senza il consenso della difesa, esercitando implicitamente il proprio potere di revoca delle prove dichiarative ammesse, senza tuttavia motivare in alcun modo circa la superfluità delle stesse prove alla luce delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale condotta¹¹.

Ciò ha comportato la nullità della revoca senza motivazione della prova dichiarativa ammessa (cui viene equiparata la revoca implicita, come nel caso concreto), che è stata tuttavia sanata dalla mancata deduzione del vizio, che non è stato formalmente eccepito nel corso della stessa udienza del 12.2.2018 e neppure in sede di formulazione delle conclusioni¹², non potendo di certo valere come tempestiva deduzione della nullità ex art. 182 co.2 cpp i riferimenti all'assenza dal processo del

⁹ Diversamente sia il P.G. (note di udienza depositate nell'udienza del 13.11.2019, p.3) sia la Difesa BEDJAOUI hanno opinato per la nullità relativa della revoca (espressa o implicita) senza motivazione delle prove ammesse, come sostenuto da Cass. 24.11.2016 n.2511, seppure il regime della deducibilità previsto dall'art. 182 cpp sia lo stesso per le due categorie di nullità.

¹⁰ Cass. 5.10.2017 n.53823; Cass. 10.2.2015 n. 9761; Cass. 26.2.2014 n.15463.

¹¹ Cass. 21.12.2010 n.8853. E' stato anche chiarito che può comunque ritenersi soddisfatto l'obbligo di sentire le parti, imposto dall'art. 495 co.4 cpp, con la semplice richiesta di interloquire sull'andamento e lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale (Cass. 3.2.2004 n.12589) o con l'invito alle parti a rassegnare le conclusioni (Cass 27.5.2008 n.35986).

¹² Riportate a p.9 dell'epigrafe della sentenza ed assunte ad esito della discussione dei Difensori, avvenuta alle udienze del 19.3.2018 e 2.7.2018.

principale protagonista della vicenda, indicato in KHELIL Chakib, espressi dai Difensori nel corso della discussione orale.

6.1.4. Nullità della sentenza per mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado (appelli HABOUR e OURAIED).

Entrambi gli appellanti hanno ritenuto viziata di nullità la sentenza di primo grado in conseguenza della mancata traduzione del primo e del secondo decreto che disponeva il giudizio (emesso dopo che nell'udienza del 5.1.2017 era stata disposta la riunione del filone SAIPEM con quello ENI), sostenendo la rispettiva qualità di stranieri alloggiati che non comprendono la lingua italiana.

Tale eccezione era stata già rigettata dal Tribunale con ordinanza del 16.1.2017, pure specificamente impugnata ex art. 586 cpp, con richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (non certo isolato o minoritario, come invece asserito dalla Difesa HABOUR), secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti, di cui all'art. 143 co.3 cpp, è escluso nei confronti dell'imputato alloggiato che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia, non verificandosi in tale ipotesi alcuna concreta lesione dei suoi diritti, essendosi messo l'imputato nella condizione processuale di ricevere gli atti presso il difensore fiduciario, cui compete se non l'obbligo della traduzione professionale degli atti, almeno l'onere di farne comprendere il significato al proprio assistito¹³.

Nella corrente situazione processuale entrambi gli appellanti HABOUR e OURAIED erano assistiti nel giudizio di primo grado da difensori di fiducia ed avevano eletto domicilio presso i relativi studi professionali, mentre per quanto concerne la posizione di OURAIED l'obbligo di traduzione doveva ritenersi escluso anche in ragione della dichiarata latitanza dell'imputato¹⁴, rimanendo irrilevante la circostanza che il primo decreto ex art. 429 cpp del 2.10.2015 e la stessa ordinanza applicativa della custodia cautelare fossero stati tradotti in lingua francese.

Peraltro occorre considerare che il diritto dell'imputato, che non sia in grado di

¹³ Cass. 6.11.2017 n.57740; Cass. 16.3.2017 n.31643; Cass. 19.6.2014 n.47896; Cass. 18.7.2013 n.3795.

¹⁴ Cass.17.2.2015 n.12101.

comprendere la lingua italiana, alla traduzione degli atti processuali, non nasce automaticamente dalla condizione di non cittadinanza dell'imputato, ma dall'oggettiva constatazione dell'impossibilità o difficoltà di comprendere la lingua italiana, che deve essere allegata e dimostrata¹⁵.

Alla luce di tale impostazione può essere revocata in dubbio l'argomentazione della Difesa HABOUR secondo cui la prova della mancata conoscenza della lingua italiana era stata acquisita nel dibattimento tramite l'audizione di BENTINI Carlo, che all'udienza del 3.7.2017 aveva affermato che HABOUR non conosceva l'italiano, dovendosi considerare che i dati di conoscenza riferiti da BENTINI erano relativi a molti anni prima della sua deposizione nel dibattimento, e come tali non idonei a comprovare la circostanza asserita dalla Difesa appellante.

6.1.4.1. Le superiori considerazioni possono essere estese anche alla mancata traduzione della sentenza di primo grado in lingua nota agli imputati, per quanto sollecitata personalmente da questi ultimi, posto che tale evenienza non integra la nullità prevista dall'art. 178 co.1 lett. c) cpp, essendo stata proposta tempestiva impugnazione da parte dei rispettivi difensori senza alcuna allegazione di elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione¹⁶.

6.1.5. Nullità del decreto di latitanza (appello OURAIED).

L'appellante ha contestato il decreto di latitanza emesso dal G.I.P. Tribunale di Milano in data 19.11.2013 (relativo all'ordinanza di custodia cautelare emessa il 23.7.2013) a seguito del verbale di vane ricerche del catturando, nonostante vi fossero elementi per consentire il rintraccio di OURAIED, cittadino svizzero residente a Ginevra, tra cui innanzitutto l'interrogatorio per rogatoria dello stesso imputato svolto a Berna il 2.10.2013 alla presenza dei Pubblici Ministeri italiani (nel corso del quale OURAIED Samyr si avvaleva della facoltà di non rispondere, non essendo a conoscenza del contenuto dell'ordinanza cautelare, non tradotta in lingua francese).

¹⁵ Cass. 9.10.2012 n.40660.

¹⁶ Cass. 9.12.2016 n.22261.

Anche a voler riconoscere l'incompleta esecuzione delle ricerche prodromiche alla dichiarazione di latitanza ex art. 296 cpp, non può essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui tale violazione integrerebbe una nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dovendosi invece ritenere che l'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determini una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato ai sensi dell'art. 179 cpp, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado¹⁷.

Nel caso di specie, invece, l'eccezione è stata sollevata soltanto dal nuovo Difensore fiduciario con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, mentre risulta irrilevante che tale doglianza fosse stata dedotta dalla precedente Difesa nell'ambito del sub-procedimento incidentale, con l'atto di appello cautelare ex art. 310 cpp del 26.10.2013.

6.1.6. Nullità del decreto che dispone il giudizio e dell'ordinanza del 29.2.2016 (appello TALI).

Del tutto generica la doglianza della Difesa TALI avverso l'ordinanza pronunciata il 29.2.2016, con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 co.2 cpp, sollevata dalla stessa Difesa all'udienza del 25.1.2016.

Non è stata svolta alcuna deduzione in proposito nell'atto di appello depositato, di talché tale motivo è apertamente inammissibile per difetto di specificità ex artt. 581 lett. d) e 591 lett. c) cpp.

6.1.7. Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cpp.

Devono essere dichiarati utilizzabili ai fini della decisione i documenti allegati agli atti di impugnazione di TALI, OURAIED (anche in allegato ai motivi aggiunti) e SAIPEM

¹⁷ Cass. 24.2.2015 n.10957; Cass. 10.12.2014 n.53599.

spa¹⁸, sulla cui acquisizione si è concretamente realizzato il contraddittorio tra le parti e non vi è stata alcuna opposizione delle altre parti, pur in mancanza di una formale provvedimento di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale¹⁹.

6.1.7.1. Vi è stata invece opposizione dell'Accusa pubblica in ordine alla richiesta ex art. 603 cpp della Difesa BEDAJOU, presentata con i motivi aggiunti ritualmente depositati il 14.10.2019, relativa all'acquisizione di documenti ricostruttivi dei flussi di denaro provenienti da OGEC e diretti allo stesso BEDJAOU, costituiti da schemi riepilogativi ed anche da documenti bancari e societari finalizzati a dimostrare che quelle somme erano rimaste nella esclusiva disponibilità di BEDJAOU (come già quelle provenienti da PEARL PARTNERS ed oggetto della consulenza CHIARUTTINI).

Il Pubblico Ministero²⁰ ha obiettato che si tratterebbe di una nuova consulenza tecnica, presentata artatamente sotto forma di documenti (in formato cartaceo e elettronico), ma gli schemi riepilogativi dei flussi finanziari allegati dalla Difesa sono privi di ogni contenuto valutativo e costituiscono unicamente la rappresentazione grafica di altri documenti, per lo più già acquisiti agli atti del giudizio ed in minima parte oggetto di nuova produzione (debitamente segnalati).

Quali documenti ex art. 234 cpp possono pertanto essere acquisiti a termini dell'art. 603 cpp, alla luce dei criteri sopra enunciati ed in quanto sottoposti al contraddittorio processuale.

6.1.7.2. Analoga opposizione è stata formulata con riguardo alla richiesta della stessa Difesa di procedere all'esame testimoniale di DIX Craig, broker immobiliare operante negli USA, e di BASSETT Brian, avvocato presso Ropes&Gray (entrambi già indicati nella lista ex art. 468 cpp), in ordine alla gestione del patrimonio immobiliare di BEDJAOU ed alle scelte di investimento da questi compiute nel settore, al fine di confermare l'assenza di qualsiasi rapporto fiduciario con KHELIL e

¹⁸ Nel corso dell'udienza del 18.12.2019 il co-Difensore di SAIPEM spa ha prodotto il verbale di apertura delle offerte commerciali del 12.7.2008, relativo alla commessa GNL Arzew, rispetto alla cui acquisizione le altre parti processuali non hanno espresso opposizione.

¹⁹ Cass.S.U. 12.7.2005 n.33748, Mannino; Cass. 11.5.2015 n.32427.

²⁰ Memoria P.M. depositata il 15.11.2019, pp.1-2.

dimostrare in particolare che nella compravendita di immobili residenziali in New York, effettuata da BEDJAOUI anche con i proventi dell'attività di consulenza ed agenzia svolta in Algeria per conto di SAIPEM, non vi era stato alcun coinvolgimento o riferimento all'uomo politico algerino o a suoi familiari.

Preliminarmente si deve osservare che la rinnovazione del dibattimento per assunzione di nuove prove dichiarative, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti²¹.

L'ipotesi prevista dall'art. 603 co.1 cpp è comunque subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che sussiste quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze o sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza²².

Nel caso di specie non sussiste alcuna plausibile ragione per ritenere assolutamente indispensabile ai fini della decisione le deposizioni degli indicati testimoni, risultando pienamente sufficienti ed affidabili sul punto le prove dichiarative e documentali già acquisite nel corso dell'approfondita attività istruttoria svolta nel dibattimento di primo grado.

6.2. Gli appelli nel merito degli imputati per la vicenda SAIPEM.

6.2.1. Premessa: la corruzione propria antecedente del ministro KHELIL.

Gli appellanti TALI, BERNINI e VARONE, al tempo dei fatti al vertice delle società del gruppo SAIPEM, e gli intermediari BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED, sono stati condannati in ordine al concorso nel reato di corruzione extraeuropea aggravata di cui all'art. 322 co.2 n.2 cp, contestato al capo A punto 1, concernente il pagamento di tangenti per oltre 197 milioni di euro, effettuato tramite i predetti intermediari al

²¹ Cass.S.U. 17.12.2015 n.12602, Ricci; Cass.S.U. 24.1.1996 n.2780, Panigoni.

²² Cass. 8.1.2015, n. 7758; Cass. 21.10.2009, n. 44884.

ministro algerino dell'Energia ed a funzionari dell'ente petrolifero di Stato per l'ottenimento di sette commesse internazionali di valore complessivo superiore ad 8 miliardi di euro, relative ad importanti progetti industriali per la conduzione e la lavorazione delle risorse minerarie del Paese nordafricano.

Per quanto la qualificazione non sia stata esplicitata nella sentenza impugnata non è revocabile in dubbio che l'asserita remunerazione illecita del ministro KHELIL (nonché dei vertici di SONATRACH) sia stata ritenuta quale fatto di *corruzione propria antecedente*²³, avendo l'uomo politico algerino (ed i funzionari dell'ente petrolifero) accettato di favorire l'impresa italiana e le sue consociate estere nella partecipazione ed aggiudicazione delle indicate gare d'appalto, sulla base di un patto corruttivo concluso anteriormente all'attuazione di quella protezione, che prevedeva il versamento della remunerazione illecita successivamente all'assegnazione delle commesse mediante il pagamento di fittizie prestazioni di consulenza o agenzia in apparenza svolte da una società riconducibile agli intermediari (PEARL PARTNERS) ovvero di sovrapprestazioni relative a prestazioni dei subappaltatori di SAIPEM (le società siriane OGEC e LEAD), che sarebbero state poi smistate, nell'importo maggiorato, a fini corruttivi.

Tale inquadramento muove dalla considerazione, teoricamente condivisibile, che l'accertato accordo corruttivo antecedente (o coevo) all'assegnazione di pubblici appalti (intervenuto prima della realizzazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio o comunque della cd. *vendita della discrezionalità*²⁴ della funzione) integra il reato di *corruzione propria antecedente*, e non già quello di *corruzione propria susseguente*²⁵, sebbene i pagamenti corruttivi siano stati in ipotesi corrisposti in

²³ Così espressamente qualificata la vicenda corruttiva nella memoria P.M. depositata all'udienza del 30.10.2019, par.17.1, p.78 ss., costituente la riproposizione di quella depositata il 30.7.2018 nel corso del giudizio di primo grado.

²⁴ Anche nel sistema novellato dalla legge 190/12 si è ritenuto sussistente il delitto di corruzione propria nel caso di stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi che si traduca in atti, che seppure non formalmente illeciti o illegittimi, prescindano dall'osservanza dei doveri istituzionali di correttezza e imparzialità e si conformino invece all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato: Cass. 14.6.2017 n.35940; Cass. 24.11.2016 n.4459/17. Per una diversa impostazione, favorevole dopo la legge 190/12 alla riconduzione dell'asservimento della funzione pubblica alla previsione dell'art. 318 cp, vd. Cass. 11.12.2018 n.4486.

²⁵ In cui l'accordo interviene successivamente alla realizzazione dell'attività funzionale, presentando con questo un legame causale e non finalistico, in quanto l'accordo corruttivo è volto alla remunerazione di un'attività già esercitata prima ed indipendentemente dall'accordo stesso.

epoca successiva, procrastinando in tal modo l'esecuzione del reato, ma non il suo perfezionamento, già avvenuto fin dal tempo della conclusione del *pactum sceleris*²⁶, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di corruzione propria, la cui fattispecie si realizza secondo lo schema principale mediante due essenziali attività, l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo, per cui la ricezione dell'utilità da parte del pubblico ufficiale non degrada a *post factum* irrilevante, giacché ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione²⁷, con gli addentellati in materia di prescrizione considerati nella pronuncia appellata.

6.2.1.1. Nel quadro della corruzione propria antecedente assume un rilievo primario ed assorbente, tanto nella prospettiva della corruzione domestica quanto in quella internazionale, la dimostrazione rigorosa della conclusione di un accordo corruttivo precedente all'esercizio delle funzioni asservite agli interessi privati ed avente ad oggetto specifico il mercimonio del *munus* pubblico, anche qualora sia stata comprovata la dazione indebita di utilità in favore del pubblico ufficiale (italiano o estero), la quale di per sé rappresenta soltanto un indizio sul piano logico che il comportamento antidoveroso dell'agente pubblico sia stato la causa della remunerazione corrisposta dal privato e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale che l'ha percepita²⁸.

Per quanto non sia richiesta la dimostrazione che l'accordo illecito sia stato suggellato con particolari formalità, essendo a forma libera, come d'altronde non risulta necessaria l'individuazione degli specifici atti oggetto dell'accordo corruttivo, poiché come anzidetto l'atto oggetto di indebita retribuzione non va inteso in senso formale, comprendendo tale espressione qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di correttezza ed imparzialità nello svolgimento dell'attività pubblica, è

²⁶ Cass. 18.7.2017 n.35219.

²⁷ Cass.S.U. 25.2.2010 n.15208, Mills; Cass. 1.12.2016, n.4105/17.

²⁸ Cass. 7.11.2011 n.5017; Cass. 25.3.2010 n.24439.

pur tuttavia imprescindibile acquisire prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, della conclusione del patto corruttivo, che rappresenta l'*in sé* del fatto tipico costituente il reato di corruzione propria, domestica o internazionale²⁹.

6.2.2. La fattispecie di corruzione internazionale extraeuropea e la condotta degli intermediari.

Generalmente la fattispecie di corruzione internazionale extraeuropea di cui all'art. 322 co.2 n.2 cp viene intesa come figura autonoma di reato e non una mera estensione soggettiva della corruzione domestica regolata dagli artt. 318 e 319 cp, essendo costruita come reato plurisoggettivo improprio in cui è prevista la punibilità soltanto per il privato corruttore e non già per il pubblico ufficiale estero, mantenendo il rilievo della qualifica di quest'ultimo ai soli fini della definizione della condotta del corruttore, la quale sembra apprezzarsi alla stregua di un atto unilaterale anche se permane la necessità dell'accettazione dell'offerta da parte dell'*intraeus* rivestito della qualifica pubblicistica.

Caratteristica saliente di questa tipologia corruttiva nelle relazioni economiche internazionali è rappresentata dalla frequente presenza di intermediari che promuovono o comunque agevolano la stipulazione del patto illecito tra i privati corruttori ed i pubblici ufficiali corrotti, anche se il semplice versamento di ingenti somme di denaro ad un intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza, in assenza di ulteriori elementi, l'effettiva consumazione di un fatto corruttivo, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altre figure criminose (millantato credito o truffa a carico del percettore della somma)³⁰.

Ogni qual volta venga in rilievo l'attività di un intermediario è pertanto necessario, ai fini della realizzazione del reato di corruzione (tanto domestica quanto internazionale), che il pubblico ufficiale partecipi o consenta alla pattuizione illecita, in modo che la corresponsione del denaro all'intermediario trovi causa nella retribuzione illecita del soggetto investito di pubbliche funzioni, di talché qualora non si possa dimostrare che quest'ultimo abbia partecipato al *pactum sceleris*, ovvero

²⁹ Cass. 6.5.2016 n.39008.

³⁰ Cass. 2.12.2014 n.1; Cass, 4,5,2006 n.33519, entrambe relative alla fattispecie di cui all'art. 319 cp.

che vi abbia consapevolmente aderito, potrà configurarsi, ma solo per la corruzione domestica, la fattispecie del *traffico di influenze illecite*, introdotta dalla citata legge 190/12 e comunque inidonea a configurare il reato di cui all'art. 322-bis cp, in mancanza di richiamo della nuova figura incriminatrice nell'ambito applicativo di quest'ultima disposizione.

Il nuovo art. 346-bis cp permette ora di sanzionare non soltanto le condotte dell'intermediario che si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della sua mediazione o come tangente da versare al pubblico ufficiale, ma anche la condotta del privato che esegue tale dazione (sempre naturalmente che non vi sia accettazione da parte del pubblico ufficiale, integrando in tal caso il reato di corruzione).

Anche nel campo della corruzione internazionale la sola prova del pagamento delle somme all'intermediario non esaurisce l'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà dimostrare che il denaro sia stato promesso o versato al pubblico ufficiale estero che abbia partecipato o abbia comunque assentito al patto corruttivo, mediato dall'intermediario.

Sempre con riguardo al ruolo dell'intermediario e della sua responsabilità concorsuale, assunto nel presente giudizio dagli imputati BEDJAQUI, HABOUR e OURAIED, occorre considerare che mentre nella prospettiva della corruzione domestica non risulta dirimente accertare se il terzo intermediario concorra dal lato attivo o passivo della corruzione, essendo sufficiente che a suo carico siano integrati i presupposti del concorso di persone nel reato, nell'ipotesi di corruzione internazionale il contributo fornito alla condotta di corruzione passiva, non accedendo ad un fatto punibile (previsto dall'art. 322 co.2 n.2 cp soltanto per la corruzione attiva), sarebbe a sua volta irrilevante penalmente.

A questo proposito alquanto significative appaiono le argomentazioni proposte dalle Difese BEDJAQUI e HABOUR circa la possibile riqualificazione della loro condotta in termini di concorso in corruzione passiva internazionale, posto che lo stesso Tribunale ha effettivamente dislocato la loro posizione non dal lato dei corruttori (i vertici SAIPEM) ma da quello del corrotto (KHELIL), salvo poi chiamarli a rispondere come concorrenti dei corruttori (non potendo essere punibili quali concorrenti del corrotto).

In effetti BEDJAOUI è stato a più riprese definito come *uomo di fiducia, alter ego* del ministro, a questi sostanzialmente sovrapponibile, tanto che si è detto alla stregua di un assioma, ovvero di una *vox populi*, che in Algeria era risaputo che *pagare BEDJAOUI equivaleva a pagare KHELIL*³¹, mentre è lo stesso capo di imputazione a descrivere HABOUR come *persona di fiducia del ministro*, a favore del quale avrebbe messo a disposizione veicoli societari facenti parti della cd. *galassia BEDJAOUI*, funzionale a schermare le risorse corruttive corrisposte da SAIPEM e destinate all'uomo politico algerino.

Sebbene le condotte concorsuali attribuite ai predetti intermediari (essendo a sua volta OURAIED il fiduciario di BEDJAOUI, incaricato da questi della rappresentanza legale di PEARL PARTNERS) non risultino congruenti con l'ipotesi di una loro dislocazione dal lato attivo della corruzione, tuttavia la mancanza di prova idonea circa la sussistenza del fatto tipico della corruzione extraeuropea impone di ritenere assorbito il corrispondente motivo di gravame, pure accoglibile, volto ad ottenere formule di proscioglimento (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o per non aver commesso il fatto) recessive e meno favorevoli di quella perché il fatto non sussiste.



6.2.3. La prova dell'accordo corruttivo e le dichiarazioni di VARONE.

Rimarcata la centralità della prova del raggiungimento di un accordo, espresso o implicito, mediato da terzi o direttamente concluso tra *intraneus* ed *extraneus*, avente ad oggetto la compravendita delle funzioni e dei poteri del ministro KHELIL (e dei dirigenti di SONATRACH da lui controllati) in favore di società del gruppo SAIPEM, si deve prendere atto che il Tribunale ha ritenuto dimostrata quella evenienza sulla base innanzitutto di dichiarazioni asseritamente auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato VARONE Pietro nel corso dell'incidente probatorio del 2.12.2017 (non considerando attendibile la presunta ritrattazione avvenuta in sede dibattimentale del 27.9.2017), che sarebbero riscontrate dalle dichiarazioni dell'ex-coimputato TULLIO Orsi (peraltro *de relato* dallo stesso VARONE), nonché dalla cronologia dei contratti di intermediazione con PEARL PARTNERS e dall'inesistenza delle prestazioni

³¹ Sentenza impugnata, p.110.

fatturate da quest'ultima società, oltre che dalla documentazione acquisita a mezzo di rogatorie internazionali che avrebbero comprovato la disponibilità da parte del ministro (e di suoi familiari) di risorse finanziarie provenienti dai pagamenti delle commissioni di intermediazione.

Si deve innanzitutto evidenziare che il Tribunale ha valutato diversamente le dichiarazioni di VARONE con riguardo ai contatti ed alla trattativa con BEDJAOUI, in vista della definizione di un patto corruttivo per assicurare a SAIPEM la protezione del ministro algerino, rispetto al racconto dello stesso VARONE in relazione alla vicenda ENI (capo A punto 2 dell'imputazione), giudicato non riscontrato ed inidoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati (vd. *infra*, par. 5.3).

Circa la conclusione del patto corruttivo, avvenuta nel marzo 2006 a Parigi, presso l'Hotel George V, il Tribunale ha così riassunto le dichiarazioni di VARONE nell'incidente probatorio:

"...Il primo incontro con il Ministro algerino, organizzato da BEDJAOUI su richiesta di VARONE senza alcun invito ufficiale, avvenne a Parigi all'hotel George V nel mese di marzo 2006. Erano presenti VARONE e TALI per conto di SAIPEM, oltre al ministro KHELIL, il quale fece riferimento a BEDJAOUI, presente, dicendo che era per lui "come un figlio". In tale occasione, il ministro assicurò i suoi interlocutori che i piani industriali del Paese sarebbero stati per la prima volta rispettati, circostanza importante per SAIPEM, atteso che "fu per noi una conferma di cui avevamo bisogno per investire nel Paese e per poter portare avanti poi quella che è stato con FARID il discorso di un'attività di agenzia, intermediazione" (p. 24). Il Ministro disse loro chiaramente che l'Algeria voleva acquisire proprie competenze nell'oil&gas, per cui poneva l'accento anche sulla necessità di sviluppare l'attività di ingegneria (upstream) nel paese ed inoltre indicava in BEDJAOUI l'interlocutore privilegiato: "quando lui ha detto "questo è il mio ragazzo" era evidentemente chiaro che la discussione dovesse avvenire con il ragazzo e non con il Ministro" (p. 32) e dunque che SAIPEM doveva trattare con BEDJAOUI.

Cosa che VARONE fece, prendendo accordi con il coimputato per effettuare i pagamenti illeciti attraverso la predisposizione di contratti di intermediazione e di agenzia, la veste formale necessaria per celare il patto illecito sottostante. La trattativa per determinare l'entità delle tangenti fu portata avanti per circa un anno e tutti i passaggi dell'accordo furono definiti e concordati con TALI (l'amministratore delegato) e con BERNINI (il direttore

finanziario)...”³².

La non ufficialità ed il luogo non istituzionale dell'incontro non assume alcun rilievo indiziario circa il presunto contenuto od esito illecito dell'incontro, essendo frequente che alti dirigenti d'impresa incontrino uomini politici dei diversi Paesi durante il soggiorno di questi ultimi in Europa³³.

Nel narrato di VARONE non si rileva traccia di argomenti illeciti trattati in quell'occasione, avendo KHELIL dato assicurazione dell'effettiva attuazione del piano industriale algerino nel settore *oil&gas*, con richiesta di impiego di maestranze locali e passaggio di *know-how* ingegneristico e di competenze manageriali, mentre i dirigenti SAIPEM (l'A.D. TALI e lo stesso VARONE) erano interessati a comprendere se la considerazione del gruppo italiano fosse migliorata in seguito soprattutto all'acquisizione di SNAMPROGETTI (avvenuta nel febbraio dello stesso anno), società *leader* a livello di progettazione e costruzione di grandi impianti *onshore*, che godeva di ottima reputazione in Algeria ed anche presso il ministro KHELIL³⁴.

Il dichiarante ha escluso che in quell'incontro fossero toccati temi illeciti, risultando niente più di una sua supposizione che di questi argomenti si dovesse parlare con il “ragazzo” BEDJAOUI, indicato dal ministro alla stregua di un figlio, con la famiglia del quale i rapporti erano molto stretti e risalenti nel tempo, in particolare con lo zio di Farid, appartenente alla stessa parte politica fin dai tempi della guerra di liberazione dell'Algeria³⁵:

“P.M. - ...Quindi in quell'occasione Khelil cosa disse riferendosi a Bedjaoui, come lo presentò?”

³² Sentenza impugnata, p.13.

³³ A questo proposito nell'udienza 3.4.2017 DESCALZI Claudio, dirigente apicale di ENI, ha confermato una nota interna esibita dal P.M. da cui si evince che l'A.D. di ENI SCARONI doveva incontrare a Parigi il ministro KHELIL il 26.3.2006 (trascrizioni pp.29-30) durante il soggiorno in Francia di quest'ultimo, dunque nello stesso torno di tempo dell'incontro dell'esponente del Governo algerino con l'A.D. di SAIPEM e comunque oltre un anno prima degli incontri tra SCARONI e KHELIL che nell'ipotesi di accusa avrebbero determinato la conclusione di un ulteriore patto corruttivo in favore di ENI, non ritenuto comprovato dalla stessa pronuncia appellata.

³⁴ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, pp.23-24, 32, 36.

³⁵ BEDJAOUI Farid è esponente di una famiglia algerina di maggiorenti, conosciuta non solo in quel Paese ma in tutto il mondo arabo, soprattutto per l'attività dello zio BEDJAOUI Mohammed, negoziatore dell'indipendenza algerina, ambasciatore a Parigi e New York, ministro della Giustizia nello stesso governo in cui KHELIL Chakib era ministro dell'Energia.

Indagato VARONE – Disse: “E’ un bravo ragazzo, gli voglio bene, per me è come un figlio, non capivo ancora cosa significava, però quando ho conosciuto poi il figlio invece vero del ministro ho capito perché si riferisse al fatto che per lui era come un figlio...”³⁶.

...

“VARONE - ...Allora, tanto per essere chiari, il rapporto tra Bedjaoui e il Ministro è un rapporto molto complesso, cioè fatto proprio veramente di affetti personali, perché ho visto, insomma, fatti di affetti personali e fatti proprio di una conoscenza, di una vicinanza che va al di là di quello che potrebbe sembrare un rapporto tra uno che cerca un'opportunità e l'altro che gliela regala o che gliela fa pagare, quindi è un po' un rapporto, se vuole, familiare, rapporti di famiglia, ci sono rapporti, insomma, anche legati al fatto che lo zio, Ministro, come Lei sa, degli Esteri, era con Chakib, Chakib insieme a uno zio erano due dei ragazzi che hanno fatto la rivoluzione...”³⁷.

Il dichiarante ha semmai ipotizzato che il rapporto privilegiato con il ministro ponesse in condizione BEDJAOUÏ di conoscere le strategie politiche del Governo algerino ed eventualmente informarne gli operatori economici presenti nel Paese, che poi è la quintessenza dell'attività informativa richiesta agli intermediari da parte dei gruppi industriali interessati ad investire:

“...P.M. – Quindi Bedjaoui godeva di questo rapporto privilegiato con il ministro.

VARONE – Assolutamente. Io quindi credo, credo senza ombra di dubbio, credo che lui abbia utilizzato questo rapporto privilegiato per avere le conferme, come noi abbiamo anche noi chiesto al ministro direttamente “Ma questo piano industriale è valido?”, lo facciamo, perfetto...”³⁸.

Tuttavia VARONE ha ripetutamente ed in modo inequivoco escluso di aver mai saputo, da BEDJAOUÏ o da altri, che il denaro corrisposto da SAIPEM a titolo di commissioni di intermediazione fosse stato consegnato, in tutto o in parte, al ministro KHELIL o fosse comunque a lui destinato:

³⁶ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.23.

³⁷ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.35.

³⁸ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.36.

“...P.M. - *No, no, io non mi interesso a quello che lei pensa, io voglio sapere se Farid Bedjaoui le ha fatto delle confidenze in ordine ai suoi rapporti economici, quindi passaggi di denaro, al ministro Khelil.*

VARONE - *Non mi ha mai detto né come, né quando, io non- sono a conoscenza del fatto che lui abbia fisicamente come e quando dato soldi al Ministro, quello che mi è stato fatto capire che lui era molto vicino al Ministro da tutti i punti di vista, ma non mi ha mai detto io do questo, do quell'altro, cioè in termini proprio di come e quando. La mia interpretazione in un rapporto così complesso è che visto che... era un rapporto veramente molto complesso, nel senso non complicato, complesso, c'era una tradizione, c'era una stima fra di loro, c'era affetto...”³⁹.*

Nel corso dell'incidente probatorio a più riprese si è ritornato sul punto qualificante del rapporto KHELIL-BEDJAOUI e dell'eventuale passaggio al ministro del denaro (almeno in parte) che BEDJAOUI aveva ricevuto da SAIPEM in esecuzione dei contratti di consulenza od agenzia, ma sempre è stata data dal dichiarante una risposta negativa riguardo alla eventuale conoscenza da parte sua di una tale circostanza:

“...Giudice - (...) *Lei in tutto questo seppe che Bedjaoui dava del denaro al Ministro?*

VARONE - *...io non sono a conoscenza del fatto che ci siano stati fisicamente rapporti economici tra il Ministro e il signor Bedjaoui, non sono a conoscenza significa che non ho visto, né sentito ammonari o fatti di questo genere, riguardo a questa cosa (...) Così come le dico che non avrei esitazione a dirglielo, se ne fossi stato a conoscenza”⁴⁰.*

...

Ancora, a seguito di contestazione del P.M. in sede di riesame:

“VARONE – *Nel contesto in cui, ripeto, la complessità del rapporto tra Farid e il ministro si colloca all'interno di una relazione che va al di là di quello che è il caso. Quindi il fatto che lui desse soldi non è riferito ai soldi che sono l'oggetto dell'inchiesta, possono essere soldi personali, possono essere soldi di famiglia, non ho la minima idea, le ho detto che era un rapporto molto complesso. Cioè, non mi ha detto “Io do i soldi di Saipem al ministro”,*

³⁹ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, pp.81-82.

⁴⁰ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, pp.86-87.

questo non me lo ha mai detto”⁴¹.

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale dell'imputato, che non costituiscono alcuna ritrattazione posto che non vi è stata alcuna confessione o chiamata in correità rispetto ad un patto corruttivo stretto tra i vertici SAIPEM e il ministro algerino, attuato dall'intermediario BEDJAOUI mediante il trasferimento a quest'ultimo (almeno di parte) del denaro corrisposto da SAIPEM:

“...Avv. ELIA- *L'ultima domanda: Farid le ha mai detto che avrebbe girato parte dei soldi percepiti da Saipem al ministro Khelil?*

VARONE - *Nel modo più assoluto ha mai fatto un'affermazione del genere. Ci riferiva dell'amicizia tra le famiglie come fatto storico, fatto recente, insomma, e quindi anche frequentazioni a livello familiare, ma nel modo più assoluto lui ha mai accennato, né perlomeno noi abbiamo saputo, anche indirettamente, il fatto che lui destinasse i soldi della Saipem al ministro o ad altre persone della SONATRACH*”⁴².

Anche TALI, A.D. di SAIPEM e partecipante all'incontro parigino del marzo 2006, ha escluso qualsiasi intento od accordo corruttivo con il ministro KHELIL, precisando in un memoriale di aver incontrato diverse volte quell'uomo politico (come del resto membri di governo di molti altri Paesi), al quale riconosceva il merito di aver riformato l'ente petrolifero SONATRACH, dotandolo di una struttura organizzativa e gestionale di tipo occidentale, con la separazione della parte *Authority*, conferita all'agenzia ALNAFT, e di aver dato corso ad un piano energetico quinquennale (2006-2011) che prevedeva grandi investimenti in infrastrutture industriali ai quali SAIPEM e gli altri contrattisti erano interessati, confermando altresì la volontà del ministro di sviluppare le competenze del personale algerino⁴³.

6.2.4. Insussistenza della chiamata in correità di VARONE ed i presunti riscontri alle sue dichiarazioni.

⁴¹ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.132.

⁴² Dichiarazioni VARONE, udienza del 27.9.2017, p.102.

⁴³ Memoriale TALI del 12.2.2018.

Il Collegio ritiene di concordare con le osservazioni delle Difese appellanti riguardo l'impropria valutazione delle dichiarazioni di VARONE in incidente probatorio come *chiamata in correità* dei coimputati, quanto alla conclusione di un accordo corruttivo tra il ministro KHELIL e l'A.D. di SAIPEM, con la mediazione di BEDJAOUI, il cui riferimento alla necessità per SAIPEM (e per qualunque altra azienda interessata a lavorare in Algeria) di avvalersi di un intermediario per entrare nell'ambiente delle gare indette da SONATRACH, riportato dallo stesso VARONE⁴⁴, può essere ragionevolmente interpretato non come la profferta di servizi illeciti ma quale promozione della propria attività di agente facilitatore, la cui remunerazione non può essere scambiata per una tangente, tenendo conto che molte grandi imprese si avvalgono frequentemente di agenti del luogo per operare in Paesi molto diversi per cultura, legislazione e struttura amministrativa, al fine di comprendere le dinamiche socio-politiche ed economiche e concorrere con aspettative di successo alle gare internazionali.

Peraltro se il *rapporto privilegiato* con il ministro KHELIL rappresentava una prerogativa di BEDJAOUI, questi non sarebbe stato sostituibile con altro agente e non avrebbero avuto senso le sue stesse espressioni "o io o un altro" (intermediario), riferita da VARONE, il quale inoltre ha affermato che "...la conclusione era che se tu non utilizzavi dei canali e non pagavi delle commissioni ti potevi scordare tutti i contratti o qualunque tipo di contratto..."⁴⁵.

Il contesto in cui queste espressioni sarebbero state pronunciate lascia verosimilmente intendere, come del resto confermato dallo stesso VARONE, che si volesse rappresentare la consapevolezza che la lotta tra i gruppi interni al panorama politico algerino (la parte islamica estremista e quella governativa) esigeva l'assistenza di soggetti che disponessero di una rete di conoscenze ed informazioni relative a quel Paese, nel quale era in corso al tempo una guerra civile silente tra le diverse fazioni.

E proprio sull'attività di intermediazione VARONE aveva affermato altro rispetto a

⁴⁴ "Alla domanda di VARONE se SAIPEM avesse la possibilità di lavorare in quel Paese secondo le regole, BEDJAOUI disse chiaramente che non bastava avere le carte in regola, affermando testualmente "Provateci, ma sicuramente non andrete da nessuna parte, in qualche modo vi serve qualcuno che vi dia una mano, per cui o io o un altro..." (sentenza impugnata, p.12 e incidente probatorio VARONE, p.18).

⁴⁵ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.19.

quanto indicato dal Tribunale, secondo cui “...bisognava pagare dei soldi al sistema (al ministro KHELIL – ndr) per avere accesso ai progetti, non c’era alternativa...”⁴⁶, attribuendo impropriamente all’imputato, con la suddetta nota di redazione, il riferimento a pagamenti di natura illecita in favore del ministro, laddove tale circostanza non è mai stata riferita dal dichiarante, come anzidetto.

Appare ragionevole l’interpretazione del punto specifico data dallo stesso imputato nel corso dell’esame dibattimentale, allorché ha esplicitato l’esigenza di corrispondere costi di intermediazione, pari a circa il 2-3% del valore dell’appalto, per ottenere commesse pubbliche per la realizzazione di grandi progetti industriali nel settore degli idrocarburi, per cui il ruolo dell’agente locale, che forniva informazioni di *intelligence* e sul rischio Paese, sarebbero stati determinanti per il successo di SAIPEM in Algeria⁴⁷, senza tuttavia mai parlare di compenso a BEDJAOUI svincolato dalla sua attività e destinato al ministro, circostanza di cui VARONE ha sempre escluso di essere a conoscenza, tanto nell’incidente probatorio quanto nelle successive dichiarazioni.

Del resto l’esclusione della natura illecita del rapporto di agenzia o intermediazione emerge, nella considerazione di VARONE, anche nel passaggio dell’incidente probatorio enfatizzato in direzione contraria dalla sentenza impugnata, quale manifestazione di piena confessione del dichiarante circa la natura illecita dei pagamenti a PEARL PARTNERS, con conferma della prospettazione accusatoria:

“Giudice – *Ma questa intermediazione in che cosa consisteva? E’ questa la mia domanda...Ma cosa significa una intermediazione...cioè, un’attività di intermediazione, di consulenza è un’attività lecita, non è un’attività illecita e allora, domanda, che attività era? Cioè, era un’attività che avrebbe potuto essere mostrata al mondo?*

Indagato VARONE – *No, no, non c’era null’altro rispetto a questo.*

Giudice - *...o non poteva essere mostrata, cioè, è inutile che giriamo intorno alle parole.*

Indagato VARONE – *No, allora, non c’è nulla che non potesse essere mostrato al mondo, tranne la conferma dell’accusa e di quello che io considero in qualche modo la volontà da parte di ENI e da parte di SAIPEM di avere un capro espiatorio... ”⁴⁸.*

⁴⁶ Sentenza impugnata, p.12.

⁴⁷ Dichiarazioni VARONE, udienza del 27.9.2017, p.101-102.

⁴⁸ Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.31.

Sul punto vi è stato un evidente travisamento della prova dichiarativa, a mezzo della estrapolazione della frase “...tranne la conferma dell'accusa” dal contesto in cui era stata pronunciata, riferito alla circostanza (poi precisata da VARONE) che egli era stato individuato come unico responsabile dell'iniziativa giudiziaria nei confronti di SAIPEM (e della controllante ENI), quindi sospeso e poi licenziato, con cancellazione della sua corrispondenza di posta elettronica, che avrebbe potuto dare evidenza dell'attività concretamente svolta dall'agente a seguito della stipula dei contratti di intermediazione.

In conclusione il significato letterale delle affermazioni di VARONE in incidente probatorio (le uniche valorizzate in prime cure con il vaglio di attendibilità) non sono affatto confessorie in ordine alla dazione di denaro al ministro KHELIL tramite BEDJAOUI e risultano molto più articolate e di significato diverso da quello riportato nella sentenza impugnata, avendo l'imputato costantemente negato di aver appreso da BEDJAOUI che le provvigioni pagate da SAIPEM erano state messe a disposizione del ministro.

6.2.4.1. Il Tribunale ha considerato come preliminare riscontro alle dichiarazioni di VARONE ciò che al contrario sembrerebbe comprovare la prospettazione difensiva, ossia la circostanza reale che SAIPEM incontrasse difficoltà a lavorare in Algeria e che grazie all'intervento di BEDJAOUI quella diffidenza era stata superata, a dimostrazione dell'efficacia della consulenza di quest'ultimo e della concreta necessità che SAIPEM si avvallesse di un agente a conoscenza dell'ambiente e della mentalità dei funzionari algerini di SONATRACH.

Gli ulteriori riscontri alle presunte dichiarazioni accusatorie di VARONE sarebbero rinvenibili nelle affermazioni di ORSI, CAREDDU e BOZZINI, ma riguardano soltanto il fatto che l'intervento di BEDJAOUI aveva consentito a SAIPEM di uscire dalla condizione di isolamento rispetto agli appalti di SONATRACH, alle cui gare la società italiana non veniva più neppure invitata in quanto i problemi operativi emersi in riferimento a precedenti progetti realizzati in Algeria avevano determinato gravi ripercussioni reputazionali in quel Paese.

Queste circostanze sono assolutamente pacifiche e prive di qualsiasi contenuto di illiceità, riguardando fatti antecedenti rispetto all'asserito accordo corruttivo che

evidentemente non potrebbero riscontrare, mentre è stata sottovalutata dal Tribunale l'importanza decisiva (per il nuovo accreditamento di SAIPEM presso l'ente petrolifero algerino) dell'acquisizione nel febbraio 2006 (dunque appena prima dell'incontro parigino con il ministro KHELIL) di SNAMPROGETTI, *leader* nel settore dell'*onshore* (ossia dei progetti a terra) con riconosciute capacità tecniche a livello ingegneristico, apprezzate in Algeria e nel mondo, che consentiva a SAIPEM maggior prestigio ed un salto di qualità nelle proposte di realizzazione di grandi progetti chiavi in mano (come riferito dai testi BOZZINI, CAREDDU e PAGLIARANI). Tale evenienza, unitamente alla chiusura dei contenziosi aperti con SONATRACH (in relazione ai progetti ROD ed alla centrale di Berrouaghia), ha sicuramente contribuito a favorire la riacquistata affidabilità di SAIPEM e la sua ammissione alle gare bandite dall'ente petrolifero, senza che questo mutato orientamento sia di per sé espressione di un illecito favoritismo, frutto dell'indimostrato patto corruttivo asseritamente concluso con il ministro dell'Energia per mediazione di BEDJAOUI.

6.2.4.2. Sebbene non sia riconoscibile nel racconto di VARONE la connotazione della *chiamata in correità* nei confronti di KHELIL e BEDJAOUI (e conseguentemente dei coimputati TALI e BERNINI), posto che in nessuna parte delle sue dichiarazioni ha coinvolto il ministro nella stipulazione di un patto corruttivo, non assumono alcun rilievo le considerazioni svolte dal primo giudice circa la sussistenza dei cd. *riscontri esterni*, i quali trovano la propria ragion d'essere nella necessità di validare le dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di terzi e che in ogni caso devono avere una portata individualizzante, dovendo avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito⁴⁹.

Sul punto cruciale della prova dell'accordo corruttivo la sentenza di primo grado soffre del grave limite di aver fondato tale dimostrazione su dichiarazioni del coimputato inidonee allo scopo, per cui l'accertato versamento di ingenti somme di denaro da SAIPEM all'intermediario BEDJAOUI (a mezzo del pagamento delle fatture PEARL PARTNERS) non è di per sé in grado di costituire elemento dimostrativo dell'intervenuto patto tra corruttore e pubblico ufficiale corrotto.

⁴⁹ Cass. 6.6.2017 n.38994; Cass. 18.7.2014 n.44882.

Come già sostenuto da questa Corte in altra vicenda processuale⁵⁰ il difetto di riscontro probatorio in punto di accordo corruttivo renderebbe ultronea la valutazione degli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie contestata, ed in primo luogo del trasferimento di denaro al pubblico ufficiale estero da parte degli intermediari, che costituisce l'aspetto esecutivo della prospettata corruzione antecedente soltanto qualora sia dimostrata in capo al primo l'adesione al patto illecito intermediato dal terzo.

Peraltro, come si dirà nell'apposito capitolo, è mancata nel presente giudizio la prova certa della destinazione al ministro KHELIL, seppure parziale, delle risorse finanziarie corrisposte da SAIPEM a BEDJAOUI, la cui gestione in favore degli interessi dell'uomo politico è rimasta indimostrata sulla base dell'analisi dei flussi finanziari coinvolgenti la cd. *galassia BEDJAOUI*, costituita da una rete di società dislocate in diversi paesi e costituita con la collaborazione di un gruppo di persone (in particolare HABOUR) che avrebbero fornito veicoli societari in grado di schermare la riconduzione a KHELIL di quelle risorse economiche costituenti la dazione corruttiva. Né l'innegabile vicinanza affettiva e familiare tra KHELIL e BEDJAOUI può condurre ragionevolmente all'asserita immedesimazione tra le due posizioni, rendendo di fatto superflua ogni forma di ricostruzione finanziaria, necessaria a comprendere se il denaro proveniente da SAIPEM sia mai pervenuto al ministro algerino per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio o comunque per remunerare la vendita della discrezionalità amministrativa mediante il favoritismo garantito al gruppo italiano.

6.2.4.3. Una chiara incongruenza logica della prospettazione accusatoria, fatta propria dalla sentenza impugnata, attiene alla tesi accreditata nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado secondo cui i pagamenti corruttivi devoluti per l'aggiudicazione delle varie commesse pubbliche, secondo il paradigma contestato nella rubrica di imputazione, sarebbero divenuti tangenti per poter accedere alla partecipazione alle rispettive gare indette da SONATRACH (ovvero da consorzi cui partecipava lo stesso ente), posto che l'assegnazione dell'appalto avveniva ineluttabilmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

⁵⁰ C.App. Milano 8.1.2018 n.9, nel giudizio di rinvio della vicenda Finmeccanica.

per la stazione appaltante.

In questa prospettiva, per obiettare alle osservazioni difensive che almeno due dei sette progetti in contestazione (UTBS e MEDGAZ) erano stati banditi prima del marzo 2006 (rispettivamente nel febbraio 2005 e nel febbraio 2006), si è sostenuta l'ipotesi della conclusione anticipata tra le parti dell'accordo corruttivo al secondo semestre 2005, in quanto a seguito del primo incontro di VARONE con BEDJAOUI, avvenuto nel settembre 2005, già a partire dal novembre 2005 la corrispondenza illecita di volontà di corruttore e corrotto si sarebbe determinata, mentre l'incontro con il ministro del marzo successivo avrebbe costituito soltanto il suggello ad un *pactum sceleris* già concluso⁵¹.

Non si deve sottacere che tale ipotizzata cronologia collide frontalmente con la ricostruzione emergente dalla fonte primaria di prova dell'accordo corruttivo, costituita dalle dichiarazioni di VARONE nell'incidente probatorio, ove ha precisato che al primo contatto con BEDJAOUI, avvenuto nell'agosto-settembre 2005 per il tramite di dirigenti di SAIPEM France, aveva fatto seguito un secondo colloquio della fine 2005/inizio 2006, in cui questi gli aveva confermato che permaneva un problema di percezione negativa di SONATRACH verso SAIPEM, pur dopo l'interessamento risolutore di BEDJAOUI per le questioni controverse inerenti il progetto ROD.

E' in questa occasione che lo stesso BEDJAOUI avrebbe riferito all'interlocutore, che chiedeva della possibilità per SAIPEM di lavorare in Algeria secondo le regole, la testuale espressione: "...*Provateci, ma sicuramente non andrete da nessuna parte, in qualche modo vi serve qualcuno che vi dia una mano, per cui o io o un altro...*"⁵², dando compiuta rappresentazione che a quel tempo il presunto accordo illecito non era in ogni caso stato siglato, anche ad ammettere che l'offerta dei propri servizi possa essere interpretata secondo lo schema della proposta corruttiva.

6.2.4.4 La supposizione indimostrata circa la natura necessariamente corruttiva dei rapporti intercorsi tra gli imputati condannati, in particolare KHELIL e BEDJAOUI, sembra essere il frutto di una ritenuta *corruzione sistemica* diffusa in Algeria,

⁵¹ Memoria P.M. del 15.11.2019, nel giudizio di appello.

⁵² Dichiarazioni VARONE, incidente probatorio del 2.12.2014, p.18 (riportata anche nella sentenza impugnata a p.12).

controllata da un ministro potente, il quale esercitava in modo energico il controllo sull'ente petrolifero di Stato, che peraltro aveva contribuito a rinnovare drasticamente, favorendo l'introduzione di una normativa in materia di appalti che sanciva l'assegnazione del progetto al concorrente che avesse offerto in forma scritta, con plico sigillato aperto pubblicamente, l'importo inferiore⁵³, secondo un criterio che dunque avrebbe reso più difficile la sua presunta ingerenza indebita sull'assegnazione degli appalti.

Al contrario la sentenza di primo grado ha sottolineato con enfasi la presenza del ministro KHELIL, riportata da un comunicato stampa, alla apertura delle offerte commerciali (ma soltanto in riferimento al progetto LNG), attribuendo a ciò il significato di una *concreta ingerenza* nella decisione di SONATRACH di affidare solo provvisoriamente l'appalto al vincitore della gara PETROFAC (per chiedere ulteriori garanzie e giustificare così l'assegnazione definitiva a SAIPEM), senza tuttavia che sia stato indicato alcun concreto elemento per sostenere quella conclusione.

Del resto non può essere considerata di per sé sospetta la circostanza che la stessa SAIPEM si fosse aggiudicata sette commesse in quattro anni, pur avendo partecipato in quel periodo a 21 gare, con costi milionari, laddove importanti progetti (tra tutti EL MERK, del valore di 2,2 miliardi di dollari) erano state assegnati ad altri contrattisti stranieri (come PETROFAC, SAMSUNG, JGC, etc.), rispetto ai quali la partecipazione allo schema della corruttela diffusa è rimasta una semplice congettura indimostrata.

E' un dato di fatto che l'istruttoria dibattimentale condotta in primo grado non abbia potuto assumere la voce processuale di alcun soggetto inserito a diverso titolo nell'amministrazione algerina, da SONATRACH ad ALNAFT allo stesso (ex-)ministro KHELIL, indicato come il protagonista assoluto delle pratiche corruttive nel settore, nonostante l'Autorità giudiziaria investita della vicenda relativa alla corruzione di quell'uomo politico abbia emesso una pronuncia di non luogo a procedere proprio in relazione alla presunta corruzione da parte di SAIPEM, come riconosciuto anche dal Pubblico Ministero nel presente giudizio, che ha tuttavia inteso evidenziare la natura processuale, e non di merito, del proscioglimento dall'accusa di corruzione di cui KHELIL Chakib ha beneficiato nell'ambito dell'inchiesta algerina sugli appalti

⁵³ Relazione prof. TORCHIA, consulente SAIPEM, non smentita da alcuna voce contraria.

SONATRACH⁵⁴.

6.2.5. Le dichiarazioni accusatorie di ORSI Tullio.

Secondo la pronuncia appellata le dichiarazioni asseritamente accusatorie di VARONE circa la portata corruttiva degli accordi di intermediazione presi con BEDJAOUI sarebbero confermate da quelle rese da ORSI Tullio nell'incidente probatorio in data 1.12.2014 e successivamente all'udienza dibattimentale del 26.6.2017 ai sensi dell'art. 210 co.1 cpp (in qualità di imputato in reato connesso ex art. 12 co.1 lett. a) cpp, avendo definito la propria posizione processuale all'udienza preliminare nelle forme dell'applicazione di pena ex art. 444 cpp).

ORSI è stato PDG di SAIPEM Algeria dal 2005 al 2010 ed ha riferito nell'incidente probatorio di aver appreso da VARONE che questi aveva trovato un "contatto" in Algeria (indicato come "il giovane" e chiaramente individuabile in BEDJAOUI Farid) per assicurare l'assegnazione a SAIPEM delle gare indette da SONATRACH, tramite i favori del ministro dell'Energia, sebbene ORSI avesse obiettato "*...che non c'era bisogno...di fare questo in Algeria perché le gare erano tutte pubbliche con apertura ufficiale...*" e poteva essere più opportuno trovare un accordo con gli altri competitori⁵⁵.

Le affermazioni riguardanti il presunto patto corruttivo sono state apertamente smentite da VARONE, che nel dibattimento ha parlato di "*falsità enormi*" di ORSI (anche in relazione ad ulteriori circostanze), mentre l'evocazione di accordi di cartello con gli altri concorrenti, per superare artatamente il vincolo imposto alla stazione appaltante di aggiudicare la gara esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata confermata da CHASSAGNE Jean Louis, responsabile commerciale di SAIPEM che si occupava della preparazione delle offerte commerciali, il quale ha dichiarato che in alcuni casi era lo stesso VARONE ad avere informazioni riservate sulle offerte che sarebbero state presentate dagli altri concorrenti e poteva così decidere il livello dell'offerta SAIPEM, mentre non

⁵⁴ Documentazione prodotta dalla Difesa SAIPEM all'udienza del 20.11.2017 e memoria P.M. depositata il 30.10.2019, p.49.

⁵⁵ Dichiarazioni di ORSI nell'incidente probatorio del 1.12.2014, pp.35-36.

conosceva PEARL PARTNERS né OURAIED ed aveva incontrato in una sola occasione conviviale BEDJAOUI, presentatogli da VARONE senza alcun riferimento ad un'attività di consulenza da questi svolta per SAIPEM⁵⁶.

L'esigenza di concordare le offerte commerciali e spartirsi in tal modo le commesse costituisce all'evidenza un sistema illecito di distorsione delle gare pubbliche alternativo a quello di pagamenti corruttivi in favore del soggetto, il ministro dell'Energia, che esercitava in tesi un potere di controllo ed ingerenza nell'attività di SONATRACH.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto la compatibilità tra le dazioni corruttive, indispensabili per consentire a SAIPEM la partecipazione alle gare e non esserne estromessa nel corso della fase tecnica (in cui il potere discrezionale dell'ente appaltante era massimo), e la successiva necessità di concordare con i *competitors* offerte commerciali che fossero profittevoli per l'impresa che doveva risultare aggiudicataria⁵⁷.

La turbativa d'asta per collusione tra i concorrenti si apprezza come meccanismo alternativo di intervento illecito sulla regolarità della gara, rispetto a dazioni corruttive veramente ingenti come quelle oggetto di contestazione, scarsamente giustificabili in rapporto alla sola possibilità per SAIPEM di partecipare e rimanere in gara fino alla fase dell'offerta tecnica, laddove tale possibilità avrebbe dovuto essere consentita alle altre imprese concorrenti alla stessa condizione di corrispondere tangenti al ministro, seppure nel processo non vi sia traccia di tale evenienza.

Per altro verso la conclusione di accordi di cartello appare incompatibile con la teorica dei pagamenti corruttivi al ministro KHELIL, almeno con riferimento al progetto UTBS, assegnato al consorzio SAIPEM-LEAD in quanto, secondo ORSI, *"...c'era comunque un interesse del ministro per questo progetto e che in particolare LEAD era stata inserita in questo progetto in joint venture con SAIPEM perché la moglie del proprietario di LEAD e la moglie del ministro erano parenti"*⁵⁸, indicando un'ulteriore causale del favoritismo, sempre illecita, in relazione ad una delle gare oggetto di contestazione in quanto in ipotesi di accusa assegnate a seguito di pagamenti corruttivi.

⁵⁶ Dichiarazioni di CHASSAGNE del 5.6.2017.

⁵⁷ P.M. depositata all'udienza del 30.10.2019, par.18, p.80 ss..

⁵⁸ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.70 e p.90.

6.2.5.1. Le sovrappatture dei subcontrattisti OGEC e LEAD.

ORSI ha inoltre riferito che all'esito di un incontro tenutosi nell'autunno 2008 presso l'Hotel Bulgari di Milano, ove BEDJAOUI soggiornava con i suoi collaboratori, VARONE gli aveva richiesto di contattare i subappaltatori OGEC e LEAD invitandoli ad incrementare del 3% le offerte che dovevano trasmettere a SAIPEM.

Inizialmente lo stesso ORSI aveva ritenuto che la maggiorazione fosse relativa alle usuali pratiche di *contingency*, collegata ai rischi di progetto, ma in seguito avrebbe compreso, o avrebbe appreso da VARONE, che si trattava di uno strumento per "ungere i meccanismi", ossia per creare provviste illecite da corrispondere al ministro KHELIL⁵⁹.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale le risultanze probatorie acquisite non consentono di confermare il racconto di ORSI, in relazione al quale si devono anche formulare, come si dirà, valutazioni di inattendibilità intrinseca ed estrinseca, essendo frutto di presunzioni indimostrate che SAIPEM avesse pagato OGEC e LEAD a fronte di prestazioni sovrappatturate, la cui maggiorazione era trasferita a BEDJAOUI attraverso fittizi rapporti di consulenza o intermediazione, il cui flusso di denaro sarebbe poi stato da quest'ultimo messo a disposizione del ministro KHELIL.

In primo luogo il meccanismo di sovrappatturazione delle offerte presentate a SAIPEM dai subappaltatori OGEC e LEAD è stato smentito da VARONE già nell'incidente probatorio del 2.12.2014 (le cui dichiarazioni sono state ritenute credibili tanto dal P.M. quanto dal Tribunale), quando ha indicato che la maggiorazione suggerita era riconducibile alle contingenze di progetto, ossia prudenze per imprevisti d'ordine tecnico, generalmente applicate nelle prassi di settore ed approvate dal *top management* di SAIPEM.

Pertanto nel dibattimento di primo grado non è stata acquisita alcuna voce processuale che abbia contestato la congruità delle *contingency* indicate nelle offerte

⁵⁹ Nell'incidente probatorio del 1.12.2014 ORSI ha riferito che VARONE gli aveva riferito che il costo del subcontrattista veniva caricato per fare da distributore, presumibilmente verso KHELIL (trascrizioni, pp.43-44), mentre nel corso dell'esame dibattimentale del 26.6.2017 il dichiarante ha esplicitamente affermato di aver appreso da VARONE che le sovrappatture servivano per pagare il ministro (trascrizioni, p.24).

commerciali.

Il Tribunale⁶⁰ ha ritenuto riscontri documentali alle parole di ORSI sulla causale della maggiorazione delle quotazioni dei subcontrattisti (pari al 3%, quale sovrapproduzione finalizzata a costituire la provvista per pagamenti corruttivi) un foglio manoscritto su carta intestata FORTIS INTERTRUST⁶¹ del 31.1.2007⁶² in relazione al progetto TAMANRASSET, al quale SAIPEM concorreva, concernente le risorse attese da BEDJAOUI dall'attività del subcontrattista OGEC (società siriana che lo stesso BEDJAOUI rileverà soltanto nell'aprile 2009), indicate in misura corrispondente alla percentuale riferita da ORSI (*"fee 3% sul valore totale, sconosciuto a questo giorno"*).

Di datazione appena successiva a quella del suddetto appunto è la *mail* del 6.2.2007 tra ORSI e BEDJAOUI⁶³, cui sono stati allegati due contratti di consulenza tra JUSTIN (società riconducibile a BEDJAOUI) e OUAIS (precedente denominazione di OGEC, società fondata dai fratelli OUAIS), uno dei quali relativo al progetto TAMANRASSET, che secondo il primo giudice confermerebbe il ricorso al sistema delle consulenze per fornire un'apparente causale ai pagamenti in favore di BEDJAOUI.

La Corte non comprende quale concreto rilievo probatorio possano avere i citati documenti in funzione della dimostrazione dell'ipotizzata sovrapproduzione, posto che la percentuale del 3% (*success fee*, compenso legato al risultato) per le commissioni di intermediazione era del tutto usuale ed in linea con le prassi delle gare internazionali (praticata anche da SAIPEM); inoltre il progetto TAMANRASSET era relativo a condotte idriche, non bandito dall'ente petrolifero e dunque estraneo alla sfera di influenza di KHELIL e comunque non aggiudicato a SAIPEM, sicché non era stata corrisposta a BEDJAOUI alcuna somma a titolo di commissione o consulenza, a dispetto delle aspettative di entrata riportate sul foglio FORTIS.

⁶⁰ Sentenza impugnata, pp.108-109.

⁶¹ Società fiduciaria svizzera quotata in borsa ed alle cui dipendenze aveva lavorato OURAIED Samyr fino al 31.7.7.2007, che gestiva le risorse finanziarie di BEDJAOUI Farid ed aveva acquisito PEARL PARTNERS e rilevato per suo conto numerose altre società (JUSTIN, ROLEYTON, SORUNG, MINKLE, GIRNWOOD 127).

⁶² Rogatoria svizzera, DVD 3.2, p.274.

⁶³ Documenti prodotti dal P.M. all'udienza del 9.5.2016.

Peraltro, in altro allegato alla *mail* del 6.2.2007, è presente una bozza di contratto di consulenza (tra OUAIS e JUSTIN) relativa al progetto UTBS, in cui la commissione viene indicata nella somma di 20 milioni di euro (*fixed fee*) e non in percentuale al valore del subappalto, smentendo così l'assunto della tangente mascherata da sovrapprestazione delle prestazioni del *subcontractor*.

6.2.5.1.1. Anche in ordine alla scelta dei fornitori di SAIPEM, tra i quali i predetti subappaltatori, le dichiarazioni di ORSI non sono risultate confermate dalle risultanze processuali, le quali hanno contribuito a lumeggiare la personalità del dichiarante, aduso a prendere interessi personali in relazione alla sua attività in SAIPEM Algeria. Nel corso del suo esame in incidente probatorio egli aveva escluso il proprio ruolo decisionale nella selezione dei fornitori non algerini da impiegare in relazione ai vari progetti e negli importi che questi avrebbero dovuto indicare nelle loro offerte commerciali⁶⁴, ma tali affermazioni sono state smentite non soltanto da VARONE, che ha riferito come proprio ORSI avesse raccomandato come subcontrattisti OGEC e LEAD (oltre a BENTINI)⁶⁵, e tale circostanza è stata confermata da TERRINI Roberto, *proposal manager* che seguiva i bandi di gara prima in SNAMPROGETTI e poi in SAIPEM, il quale ha espressamente riferito che la proposta di coinvolgere OGEC e LEAD era venuta dallo stesso ORSI⁶⁶.

Quest'ultimo ha inoltre dovuto riconoscere nel dibattimento, sollecitato dalla Difesa SAIPEM⁶⁷, che aveva preso soldi dal fornitore ALMA AFRIQUE, società del gruppo CAVALLERONI che forniva a SAIPEM Algeria la costruzione di alloggi nei campi minerari e che attraverso il responsabile commerciale TERRONI Domenico aveva accreditato sul conto *Zanna Rossa* aperto in Svizzera presso la Credit Suisse la somma di 300 mila euro, poi girata su conto intestato ad ORSI presso lo stesso istituto bancario, mentre ulteriori 200 mila euro erano stati bonificati su altro conto svizzero di quest'ultimo.

⁶⁴ Dichiarazioni di ORSI nell'incidente probatorio del 1.12.2014, p.42.

⁶⁵ Dichiarazioni spontanee di VARONE nell'udienza del 26.6.2017, pp.98-100.

⁶⁶ Dichiarazioni di TERRINI nell'udienza del 23.10.2017, p.46.

⁶⁷ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, pp.142-147.

Ulteriori somme di denaro sono state incassate da ORSI in costanza di rapporto lavorativo con SAIPEM, segnatamente euro 750.000 nel 2007, euro 230.000 nel 2008 ed euro 765.000 nel 2009, corrisposte da NIRVAN & Co., altra società scozzese del gruppo CAVALLERONI ed anch'essa fornitrice di SAIPEM Algeria, per servizi di consulenza e transazioni commerciali nel mercato del Nord Africa non meglio specificate⁶⁸.

Di tutta evidenza che tali contribuzioni corrisposte al PDG di SAIPEM Algeria da fornitori della stessa società costituiscono condotte di infedeltà aziendale già previste dall'art. 2635 c.c. in allora vigente ed oggi qualificabili alla stregua di corruzione tra privati, secondo la disposizione novellata.

6.2.5.2. (segue) *Gli asseriti versamenti corruttivi a OGEC.*

Il Tribunale ha creduto di trovare contributi confermativi alla tesi della sovrapproduzione dei *subcontractors*, ed in particolare di OGEC, come veicolo di dazioni corruttive al ministro KHELIL per il tramite di rimesse senza alcuna plausibile giustificazione in favore di BEDJAOUI di parte delle risorse che OGEC aveva acquisito da SAIPEM per le prestazioni di subappalto relative alle commesse MLE e GK3.

Questo assunto si fonderebbe sostanzialmente su alcuni elementi di prova trattati nella sentenza impugnata: in primo luogo le dichiarazioni di ORSI, asseritamente riscontrate da quelle di BENTINI Carlo, secondariamente le criticità operative e finanziarie di OGEC con il presunto trattamento di favore da parte di SAIPEM e da ultimo la mancanza di spiegazioni alternative ai flussi di denaro confluiti sui conti correnti riferibili direttamente o indirettamente a BEDJAOUI.

Fermo che le dichiarazioni di BENTINI verranno esaminate nell'apposito paragrafo⁶⁹, anche se si può anticipare che la sua deposizione non è idonea a fornire alcun riscontro alle dichiarazioni eteroaccusatorie di ORSI, ma conduce semmai alla smentita del loro portato accusatorio, deve essere innanzitutto ricordato che OGEC

⁶⁸ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.149 e dichiarazione scritta del 11.3.2010, a firma del legale rappresentante di NIRVAN & Co, acquisita nella stessa udienza.

⁶⁹ Vd. *infra*, par. 6.2.5.6.

nasceva in Algeria come società della famiglia OUAIS operante nel settore EPC su progetti di piccola-media grandezza e che nel marzo-aprile 2009 BEDJAOUI apportava importanti capitali finanziari fondando con i fratelli OUAIS Ghassan e OUAIS Bassem la nuova OUAIS Group Engineering & Contracting offshore s.a.l., con sede legale in Siria ma regolata dal diritto libanese⁷⁰.

La maggioranza del capitale sociale apparteneva a BEDJAOUI, che ne diveniva amministratore, incaricando TROLESE Claudia, vicina alla famiglia VARONE, della direzione finanziaria (CFO) della società, la quale aveva incrementato i lavori con SAIPEM nel ruolo di subcontrattista.

Il Tribunale ha sostenuto la completa inadeguatezza strutturale ed operativa di OGEC rispetto ai lavori subappaltati, evidenziando come la stessa non disponesse di macchinari o veicoli pesanti, necessari per l'esecuzione delle commesse (MLE e GK3) che venivano messi a disposizione direttamente da SAIPEM generando dei crediti in compensazione.

Inoltre è stato rilevato che SAIPEM pagasse in anticipo le fatture emesse da OGEC, a dimostrazione che l'ingresso della società nell'orbita di influenza di BEDJAOUI rispondeva ad esigenze illecite di quest'ultimo, collegate al suo ruolo di collettore delle tangenti destinate al ministro KHELIL. 

Seppure non si tratti di una società fittizia, come è sembrato al Tribunale, operando con migliaia di dipendenti e già in rapporti con SAIPEM prima dell'ingresso di BEDJAOUI, ed assodato che le difficoltà operative e finanziarie in cui aveva iniziato a dibattersi fossero in parte riconducibili all'incedere della guerra siriana ed al mancato rimborso dell'IVA da parte dell'erario algerino (che nel 2012 avrebbe raggiunto i 56 milioni di euro)⁷¹, tuttavia è sul piano dei flussi finanziari che deve misurarsi l'ipotesi accusatoria in base alla quale i vertici SAIPEM si sarebbero avvalsi dei subcontrattisti ed in particolare di OGEC per convogliare parte della tangente al ministro KHELIL e ad altri pubblici ufficiali algerini.

A questo proposito la sentenza impugnata ha ritenuto non credibile che le ingenti

⁷⁰ *Offshore s.a.l.* sta ad indicare società anonima libanese.

⁷¹ Dichiarazioni di TROLESE nell'udienza del 20.11.2017, p.50 e dichiarazioni di CAREDDU Antonio (che nel 2010 aveva sostituito ORSI alla guida di SAIPEM Algeria) nell'udienza del 13.11.2011, p.28; anche dichiarazioni di CERCHIARINI Giovanni (responsabile di SAIPEM per i progetti *off shore*) nell'udienza del 6.3.2017.

risorse trasferite da OGEC⁷² a BEDJAOUI, in proprio o in favore di una delle innumerevoli società a lui riconducibili, fossero degli anticipi sui dividendi spettanti ai soci, come invece rappresentato in sede dibattimentale dalla TROLESE, che ha giustificato tale pratica (*advance dividend*) ritenendo che BEDJAOUI, come principale azionista e finanziatore della società, avesse titolo per ricevere gli utili dell'attività di impresa ed anche la liquidazione della propria quota all'uscita dalla società⁷³.

La Difesa BEDJAOUI ha creduto di comprovare tale spiegazione a mezzo di una *mail* rinvenuta negli atti della rogatoria francese⁷⁴ ed inviata il 21.9.2010 dall'avv. Yam ATALLAH a KETTANEH Nadim, collaboratore di BEDJAOUI, in cui si faceva riferimento espresso all'intervenuta modifica dello statuto di OGEC che aveva reso possibile per il futuro la distribuzione di acconti sui dividendi, ma la mancanza di qualsiasi riferimento a tale pratica anche per il passato, nei verbali del consiglio di amministrazione acquisiti presso lo studio parigino dello stesso avv. ATALLAH, non consente di prestare fede alle parole della TROLESE circa la causale di tali trasferimenti di denaro in favore di BEDJAOUI, tanto più tenendo conto che la medesima testimone è stata costretta ad ammettere di aver stipulato dei fittizi contratti di consulenza per poter distribuire ai soci degli anticipi di dividendi, prevedendo la legge libanese che il pagamento di dividendi in via anticipata potesse avvenire soltanto per le società che redigevano il bilancio semestrale, mentre OGEC non sarebbe stata in grado di ottemperarvi⁷⁵.

Tale evenienza, sicuramente illegittima da diversi punti di vista, getta un'ombra di illiceità sulle rimesse di denaro da OGEC a BEDJAOUI, ma anche qualora si volesse condividere l'approccio argomentativo della sentenza appellata si tratterebbe unicamente di dazione di denaro tra privati, ed in particolare di trasferimento di somme da una società di capitali al socio di maggioranza ed amministratore della

⁷² "...Non meno di 45 milioni di euro di tali rimesse siano riconducibili al progetto MLE, sulla base della corrispondenza tra le fatture emesse da OGEC offshore s.a.l. nei confronti di SAIPEM, la cui causale riporta il riferimento al progetto MLE, i cui importi e date coincidono con le entrate registrate sui conti delle strutture di BEDJAOUI in relazione ai pagamenti in favore dello stesso..." (sentenza impugnata, p.103).

⁷³ Dichiarazioni di TROLESE nell'udienza del 20.11.2017, p.52.

⁷⁴ DVD 3.1, rogatoria Francia, fald.96, p.440.

⁷⁵ Dichiarazioni di TROLESE nell'udienza del 20.11.2017, p.71.

stessa, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione che quelle risorse, confluite nella cd. *galassia BEDJAOUI*, fossero destinate al ministro KHELIL e non piuttosto ad un arricchimento personale del percettore.

Con questo specifico punto la pronuncia gravata non si è confrontata, rimanendo ancorata all'assioma che pagare BEDJAOUI equivalesse a pagare KHELIL, secondo la teoria dell'immedesimazione/sovrapposizione (indimostrata) tra le due figure che non aiuta nella ricostruzione delle dinamiche delle relazioni economiche, anche perché la mancata giustificazione dell'imputato BEDJAOUI rispetto ai flussi finanziari provenienti dalla società OGEC, se non consente di legittimare tali trasferimenti sotto il profilo societario o fiscale, certamente si appalesa come irrilevante rispetto all'accusa di corruzione internazionale.

A questo proposito già nell'atto di appello, e poi ancora con i motivi aggiunti ex art. 585 co.4 cpp⁷⁶, la Difesa BEDJAOUI ha prodotto una raccolta di documentazione, per lo più già agli atti del presente giudizio, dalla quale emergerebbe che il destinatario finale delle somme ricevute da OGEC sia sempre lo stesso BEDJAOUI o suoi stretti familiari, e siano state da lui impiegate per investimenti, specie di natura immobiliare⁷⁷, non potendosi ravvisare alcun coinvolgimento diretto o indiretto del ministro KHELIL o di suoi familiari, secondo gli esiti dell'accertamento svolto dal consulente KPMG sui destinatari finali dei flussi finanziari provenienti da OGEC e LEAD, oltre che da PEARL PARTNERS, da cui è risultato l'investimento di quei fondi, da parte delle società di BEDJAOUI, per l'acquisto di immobili, gioielli, opere d'arte, ovvero per il loro trasferimento su relazioni bancarie intestate direttamente allo stesso imputato⁷⁸.

6.2.5.3. (segue) *Gli asseriti versamenti corruttivi a LEAD.*

Quanto alle risorse versate da SAIPEM all'altra società siriana LEAD in esecuzione

⁷⁶ I cui documenti allegati sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 603 cpp.

⁷⁷ Mappa integrale dei flussi OGEC, in allegato 1 ai motivi aggiunti depositati il 14.10.2019.

⁷⁸ Consulenza tecnica KPMG depositata all'udienza del 8.1.2018, pp.33 ss..

dei contratti di subappalto stipulati in relazione alle varie commesse algerine⁷⁹ e da quest'ultima trasferite a BEDJAOUI e dunque al suo *alter ego* KHELIL, da ultimo indicate da P.G. e P.M. come l'ultima frontiera della impostazione accusatoria⁸⁰, la pronuncia appellata ha rilevato, sulla base della stessa documentazione contrattuale e di quella trasmessa per via rogatoria dalle autorità libanese (rapporto SIC) e svizzera (rapporto AURES), che una somma complessiva di 528,8 milioni di euro era stata versata da SAIPEM a LEAD e da qui in parte trasmessa a BEDJAOUI attraverso sue società (MINKLE, JUSTIN, che bonificavano altri veicoli societari ovvero conti personali dello stesso imputato), senza che sia emerso alcun rapporto contrattuale lecito che possa dare giustificazione a tali rimesse di denaro, concludendo pertanto per la qualificazione di quelle dazioni quali tangenti veicolate al ministro KHELIL⁸¹.

A conferma dell'assunto sono state richiamate le dichiarazioni di ORSI, che avrebbe riferito di aver accompagnato VARONE e BERNINI in Siria per un incontro di tipo operativo con LEAD, ad esito del quale gli altri dirigenti si erano intrattenuti con il titolare di questa società per definire le commissioni/tangenti che LEAD avrebbe dovuto pagare, secondo quanto egli aveva appreso da VARONE⁸².

Senonché nell'esame dibattimentale ORSI ha riferito l'episodio, precisando a seguito di contestazione del P.M. di aver compreso che si trattava di questioni riservate in quanto non era stato ammesso al colloquio⁸³, risolvendosi le sue

⁷⁹ Devesi al proposito ricordare che per i progetti UTBS e LZ2 la società siriana non ha operato come *subcontractor* di SAIPEM, ma sulla base di una *joint venture* con società del gruppo italiano.

⁸⁰ Da ultimo, note di udienza depositate in sede di replica dal P.G. all'udienza del 23.12.2019, secondo cui *"le dichiarazioni di ORSI risultano riscontrate in modo decisivo dal trasferimento di decine di milioni di dollari da LEAD a società facenti capo a BEDJAOUI, per le quali le difese non sono state in grado di dedurre alcuna spiegazione alternativa rispetto a quella accusatoria"*.

⁸¹ Sentenza impugnata, pp.102-103, la quale per vero cita un *Affiliate Guaranty Agreement* tra LEAD e MINKLE, che non consentire comunque di giustificare l'entità del flusso finanziario tra LEAD e le società di BEDJAOUI.

⁸² Sentenza impugnata, p.105.

⁸³ *"ORSI: Pietro e Bernini si fermarono a Damasco per discutere altri aspetti che non conosco con il proprietario di LEAD"*.

P.M.: scusi ma cosa le fu raccontato da VARONE su questo secondo incontro a cui non partecipò?

ORSI: non me lo ricordo.

P.M.: Lei nell'interrogatorio del 28.12.2012 ha dichiarato: "Mi fu detto da VARONE che dovevano parlare della parte commerciale e che quindi non era necessaria la mia presenza. Io capii che VARONE faceva riferimento alle commissioni che LEAD pagava per i progetti in Algeria."

affermazioni in supposizioni soggettive non confermate da alcun elemento concreto e come tali insuscettibili di risolversi in una chiamata in correità sul punto specifico.

E' rimasto del tutto privo di adeguata dimostrazione l'assunto accusatorio che pretende di ricondurre a rapporti contrattuali tra SAIPEM e LEAD le somme che quest'ultima società avrebbe corrisposto a BEDJAOUI, non appena si consideri che il rapporto SIC redatto dalle autorità libanesi, da cui è stata tratta l'effettuazione dei 15 bonifici del valore complessivo di 115 milioni di dollari, non presenta alcuna indicazione circa causale e data dei relativi trasferimenti e la stessa impossibilità di affermare la provenienza da SAIPEM riguarda altresì gli ulteriori pagamenti tracciati su conti bancari della Svizzera e di Singapore.

Premesso che LEAD Contracting & Trading Ltd è tutt'altro che una società di comodo, da impiegare come veicolo da parte di terzi per trasferire tangenti al personale politico dell'Algeria, trattandosi di una società di ingegneria operativa nella costruzione di grandi impianti in tutto il Medioriente che contava al tempo diverse migliaia di dipendenti, si deve ritenere che in mancanza della documentazione bancaria relativa ai conti bancari (di LEAD), non acquisiti, non è possibile vedere confermata l'ipotesi del meccanismo illecito deputato a trasferire al ministro KHELIL, per il tramite del suo fiduciario BEDJAOUI, ulteriori dazioni corruttive corrisposte da SAIPEM, tanto più che il consulente KPMG ha escluso, senza alcuna controdeduzione da parte del Tribunale e dello stesso Pubblico Ministero, la sussistenza di elementi di collegamento tra i destinatari finali dei fondi provenienti da LEAD (e OGEC) ed i soggetti pubblici potenzialmente indicati come percettori di quelle dazioni⁸⁴.

any

6.2.5.4. Le dazioni al presidente di SONATRACH.

Le sole dichiarazioni di ORSI hanno sostenuto l'ulteriore addebito di dazioni corruttive corrisposte da SAIPEM in favore di MEZIANE Mohamed, presidente e

ORSI: Sì.

P.M.: *Da che cosa? Da quali frasi, da quali espressioni di VARONE lei ha tratto questa conclusione?*

ORSI: *Perché quando si parla di aspetti commerciali e non essendo presente sapevo che erano cose riservate che io non dovevo sapere...*” (dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.25).

⁸⁴ Consulenza tecnica KPMG depositata all'udienza del 8.1.2018, pp.31-32.

direttore generale di SONATRACH, consistite nell'assunzione come consulente del figlio MEZIANE Reda, con retribuzione di euro 1.200 mensili, nel pagamento del viaggio di nozze del figlio di quest'ultimo ed infine nel pagamento di un ulteriore soggiorno in Italia della famiglia MEZIANE.

Tali affermazioni, esposte già nel corso dell'incidente probatorio e poi riprese, seppure con gravi contraddizioni e reticenze, nell'esame dibattimentale, sono state oggetto di serrate confutazioni da parte della Difesa SAIPEM, almeno con riguardo ai costi dei due viaggi, posto che in relazione al presunto incarico a MEZIANE Reda è mancato qualsiasi elemento di riscontro documentale o rappresentativo.

Nell'incidente probatorio ORSI ha affermato che SAIPEM Algeria, di cui egli era al tempo presidente e direttore generale, aveva sostenuto le spese del viaggio di nozze di MEZIANE Reda nel settembre 2006, per circa 35 mila euro, addebitato come spese di rappresentanza dalla società, che l'anno successivo aveva ugualmente contabilizzato il costo del viaggio in Italia di tutta la famiglia, per circa 70 mila euro⁸⁵.

Successivamente, nel dibattimento il dichiarante aveva sostenuto, in relazione alle modalità di pagamento del viaggio di nozze, che era stato fatturato a carico di SAIPEM Algeria, che l'aveva pagato dopo aver ottenuto l'approvazione della capogruppo SAIPEM spa⁸⁶.

Tuttavia nel corso del controesame, a fronte delle evidenze documentali prodotte da quella Difesa a mezzo della produzione delle fatture dell'agenzia di viaggio italiana HELLO FLORENCE⁸⁷, ORSI è stato costretto ad ammettere che entrambi i viaggi erano stati da lui pagati in contanti, in più acconti, mentre anche il biglietto di auguri agli sposi era stato predisposto dallo stesso ORSI e firmato "*affettuosamente Tullio e Anna*", vale a dire da lui e dalla moglie MONTINGELLI Anna⁸⁸.

Di seguito, nel corso del riesame del Pubblico Ministero, era offerta una versione

⁸⁵ Dichiarazioni di ORSI nell'incidente probatorio del 1.12.2014, pp.91-92.

⁸⁶ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.53.

⁸⁷ Fatture della società Caterina de'Medici sas del 7.8.2006 per euro 22.000 e del 30.9.2007 per euro 50.000, prodotte dalla Difesa SAIPEM all'udienza del 26.6.2017.

⁸⁸ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.148. A questo proposito si deve osservare che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata (p.91) il biglietto di auguri ai nubendi non era stato redatto sua carta intestata SAIPEM, ma su una speciale pergamena, come richiesto da ORSI alla citata agenzia con *mail* del 8.8.2006 (acquisita nella stessa udienza).

ancora diversa, sostenendo il dichiarante ex art. 210 cpp di aver pagato personalmente i viaggi ma di essere stato rimborsato da SAIPEM Algeria, con registrazione in contabilità quale spesa di rappresentanza, tanto da determinare il Presidente del Collegio giudicante a rilevare l'aperta contraddizione con le precedenti affermazioni, stimolando così un'ultima versione secondo cui egli aveva ricevuto il denaro dal responsabile amministrativo di SAIPEM Algeria, con il quale aveva saldato l'agenzia di viaggio⁸⁹.

A fronte di queste mirabolanti oscillazioni rimane il fatto che il teste CAREDDU Antonio, che aveva sostituito ORSI alla guida di SAIPEM Algeria nel 2010, ha riferito di aver commissionato a KPMG indagini indipendenti sulla contabilità societaria, senza emersione di uscite di cassa o rimborsi a questo titolo per importi corrispondenti⁹⁰.

Anche sulla vicenda del pagamento dei viaggi, quindi, ORSI ha fornito dichiarazioni altalenanti e smentite da evidenze documentali, suscitando forti dubbi circa la sua credibilità.

6.2.5.5. *L'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di ORSI.*

Sono già state segnalate alcune narrazioni di ORSI che sono risultate smentite alla luce delle acquisizioni probatorie dibattimentali, ma tutto il racconto prodotto dal dichiarante nelle due occasioni processuali già indicate (incidente probatorio ed esame nel dibattimento) è risultato frammentario, confuso, generalmente richiamante circostanze apprese *de relato* (in specie da VARONE) e non consente di condividere il giudizio di attendibilità formulato nella sentenza impugnata.

Come detto, egli aveva definito la propria posizione processuale in sede di udienza preliminare, mediante applicazione di pena ex art. 444 cpp ed è quindi stato sentito nel presente giudizio ai sensi dell'art. 210 co.1 cpp, quale imputato di procedimento connesso ex art. 12 co.1 lett. a) cpp, sicché le sue dichiarazioni devono essere vagliate sulla base dei criteri indicati dall'art. 192 co.3 cpp, al fine di verificarne da un lato l'intrinseca coerenza e credibilità, e dall'altro la presenza di elementi indiziari di

⁸⁹ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.159.

⁹⁰ Dichiarazioni di CAREDDU nell'udienza del 13.11.2017, p.11.

conferma estrinseca della veridicità della narrazione.

E' noto che i riscontri esterni, anche quando *incrociati* in quanto provenienti da altre chiamate in correità, non debbano provenire dalla stessa fonte di informazione, in quanto mancherebbero del necessario carattere di autonomia, e ciò tanto più occorre una valutazione di particolare rigore allorché la chiamata in correità sia costituita da una dichiarazione *de relato*, riportante quanto appreso da altro coimputato, poiché in tal caso è maggiore il rischio di una circolarità nel contenuto dichiarativo del chiamante in correità, per cui anche qualora vi sia convergenza tra la voce indiretta e la fonte diretta rimane necessaria la ricerca di ulteriori elementi estrinseci di riscontro, di natura oggettiva o soggettiva⁹¹.

Sulla scorta di tali principi l'esame delle dichiarazioni di ORSI consegna un quadro confuso e contraddittorio dei fatti riferiti, disseminato di imprecisioni ed assenza di ricordo su circostanze rilevanti, per lo più costituito da generiche congetture o da evenienze apprese dal coimputato VARONE e smentite dalla fonte diretta, tanto che in merito ai fatti oggetto dell'imputazione di corruzione internazionale ORSI ha avuto conoscenza diretta soltanto di circostanze secondarie, sostanzialmente irrilevanti ai fini del decidere.

A ciò si deve aggiungere una valutazione generale non positiva circa la credibilità soggettiva del dichiarante, aduso alla manipolazione della realtà ed a coltivare indebitamente interessi privati nell'esercizio delle sue funzioni di dirigente SAIPEM.

6.2.5.5.1. Lo stesso torbido rapporto con il PDG di SONATRACH (MEZIANE Mohamed) non può certo rappresentare un elemento di suffragio dell'ipotesi corruttiva fondata su di un patto illecito concluso dai vertici SAIPEM con il ministro KHELIL, attraverso l'intervento facilitatore di BEDJAOUI, denotando semmai le ragioni del tutto personali che hanno determinato lo stesso ORSI a farsi carico di importanti regalie in favore del funzionario pubblico algerino, così come a ricevere ingenti somme di denaro da BEDJAOUI dopo il suo allontanamento da SAIPEM Algeria, una volta venuta alla luce l'inchiesta SONATRACH 1 all'inizio del 2010.

Già nell'incidente probatorio ORSI aveva ammesso di aver ricevuto 6 milioni di dollari, di cui 3 milioni su un proprio conto a lui intestato presso la BSI di Lugano,

⁹¹ Cass.S.U. 29.11.2012 n.20804; Cass. 26.6.2019 n.41238.

provenienti in due *tranche* da Hong Kong tra il 2010 ed il 2011, aggiungendo successivamente di aver ricevuto 2 milioni di dollari su altro conto presso la banca BIL intestato al coniuge MONTINGELLI Anna, con provvista proveniente da un conto libanese presso AUDI SARADAR⁹².

La conferma di tali acquisizioni, venute alla luce a mezzo della rogatoria svizzera, è avvenuta nel corso dell'esame dibattimentale, in cui ORSI ha precisato di aver ricevuto 5 milioni di euro da conti (di Hong Kong e libanese) riconducibili a BEDJAOUI, avendone concordato l'importo con suoi collaboratori (KETTANEH Nadim e HANIF Najum) e con lo stesso VARONE⁹³.

Evidente in questo contesto che le ingenti rimesse di denaro, per causali non specificate, devono intendersi collegate alla sua attività di PDG di SAIPEM Algeria e accomunano la sua posizione a quella di VARONE, altro dirigente SAIPEM che ha lucrato un proprio tornaconto personale dal coinvolgimento di BEDJAOUI quale agente o intermediario d'affari del gruppo italiano.

6.2.5.6. *Gli asseriti riscontri costituiti dalle dichiarazioni di BENTINI.*

Diversamente da quanto opinato dal Tribunale⁹⁴, nessuna valenza probatoria può essere attribuito all'asserito riscontro alle dichiarazioni di ORSI rappresentato dalla deposizione di BENTINI Carlo, sentito nel dibattimento quale imputato in procedimento collegato e titolare della BENTINI spa, attiva in Algeria dagli anni '70 nel settore *oil&gas* (quale appaltatrice diretta di commesse SONATRACH ovvero come subappaltatrice di *main contractor* internazionali, tra cui SAIPEM).

Tuttavia il semplice esame delle dichiarazioni di BENTINI smentisce la tesi del primo giudice in quanto non riferiscono alcunché in ordine al presunto meccanismo di sovrapproduzione dei *subcontractors*, sia con riferimento al più generale schema corruttivo che in ipotesi di accusa vedrebbe coinvolti in posizione di preminenza

⁹² Dichiarazioni di ORSI nell'incidente probatorio del 1.12.2014, pp.134-135.

⁹³ Dichiarazioni di ORSI nell'udienza del 26.6.2017, p.79 ss..

⁹⁴ Sentenza impugnata, pp.118-119, laddove si è asserito che "...le *propalazioni* di Carlo BENTINI, affatto autonome da quelle di ORSI, sono alle stesse speculari quanto al fatto che anche i *subcontrattisti*, per accedere ai subappalti, fossero richiesti di corrispondere parte dei compensi a KHELIL, per il tramite dei suoi fiduciari, venendo così ad essere un ponderoso riscontro a quelle di ORSI (cd. *convergenza del molteplice*)".

KHELIL e BEDJAOUI.

Si è già detto come una chiamata di correttezza possa essere riscontrata da altra chiamata, purché siano rispettate diverse condizioni, tra le quali la loro convergenza, dovendosi reciprocamente riscontrare in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del tema di prova, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato relativamente allo specifico atto a questi attribuito, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato⁹⁵.

Alla luce di tali principi si deve concludere che le dichiarazioni di BENTINI e ORSI non risultano affatto convergenti né sulla sussistenza dell'ipotizzato accordo illecito, coinvolgente SAIPEM e le due società OGEC e LEAD, finalizzato a veicolare parte della tangente concordata dalla prima con il ministro KHELIL per il tramite delle stesse subcontrattiste siriane, né sul ruolo di *alter ego* del ministro nella complessiva vicenda corruttiva, svolto da BEDJAOUI.

BENTINI ha riferito di essere stato messo in contatto, tramite un imprenditore algerino, con HABOUR Omar, altro intermediario operante in Medio Oriente, per far fronte alla difficoltà manifestatasi nel 2005-2006 di acquisire nuovi lavori, riuscendo effettivamente la sua azienda ad ottenere contratti o subappalti.

Successivamente aveva preso contatti con BEDJAOUI Farid, senza ricordare chi lo avesse introdotto a quest'ultimo⁹⁶, al fine di ampliare i lavori in subappalto che già aveva con SAIPEM in Algeria e di ottenere nuovi contratti in altri Paesi⁹⁷.

Egli ha parlato di un rapporto di confidenza tra BEDJAOUI ed il ministro KHELIL, non già per conoscenza diretta ma per quanto appreso dallo stesso BEDJAOUI, escludendo tuttavia che tale circostanza abbia avuto un qualsiasi rilievo:

"...P.M. – E' capitato nel corso dei vostri colloqui che BEDJAOUI mettesse in correlazione i lavori che lei poteva prendere come BENTINI <spa> in Algeria, con la sua conoscenza del

⁹⁵ Cass. 11.7.2018 n.45733; Cass. 14.6.2018 n.40899.

⁹⁶ Dichiarazioni di BENTINI nell'udienza del 3.7.2017, p.27. Diversamente il Tribunale ha sostenuto che *"...la risorsa BENTINI spa sarebbe stata trasferita da HABOUR a BEDJAOUI, conferma la sinergia tra questi nell'assicurare, dietro lauti compensi che lo stesso BENTINI ricollega alla acquisizione del favore del Ministro KHELIL, la partecipazione delle imprese alle commesse aggiudicate da SONATRACH..."* (sentenza impugnata, p.108).

⁹⁷ Dichiarazioni di BENTINI nell'udienza del 3.7.2017, p.32.

ministro?

BENTINI – No.

PUBBLICO MINISTERO – Lei sempre ha dichiarato nell'interrogatorio "quando mi prospettava la possibilità di prendere dei lavori in Algeria sottolineava sempre i suoi rapporti con il ministro.

BENTINI – Sì, ma non si è mai manifestato, non ho mai chiesto a lui di intervenire per un mio lavoro.

Presidente – Però questo è un aspetto diverso, la domanda a prescindere poi dalle sue specifiche richieste, voleva sapere che cosa le prospettava BEJAOUI.

BENTINI – Sì, a livello di prospettive mi diceva che queste sue conoscenze potevano essere utili, però nel caso specifico non si è mai verificato che parlassimo con un obiettivo chiaro di un progetto...⁹⁸.

Tali affermazioni hanno trovato piena conferma nella mancanza di ogni riferimento a relazioni economiche tra i due, collegate in qualche modo agli appalti di SONATRACH, essendo emersi unicamente pagamenti a BEDJAOUI di compensi relativi alle problematiche emerse in alcuni lavori della BENTINI spa per conto di SAIPEM, oltre alle commissioni di intermediazione pagati da quella società a HABOUR, per le quali il dichiarante aveva tuttavia escluso qualsiasi collegamento tra quest'ultimo e SAIPEM⁹⁹.

In conclusione, non è possibile intravedere nelle dichiarazioni di BENTINI Carlo alcun riscontro della chiamata in correità di ORSI, non potendosi ragionevolmente ravvisare alcuna conferma dell'esistenza di un sistema corruttivo fondato (anche) su maggiorazioni applicate alle prestazioni dei subappaltatori, ed ancor meno della corruzione diretta del ministro algerino mediante il versamento a BEDJAOUI o a HABOUR di apparenti provvigioni di intermediazione.

6.2.6. Gli atti contrari ai doveri di ufficio.

Richiamata la centralità del *pactum sceleris* ai fini della configurabilità del reato di

⁹⁸ Dichiarazioni di BENTINI nell'udienza del 3.7.2017, p.34.

⁹⁹ Dichiarazioni di BENTINI nell'udienza del 3.7.2017, p.40.

corruzione (anche internazionale), l'accertata insussistenza di un tale accordo tra il privato ed il pubblico ufficiale (ovvero un intermediario di quest'ultimo, con l'avallo consapevole del soggetto rivestito della qualifica pubblicistica) potrebbe esimere dall'esame degli ulteriori requisiti della fattispecie di corruzione propria, tra cui anche la rilevazione di atti contrari ai doveri di ufficio, nella specie posti in essere dal ministro KHELIL con violazione dei doveri o abuso dei suoi pretesi poteri di influenza sulle gare indette da SONATRACH ed assegnate a SAIPEM.

Anche su questa questione è possibile osservare che sono state ripetutamente proposte modifiche sostanziali dell'impostazione accusatoria, seppure non accompagnate da alcun intervento formale sul capo di imputazione sub A punto 1, secondo una strategia suscettibile di provocare tensioni con il principio di correlazione tra accusa e pronuncia decisoria.

Sulla base della prima ipotesi, condensata nell'editto, gli appalti pubblici elencati sarebbero stati assegnati "*secondo criteri di mero favoritismo*" ed "*in violazione dei criteri di economicità*", con una formulazione senz'altro compatibile teoricamente con la fattispecie di corruzione internazionale.

A seguito delle dichiarazioni di VARONE, che aveva riferito come gli appalti algerini del settore fossero stati sempre assegnati in base all'offerta economica più conveniente per la stazione appaltante¹⁰⁰, il Pubblico Ministero ha sostenuto nella fase finale del giudizio di primo grado che l'atto contrario ai doveri di ufficio sarebbe consistito non già nell'aggiudicazione delle gare bandite da SONATRACH quanto piuttosto nell'assicurare a SAIPEM la partecipazione alle stesse, mentre l'assegnazione degli appalti sarebbe dipesa da accordi di cartello con gli altri competitori internazionali, che determinavano una collusione nelle offerte commerciali, identificando la condotta illecita di KHELIL nel generico concetto di *protezione globale*¹⁰¹, che prescinderebbe dalla precisa individuazione dei profili di illegittimità delle singole gare, in linea con la teorica della vendita della discrezionalità dell'ente appaltante, accolta anche dalla pronuncia appellata.

¹⁰⁰ Dichiarazioni di VARONE nell'incidente probatorio del 2.12.2014: "...Poi dopo abbiamo perso le gare in Algeria perché abbiamo fatto il prezzo più alto e non ci sono stati né Santi, né Madonne per recuperare terreno. Quindi non è che il fatto che fossimo protetti ci portava il vantaggio se avessimo fatto il prezzo più alto..." (p.56).

¹⁰¹ Memoria P.M. depositata all'udienza del 30.10.2019, parte 1[^], par.18, p.80 ss..

Nel corso del presente grado, invece, l'Accusa pubblica ha obiettato alle osservazioni difensive esposte negli atti di impugnazione, che avevano sostenuto la piena regolarità dei procedimenti di selezione pubblica delle offerte relative ai progetti banditi, indicando presunte irregolarità nella fase della valutazione delle offerte tecniche di alcune gare, avvenute dopo la stipulazione dell'accordo corruttivo¹⁰².

In particolare il Pubblico Ministero ha precisato che il favoritismo di SONATRACH non si sarebbe manifestato soltanto attraverso gli inviti alle gare o facilitando la fase di prequalifica con l'alterazione del momento iniziale della procedura, ma anche nella fase dell'offerta tecnica, ed ancora più precisamente in occasione del cd. allineamento tecnico (o delle chiarifiche tecniche), definito nella discussione orale come il *cuore centrale della gara*¹⁰³.

Il teste CAREDDU, che nel 2010 aveva sostituito ORSI alla guida di SAIPEM Algeria, ha illustrato il contenuto di tale fase di allineamento, con la quale tutti i *competitors*, a valle dell'offerta tecnica, venivano messi sullo stesso piano¹⁰⁴, rendendo omogenee le diverse offerte rispetto al progetto messo a gara, di modo che l'unico criterio di aggiudicazione fosse quello dell'offerta economica più vantaggiosa, che presuppone appunto la comparazione di progetti parificati nel loro contenuto tecnico in modo che sia solo il prezzo l'elemento dirimente per l'aggiudicazione.

Contrariamente all'opzione ricostruttiva del Pubblico Ministero, fatta propria dal Tribunale di Milano, la consulente di SAIPEM ha evidenziato che veniva redatto apposito verbale relativo agli incontri con ciascun concorrente, come previsto dalla Direttiva R-15, con notifica ad ogni partecipante del *memorandum* con cui i chiarimenti e le modifiche ai progetti venivano approvati¹⁰⁵, sicché non è chiaro come l'atteggiamento di favore potesse in concreto manifestarsi in questa fase della procedura, a tacere che né la sentenza impugnata né il Pubblico Ministero hanno saputo indicare irregolarità specifiche che sarebbero suggestive del dedotto favoritismo.

¹⁰² Memoria P.M. depositata il 15.11.2019, vicenda SAIPEM, par.4, p.8 ss..

¹⁰³ Trascrizioni dell'udienza del 13.11.2019, p.33.

¹⁰⁴ Dichiarazioni di CAREDDU nell'udienza del 13.11.2017, p.25.

¹⁰⁵ Dichiarazioni prof. TORCHIA nell'udienza del 28.1.2018, p.10 ss..

6.2.6.1. *L'indimostrata riferibilità al ministro KHELIL delle presunte irregolarità nelle procedure di gara.*

Diversamente nella sentenza impugnata non è stata fornita alcuna precisazione circa le modalità concrete in cui il preteso favoritismo verso SAIPEM si sarebbe manifestato, limitandosi a rilevare che la partecipazione di società del gruppo sarebbe stata consentita solo in seguito al perfezionamento di un accordo corruttivo:

*"...La vendita della discrezionalità dell'ente fu pattuita a **marzo 2006**, con il raggiunto accordo tra TALI/VARONE e KHELIL/BEDJAOUI di sbloccare la negativa performance di SAIPEM in Algeria, che non veniva più nemmeno invitata alle gare indette da SONATRACH e non riusciva più ad ottenere alcun colloquio con i dirigenti dell'ente di Stato. **Grazie all'intervento del Ministro, come dimostrato dal fatto che tutte le gare si collocano in concomitanza e a valle del patto corruttivo raggiunto, SAIPEM riusciva in soli quattro anni a vincere sette gare d'appalto per l'ingente valore complessivo di 8 miliardi di euro...**"¹⁰⁶.*

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente che i progetti contestati fossero stati assegnati a SAIPEM successivamente alla conclusione del presunto accordo del marzo 2006 per dedurre che SONATRACH avesse favorito illecitamente SAIPEM in tutte le procedure svolte dopo quel momento. 

Congruente con questa impostazione la pronuncia impugnata ha considerato esclusa la connessione tra il presunto patto corruttivo e l'aggiudicazione delle gare, limitandosi ad evidenziare la prossimità temporale tra i contratti con PEARL PARTNERS ed omettendo di indicare le possibili irregolarità nelle procedure di assegnazione di cinque dei sette progetti contestati, segnatamente UTBS, GK3, MEDGAZ, LZ2 e GPL (o LPG Z.China), aderendo sostanzialmente alla tesi della *protezione globale*, individuando anomalie soltanto in riferimento alle commesse MLE e LNG (o GNL Arzew).

Su queste basi il Pubblico Ministero ha creduto di implementare il novero delle

¹⁰⁶ Sentenza impugnata, p.50. Al proposito mette conto evidenziare che nel periodo 2007-2009 SAIPEM aveva partecipato e sostenuto ingenti costi per 21 gare, aggiudicandosene solo 7 e non riuscendo ad acquisire in Algeria progetti di rilevante importanza (come EL MERK, per 2,2 mld USD, aggiudicato a PETROFAC). Il teste CAREDDU, PDG di SAIPEM Algeria dal 2010, nell'udienza del 13.11.2017 ha prodotto *slides* da cui emerge che nel settore *oil&gas*, nel periodo 200-2013 sono state aggiudicate a SAIPEM 13 gare su 92 bandite, avendo partecipato a 37 di esse.

irregolarità, segnalandone altre in relazione ai progetti GPL e GK3, con la conclusione che non sono stati riconosciuti specifici atti contrari nelle gare MEDGAZ, UTBS e LZ2.

In ogni caso, per tutte le irregolarità individuate dal Tribunale e (da ultimo) dal Pubblico Ministero non è stato indicato alcun collegamento anche solo indiretto con la condotta del ministro KHELIL, che avrebbe espresso la riferibilità soggettiva degli atti contrari al pubblico ufficiale indicato come corrotto.

Nella stessa discussione di questo grado di giudizio il Pubblico Ministero ha evocato i poteri formali di designazione, nomina o revoca dei vertici di SONATRACH, senza tuttavia precisare in che modo e quando, in relazione alle singole gare, si sarebbero esplicitati in un'effettiva interferenza del ministro KHELIL sui progetti assegnati a SAIPEM.

Ci si è insomma limitati ad affermare che il ministro avesse il potere di intromettersi nelle procedure, senza tuttavia indicare alcun concreto coinvolgimento in relazione alle specifiche irregolarità individuate, se non per evidenziare che *“...la mole di documenti che sono stati esaminati dal Tribunale forse ha fatto sfuggire un importante particolare, perché nel corso di quella famosa perquisizione presso l'abitazione del ministro vengono sequestrati una serie di documenti...che vengono raccolti in valigie...le valigie le trovate numerate...alla valigia 2 ci sono i dossier riguardanti MEDGAZ e ARZEW...Nella valigia 11 c'è un altro progetto, che si riferisce al GPL Hassi Messaoud...Questo per dire che non è vero che il ministro si disinteressava delle gare, che nominava i dirigenti, punto e basta...abbiamo dei dati documentali che ci dimostrano che invece il ministro si occupava delle singole commesse, voleva sapere, si intrometteva, e aveva il potere per farlo...”*¹⁰⁷.

Ma si fatica a comprendere quale valore indiziario attribuire a tale circostanza, posto che la disponibilità da parte del ministro dell'Energia algerino di *dossier* relativi a commesse di importanza strategica per la politica energetica dell'Algeria non dovrebbe, di per sé, costituire elemento di sospetto in ordine ad interventi indebiti nelle singole gare, le cui eventuali anomalie dovrebbero in prima battuta essere riportate al responsabile del singolo procedimento di gara (*“maitre de l'ouvrage”*), al quale era assegnata la scelta della procedura da seguire (ristretta, ai sensi dell'art. 4

¹⁰⁷ Trascrizioni dell'udienza del 13.11.2019, pp.35.36.

Direttiva R-15; aperta ex art. 3, o mediante prequalifica a termini dell'art. 5 Direttiva) non rinvenendosi competenze attive del presidente direttore generale di SONATRACH, né tanto meno del ministro dell'Energia¹⁰⁸.

6.2.6.2. I progetti MLE e GNL Arzew (o LNG).

In relazione al progetto MLE la sentenza impugnata ha indicato alcune anomalie procedurali, che sarebbero consistite in primo luogo nel fornire informazioni a SAIPEM durante la valutazione delle offerte tecniche da parte di FCP e ENI¹⁰⁹, che in successione di tempo erano in *joint venture* con SONATRACH, la quale avrebbe negoziato con SAIPEM un ribasso del prezzo offerto ed un'estensione dell'appalto ai giacimenti dell'area CAFC, senza svolgimento di alcuna gara.

Sul primo punto si deve considerare che le citate comunicazioni tra manager di ENI/FCP e SAIPEM durante la fase di valutazione delle offerte per il progetto MLE¹¹⁰, contenenti informazioni confidenziali finalizzate a mantenere in gara SAIPEM nonostante le possibili irregolarità della sua offerta tecnica evidenziate da SONATRACH, così come la negoziazione del ribasso del corrispettivo, costituiscono semmai un'ulteriore ragione di smentita della complessiva ricostruzione dell'ipotesi accusatoria, essendo evidente da un lato l'atteggiamento non certo di favore dell'ente petrolifero algerino e dall'altro che l'eventuale esclusione di SAIPEM dalla gara per MLE, conclusa nel dicembre 2008, avrebbe paradossalmente impedito al ministro KHELIL di lucrare, a mezzo di BEDJAOUI, la presunta tangente frutto di un accordo corruttivo addirittura risalente al marzo 2006, mentre la riduzione del prezzo avrebbe comunque inciso sull'entità della dazione corruttiva, contro ogni logica sottintesa ai comportamenti di criminalità economica, che generalmente tendono a massimizzare i profitti illeciti.

Quanto invece alla assegnazione diretta dei diritti di sfruttamento del campo CAFC,

¹⁰⁸ La normativa algerina di riferimento, individuata nel decreto presidenziale n.98-48, contenente lo statuto di SONATRACH e la Direttiva R-15, disciplinante le procedure di appalto, escludono poteri di ingerenza del ministro dell'Energia sulle commesse indette dall'ente (relazione prof. TORCHIA, confermata nell'udienza del 28.1.2018).

¹⁰⁹ Vd. *infra*, par. 5.3.3 e 5.3.4. relativi alla vicenda ENI.

¹¹⁰ Mail intercorse tra esponenti di secondo livello nelle rispettive società (CAVANNA, CAPANNA, LAZZARINI) del tutto estranei ai fatti di questo processo).

con conseguente aumento del prezzo contrattuale, la sentenza ha omesso di considerare il richiamo della Difesa SAIPEM, fondata sull'analisi dei documenti contrattuali effettuata dal proprio consulente¹¹¹, alla disposizione dell'art. 3 (c) della convenzione adottata dal consorzio SONATRACH/FCP, che consentiva la possibilità dell'assegnazione mediante procedura di trattativa diretta (*gré à gré*) ogni volta che tale modalità risultasse più vantaggiosa, in particolare nel caso di un preesistente rapporto tecnologico diretto con uno specifico fornitore (nel caso SAIPEM, già aggiudicataria del progetto MLE).

Né varrebbe obiettare, come sostenuto dal Pubblico Ministero in grado di appello¹¹², che tale evenienza avrebbe richiesto l'iscrizione dell'aggiudicatario (SAIPEM) in una lista di fornitori prequalificati ai sensi dell'art 5 della stessa convenzione SONATRACH/FCP, di cui non vi sarebbe traccia.

Il documento riportante detta convenzione, acquisito in lingua originale (francese)¹¹³, non sembra tuttavia esigere il previo inserimento in una speciale lista di fornitori, esigendo l'obbligo per la stazione appaltante di accettare offerte soltanto da fornitori prequalificati, poiché in possesso di determinati requisiti, applicabile anche agli affidamenti diretti in virtù del richiamo all'art. 5 contenuto nell'art. 3 (c), senz'altro presenti in capo a SAIPEM, che si era resa aggiudicataria del progetto principale (MLE).

6.2.6.2.1. La commessa LNG (o GNL Arzew) è stata oggetto di censure da parte del Tribunale circa le richieste della stazione appaltante di modifiche della capacità produttiva dell'impianto, pretestuosamente avanzate da SONATRACH dopo la presentazione delle offerte commerciali, in supposta violazione dei principi di economicità e di concorrenza.

Questo progetto era stato bandito mediante procedura ristretta a termini dell'art. 4 Direttiva R-15 ed in sentenza si è sostenuto che la violazione delle regole di gara sarebbe individuabile nel fatto che la commessa era stata provvisoriamente aggiudicata ad altro offerente (PETROFAC) sulla base di una capacità di produzione

¹¹¹ Relazione prof. TORCHIA.

¹¹² Memoria P.M. depositata il 15.11.2019, pp.10-11.

¹¹³ Allegato 70 alla relazione prof. TORCHIA.

di 4 MTPA (milioni di tonnellate per anno) e poi definitivamente assegnato al secondo classificato, il consorzio SAIPEM-CHYODA, sulla base di una diversa capacità di produzione (prima aumentata a 4,3 MTPA e poi assegnata per 4,7 MTPA) che non era stata inizialmente richiesta da SONATRACH nella fase tecnica, così cambiando in corsa le regole del gioco.

Tale assunto, fondato dal Tribunale unicamente su notizie di stampa riportanti l'esito della fase commerciale, è risultato smentito sulla base dei documenti di gara già acquisiti¹¹⁴, nonché dell'ulteriore verbale di apertura delle offerte commerciali del 12.7.2008, acquisito ex art. 603 cpp su istanza della Difesa SAIPEM, senza opposizione delle altre parti, all'udienza di discussione del 18.12.2019.

Da tale documentazione si può plausibilmente ricavare che il consorzio PETROFAC/IKPT aveva presentato un'offerta per la costruzione di un nuovo treno GNL ad Arzew con una capacità produttiva di 4,3 MTPA al prezzo di 55.255 dinari per tonnellata ed il consorzio SNAMPROGETTI/CHYODA un prezzo di 61.000 dinari per tonnellata per un quantitativo di 4,6 MTPA, mentre la francese TECHNIP aveva presentato un'offerta per 4,8 MTPA al prezzo di 75.000 dinari per tonnellata.

Nel citato verbale di apertura delle offerte commerciali, inoltre, è precisato che il consorzio PETROFAC/IKPT non aveva presentato documentazione idonea ad assicurare la capacità produttiva di 4,3 MTPA e che pertanto veniva dato termine di dieci giorni per fornire le garanzie richieste.

Con il comunicato stampa del 28.7.2008 SONATRACH rendeva noto che l'aggiudicatario provvisorio non aveva provveduto a prestare le garanzie necessarie e di conseguenza l'appalto era stato aggiudicato al consorzio SNAMPROGETTI/CHYODA, secondo classificato, per il prezzo negoziato di 55.071 dinari per tonnellata (inferiore a quello offerto da PETROFAC/IKPT) con capacità produttiva di 4,7 MTPA, applicando correttamente l'art. 36 paragrafo 3 Direttiva R-15, che in caso di inadempimento dell'aggiudicatario consentiva al responsabile del procedimento di invitare il secondo classificato a ridurre l'offerta commerciale al livello di quella dell'offerente assegnatario provvisorio.

Non vi sarebbe pertanto alcuna violazione dei principi di economicità e concorrenza,

¹¹⁴ In particolare il verbale di apertura delle offerte tecniche del 18.5.2008 in allegati 55 ss. alla relazione prof. TORCHIA.

come invece ritenuto dal Pubblico Ministero¹¹⁵, che ha quantificato in 36 milioni di dinari algerini la differenza di prezzo pagato da SONATRACH, comparando erroneamente il valore complessivo del contratto assegnato a SNAMPROGETTI (SAIPEM)/CHYODA (277 milioni di dinari) a fronte del prezzo originariamente offerto da PETROFAC (241 milioni di dinari), quando invece appare evidente che il prezzo per tonnellata del contratto con SNAMPROGETTI (SAIPEM) è inferiore a quello di PETROFAC (55.071 dinari per tonnellata contro 55.255 dinari per tonnellata), mentre il valore complessivo dell'appalto era superiore di 36 milioni di dinari rispetto all'offerta di PETROFAC in quanto garantiva una produzione maggiore (4,7 MTPA contro 4,3 MTPA), soddisfacendo in misura maggiore le esigenze industriali della stazione appaltante.

Neppure si comprende sulla base di quali elementi il Tribunale abbia ritenuto insufficiente il termine assegnato a PETROFAC per la prestazione delle garanzie sulla capacità produttiva dell'impianto, quando neppure quel concorrente risulta averlo ritenuto inadeguato e comunque anche il codice italiano degli appalti considera sufficiente l'assegnazione al concorrente, in caso di anomalia dell'offerta, di un termine minimo di 15 giorni per fornire i chiarimenti richiesti (art. 97 co.5 d.lgs 5/16).

6.2.6.3. *I progetti GPL (o LPG Z.China) e GK3.*

Soltanto brevi cenni sulle presunte anomalie degli appalti relativi ai progetti indicati, che non sono state evidenziate dal Tribunale nella sentenza impugnata, la quale ha unicamente rilevato la posteriorità della loro assegnazione a SAIPEM rispetto all'accordo corruttivo del marzo 2006, ma soltanto dal Pubblico Ministero (peraltro non appellante sul punto) nel corso del giudizio di impugnazione.

Riguardo al progetto LPG Z.China, altrimenti definito GPL Hassi Messaoud è stata censurata la cessione del contratto tra la società americana STONE&WEBSTER, che aveva partecipato alla fase tecnica di progettazione, e SAIPEM che ha così prodotto l'offerta commerciale, previa autorizzazione di SONATRACH.

¹¹⁵ Memoria P.M. depositata il 15.11.2019, p.9.

L'ingiusto favoritismo sarebbe quindi consistito, ad avviso del Pubblico Ministero¹¹⁶, nel consentire surrettiziamente a SAIPEM di superare la fase di valutazione dell'idoneità tecnica di un contrattista internazionale strutturato per la realizzazione di impianti petroliferi, come la stessa SAIPEM, che con lettera del 22.7.2008 era stata autorizzata al subentro ai sensi dell'art. 19.2 del contratto con STONE&WEBSTER¹¹⁷, senza che siano state minimamente indicate le ragioni perché ciò sarebbe stato contrario agli interessi di SONATRACH ovvero troppo accondiscendente nei riguardi del cessionario.

6.2.6.3.1. In ordine alla commessa per il gasdotto GK3 il Pubblico Ministero ha rilevato, in sede di appello, presunti atti contrari ai doveri di ufficio, indicati nella mancanza formale di due autorizzazioni, quali la deroga al numero minimo dei concorrenti, che il PGD di SONATRACH aveva il potere di riconoscere in base all'art. 7 Direttiva R-15 ed il differimento del termine per la presentazione dell'offerta, richiesta da SAIPEM.

La documentazione acquisita (verbali del 7.10.2008 e del 26.10.2008)¹¹⁸ consente di ritenere che il responsabile del procedimento, con l'assenso del PDG di SONATRACH, abbia legittimamente applicato la disposizione dell'art. 7 Direttiva R-15, che prevedeva la possibilità di passare all'apertura delle offerte commerciali nonostante non fossero pervenute almeno tre offerte, mentre non irragionevole appare la proroga (di meno di un mese) del termine di presentazione dell'offerta commerciale, in quanto ispirata al principio di favore per la conservazione delle gare bandite, generalmente riconosciuto in tema di contrattualistica pubblica.

Una grave violazione al regolamento di gara sarebbe poi stata intravista nella comunicazione del 26.7.2008 con la quale SAIPEM Algeria notiziava SONATRACH dell'avvenuta incorporazione in SAIPEM spa di SNAMPROGETTI, originario concorrente con SAIPEM Algeria s.a., in quanto sarebbe stata vietata ogni modifica del consorzio partecipante.

E' stato obiettato in modo condivisibile che nel luglio 2008 SNAMPROGETTI spa si

¹¹⁶ Memoria P.M. depositata il 15.11.2019, pp.9-10.

¹¹⁷ Allegato 60 alla relazione prof. TORCHIA.

¹¹⁸ Allegati 21 e 22 alla relazione prof. TORCHIA.

era fusa per incorporazione in SAIPEM spa, che quindi subentrava di diritto in tutti i rapporti giuridici della società acquisita, ed in ogni caso l'art. 9 Direttiva R-15 consentiva la modifica del consorzio fino al momento della presentazione dell'offerta tecnica, nel caso di specie scadente il 7.10.2008¹¹⁹.

Da ultimo il Pubblico Ministero¹²⁰ ha denunciato che nella fase di valutazione delle offerte tecniche sarebbero sparite le offerte di ben sette contrattisti, concorrenti con SAIPEM e SPIE CAPAG, sospettando una manovra illegittima per favorire SAIPEM, che poi si era aggiudicata la gara.

La piana lettura del verbale del 7.10.2008¹²¹ chiarisce incontrovertibilmente che le sette ulteriori offerte riguardavano i lotti 1 e 2 del progetto GK3, mentre soltanto SAIPEM e SPIE CAPAG concorrevano per il lotto 3, in aperta smentita del sospetto avanzato dal Pubblico Ministero.

6.2.6.4. La presunta violazione dell'obbligo di esclusione di SAIPEM.

Occorre poi ricordare che il Tribunale, aderendo alla prospettazione accusatoria, ha creduto di rilevare che la stessa Direttiva R-15 prevedesse in termini generali l'esclusione del candidato che avesse o avesse avuto precedenti contenziosi con SONATRACH, come SAIPEM, le cui precedenti realizzazioni impiantistiche avevano manifestato gravi criticità (centrale elettrica di Berrouaghia e progetto ROD), che peraltro erano state superate prima dell'avvio delle gare in contestazione.

In realtà la disposizione si applicava soltanto alle gare con procedura di prequalifica (unico nel lotto il progetto del gasdotto GK3) ai sensi dell'art. 5 Direttiva R-15, che prevedeva per SONATRACH il dovere di tenere conto *dei contenziosi precedenti e in corso dei candidati*, letta impropriamente dal Tribunale come causa ostativa all'accesso alle gare (con prequalifica).

In realtà la norma stabiliva che si dovesse *tenere conto* delle controversie ("*litiges*"), senza alcuna automatica esclusione del possibile concorrente, da intendere peraltro

¹¹⁹ Allegato 23 alla relazione prof. TORCHIA.

¹²⁰ Memoria P.M. depositata il 15.11.2019, pp.912-13.

¹²¹ Allegato 21 alla relazione prof. TORCHIA.

come controversie giudiziarie con SONATRACH, di cui in atti non vi è traccia neppure in riferimento al citato progetto ROD, le cui difficoltà esecutive erano state superate attraverso l'intervento di BEDJAOUI, ma anche grazie ad investimenti (nella centrale elettrica di Berrouaghia) ed a seguito di eventi quali lo spostamento della sede centrale di SAIPEM dalla Francia all'Italia (con presa di distanza dalla dirigenza francese, poco tollerata per ragioni storico-politiche ed anche perché i problemi tecnici si erano evidenziati durante la gestione francese) e l'acquisizione da parte di SAIPEM della società SNAMPROGETTI, avvenuta all'inizio del 2006 (con procedimento di incorporazione completato nel 2008), che assicurava una maggiore competenza tecnico ingegneristica ed un prestigio indiscusso nei progetti *onshore*.

6.2.6.4.1. Conclusivamente risulta manifesta l'assoluta carenza di prova circa le asserite irregolarità procedurali delle gare oggetto di contestazione e la presunta vendita della discrezionalità dell'ente petrolifero algerino, riferibile ai vertici operativi o al ministro KHELIL.

6.2.6.5. *La natura pubblica di SONATRACH e la qualità dei funzionari di vertice.*



Quantunque non dirimente nella valutazione complessiva dei gravami interposti dagli imputati appellanti, la Corte ritiene di condividere le argomentazioni esposte in prime cure¹²² a proposito della qualifica di pubblico agente straniero in capo almeno al ministro KHELIL ed a MEZIANE Mohamed, PDG di SONATRACH, che pur costituita in forme privatistiche era sottoposta a stretto controllo pubblico circa la nomina dei vertici, quale società per azioni privatizzata con decreto n.98-48 del 11.2.1998, il cui capitale sociale era detenuto interamente dallo Stato algerino ed era inalienabile, impignorabile e non cedibile.

Sul punto l'art. 322 co.2 n.2 cp fissa una clausola di equivalenza, nel senso che la qualità richiesta dalla fattispecie appartiene a coloro che svolgono nell'ambito di altri Stati funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

Il primo giudice si è attenuto alla necessità di questo duplice accertamento,

¹²² Sentenza impugnata, pp.20-24.

esplorando la normativa algerina secondo quanto imposto dal sistema italiano di diritto internazionale privato (art. 14 legge 281/95), indicato come principio generale rilevante anche nel procedimento penale¹²³, per poi procedere alla qualificazione giuridica operata alla stregua dei parametri interni, di carattere oggettivo-funzionale, previsti dagli artt. 357 e 358 cp.

All'uopo è stato richiamato l'art. 1 co.4 della Convenzione OCSE, secondo cui riveste la qualità di pubblico ufficiale straniero anche chiunque eserciti una funzione per un'impresa pubblica di un Paese straniero, precisandosi nei *commentaries* (n.3) del 21.12.1997 che è pubblica ogni impresa sulla quale un governo, direttamente o indirettamente, possa esercitare un'influenza dominante, a prescindere dalla forma giuridica in cui sia costituita secondo la *lex loci*.

Né può essere condivisa l'impostazione fatta propria dal G.I.P. del Tribunale di Milano che nell'ordinanza cautelare aveva negato la qualità di pubblico ufficiale ai dirigenti di SONATRACH in quanto non avrebbero mai potuto rivestire la qualità di pubblico ufficiale secondo la normativa italiana, in base alla quale i dipendenti delle società a capitale pubblico che svolgono attività di natura economica non sarebbero pubblici ufficiali.

Anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica, anche soltanto in riferimento ad uno specifico oggetto, o persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici¹²⁴.

6.2.6.5.1. Alla luce di tali criteri appare indubitabile la qualifica pubblicistica in capo al ministro dell'Energia e dal PDG di SONATRACH, mentre piuttosto incerta ed avvolta nel dubbio rimane la figura di HEMCHE Reda, indicato come capo di gabinetto del presidente direttore generale dell'ente petrolifero, del quale il legale algerino avv. BOUDIAF ha escluso la connotazione pubblicistica, in quanto figura sottoposta alle discrezionali determinazioni del PDG di SONATRACH¹²⁵.

¹²³ Cass. 5.11.2009 n.49532.

¹²⁴ Cass. 26.6.2019 n.37054; Cass. 23.1.2018 n.19484.

¹²⁵ Parere legale prodotto dalla Difesa BEDJAOUI.

La sentenza appellata ha fatto riferimento alla nota delle autorità algerine ove egli sarebbe indicato come “*ex presidente di Sonatrach*”, mentre da una distinta della Banca Rotschild di Ginevra emergerebbe appunto la precedente qualità di capo di gabinetto del PDG di SONATRACH, oltre ad un documento consegnato da ENI allegato alla comunicazione TEAM PEG del 22.11.2012, in cui HEMCHE sarebbe indicato come *nipote del ministro dell'energia KHELIL*.

Si deve tuttavia evidenziare che dagli atti della rogatoria Algeria¹²⁶ il personaggio in parola veniva indicato come *ex presidente di una divisione di SONATRACH*, mentre nella documentazione concernente l'apertura del conto corrente HEMCHE Reda aveva dichiarato il 15.1.2009 di essere in congedo per pensione, dopo essere stato consigliere di SONATRACH¹²⁷.

Tenuto conto che la nota del TEAM PEG di ENI è essenzialmente fondata su fonti aperte non verificate, rimangono dubbi ragionevoli sull'effettivo ruolo di capo di gabinetto ricoperto da HEMCHE nel periodo di interesse per i fatti oggetto del presente giudizio, a prescindere dalla connotazione pubblicistica o meno di tale funzione ed in ogni caso i trasferimenti di denaro che sono stati contestati sono cronologicamente collocabili dopo il pensionamento ed il suo trasferimento in Svizzera per le esigenze di cura della moglie. 

6.2.7. I flussi finanziari delle presunte dazioni corruttive.

6.2.7.1. La tesi del 'bacino di raccolta' e della 'piscina colorata'.

La pronuncia gravata ha ritenuto comprovata l'ipotesi accusatoria secondo cui i contratti di intermediazione stipulati da società del gruppo SAIPEM con PEARL PARTNERS erano finalizzati a fornire un'apparente giustificazione al trasferimento delle ingenti somme di denaro (per complessivi 197 milioni di euro in quattro anni), che mediante la conclusione di altri contratti fittizi di consulenza (o comunque senza giustificazione cognita) tra quest'ultima società e veicoli societari riconducibili a BEDJAOUI e HABOUR venivano spostate su diversi conti (comunque riconducibili ad entità della cd. *galassia BEDJAOUI*) con lo scopo di mascherarne la provenienza

¹²⁶ Rogatoria Algeria, Algeria 1, faldone 107, ff.487-489.

¹²⁷ Dvd 1, documenti PEARL, ff.19-20.

illecita e mettere le dazioni corruttive a disposizione del ministro KHELIL, versando somme anche su conti riconducibili alla moglie ed ai figli.

La tematica dei flussi di denaro ha assunto indubbiamente un rilievo centrale nel processo, tanto che da ultimo è sembrata travalicare i confini dei rapporti che vedevano coinvolta SAIPEM per trascinare in un contesto di corruzione ambientale o sistemica, in base alla quale, secondo il Pubblico Ministero¹²⁸, tutti gli operatori dovevano pagare il ministro KHELIL per poter (almeno) partecipare alle gare indette da SONATRACH, o comunque superare la fase tecnica, secondo un assioma che nel giudizio non ha trovato alcuna dimostrazione, né poteva essere diversamente in quanto ipotesi non contenuta nell'imputazione e dunque non sottoposta al vaglio dibattimentale.

Al contrario, il difetto di prova dell'esistenza di un accordo corruttivo e della rilevazione di condotte del presunto corrotto di violazione dei doveri di ufficio avrebbe dovuto imporre una dimostrazione rigorosa degli altri elementi costitutivi del reato di corruzione internazionale ascritto agli imputati appellanti, primo fra tutti la dazione di denaro dai corruttori al pubblico ufficiale corrotto.

Appare singolare, dunque, che a fronte dell'approfondito esame della Guardia di Finanza, sul quale ha riferito in particolare il Col. FERRI, volto ad individuare la destinazione dei fondi pagati da SAIPEM a PEARL PARTNERS a titolo di commissione, accertando in particolare se quelle risorse finanziarie fossero pervenute almeno in parte al ministro KHELIL (o a suoi congiunti), il Tribunale ha fornito una soluzione semplificata, ritenendo provata la corruzione anche se il denaro proveniente da SAIPEM non fosse mai pervenuto all'uomo politico, apparendo sufficiente la messa a disposizione delle somme al primo intermediario BEDJAOUI, che agendo con HABOUR, altro fiduciario del ministro, avrebbe messo a disposizione i conti bancari delle società a loro riconducibili per il passaggio delle tangenti, attraverso una sorta di *bacino di raccolta*, espresso in termini giuridici con il

¹²⁸ "...A pagare non era soltanto SAIPEM, c'erano anche altri competitors. Troverete traccia di ORASCOM, di SNC-LAVALIN, società canadese, della stessa FCP, che aveva i diritti in quel momento di esplorazione sul giacimento sul giacimento 405b, troverete traccia di PETROFAC..." (trascrizione della requisitoria P.M. nel giudizio di appello, udienza 13.11.2019, p.44. E ancora: "...è vero che i contratti stipulati dall'intermediario prevedevano la retribuzione solo in caso di effettiva aggiudicazione del contratto, ma se quello era il sistema, tutti i competitori pagavano tangenti per essere invitati alle gare e per superare la fase tecnica, per cui se SAIPEM non si aggiudicava il contratto, il ministro percepiva la retribuzione da un altro gruppo aggiudicatario, quindi il ministro i soldi li prendeva sempre..." (p.11).

riferimento al deposito irregolare¹²⁹.

La metafora è stata da ultimo arricchita dal Pubblico Ministero attraverso l'immagine icastica della *piscina colorata*, che spiegherebbe il funzionamento del bacino di raccolta, in cui *“abbiamo la bottiglia di inchiostro rosso versata da ORASCOM, abbiamo la bottiglia di inchiostro verde versata da SNC-LAVALIN, e abbiamo la bottiglia di inchiostro nero versato da SAIPEM. Adesso andare a ricostruire in questa piscina che è stata in questo modo alimentata, qual è l'inchiostro verde, il rosso e il giallo ci interesse poco”*¹³⁰.

Su questa lunghezza d'onda si è sintonizzato anche il Procuratore Generale in sede di repliche, ribadendo che *“il denaro è un bene fungibile e BEDJAOUI raccoglieva denaro per il ministro non soltanto da SAIPEM, ma anche dagli altri concorrenti che vincevano le gare che non vinceva SAIPEM; non si può pretendere la prova che ogni banconota avesse il timbrino del cane a sei zampe...”*¹³¹.

A questo proposito occorre ribadire con forza che per il perfezionamento della fattispecie corruttiva (sia interna sia internazionale) deve essere fornita la prova della promessa (accolta) o della consegna dell'utilità promessa (che poi è in tesi d'accusa la vicenda che occupa) e tanto più evanescente è la dimostrazione del patto corruttivo tanto più rigorosa deve essere la prova della dazione illecita dal corruttore al corrotto.

Soltanto allorché fosse provato un accordo corruttivo al quale partecipasse direttamente il pubblico ufficiale e che prevedesse il versamento della tangente ad un fiduciario di quest'ultimo, potrebbe essere ritenuta irrilevante, in base alla fungibilità del denaro, la mancata provenienza dal corruttore del denaro corrisposto dal fiduciario al pubblico ufficiale.

Anche a sottacere che nella concreta vicenda in esame non vi è stato accertamento di alcun genere in relazione agli asseriti rapporti di intermediazione corruttiva

¹²⁹ Sentenza impugnata, pp.67-68: *“...ritiene il Tribunale che, così come i contratti di intermediazione erano un modo per fornire un'apparente causale lecita allo spostamento di denaro da SAIPEM a PEARL PARTNERS, così i contratti di consulenza, stipulati tra quest'ultima società e le altre riconducibili allo stesso BEDJAOUI e a HABOUR OMAR, erano un modo per veicolare il denaro, spostandolo su altri conti, rendendo così difficoltoso ricostruire la movimentazione e schermandone abilmente la provenienza. Osserva il Tribunale che tali conti erano però comunque pacificamente riconducibili a società operanti nella galassia BEDJAOUI, come spiegato dal Colonnello Ferri. A sua volta, BEDJAOUI operava assieme a HABOUR per trasferire somme di denaro, senza alcuna effettiva causale sottostante, mettendo poi a disposizione del Ministro KHELIL il denaro, versandolo anche su conti riconducibili alla moglie del Ministro ed ai figli...”*.

¹³⁰ Trascrizione della requisitoria P.M. nel giudizio di appello, udienza 13.11.2019, p.44.

¹³¹ Note depositate dal P.G. nell'udienza del 23.12.2019, foglio unico.

intrattenuti da BEDJAOUI (o da HABOUR o da altri) per conto del ministro KHELIL con ORASCOM, SNC-LAVALIN o PETROFAC, si deve sottolineare che la teorica del *bacino di raccolta* del denaro proveniente dalle tangenti, pagate da SAIPEM e da altre società, è stata proposta dal Pubblico Ministero quando è apparso chiaro che la ricostruzione dei flussi monetari contraddiceva in modo frontale l'originaria ricostruzione dell'accusa secondo cui il denaro di SAIPEM era arrivato attraverso plurimi passaggi societari nella disponibilità del ministro.

In effetti va riconosciuto che le analisi dei consulenti delle difese sulla documentazione bancaria acquisita a mezzo del rapporto AURES, di cui alla rogatoria svizzera (in particolare KPMG per ENI, prof. LAGHI per SAIPEM e d.ssa CHIARUTTINI per BEDJAOUI) e poi la trasmissione della rogatoria libanese (rapporto SIC) ed ancora nel novembre 2017, nella fase finale del giudizio di primo grado, gli atti della rogatoria di Singapore, hanno invece escluso con certezza la riconducibilità a SAIPEM delle risorse pervenute al ministro o a suoi familiari.

6.2.7.2. La 'galassia BEDJAOUI' ed i rapporti con HABOUR.

La sentenza oggetto di gravame esprime una spiegazione alla presenza delle due figure di intermediari, BEDJAOUI e HABOUR, traendone la convinzione che la *circolarità dei movimenti di denaro* risulti indicativa di un *centro di interessi unitario* facente capo al ministro KHELIL¹³².

Anche a trascurare la circostanza che non è stata in alcun modo dimostrata la sovrapposizione/equiparazione tra i due uomini d'affari in funzione della posizione baricentrica del ministro, al quale entrambi erano legati da risalenti rapporti familiari e personali¹³³, gli atti del processo consegnano al contrario una chiara indicazione delle due figure menzionate come competitori nell'attività di intermediazione con grandi aziende internazionali interessate ad operazioni economiche con l'Algeria (ed altri Paesi), per quanto essi stessi inseriti in un contesto di relazioni personali e familiari, oltre che di natura economica in riferimento anche ad investimenti comuni

¹³² Sentenza impugnata, p.69.

¹³³ Essendo HABOUR Omar coetaneo di KHELIL Chakib.

(in aziende di produzione dell'alluminio, di raffinazione dello zucchero, etc.)¹³⁴.

La corretta interpretazione delle acquisizioni dichiarative provenienti da VARONE e BENTINI, esaminate nei capitoli precedenti, rappresenta la prima smentita alla sovrapposizione tra i due intermediari, trattati alla stregua di pedine orchestrate per il perseguimento degli interessi di KHELIL, secondo il postulato che HABOUR era *“del tutto intraneo alla galassia BEDJAOUI che aveva favorito, fornendo il suo personale apporto alla veicolazione del denaro da far giungere a KHELIL”*¹³⁵.

In mancanza della prova del passaggio di denaro tracciabile dai corruttori SAIPEM al corrotto KHELIL il Tribunale ricorre alla *fungibilità del veicolo utilizzato*, ossia *“la rete di società messe in opera da BEDJAOUI e HABOUR, fiduciari del Ministro. La galassia BEDJAOUI era già operativa anche prima dei pagamenti effettuati da SAIPEM e in occasione dell'accordo illecito fu arricchita con l'acquisizione della PEARL PARTNERS che entrava a far parte di quella rete di conti correnti in cui entravano e uscivano denari di SAIPEM appartenenti al Ministro e ai suoi familiari”*¹³⁶.

In questo modo, qualsiasi rapporto che coinvolgesse gli intermediari sarebbe divenuto, del tutto impropriamente, un pagamento potenzialmente corruttivo poiché riconducibile al postulato accordo del marzo 2006, non dimostrato nella sua esistenza ed al quale comunque HABOUR non aveva partecipato.

A ciò aggiungasi che l'analisi dei flussi finanziari tracciati tra BEDJAOUI e HABOUR ha dimostrato che i rapporti economici tra i due, iniziati ben prima del contatto di SAIPEM con BEDJAOUI, si sono interrotti nel dicembre 2009, del tutto autonomamente rispetto alle vicende SAIPEM, che ha pagato il 23.2.2010 l'ultima fattura emessa da PEARL PARTNERS per attività di consulenza sul progetto del gasdotto GK3, mentre l'ultimo pagamento di SAIPEM al *subcontractor* OGEC risale addirittura al 22.6.2011¹³⁷, circa diciotto mesi dopo l'ultima operazione economica tra

¹³⁴ Indicati anche negli atti della rogatoria svizzera; vd. sentenza impugnata, p.79.

¹³⁵ Sentenza impugnata, p.119.

¹³⁶ Sentenza impugnata, p.79.

¹³⁷ Data di consumazione della ritenuta corruzione e corrispondente *dies a quo* della prescrizione per il Tribunale (sentenza impugnata, p.102).

BEDJAOUI ed una società di HABOUR¹³⁸.

6.2.7.3. La rubrica telefonica del ministro KHELIL e gli incontri all'Hotel Bulgari di Milano.

Alla rubrica telefonica del ministro KHELIL, cui si è già fatto riferimento¹³⁹, la sentenza ha assegnato grande rilievo, indicato come prova documentale su cui fondare la tesi del *bacino di raccolta* e delle asserite movimentazioni delle tangenti SAIPEM (e non solo) da BEDJAOUI al ministro:

“...Il diretto coinvolgimento del Ministro nella movimentazione di cui si discute si evince, incontrovertibilmente, da un dato documentale: invero, nella sua rubrica telefonica sono stati rinvenuti, oltre ai numeri di telefono di VARONE, di HABOUR, di BEDJAOUI, anche quelli di IAM ATALLAH, Philippe HAENER, della società MULTIFIDUCIAIRE LEMAN, di TOUFIC AOUAD (referente presso la banca Audi Saradar libanese), a dimostrazione che i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nella galassia BEDJAOUI erano direttamente contattabili dallo stesso KHELIL che ne teneva le fila...”¹⁴⁰.

Non si vede come la sola disponibilità di questi recapiti telefonici, alcuni peraltro neppure privati ma numeri aziendali pubblici (come quello di VARONE o di funzionari bancari, riportati su qualsiasi biglietto da visita), possano costituire elemento indiziante di una presa di interesse di KHELIL sulle società costituite da BEDJAOUI per la gestione dei propri affari.

Pur non essendo stati trasmessi, a corredo della rogatoria algerina, i reperti informatici tra cui il telefono cellulare (Sony Ericsson K750) da cui è stata estrapolata quella rubrica, va comunque sottolineato che la sola presenza di quei nominativi (in specie dei fiduciari svizzeri di cui si avvaleva anche BEDJAOUI) nella rubrica telefonica non assume un particolare valore probatorio, anche tenendo conto che nello stesso telefono cellulare sono stati rilevati soltanto pochi messaggi SMS, il cui

¹³⁸ Bonifico da conto personale di BEDJAOUI a conto di CARNELIAN (HABOUR) del 21-22.12.2009 per 495.000 USD

¹³⁹ Vd. *supra* par. 6.1.2.

¹⁴⁰ Sentenza impugnata, pp.67-68.

contenuto è privo di qualsiasi significato per i fatti in discussione e che in ogni caso risalgono esclusivamente al periodo maggio-settembre 2007¹⁴¹, mentre non sono state acquisite le registrazioni nella memoria dell'apparecchio delle chiamate effettuate o ricevute.

6.2.7.3.1. Altrettanto neutra in funzione della prova del pagamento di tangenti da parte di SAIPEM è l'ulteriore circostanza del biglietto su carta intestata dell'Hotel Bulgari¹⁴², presso cui soggiornava BEDJAOUI in occasione dei viaggi a Milano, riportante utenze telefoniche con associate schede SIM di Dubai, regolarmente attive ma intestate a nomi di fantasia ovvero a persone ignare¹⁴³, destinate a specifici soggetti indicati con abbreviazioni dei rispettivi nominativi, tra i quali VARONE e ORSI per SAIPEM, VELLA per ENI, oltre a collaboratori di BEDAJOU, come KETTANEH Nadim e HANIF Najum (o il figlio BEDJAOUI Reda).

Nella sentenza impugnata la vicenda non ha assunto particolare rilievo ed è stata trattata nella parte dedicata alla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità¹⁴⁴, mentre il Pubblico Ministero l'ha ritenuta indicativa del programmato intendimento di consentire al "gruppo operativo" di "intrattenere...conversazioni al riparo dal rischio di intercettazioni da parte di forze ostili al Ministro"¹⁴⁵.

Al di là delle convincenti argomentazioni della Difesa VELLA circa la mancanza assoluta di prova sulla consegna a quell'imputato di una tale scheda telefonica e sull'effettiva disponibilità da parte sua della relativa utenza, non si vede come l'affermato possesso di quelle schede telefoniche di Dubai possa essere messa in relazione con

¹⁴¹ Rogatoria Algeria, DVD 3.1, faldone 108, ff.72021-72022.

¹⁴² Prodotto dal P.M. nell'udienza del 26.6.2014.

¹⁴³ Rogatoria Emirati Arabi Uniti, DVD 3.2, faldone 109, f.73001. Nel caso dell'utenza indicata sul biglietto come "Ant" ed asseritamente destinato a VELLA Antonio, il numero telefonico era associato ad un personaggio di spicco di Dubai, che rivestiva cariche di primo piano in una serie di società controllate dal governo di quel Paese.

¹⁴⁴ Sentenza impugnata, p.123: "...Dall'istruttoria svolta è emerso altresì che il gruppo poteva contare su utenze telefoniche dedicate. ORSI riferiva, infatti, nel corso di riunione al Bulgari, VARONE scrisse in sua presenza il biglietto acquisito in atti con i numeri di telefono di Dubai e a fianco a ciascun numero VARONE annotò dei nominativi agevolmente riconducibili agli utilizzatori ("Ant"/Antonio Vella; "Far"/Farid Bedajoui; "Nadim"/Nadim Kettaneh; "Najum"/Najum Hanif; "Pietro"/Pietro Varone; "Redha"/Reda Bedajoui). Oltre al biglietto, fu consegnata ad Orsi in quella medesima occasione anche una scheda telefonica. Appare evidente che si tratta di utenze dedicate, come peraltro confermato dallo stesso BEDJAOUI e VARONE..."

¹⁴⁵ Appello P.M. p.26.

le presunte tangenti SAIPEM corrisposte al ministro KHELIL, tanto più che neppure HABOUR risulta aveva mai partecipato alle riunioni all'Hotel Bulgari con BEDJAOUI ed esponenti SAIPEM (con il cui gruppo di imprese non aveva avuto alcun rapporto di consulenza o altro), né il suo nome compare nel citato biglietto su carta intestata dello stesso albergo.

Le dimostrate cointeressenze, anche personali, di VARONE e ORSI¹⁴⁶ con BEDAJOUI non consentono di escludere che l'approntamento di strumenti di comunicazione sicura da parte di quest'ultimo fosse funzionale a questioni diverse da quelle che costituiscono l'oggetto specifico del presente accertamento giudiziale, rispetto al quale in ogni caso il citato biglietto non acquisisce alcuna particolare idoneità probatoria.

6.2.7.4. Le procure rilasciate alla moglie del ministro KHELIL e la correlata 'disponibilità giuridica' sui relativi conti bancari.

E' di assoluta evidenza che il punto centrale del processo è collegato alla destinazione finale delle rimesse di denaro che SAIPEM ha erogato a PEARL PARTNERS in esecuzione dei contratti di intermediazione di cui alla contestazione. Sotto questo profilo è stata attribuita grande importanza alle procure ad operare (*power of attorney-POA*) rilasciate ad ARAFAT Najat, coniuge di KHELIL Chakib, su conti bancari di cui HABOUR Omar era il beneficiario economico in quanto titolare delle due società panamensi, CARNELIAN Group e PACKFORD Consulting, che erano intestatarie delle relative relazioni bancarie.

Quanto alla procura conferita alla ARAFAT/KHELIL su conti libanesi della società CARNELIAN, diversamente da quanto dedotto in sentenza¹⁴⁷, il rapporto SIC della rogatoria in Libano ha evidenziato con sicurezza che la società aveva quale unico socio e beneficiario economico HABOUR Omar, e non anche BEDJAOUI Farid,

¹⁴⁶ Vd. *infra* par. 6.2.8.1.

¹⁴⁷ Sentenza impugnata, pp.72 e 83, ove CARNELIAN è indicata quale "veicolo societario riconducibile a BEDJAOUI" sulla base di alcune lettere, rinvenute negli atti della rogatoria svizzera, che indicavano un qualche coinvolgimento di quell'imputato con i fiduciari svizzeri. La rogatoria libanese, invece, ha escluso qualsiasi riferibilità di CARNELIAN a BEDJAOUI.

mentre la procura in favore della ARAFAT/KHELIL era stata richiesta il 20.5.2005 e revocata il 26.11.2007, senza che la stessa fosse mai stata utilizzata nella movimentazione dei conti bancari intestati alla società, innanzitutto perché il primo conto di CARNELIAN era stato aperto soltanto il 18.12.2007¹⁴⁸ (successivamente alla revoca della procura alla KHELIL).

6.2.7.4.1. la procura relativa a conti di PARKFORD Consulting, altra società panamense di HABOUR, era stata rilasciata nell'ottobre 2006 e revocata il 27.11.2007, senza peraltro che risulti registrata presso alcuna banca (come si evince dal rapporto SIC), mentre dagli estratti conto sono emersi accrediti provenienti dalla società JUSTIN di BEDJAOUI ed effettuati nel periodo novembre 2006-agosto 2007 (oltre che da GIRNWOOD, MINKLE e SORUNG, altre società riconducibili a BEDJAOUI), durante l'operatività della procura alla moglie del ministro¹⁴⁹, che tuttavia non potevano derivare dal pagamento di SAIPEM in favore di PEARL PARTNERS del 20.5.2007 per il progetto MEDGAZ, in quanto quel flusso era transitato da PEARL PARTNERS verso Singapore senza passaggio dal Libano.

6.2.7.4.2. Inoltre deve essere sottolineato che ARAFAT/KHELIL non ha mai eseguito alcuna operazione sui due conti PARKFORD in forza di quella procura (così come di quella sui conti CARNELIAN) e comunque le entrate più significative (per complessivi 8,4 milioni di dollari) sono avvenute mediante bonifici effettuati il 3.2.2009 ed il 9.7.2009, allorché la POA della ARAFAT/KHELIL era stata da tempo revocata.

Nel corso della discussione in appello è stato dibattuto il tema della sufficienza del conferimento della procura ad operare su conti bancari, quale espressione della *disponibilità giuridica* della provvista presente sulla relazione bancaria, per l'integrazione dell'avvenuta dazione di utilità, a prescindere dal concreto esercizio da parte del procuratore.

¹⁴⁸ Rapporto SIC, f.73631.

¹⁴⁹ Sentenza impugnata, p.84: "...Parkford riceveva da Justin, Girnwood, Minkle e Sorung 14,4 milioni di dollari dal 28 novembre 2006 al 9 di luglio 2009; la moglie del Ministro KHELIL aveva la procura generale a rappresentare Parkford che la legittimava a compiere operazioni sui predetti conti bancari fino al 27 novembre 2007 ossia in un arco temporale che coincideva al periodo in cui la procura a favore della signora Khelil era valida ed efficace."

Il Tribunale sul punto aveva espresso una chiara indicazione di sufficienza del rilascio delle POA, affermando che *“...in definitiva, la signora Khelil ha le procure sui conti correnti di società che sono apparentemente riconducibili a Omar HABOUR e a Farid BEDJAOUI (almeno per quanto riguarda Carnelian), senza peraltro che emerga alcuna spiegazione delle ragioni di questi poteri di rappresentanza generale, che consentivano alla moglie del ministro di poter disporre uti dominus in qualsiasi momento dei conti”*¹⁵⁰.

Neppure per il Pubblico Ministero rilevarebbe se la procura fosse stata o meno esercitata¹⁵¹ ed anche il Procuratore Generale, nelle note di udienza depositate in sede di replica¹⁵², ha contrastato l'opposta tesi sostenuta in particolare dalla Difesa BEDJAOUI, precisando con riferimento alle procure in favore della moglie del ministro che *“nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che non sia stata provata l'utilizzazione di tale denaro, considerato che non risulta provata neppure la mancata utilizzazione in ragione della incompletezza della documentazione pervenuta. Non c'è inversione dell'onere della prova: **la pubblica accusa ha provato documentalmente la disponibilità giuridica del denaro e tanto basta a provare che una parte delle tangenti è arrivata al ministro**”*.

A parte l'erroneo rilievo, ripreso dalla sentenza impugnata, sul tema specifico dell'incompletezza della documentazione pervenuta per rogatoria e riferibile esclusivamente alla procura sui conti CARNELIAN¹⁵³, non può condividersi la tesi che pretende di ritenere provata la ricezione dell'utilità integrativa del reato di corruzione sulla base della teorica *disponibilità giuridica* del denaro costituente la provvista di una relazione bancaria sul quale il presunto corrotto (ovvero un suo prossimo congiunto) avesse facoltà di operare.

Proprio in un caso in cui vi era stato il versamento di denaro in un conto societario

¹⁵⁰ Sentenza impugnata, p.83. Peraltro come dianzi segnalato l'unico beneficiario economico di CARNELIAN era HABOUR e non anche BEDJAOUI, mentre alla nota 175 il Tribunale ha criticato la conclusione della CT CHIARUTTINI circa l'assenza di movimenti sui conti CARNELIAN nel periodo di vigenza della procura a KHELIL Najat, osservando che la documentazione della rogatoria libanese era sul punto incompleta (riguardando soltanto il periodo agosto-dicembre 2009), mancando tuttavia di considerare che dagli atti trasmessi per commissione rogatoria risulta che il primo conto CARNELIAN era stato acceso il 18.12.2007, dopo il periodo di vigenza della citata procura, terminato il 26.11.2007.

¹⁵¹ Trascrizione della requisitoria P.M. all'udienza del 13.11.2019, p.76.

¹⁵² Note di udienza depositate dal P.G. nell'udienza del 23.12.2019, foglio unico.

¹⁵³ Vd. *supra* in nota.

non intestato al destinatario della tangente, che tuttavia lo gestiva fiduciariamente, la più autorevole giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “...essere stato messo al corrente ‘di una somma in proprio favore’ non significa necessariamente che la somma sia stata posta nella propria disponibilità, potendo trattarsi di una promessa <assolutamente non dimostrata nella presente vicenda processuale¹⁵⁴>, sufficiente ad integrare il reato <di corruzione>, ma, se seguita dalla dazione, inidonea a fissare il momento consumativo che, secondo la giurisprudenza (come illustrato dianzi) incide con la seconda. **La consumazione del reato deve ritenersi coincidente, invece, con il momento in cui M. ... si comportò uti dominus (con conseguente mutamento del titolo del possesso) nei confronti della somma...**”¹⁵⁵.

E' quindi necessaria una sorta di interversione della detenzione in possesso, scolpita nell'affermazione della stessa pronuncia delle Sezioni Unite Mills, secondo cui “quando il pubblico ufficiale riceve un donativo correlato ad un atto del proprio ufficio, il delitto di corruzione, secondo autorevole e condivisibile dottrina, si consuma nel momento in cui egli manifesta esteriormente in qualche modo l'intenzione di trattenerlo”.

Alla luce di tali considerazioni, del tutto condivise dal Collegio, e tenendo conto della significativa circostanza che nella vicenda in esame non è stata dimostrata in alcun modo l'esistenza di un patto corruttivo con il ministro KHELIL (e coinvolgente in qualche modo il coniuge), non può trovare accoglimento la tesi del Tribunale e della pubblica Accusa con riferimento alle POA in favore della ARAFAT/KHELIL, , dovendosi peraltro limitare tale conclusione alla procura sui conti di PARKFORD, posto che quella relativa ai conti CORNELIAN è del tutto irrilevante per le dirimenti ragioni sopra indicate.

In ogni caso non può essere sottaciuto che negli atti della rogatoria svizzera è presente una lettera del 27.11.2007 della fiduciaria svizzera MULTIGROUP Finance, in persona di GUIGNET Ludovic e BENAGLI-DUCREST Denis, che parlava di errore nell'emissione delle procure ad operare sui conti delle due società, il cui contenuto è stato ritenuto *risibile* dal Tribunale, nonostante il documento abbia data certa e sia stato acquisito ufficialmente per via rogatoriale, benché entrambe le POA non

¹⁵⁴ Vd. *supra*, par. 6.2.3. ss..

¹⁵⁵ Cass.S.U. 25.2.2010 n.15208, Mills, ove si è ulteriormente precisato che il momento consumativo veniva fatto coincidere con le “istruzioni di ‘trasferire le quote del fondo a se stesso’”.

fossero mai state registrate presso alcuna banca ed addirittura la procura relativa a CARNELIAN fosse stata revocata prima dell'apertura dei conti sui quali avrebbe dovuto operare.

6.2.7.4.3. Anche riguardo ai trasferimenti di denaro nel periodo settembre 2004-gennaio 2007, per complessivi 288.000 dollari in favore di un conto di Amman intestato a ARAFAT KHELIL Najat¹⁵⁶ (peraltro di ammontare modesto rispetto all'entità della presunta corruzione), desunti dal rapporto AURES e provenienti da un conto di BERG Inc., entità societaria riconducibile ad HABOUR, non è stata acquisita prova alcuna della provenienza da SAIPEM, in quanto già la collocazione temporale dei medesimi versamenti (fino al 4.1.2007) convince della loro totale estraneità alla vicenda in esame, poiché quasi tutti gli accrediti sono di data antecedente ai contratti di intermediazione tra SAIPEM e PEARL PARTNERS, e comunque sono avvenuti in precedenza rispetto al primo dei pagamenti effettuati dal gruppo italiano in favore della seconda società.

Ecco che essi possono trovare spiegazione nell'asserita causale di contributi volontari effettuati da HABOUR Omar per sostenere i progetti a scopo benefico della signora ARAFAT/KHELIL, laureata e docente in fisica nucleare negli Stati Uniti ed esponente molto in vista di associazioni palestinesi-americane, impegnata in attività di raccolta fondi in favore della causa palestinese, dunque tutt'altro che una dimessa moglie asservita ai voleri del marito, pronta a rendersi prestanome del coniuge.

6.2.7.5. *Gli accrediti ai figli del ministro KHELIL.*

I flussi finanziari verso i due figli del ministro (KHELIL Kaldoun e KHELIL Sina) danno conto dei rapporti economici-finanziari intercorrenti tra questi ed HABOUR Omar, ma non sono idonei a comprovare la provenienza delle risorse dagli asseriti flussi corruttivi di SAIPEM.

Dal rapporto libanese SIC non emerge alcuna prova che il denaro di SAIPEM sia confluito sui conti di COLLINGDALE Consulting e neppure che KHELIL Kaldoun,

¹⁵⁶ Sentenza impugnata, p.85.

asserito titolare di azioni della società e procuratore generale della stessa¹⁵⁷, abbia mai operato sui conti di questa società¹⁵⁸, in realtà riconducibile esclusivamente a BEDJAOUI¹⁵⁹.

6.2.7.5.1. Lo stesso è a dire per il bonifico di 100.000 dollari da un conto di HABOUR presso la banca libanese AUDI SARADAR in favore della società CONSOLIDATED ENGINEERING Consultants, indicata nello stesso rapporto SIC come riconducibile a KHELIL Sina¹⁶⁰.

Tale circostanza è tuttavia idonea a dimostrare unicamente la sussistenza di operazioni economico-finanziarie tra HABOUR ed il figlio del ministro, mancando, tuttavia, ogni dimostrazione che quelle risorse provenissero da flussi corruttivi provenienti da SAIPEM, anche perché la rogatoria libanese non offre indicazioni circa la data dell'operazione bancaria¹⁶¹.

6.2.7.6. *Le dazioni per l'acquisto degli immobili nel Maryland da parte dei coniugi KHELIL.*



Uno dei punti forti della prospettazione accusatoria era costituito dalla tesi secondo cui il pagamento della tangente al ministro sarebbe avvenuto mediante la sovvenzione di acquisti immobiliari negli Stati Uniti con fondi di PEARL PARTNERS provenienti da SAIPEM a seguito dell'aggiudicazione del progetto MEDGAZ, transitati sui conti delle società libanesi JUSTIN e MINKLE, appartenenti alla *galassia BEDJAOUI* ed appositamente costituite o comunque utilizzate per occultare la provenienza del denaro dalle tangenti, per poi essere trasferiti alla società BERG,

¹⁵⁷ Sentenza impugnata, p.85.

¹⁵⁸ Rogatoria libanese, rapporto SIC, DVD 3.2, faldone 109, f.73638, ove indicato che “non risultano operazioni che collegano il conto della società del signor Pietro VARONE a quello della società COLLINGDALE Consulting Inc. e la signora Regina PICANO e il signor Kaldoun KHELIL”.

¹⁵⁹ Il conto libanese della COLLINGDALE è attribuito alla esclusiva titolarità di BEDJAOUI, come confermato dalla rogatoria svizzera (rapporto AURES), ove questi viene ripetutamente indicato come beneficiario effettivo e avente diritto economico della società dal settembre 2007: rogatoria svizzera, DVD 3.2, CH1, Annexes, B07.202.04.0024 e B07.202.04.0026.

¹⁶⁰ Sentenza impugnata, p.85.

¹⁶¹ Rapporto SIC, f.73632.

riconducibile a HABOUR, ed infine sul conto personale di HABOUR Omar, da cui erano stati disposti i pagamenti per gli acquisti immobiliari dei coniugi KHELIL.

Tale ipotesi è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha sostenuto che *“è pur vero che la Guardia di Finanza non ha verificato l'esecuzione di un bonifico direttamente dalla JUSTIN a favore della MINKLE, contestualmente alla rimessa di denaro a BERG da parte della MINKLE, ma il dato temporale e l'entità della somma trasferita suggerivano che il denaro bonificato da MINKLE a BERG provenisse proprio da JUSTIN”*¹⁶².

In realtà quella opzione ricostruttiva è stata clamorosamente esclusa dagli esiti della rogatoria di Singapore, pervenuti nel novembre 2017, quando volgeva al termine l'istruzione dibattimentale di primo grado, da cui è stato escluso in modo incontrovertibile che le provviste per gli investimenti in immobili della famiglia KHELIL avessero collegamenti con le somme versate da SAIPEM.

Così mentre il denaro pagato da SAIPEM a PEARL PARTNERS è stato trasferito a JUSTIN e di qui su un conto personale di BEDJAOUI, il conto della società MINKLE è stato alimentato da fondi provenienti da ROCA LANCA, che a sua volta li aveva ricevuti da INTEGRAMA, recidendo il collegamento diretto tra SAIPEM ed il presunto corrotto.

Inoltre la Difesa BEDJAOUI ha prodotto, in uno con il memoriale dell'imputato depositato il 5.2.2018, documentazione comprovante l'origine lecita del bonifico da 1,8 milioni di euro disposto dalla società MINKLE (di BEDJAOUI) alla società BERG (di HABOUR), del tutto rilevante rispetto al primo acquisto immobiliare nel Maryland, in quanto dimostra che non è stata JUSTIN a fornire la liquidità a MINKLE per bonificare a BERG l'importo utile alla provvista per l'acquisto dell'appartamento del Maryland

E' stato in tal modo accertato che i fondi impiegati per il suddetto acquisto immobiliare non provenivano da SAIPEM, ma da un'entità societaria non appartenente a BEDJAOUI ma riconducibile a HABOUR, il quale peraltro è divenuto comproprietario di quell'immobile.

6.2.7.6.1. Con riferimento particolare all'immobile nel Maryland (USA), Grosvenor Place 1703 Rockville, Montgomery County, la stessa Guardia di Finanza ha

¹⁶² Sentenza impugnata, p.86.

riconosciuto (sulla base della documentazione bancaria acquisita tramite la rogatoria di Singapore) che alla data del 2.7.2007, quando è stato disposto il bonifico di 1.950.100 USD a favore del conto personale di HABOUR Omar, poi impiegato per l'acquisto immobiliare, non era presente analogo provvista sul conto BERG (che era attivo per soli 164.920,72 USD), per cui quel trasferimento di denaro era avvenuto tramite indebitamento bancario.

Pertanto rimane dimostrato che le rimesse utilizzate da BERG per alimentare il conto personale di HABOUR (e quindi l'acquisto immobiliare in comproprietà con i coniugi KHELIL) non potevano provenire da MINKLE (società riconducibile a BEDJAOUI), la quale ultima aveva effettuato bonifici nel marzo 2007 per complessivi 1.992.320 USD (1.828.000 e 164.320 USD), impiegati da BERG per gli investimenti e disinvestimenti ricostruiti nella consulenza CHIARUTTINI.

Peraltro la difesa BEDJAOUI ha dato prova che il primo bonifico di 1,828 milioni dollari tra MINKLE e BERG (del 19.3.2007) proveniva da un investimento eseguito congiuntamente ad HABOUR per l'acquisizione di uno zuccherificio.

Seguendo a ritroso il flusso finanziario nella sequenza sopra riportata, la rogatoria di Singapore del 22.11.2017 ha dimostrato, come dianzi detto, la mancanza di un passaggio di denaro tra JUSTIN e MINKLE, posto che il 16.3.2007 JUSTIN riceveva da PEARL PARTNERS la somma di oltre 4 milioni di dollari, che il 20.3.2007 venivano trasferiti (pressoché integralmente) sul conto personale di BEDJAOUI, senza che nel periodo risulti alcuna movimentazione finanziaria da JUSTIN a MINKLE, con la conseguenza che la provvista trasferita (nel marzo 2007) da MINKLE a BERG non può derivare dal trasferimento effettuato da PEARL PARTNERS a favore di JUSTIN e da quest'ultima a favore di BEDJAOUI.

6.2.7.6.2. Al contempo il Tribunale non ha adeguatamente valutato, ad avviso di questa Corte, la documentazione prodotta dalla Difesa HABOUR all'udienza del 28.1.2018 (prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale, nonostante l'indicazione contraria sostenuta in sentenza¹⁶³), costituita da scritture private redatte

¹⁶³ Sentenza impugnata, p.88, nota 184, laddove nella parte dedicata allo svolgimento del processo lo stesso Tribunale ha indicato lo svolgimento dell'attività istruttoria anche nelle successive udienze del 5.2.2018 e 12.2.2018.

con l'assistenza di un professionista (avvocato) statunitense e regolarmente registrate, riguardanti una promessa di pagamento ed un contratto di garanzia, da cui risultava che il primo immobile era stato acquistato dai coniugi KHELIL tramite un finanziamento assistito da garanzia ed erogato da HABOUR (divenuto comproprietario al 20%) il giorno precedente la data di perfezionamento dell'acquisto immobiliare (12.7.2007).

Tale documentazione, giudicata non attendibile in quanto proveniente dall'imputato e priva di data certa, risulta per vero coerente con quella pervenuta dalla rogatoria negli Stati Uniti¹⁶⁴, da cui si evince che effettivamente i coniugi KHELIL hanno effettuato, insieme con HABOUR, operazioni di investimento immobiliare finanziate da quest'ultimo mediante prestiti garantiti.

La prima compravendita si è realizzata tramite l'intermediazione della NORTH AMERICAN TITLE Co., che una volta concluso il contratto ha disposto la restituzione della residua somma di 384.553,73, depositata in eccedenza rispetto al prezzo finale di acquisto, mediante assegno intestato ai tre comproprietari (i coniugi KHELIL e HABOUR), con versamento su conto presso SUNTRUST Bank intestato a HABOUR (e non restituito alla moglie del ministro, come indicato in sentenza).

Sempre dalla rogatoria americana è altresì emerso che ARAFAT/KHELIL Najat, nella corrispondenza con il proprio commercialista JABBOUR Sima del giorno 8.10.2010, abbia fatto riferimento non già a donazione della provvista per l'acquisto immobiliare, confermando che si trattava di un prestito ricevuto da HABOUR.

Riguardo la pretesa inverosimiglianza di prestiti ricevuti dai coniugi KHELIL si deve menzionare che ad esito della perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'(ex)ministro KHELIL in Algeria sono stati rinvenuti due precedenti riconoscimenti di debito, sottoscritti dallo stesso KHELIL nel 2006, a seguito di somme prestate da HABOUR, suo coetaneo, in periodo sicuramente anteriore rispetto ai versamenti di SAIPEM a PEARL PARTNERS, che seppure non trasmessi a corredo della rogatoria dall'Autorità algerina (come il restante materiale sequestrato) vengono indicati nel *verbale esecuzione commissione rogatoria* del 12.5.2013, da cui risulta che uno degli atti è stato autenticato da notaio¹⁶⁵, come del resto risulta dalla copia prodotta dalla

¹⁶⁴ Depositata dal P.M. all'udienza del 3.7.2017.

¹⁶⁵ DVD 3.2. Rogatoria Algeria, faldone 108, ff.212 ss..

Difesa HABOUR all'udienza del 28.1.2018¹⁶⁶.

6.2.7.6.3. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all'ulteriore acquisto degli appartamenti siti in Glovenor Place n.1109 e in Rockville Pike n.15270, sempre nel Maryland (USA), effettuati dai coniugi KHELIL il 9.6.2008 per il prezzo complessivo di 602.000 USD, pagato con provvista fornita da HABOUR, con il quale gli acquirenti stipulavano un altro contratto di finanziamento ed un nuovo contratto di garanzia.

Il conto di HABOUR utilizzato per il pagamento del prezzo sarebbe stato alimentato, secondo il Tribunale, da operazioni eseguite tramite il conto libanese della società ADOBE France (riconducibile allo stesso HABOUR), con provviste provenienti dal conto svizzero della stessa società, a sua volta bonificato da BEDJAOUI, a dimostrazione che l'acquisto immobiliare era avvenuto con i proventi della contestata corruzione.

Questa ricostruzione è tuttavia smentita sulla base delle risultanze dibattimentali, dovendosi osservare che la lettera del 29.7.2015 della AUDI SARADAR Bank rappresentava che il conto libanese di ADOBE France fosse stato per lo più alimentato da fondi provenienti dall'egiziana ORASCOM (estranea a SAIPEM), non rilevando provviste provenienti da BEDJAOUI, personalmente o tramite società a lui riconducibili, dovendosi di conseguenza escludere che quel flusso finanziario potesse provenire da SAIPEM.

Anche la rilevazione nella sentenza impugnata di trasferimenti di fondi tra società di BEDJAOUI e di HABOUR (peraltro in periodi non prossimi o addirittura successivi agli acquisti immobiliari in parola) può dimostrare unicamente l'intreccio delle relazioni tra i due uomini d'affari, ma non sarebbe in alcun modo idonea a comprovare che le dazioni corruttive di SAIPEM siano state (anche soltanto in parte) utilizzate per finanziare l'acquisto di immobili negli Stati Uniti da parte del ministro KHELIL.

6.2.7.7. Le dazioni a MEZIANE Mohamed e a HEMCHE Reda.

¹⁶⁶ Atto di riconoscimento di debito tra KHELIL Chakib e HABOUR Omar, redatto in lingua araba il 9 e 21.1.2006 dal notaio BUJAWI Fatima di Orano (con traduzione in lingua italiana).

Si è visto nel paragrafo dedicato alle dichiarazioni di ORSI¹⁶⁷ che le ingenti regalie omaggiate al PDG di SONATRACH, consistite nel pagamento del viaggio di nozze in Italia nel 2006 del figlio di MEZIANE Mohamed, PDG di SONATRACH, ed il viaggio in Italia dei coniugi MEZIANE nell'anno 2007, con costi documentati da fatture di euro 22.000 e 50.000, sono stati sostenuti non già da SAIPEM Algeria, di cui ORSI era presidente e direttore generale (o da altre società del gruppo SAIPEM), bensì dallo stesso dichiarante in proprio, nell'ambito di un rapporto di natura presumibilmente corruttiva ma del tutto diverso da quello oggetto del presente giudizio.

Anche in merito al contratto di lavoro con MEZIANE Reda, figlio del PDG di SONATRACH, le dichiarazioni di VARONE, che ne ha preso radicalmente le distanze, assumendo di aver appreso mesi dopo dell'iniziativa autonoma di ORSI, del tutto inopportuna per l'evidente conflitto di interessi, conducono a ritenere che quest'ultimo utilizzasse lo schermo della società per cui lavorava, all'insaputa dei suoi superiori, per porre in essere condotte illecite per proprio tornaconto personale.

6.2.7.7.1. A prescindere dai forti dubbi già esposti circa la possibilità di qualificare HEMCHE Reda quale pubblico ufficiale¹⁶⁸ al momento della ricezione delle somme indicate dal Tribunale, è stata contestata la ricostruzione operata nella sentenza appellata circa la riconducibilità a società del gruppo SAIPEM delle provviste inerenti a trasferimenti di denaro in favore dello stesso HEMCHE, (presunto) capo di gabinetto del PDG di SONATRACH, e della moglie HEMCHE Gulnur, costituiti da quattro bonifici sul conto della Banca ROTHSCHILD di Ginevra, di cui HEMCHE Reda era titolare, per complessivi 1.750.000 dollari (nel periodo maggio 2009-gennaio 2010), nonché di accrediti sul conto DIACO Consultant di Ginevra, di cui HEMCHE Gulnur era beneficiaria economica, tramite quattro bonifici di 110.000 dollari ciascuno.

La sola coincidenza temporale di questi trasferimenti di somme con l'aggiudicazione a SAIPEM dei progetti GK3 e MLE, nonché con il pagamento a PEARL PARTNERS anche per altre commesse, non sarebbe probatoriamente idonea a ritenere accertata

¹⁶⁷ Vd. *supra*, par. 6.2.5.4 e 6.2.5.5.

¹⁶⁸ Vd. *supra*, par. 6.2.6.5.

la provenienza da SAIPEM di quelle provviste finanziarie.

In particolare le relazioni di consulenza tecnica predisposte da KPMG e dal prof. LAGHI, non confutate da plausibili obiezioni, hanno escluso qualsiasi evidenza bancaria, diretta o indiretta, circa la derivazione da pagamenti effettuati da SAIPEM delle somme accreditate sul conto di HEMCHE presso la Banca ROTHSCHILD, né di quelle trasferite da BERG a DIACO Consultant, mentre l'assunto della mancanza di una adeguata causale sottostante queste operazioni finanziarie è stato smentito dall'analisi di KPMG.

In particolare dalla documentazione acquisita emerge che la società KIYAN (riconducibile a BEDJAOUI) e HEMCHE Reda avevano sottoscritto un contratto di consulenza in relazione all'operazione di acquisizione da parte di quella società di una quota significativa del gruppo OUAIS, poi OGEC, ove era previsto un compenso per HEMCHE di 2 milioni di dollari, versati da KIYAN tra il 15.5.2009 ed il 12.1.2010, allorché HEMCHE aveva da tempo dismesso la carica ricoperta in SONATRACH e non avrebbe dunque potuto esercitare alcun potere nell'ambito dell'ente petrolifero algerino, essendosi peraltro trasferito prima ad Istanbul e poi a Ginevra per favorire le cure alla moglie, gravemente ammalata.

Tale attività di intermediazione svolta da HEMCHE è stata peraltro confermata in dibattimento da TROLESE Claudia, che ha riferito dell'intervento di HEMCHE in relazione all'acquisto delle quote di OGEC, mentre anche per gli accrediti sul conto DIACO Consultant delle Isole Vergini, effettuati da BERG con disponibilità provenienti da ORASCOM e da altra società, è stata esclusa la riconducibilità a fondi SAIPEM.

6.2.8. L'eventuale riqualificazione quale fattispecie non corruttiva.

Il difetto probatorio circa la sussistenza di un pactum sceleris concluso con il ministro KHELIL ed in ordine alla destinazione a quest'ultimo (e ad altri pubblici ufficiali algerini) delle risorse finanziarie versate da SAIPEM all'intermediario BEDJAOUI, per il tramite di PEARL PARTNERS ovvero dei subcontrattisti OGEC e LEAD, conduce a ritenere indimostrata la fattispecie corruttiva ascritta agli imputati appellanti, posto che non è provato neppure che il ministro avesse avallato o fosse comunque a

conoscenza di un eventuale patto corruttivo che vedesse coinvolto l'intermediario BEDJAOUI ed i vertici del gruppo italiano.

Per la configurabilità di un rapporto corruttivo l'utilità promessa o ricevuta dal pubblico ufficiale (nel caso in parola, promessa e ricevuta, secondo la contestazione formulata) costituisce elemento tipico del reato, in quanto oggetto indefettibile del sinallagma, tanto che i concorrenti necessari (non importa se entrambi punibili o meno, come nella corruzione internazionale extraeuropea) devono essere reciprocamente consapevoli di scambiarsi le prestazioni, sia pure per il tramite di un terzo (intermediario), sicché la mancanza di prova di un pagamento diretto o indiretto verso il pubblico ufficiale (italiano o estero) e prima ancora di un accordo corruttivo cui abbia partecipato o di cui sia consapevole quest'ultimo esclude la tipicità del reato ascritto¹⁶⁹.

La mancanza di tipicità della corruzione traduce sul piano giuridico quello che sul piano criminologico rappresenta il deficit rispetto al prototipo del criminale politico-economico, il quale pretenderebbe dal corruttore centinaia di milioni di euro per poi disinteressarsi completamente del loro utilizzo, in contrasto con la più elementare razionalità economica.

Dalle risultanze processuali si intravedono le forme di una figura affatto diversa da quella corruttiva, giacché vengono contestate le somme pagate a BEDJAOUI, o comunque a lui pervenute per il tramite di sovrapposizioni, sul presupposto della loro destinazione al ministro KHELIL, al quale tuttavia nulla è dimostrato sia pervenuto.

In questo contesto deve ritenersi che la sola trasmissione di ingenti risorse economiche all'intermediario non sia sufficiente ad affermare con certezza che ci si trovi di fronte ad un fenomeno corruttivo, potendo tale condotta integrare alternativamente altre figure di reato, quali la truffa o il millantato credito ai sensi dell'art. 346 co.1 cp, a carico del percettore di quelle somme¹⁷⁰, allorché il denaro non sia servito per remunerare il compimento da parte del soggetto pubblico di attività contraria ai doveri di ufficio, ma a compensare la mediazione svolta verso il pubblico ufficiale sul quale vantava capacità di influenza.

In via alternativa, per i fatti commessi nel vigore della legge 190/12 si potrebbero profilare gli estremi della corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. a carico di entrambi i protagonisti (sussistendo i requisiti soggettivi) quando l'infedeltà aziendale abbia provocato un danno alla società, ovvero la configurazione del traffico di influenze illecite ex art. 346-bis cp, introdotto con quella legge e da ultimo novellato con la n.3/19, che ha ampliato la fattispecie ricomprendendo anche la condotta del millantato credito di cui all'art. 346 cp, contestualmente abrogato, e sanzionando la condotta di chiunque partecipi ad un accordo

¹⁶⁹ Cass. 22.5.2019 n.40258, nella vicenda Finmeccanica.

¹⁷⁰ Cass. 2.12.2014 n.1.

mirato ad una qualsiasi forma di influenza illecita sull'attività di un pubblico ufficiale, anche straniero (a mezzo del richiamo ai soggetti di cui all'art. 322-bis cp, ovvero coloro che svolgono analoghe funzioni anche in Stati extra-U.E.), sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con il soggetto pubblico, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza.

L'antioriorità dei fatti oggetto del presente giudizio rispetto all'introduzione normativa di alcune delle fattispecie sopra indicate, nonché l'inidoneità delle altre ad integrare i reati presupposti della contestata corruzione extraeuropea di cui all'art. 322-bis co.2 n.2 cp, preclude all'evidenza qualsiasi possibilità di riqualificazione dei fatti contestati.

6.2.8.1. Le prese di interesse di VARONE e ORSI.

Ai fini di una possibile spiegazione alternativa dell'incontestabile pagamento di ingenti provvigioni a BEDJAOUI, che la sentenza impugnata, in uno con la proposta ricostruttiva dell'Accusa pubblica, riconduce allo schema corruttivo, è un dato di fatto che i due dirigenti SAIPEM che hanno promosso o sostenuto l'incarico di consulenza o agenzia a BEDJAOUI e l'affidamento dei subappalti a OGEC e LEAD siano da individuare in VARONE e ORSI, i quali sono i soli ad aver tratto vantaggi economici personali da quelle iniziative, per quanto almeno risulti sulla base delle evidenze processuali del presente giudizio. 

VARONE era entrato in contatto con BEDJAOUI nell'estate 2005, attraverso i dirigenti di SAIPEM France sa, per risolvere le problematiche del progetto ROD e ne aveva proposto l'impiego come intermediario per agevolare le aspettative di SAIPEM di ottenere l'assegnazione di progetti banditi da SONATRACH (o comunque da consorzi cui partecipava l'ente petrolifero algerino), ottenendo per sé significativi vantaggi personali a seguito dell'instaurazione di un rapporto amicale tra i due, coinvolgente le rispettive famiglie.

Tali benefici economici sono stati documentati e riconosciuti dallo stesso VARONE e sono costituiti dalle somme erogate da BEDJAOUI in favore del progetto olio-vinicolo dell'Azienda agricola AGER FALERNUS srl di Sessa Aurunca (CE), di cui BEDJAOUI aveva acquistato il 20% del capitale sociale, versando 2,5 milioni di euro direttamente sul conto corrente della AGER FALERNUS srl quale finanziamento a fondo perduto del socio, mentre l'importo di 1,29 milioni di euro accreditato in due

tranches (nel febbraio e nell'aprile 2008) era stato versato da HABOUR Omar su richiesta di BEDJAOUI Farid¹⁷¹, sempre in relazione ad AGER FALERNUS srl, utilizzato da VARONE per l'acquisto della casa di Milano, via Besana, nella quale abitava l'ex-coniuge PICANO Regina.

Non va sottaciuto, come evidenziato in prime cure¹⁷², che TROLESE Claudia, figlia di un ex-dipendente SAIPEM e CFO di OGEC dopo l'acquisizione del controllo della società da parte di BEDJAOUI, aveva rapporti personali molto stretti non solo con VARONE ma anche con la moglie PICANO¹⁷³, come attestato anche dalle intercettazioni acquisite, che hanno dato conto di un viaggio in Libano nel dicembre del 2012, dopo l'avvio delle indagini, nonché di riferimenti alla persona di BEDJAOUI. Le operazioni di captazione autorizzata delle conversazioni telefoniche, attivate sull'utenza residenziale milanese dei coniugi VARONE hanno consentito altresì di rilevare la preoccupazione della moglie che a seguito della richiesta del marito *"di raggruppare una serie di documenti e di portarli fuori dalla casa"* si era rivolta alla nipote SOMASCHINI Debora, anch'essa inserita in OGEC, alla quale aveva consegnato una valigia con documenti, chiedendole di farla sparire.

In data 1.12.2012 la SOMASCHINI veniva fermata dalla Polizia presso la stazione ferroviaria di Roma Termini e la stessa veniva trovata in possesso di documenti di particolare interesse in relazione alle vicende di cui al presente giudizio¹⁷⁴.

¹⁷¹ Nel memoriale depositato il 5.2.2018 BEDJAOUI Farid ha sul punto sostenuto: *"...consapevole del problema che avrebbe potuto rappresentare, per quanto riguarda il rapporto commerciale con SAIPEM, un pagamento da parte mia al Signor VARONE in assenza di qualsiasi progetto economico ancora concretizzato, nonché dell'interpretazione che potrebbe essere fatta a riguardo...ho chiesto al Signor Omar HABOUR che facesse lui stesso i primi trasferimenti...al fine di diversificare attraverso questo progetto vinicolo (proprio come avevo fatto un anno prima investendo nel suo progetto di raffineria di zucchero su sua proposta)..."*.

¹⁷² Sentenza impugnata, p.97 nota 207.

¹⁷³ Dichiarazioni di TROLESE nell'udienza del 20.11.2017 e dichiarazioni di VARONE nelle udienze del 26.6.2017 e 27.9.2017; anche dichiarazioni di CERCHIARINI Giovanni nell'udienza del 6.3.2017.

¹⁷⁴ Sentenza impugnata, pp.67-68, ove sono stati elencati i documenti rinvenuti: documentazione riferibile alla EFG Bank di Ginevra, con delega ad operare in favore di PICANO da parte di BEDJAOUI, titolare del conto n.544613; documentazione relativa ad un conto corrente cifrato aperto presso la Audi Saradar Bank di Beirut (Libano), denominato *Norton* (identificato con numero 100850) cointestato a BEDJAOUI e a sua moglie Rani Elisa Dalluh; in particolare, veniva rinvenuta una *power of attorney*, rilasciata da BEDJAOUI a favore della moglie di VARONE (nell'udienza del 18.4.2016 il Col. FERRI ha precisato che dalla rogatoria libanese era emerso che il conto *Norton*, aperto nel 2007, era riconducibile alla PICANO e rientrava tra i conti diretti o indiretti di BEDJAOUI); copia di passaporti francesi rilasciati a BEDJAOUI ed al figlio BEDJAOUI Raian Farid; lettera riconducibile a BEDJAOUI (sebbene non sottoscritta), che rappresentava di partecipare con entusiasmo all'azienda agricola Ager Falernus appartenente a VARONE e che avrebbe provveduto a fare un versamento a fondo perduto a favore dell'azienda per 1 milione di euro; lettera sottoscritta da BEDJAOUI, datata 28.5.2009, con

6.2.8.1.1. Già nel superiore paragrafo¹⁷⁵ è stato evidenziato che anche ORSI ha lucrato ingenti risorse economiche a lui trasferite da BEDJAOUI a seguito dell'intervento dello stesso sulla scena dei rapporti con SAIPEM, che lo stesso PDG di SAIPEM Algeria aveva contribuito a promuovere come intermediario per le gare indette da SONATRACH, indicando altresì, insieme con VAROEN, OGEC e LEAD quali subcontrattisti per alcune delle dette gare (MLE e GK3) e ricevendo dopo la cessazione dell'incarico, nel 2010-2011, almeno 5 milioni di dollari da BEDJAOUI, in un contesto peraltro di comprovata proclività dello stesso ORSI a perseguire il proprio personale tornaconto nei rapporti con i fornitori della società che dirigeva, in chiara violazione degli obblighi di fedeltà aziendale.

6.2.8.1.2. La proposta dell'entrata in scena di BEDJAOUI come agente del gruppo SAIPEM è stata, come detto, sostenuta soprattutto dai due dirigenti, secondo quanto risulta formalmente dalle note informative predisposte per ciascuno dei quattro contratti di intermediazione, nei quali l'affidabilità dell'agente, generalmente indicato in "*Samyr OURAIED, direttore della branch negli Emirati Arabi Uniti di Pearl Partners Ltd*" veniva sostanzialmente rimessa alla valutazione di VARONE ed ORSI. 

Segnatamente, dalle note informative per i rispettivi consigli di amministrazione, esaminate dal prof. MANZONETTO¹⁷⁶, consulente tecnico di SAIPEM spa, emerge che per il *Medgaz Consultancy Agreement* tra SAIPEM Portogallo e PEARL PARTNERS la proposta contrattuale per il CdA di SAIPEM Portogallo del 17.10.2006 era stata presentata da INBONA Yves¹⁷⁷ con il coinvolgimento espresso di ORSI, che aveva svolto altresì l'attività di selezione e *due diligence* sull'intermediario e la trattativa commerciale, mentre con riguardo all'*UTBS Consultancy Agreement* tra SAIPEM France s.a. e PEARL PARTNERS il proponente era indicato in VARONE,

bozza di procura rilasciata da BEDJAOUI a favore di DI FILIPPO Italo, consulente di VARONE, per la gestione della predetta azienda agricola; documenti riconducibili a CUTON HOKE Cristian, e in particolare una distinta bancaria relativa al bonifico in suo favore effettuato da BEDJAOUI per la somma di 10.000 dollari (dal Col. FERRI ragionevolmente ricollegato a tale *Chris* che interloquiva con la PICANO a proposito dei documenti che la stessa doveva fare sparire dall'abitazione familiare).

¹⁷⁵ Vd. *supra*, par. 6.2.5.5.1

¹⁷⁶ Dichiarazioni di MANZONETTO del 15.1.2008, ed in particolare le *slides* 74/77 depositate in quella sede.

¹⁷⁷ Nella qualità di responsabile *corporate* della *Business Unit* di SAIPEM spa e consigliere di SAIPEM Portogallo

che aveva sottoscritto altresì la nota informativa per il CdA del 31.5.2007 (insieme con BART Michel, manager di SAIPEM Francia).

Quanto all'*Agency Agreement* stipulato con SNAMPROGETTI il 17.10.2007 il proponente VARONE, redattore altresì della nota informativa per il CdA del 4.10.2007, indicava che le trattative commerciali erano state condotte insieme con ORSI, responsabile delle attività del gruppo SAIPEM in Algeria, precisando che OURAIED era "*...ben conosciuto nel contesto commerciale dell'Algeria e più in generale in tutta l'Africa del Nord e nel Medio Oriente e profondo conoscitore del processo di valutazione e aggiudicazione di SONATRACH*".

Da ultimo, per il *Consultancy Agreement* relativo al progetto LPG figuravano come proponenti VARONE e ORSI, che avevano sottoscritto la nota informativa per il CdA di SAIPEM France s.a. del 14.7.2008 e svolto le trattative contrattuali.

Per tutti i contratti, oltre la valutazione di opportunità circa la stipulazione di un accordo di intermediazione e l'apparente selezione del soggetto da incaricare, l'intervento di VARONE si svolgeva anche con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni di intermediazione, che veniva attestata con la nota manoscritta apposta direttamente sulle fatture emesse da PEARL PARTNERS¹⁷⁸.

Sebbene non possa essere confermata la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, secondo il quale "*SAIPEM non poteva svolgere la due diligence nei termini previsti dalle procedure interne senza palesare la realtà della relazione intrattenuta con KHELIL per il tramite del suo fiduciario BEDJAOUI. Una nota informativa rispondente alle previsioni...avrebbe disvelato che SAIPEM stava intrattenendo rapporti economici illeciti...*"¹⁷⁹, essendo indimostrata la sovrapposizione economica tra BEDJAOUI e KHELIL, che invece doveva essere rigorosamente comprovata, purtuttavia è chiara la dissimulazione della figura dell'intermediario dall'ambito formale dei relativi contratti, in cui compariva soltanto OURAIED Samyr, il fiduciario di BEDJAOUI posto apparentemente a capo della società fittizia che formalmente li aveva stipulati e che veniva accreditato di una competenza professionale inesistente nelle procedure di gara dell'ente petrolifero algerino.

¹⁷⁸ Generalmente "*ok x avvenute prestazioni dei servizi e il rispetto delle condizioni di pagamento previste contrattualmente*", come indicato al capo C di imputazione.

¹⁷⁹ Sentenza impugnata, p.136.

Per quanto le prestazioni dell'agente comprendano anche attività di *lobbying*, volte a valorizzare gli interessi del committente e ad enucleare i costi/benefici delle possibili scelte industriali¹⁸⁰, le stesse sono difficilmente documentabili ed assumono di frequente un carattere riservato, consistendo altresì nel passaggio di informazioni sul rischio Paese, sugli altri concorrenti e su questioni tecniche.

Non è però revocabile in dubbio che nella vicenda in esame dette attività siano state svolte personalmente da BEDJAOUI, attraverso lo schermo societario di PEARL PARTNERS, come peraltro emerge dagli scambi di corrispondenza prodotti dalla Difesa TALI¹⁸¹, che riguardavano l'organizzazione di incontri con i subcontrattisti ed informazioni sulle strategie complessive e di carattere tecnico-operativo sulle gare bandite da SONATRACH, anche nella fase successiva all'assegnazione degli appalti.

Al proposito si pone in modo evidente una questione di congruità del corrispettivo pagato da SAIPEM (oltre 197 milioni di euro, oltre le rimesse a BEDJAOUI da parte di OGEC ed eventualmente anche di LEAD), che lo stesso Pubblico Ministero sembrava aver adombrato nella requisitoria di primo grado¹⁸².

Tuttavia, non provato l'accordo corruttivo e la destinazione di quelle risorse al ministro KHELIL, è stato invece accertato che VARONE e ORSI abbiano beneficiato in proprio di ritorni monetari rispetto ai costi di intermediazione sostenuti da SAIPEM e da loro proposti, sicché non può essere ragionevolmente escluso che la promozione e la reiterazione degli incarichi a BEDJAOUI sia stata favorita dalla loro aspettativa di guadagno personale, del resto compatibile con il convincimento che l'attività dell'intermediario potesse sortire con qualche probabilità esiti positivi per SAIPEM nell'aggiudicazione delle commesse di SONATRACH, anche solo in forza dell'influenza esercitata sul ministro KHELIL dall'intermediario BEDJAOUI.

6.3. L'appello del Pubblico Ministero per la vicenda ENI.

6.3.1. Premessa: la contestazione dell'addebito, la decisione del Tribunale ed il

¹⁸⁰ Dichiarazioni dell'avv. GATTI Francesco, componente del CdA e del Comitato di controllo di SAIPEM spa, nell'udienza del 9.10.2017, pp.16-21.

¹⁸¹ Produzioni documentali depositate nelle udienze del 13.11.2017 e 27.11.2017.

¹⁸² Trascrizioni dell'udienza del 19.2.2018, p.49.

perimetro dell'impugnazione.

Si è già detto che con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha condannato gli imputati TALI, BERNINI e VARONE, dirigenti SAIPEM, e gli intermediari BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED in ordine all'imputazione di cui al capo A punto 1, relativa al concorso nella corruzione internazionale concernente le sette commesse algerine di SAIPEM, assolvendo dallo stesso addebito SCARONI e VELLA, dirigenti ENI, per non aver commesso il fatto, con pronuncia assolutoria divenuta definitiva in mancanza di appello del Pubblico Ministero.

Con riguardo invece alla contestazione di corruzione internazionale per l'acquisizione della società canadese FIRST CALGARY PETROLEUM Ltd (FCP) e per l'estensione ai giacimenti CAFC, di cui al capo A punto 2, il primo giudice ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste ed in relazione a tale capo della sentenza il Pubblico Ministero appellante, come si evince pianamente dall'atto depositato, ha chiesto la condanna degli imputati SCARONI e VELLA, mentre non è stata impugnata l'assoluzione degli imputati TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED.

Ciò significa che in ordine alla corruzione internazionale riguardante la vicenda ENI l'assoluzione per insussistenza del fatto è divenuta definitiva per gli stessi coimputati TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED.

Alla corrispondente obiezione di alcune Difese secondo cui in caso di condanna di SCARONI e VELLA, in accoglimento dell'appello del P.M., si verrebbero a determinare condizioni di inconciliabilità di giudicati che legittimerebbero la revisione ai sensi dell'art. 630 co.1 lett. a) cpp, con conseguente revoca della sentenza di condanna ex art. 637 cpp, all'udienza del 15.1.2020 il Pubblico Ministero ha replicato che nelle conclusioni dell'atto di appello non sarebbero state menzionate le richieste riguardanti i coimputati diversi da SCARONI e VELLA per semplice *lapsus calami*, ma che dall'insieme dell'atto di impugnazione si evincerebbe che non si era inteso prestare acquiescenza alla generale assoluzione dei dirigenti SAIPEM e degli intermediari per la vicenda ENI.

Tale assunto appare smentito dalla considerazione che nel caso di mero errore materiale (per omissione) non troverebbero giustificazione le conclusioni formulate

all'udienza del 13.11.2019 (e poi ancora nelle due memorie depositate il 15.11.2019), con cui lo stesso Pubblico Ministero ha richiesto espressamente la conferma della sentenza impugnata quanto alla vicenda SAIPEM e la condanna dei soli SCARONI e VELLA (oltre che di ENI spa) per la vicenda ENI.

Per quanto il giudicato interno sulla pronuncia assolutoria dei dirigenti SAIPEM e degli intermediari non possa determinare automaticamente l'inammissibilità dell'appello concernente le posizioni di SCARONI e VELLA, tuttavia è indicativo del cambiamento di impostazione già segnalato anche a proposito della vicenda SAIPEM.

Nell'imputazione di concorso nella corruzione internazionale del ministro algerino KHELIL, rubricata al capo A ed articolata nei due punti indicati, in relazione all'indebita assegnazione a SAIPEM dei contratti relativi a sette gare d'appalto pubblico (punto 1) e nel favoritismo circa l'acquisizione di FCP da parte di ENI (punto 2), non vi era alcuna diversità nei soggetti ritenuti responsabili, nei mezzi impiegati e negli scopi perseguiti, nel senso che a ciascun imputato erano ascritte entrambe le vicende corruttive in conseguenza di un progetto illecito inteso come unitario¹⁸³, tanto che la presunta tangente (per complessivi euro 197.934.798) era quantificata ed attribuita globalmente a tutti gli imputati, sulla scorta dell'assunto in base al quale l'esercizio di poteri di fatto di ENI spa sulla controllata SAIPEM spa dava giustificazione della corresponsabilità dei dirigenti della controllante anche per i fatti corruttivi posti in essere nell'interesse della società partecipata.

D'altronde l'unitarietà della vicenda corruttiva era stata rivendicata dallo stesso Pubblico Ministero allorché aveva replicato alle eccezioni di genericità ed indeterminatezza dell'imputazione in esordio al giudizio di primo grado¹⁸⁴, mentre la

¹⁸³ La struttura unitaria della contestazione è chiaramente evincibile dall'imputazione rubricata al capo A, ove dopo l'indicazione del ruolo attribuito a ciascun imputato viene riportato:

"...agendo tutti i predetti al fine di procurare alle società ENI spa e SAIPEM spa indebiti vantaggi in operazioni economiche internazionali e in particolare

1. far ottenere a SAIPEMA spa e alle sue controllate...l'assegnazione...dei seguenti contratti...;

2. far ottenere a ENI spa nel novembre 2008 l'autorizzazione del ministro dell'energia algerino ad acquistare la società canadese First Calgary Petroleum...

promettevano ed effettivamente corrispondevano ingenti somme di denaro e altre utilità a pubblici ufficiali della Repubblica di Algeria...;

¹⁸⁴ Udienza del 16.1.2017: *"Va detto che il capo di imputazione...descrive una vicenda corruttiva unitaria...E' una vicenda unitaria che vede in una prima fase alcuni manager della società SAIPEM, in prima battuta e con l'avallo dei vertici ENI, contrattare il quantum della tangente. Dopodiché si arriva all'accordo ed arrivano i pagamenti...il fatto è sempre stato lo stesso ed è sempre stata una vicenda unitaria a cui hanno partecipato con*

struttura unitaria della contestazione enunciata nell'editto di accusa è stata correttamente colta dal Tribunale nella sentenza impugnata¹⁸⁵, ove si è precisato che tale impianto accusatorio era stato abbandonato dallo stesso Pubblico Ministero che aveva finito con il prospettare un unico accordo corruttivo per l'aggiudicazione delle sette commesse a SAIPEM (avvenuta tra il febbraio 2007 ed il giugno 2009), laddove l'asserita vicenda corruttiva collegata all'acquisizione di FCP era autonoma e perfezionata con la mediazione di BEDJAOUI negli accordi informali di SCARONI con il ministro KHELIL a partire dalla seconda metà del 2007, quando già erano iniziati i pagamenti relativi alla prima commessa aggiudicata a SAIPEM (MEDGAZ). Il mutamento di prospettiva, con l'enucleazione di uno specifico accordo corruttivo che ha riguardato la vicenda FCP, verosimilmente frutto delle risultanze dell'istruzione dibattimentale (che comunque non pone profili di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 521 e 522 cpp), è stato coltivato nell'atto di appello del Pubblico Ministero che ha ritenuto dimostrato un autonomo *pactum sceleris*¹⁸⁶, finalizzato ad ottenere un celere rilascio dell'assenso del ministro KHELIL all'acquisizione di FCP ed alla definizione dell'*Avenant 3*, con avallo di condizioni economiche favorevoli per ENI e versamento da parte di quest'ultima di un'unica tassa di trasferimento.

6.3.2. *Le memorie e le note di udienza della pubblica Accusa.*

Nel perimetro del giudizio di appello non possono ricadere le doglianze rappresentate negli atti versati nel presente grado sotto forma di memoria o di note di udienza (prodotte il 13.11.2019 dal P.G. e trasmesse il 15.11.2019 dal P.M.) ma non oggetto di specifica rappresentazione come motivo di gravame nell'atto di appello del Pubblico Ministero datato 1.2.2019.

Si è già detto che all'udienza del 30.10.2019 il Pubblico Ministero applicato ha depositato una memoria suddivisa in due parti (dedicate rispettivamente alla vicenda

ruoli differenti e con contributi causali differenti i vertici di ENI e SAIPEM...Quindi non è affatto vero che la vicenda è frazionata ma è unitaria..." (trascrizioni, pp. 21-22).

¹⁸⁵ Sentenza impugnata, pp.6-7.

¹⁸⁶ Appello P.M. pp. 7-8.

SAIMPEM ed a quella ENI), rappresentando espressamente che il suo contenuto sostanziale ricalcava pedissequamente quello della memoria del 30.7.2018, depositata nel corso della discussione di primo grado (e modificata unicamente nell'intestazione alla Corte d'Appello, nella data e nelle richieste conclusive, pertinenti al giudizio di impugnazione).

Se la memoria del 30.10.2019 relativa alla vicenda SAIPEM non offre questioni di interesse in punto di utilizzazione nel giudizio di appello, ove per comodità è stata riprodotta alla Corte al fine di lumeggiare la posizione della pubblica Accusa in ordine alle questioni sollevate con i gravami degli imputati condannati, altrettanto non è a dire per la memoria dedicata alla vicenda ENI, che pone questioni ulteriori a quelle proposte con i motivi esposti nell'atto di impugnazione del Pubblico Ministero appellante.

E' nota la posizione sul punto della giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, secondo cui non sono da considerare memorie ex art. 121 cpp gli atti che propongono questioni ulteriori rispetto a quelle enucleate con i motivi di impugnazione, potendo questi ultimi essere implementati nei limiti temporali e di contenuto previsti dalla disciplina dei *motivi nuovi* di cui all'art. 585 co.4 cpp¹⁸⁷, specie in una temperie in cui a partire dalle Sezioni Unite Galtelli e fino all'intervento normativo della cd. *riforma Orlando*¹⁸⁸ l'ambito dell'ammissibilità dell'appello è stato progressivamente ristretto sulla scorta del maggiore rigore assegnato al requisito della specificità dei motivi.

Queste considerazioni assumeranno rilievo significativo con riguardo all'impugnazione nei confronti di ENI, in ragione della valutazione di dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ma risultano comunque rilevanti anche nella prospettiva dell'impugnata assoluzione di SCARONI e VELLA per la vicenda FCP, posto che per alcuni aspetti, già debitamente segnalati dalla Difesa ENI e di seguito indicati, la memoria e le note di udienza (del P.M. e del P.G.) ripropongono questioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell'atto di appello e già affrontati dal Tribunale con argomenti con i quali l'Accusa pubblica ha omesso di confrontarsi in vista della loro confutazione, preferendo insistere su di un

¹⁸⁷ Cass. 26.6.2019 n.36118; Cass. 29.5.2019 n.36686.

¹⁸⁸ Cass.S.U.27.10.2016 n.8825, Galtelli e la modifica dell'art. 581 cpp ad opera della legge 103/17.

indimostrato travisamento della prospettiva accusatoria ed un'erronea valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio acquisito¹⁸⁹.

6.3.2.1. Nella memoria riproposta all'udienza del 30.10.2019 il Pubblico Ministero ha esposto la considerazione che l'acquisizione di FCP doveva intendersi suddivisa in un'operazione *corporate* (funzionale all'acquisto della totalità del capitale azionario) ed un'operazione *farm in* (di cessione dell'*asset* da FCP Ltd alla società costituita nel Delaware FCP Lp), il cui insieme avrebbe consentito di eludere il divieto di cessione di più del 50% dei diritti, fissato dall'art. 31.2. del contratto di associazione PSC del 2001 tra SONATRACH e FCP Ltd.

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto l'acquisizione di FCP da parte di ENI un'operazione *corporate* ed il Pubblico Ministero non ha coltivato quelle considerazioni nel proprio atto di appello.

Ancora, riguardo le possibili alternative per SONATRACH in conseguenza del mancato rilascio dell'assenso ministeriale all'acquisizione di FCP (investimento in proprio per lo sviluppo dei giacimenti del Blocco 405B, ovvero nuova gara pubblica), la condivisibile osservazione del Tribunale circa l'inevitabile conseguenza della dilatazione dei tempi per la messa in produzione dei giacimenti nel caso di mancato accordo non è stata ripresa nell'impugnazione del Pubblico Ministero e non appartiene all'ambito cognitivo devoluto alla Corte. 

6.3.3. Le pretese dichiarazioni eteroaccusatorie di VARONE.

Esclusa l'originaria strutturazione unitaria della vicenda corruttiva, del tutto correttamente il Tribunale di Milano si è dato carico di verificare la sussistenza di uno specifico (e diverso) accordo illecito relativo all'acquisizione di FCP da parte di ENI, finendo in modo condivisibile per escluderlo non essendo stati rinvenuti elementi di riscontro alle pretese dichiarazioni eteroaccusatorie di VARONE in ordine al pagamento di una tangente collegata finalisticamente a quell'operazione, in attuazione di un patto illecito asseritamente stretto da SCARONI con KHELIL attraverso la mediazione di BEDJAOUI.

¹⁸⁹ Vd. primo motivo di appello.

Di questo asserito accordo corruttivo non v'è alcuna evidenza probatoria (ancor meno di quello sancito nel marzo 2006, in ipotesi di accusa, nell'incontro al *George V* di Parigi tra TALI e KHELIL, mediato da BEDJAOUI per favorire SAIPEM) e tale difetto di prova renderebbe comunque superflua la valutazione degli ulteriori elementi costitutivi del reato di corruzione internazionale, a tacere della circostanza che l'esclusione di comprovate dazioni al ministro KHELIL o ad altri pubblici ufficiali algerini, comune alla vicenda SAIPEM, precluderebbe in ogni caso l'integrazione della fattispecie contestata.

Sono già state riportate in sintesi, per come valutate nella sentenza impugnata¹⁹⁰, le dichiarazioni rese da VARONE Pietro nel corso dell'incidente probatorio del 2.12.2014 in ordine all'acquisizione di FCP, che costituiscono l'unico elemento di prova su cui si fonda la prospettazione accusatoria¹⁹¹ e che il Pubblico Ministero appellante, in motivato dissenso dalla valutazione del Tribunale, ha reputato debitamente riscontrate ed in grado di sorreggere l'addebito di responsabilità per gli imputati SCARONI e VELLA (nonché per ENI spa) in base alle regole di giudizio di cui all'art. 192 co.3 e 4 cpp.

Con le parole dell'atto di appello del Pubblico Ministero, VARONE ha dichiarato di aver fatto una cortesia a VELLA, presentandogli BEDJAOUI nell'estate del 2006¹⁹², ma di non aver mai partecipato agli incontri successivi, precisando di essere stato interpellato nuovamente da VELLA, nel momento in cui era stato raggiunto l'accordo corruttivo tra i vertici ENI e KHELIL tramite BEDJAOUI (per il rilascio delle autorizzazioni relative a FCP a condizioni ed in tempi particolarmente vantaggiosi per ENI), poiché occorreva coinvolgere SAIPEM nel pagamento della tangente per conto della controllante.

L'appellante ha dissentito dalla valutazione del Tribunale circa l'incertezza ravvisabile nel racconto del coimputato su tempi, contenuti e modalità del pagamento di detta tangente, quantificata in 41 milioni di euro, che secondo VARONE sarebbe stata

¹⁹⁰ Vd. *supra*, punto 1.3.

¹⁹¹ L'altra voce di accusa, ORSI Tullio, manager SAIPEM, non è stato in grado di riferire alcunché sulla vicenda dell'acquisizione di FCP da parte di ENI.

¹⁹² Da collocare dopo l'incontro ufficiale della delegazione ENI con il ministro KHELIL del 23.7.2006 ad Algeri.

versata nell'interesse di ENI sotto forma di provvigioni a PEARL PARTNERS per l'ottenimento della commessa MLE, in esecuzione dell'*Agency agreement* del 17.10.2007.

A questo proposito VARONE ha riferito di avere inizialmente espresso perplessità con VELLA circa la prospettata modalità di attuazione dell'accordo corruttivo, poiché il progetto MLE doveva essere estromesso dal novero delle commesse per le quali SAIPEM aveva chiesto ed ottenuto la protezione di KHELIL/BEDJAOUI, in quanto ENI sarebbe entrata nella stazione appaltante del progetto MLE a seguito dell'acquisizione di FCP (già associata a SONATRACH per quell'appalto) e pertanto non vedeva ragione per continuare a pagare BEDJAOUI (attraverso le fatture PEARL PARTNERS) quando la propria controllante ENI era in grado di garantire la protezione a SAIPEM, concretamente assicurata nel caso specifico a mezzo di informazioni privilegiate fornite dai manager di ENI/FCP a quelli del gruppo SAIPEM durante la fase della valutazione delle offerte tecniche per MLE¹⁹³.

6.3.3.1. Prima della verifica circa la sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni di VARONE, secondo la tesi del Pubblico Ministero appellante, mette conto chiarire il senso e l'effettivo contenuto della narrazione sul punto di VARONE (anche in relazione al solo incidente probatorio e prima della ritrattazione avvenuta nel corso dell'esame dibattimentale) in quanto i riscontri possono eventualmente sostenere il dato probatorio ma non possono ampliarlo, essendo sprovvisti di autonoma valenza dimostrativa¹⁹⁴.

Circa lo specifico accordo corruttivo (per favorire ENI) VARONE non ha mai riferito da chi e quando sarebbe stato concluso, non aveva presenziato né era a conoscenza dello svolgimento delle trattative e del contenuto dell'intesa raggiunta¹⁹⁵,

¹⁹³ Il progetto MLE era stato messo a gara dalla *joint-venture* SONATRACH/FCP e la fase di valutazione delle offerte tecniche si era chiusa il 4.12.2008, mentre l'aggiudicazione a SAIPEM sa/SAIPEM Algerie era avvenuta dopo l'apertura delle offerte commerciali il 10.12.2008, con contratto sottoscritto il 22.3.2009. Le fatture PEARL PARTNERS in relazione a detta commessa, inserita con comunicazione del 20.2.2008 nell'*Agency agreement* del 17.10.2007, erano state pagate nelle date del 14.7.2009, 27.11.2009 e 22.2.2010 (precisamente indicate nel capo C di imputazione e diverse, quanto alle ultime due date, da quelle riportate nell'atto di appello).

¹⁹⁴ Cass. 11.7.2019 n.35923.

¹⁹⁵ Incidente probatorio del 2.12.2014, *passim* ma in particolare pp. 58, 92, 107-109, 111-112, 116-117, 125.

rimanendo pertanto quelle dichiarazioni assolutamente incerte su aspetti qualificanti, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, venendo infirmata la valutazione dell'attendibilità oggettiva del racconto sulla base dei criteri della precisione, della coerenza e della costanza, che devono essere valutati con maggior rigore quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato nei casi di conoscenza *de auditu*¹⁹⁶, come nella situazione in parola, in cui VARONE ha sostanzialmente riferito quanto avrebbe appreso da altri (VELLA, BEDJAOUI).

Il Pubblico Ministero appellante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui basterebbe riscontrare i segmenti essenziali del racconto del chiamante (in reità) per giungere ad una pronuncia di condanna del chiamato¹⁹⁷, senza considerare che nel caso in esame le dichiarazioni del coimputato riguardano soltanto frammenti secondari del tema di prova, che invece è innanzitutto costituito dalla dimostrazione dell'intesa corruttiva raggiunta, dalla sua attuazione mediante i pagamenti corruttivi effettuati da SAIPEM per conto di ENI e dalle manifestazioni di favoritismo di quest'ultima società da parte delle autorità algerine.

6.3.3.2. Già l'avvio della strategia ENI di avvicinamento al ministro KHELIL, con la trasformazione dell'intermediario BEDJAOUI da risorsa SAIPEM in strumento utilizzabile anche dalla capogruppo, per come descritta da VARONE, non appare in alcun modo attendibile, se rapportata all'interesse di ENI per l'acquisizione di FCP, che ha preso corpo soltanto nell'estate 2008, allorché il crollo della quotazione di borsa e l'incapacità di reperire i finanziamenti necessari a sviluppare il blocco 405B aveva determinato la società canadese a mettersi sul mercato.

L'incontro di presentazione di BEDJAOUI a VELLA, inteso come viatico verso l'instaurazione di un rapporto corruttivo, è collocato da VARONE nell'estate 2006, due anni prima della concretizzazione dell'interesse verso FCP, in un contesto in cui risulta peraltro incontrovertito che VELLA avesse conosciuto fin dal 2005 BEDJAOUI, quale appartenente da una influente famiglia algerina¹⁹⁸, e non sembrasse dunque necessitare dell'intervento di presentazione di VARONE.

¹⁹⁶ Cass.S.U. 29.11.2012 n.20804.

¹⁹⁷ Cass. 2.2.2016 n.34712.

¹⁹⁸ La circostanza è stata riconosciuta dallo stesso P.M. nell'atto di appello, p.15.

Priva di senso compiuto risulta anche l'altra ragione dell'asserito incontro di presentazione (al quale peraltro aveva partecipato lo stesso VARONE senza cogliere alcun cenno, a suo stesso dire, di possibili accordi corruttivi), consistente nell'esigenza di vincere la resistenza del ministro KHELIL ad incontrare i vertici ENI, non appena si consideri che una delegazione ENI composta dall'A.D. SCARONI, dal direttore e vice-direttore della divisione E&P CAO e DESCALZI (oltre che da altri dirigenti), era stata ricevuta ufficialmente da KHELIL proprio pochi giorni prima (23.7.2006), a seguito della richiesta di incontro che VELLA, quale responsabile ENI per quell'area geografica, aveva indirizzato al ministro KHELIL in data 12.6.2006 ed alla quale l'uomo politico aveva risposto il successivo 1.7.2006 consentendo a ricevere la delegazione ENI il 23.7.2006 in Algeri¹⁹⁹, a dimostrazione della piena apertura di dialogo tra le parti.

5.3.3.3. Anche sul ruolo assunto da VELLA nell'operazione di acquisizione di FCP le dichiarazioni di VARONE sono risultate apertamente smentite da altre fonti di prova.  Il coimputato aveva affermato che VELLA si sarebbe recato ripetutamente in Canada per trattare l'acquisizione di FCP²⁰⁰, mentre il teste TREVISAN Jadran, della cui attendibilità non è motivo di dubitare, responsabile del *team* di progetto costituito da ENI nei primi giorni di agosto 2008 per curare gli aspetti economici, tecnici, legali, finanziari e societari dell'operazione FCP e le trattative con la società canadese, ha precisato in dibattimento, che VELLA non aveva partecipato ad alcuna delle attività che avevano portato all'acquisizione, né si era mai recato in Canada a quello scopo, se non per incontrare il *management* di FCP, dopo la sottoscrizione del *Arrangement agreement* del 7.9.2008 e l'annuncio al mercato dell'avvenuta acquisizione²⁰¹. Inoltre è stato compiutamente dimostrato dalla sua Difesa che VELLA non ha intrattenuto rapporti personali o funzionali con SCARONI, riportando il primo non già all'A.D. di ENI, bensì al vicedirettore ed al direttore della divisione E&P (DESCALZI e

¹⁹⁹ Produzioni Difesa VELLA, docc. 17-18.

²⁰⁰ Incidente probatorio del 2.12.2014, pp.97-98.

²⁰¹ Dichiarazioni TREVISAN del 27.3.2017, pp.125-127; l'estraneità di VELLA al gruppo di lavoro per l'acquisizione di FCP è stata affermata anche dai testi ROBILOTTA all'ud. 20.11.2017, p.87, e GRUGNI all'ud. 27.11.2007, p.40.

CAO), non essendo intervenuto in alcun modo né sulla vicenda FCP né nell'organizzazione agli incontri riservati tra SCARONI e KHELIL/BEDJAOUI, come dimostrato dalla totale assenza di ogni riferimento in proposito nella consistente documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (*e-mail, report, altri documenti, intercettazioni telefoniche*)²⁰².

6.3.4. La tempistica dei presunti pagamenti corruttivi.

Sui pagamenti corruttivi per conto di ENI, per come supposti da VARONE (di cui peraltro egli non ha avuto conoscenza diretta), aleggia un'intrinseca contraddizione: è un fatto che SAIPEM abbia pagato oltre 41 milioni di euro a PEARL PARTNERS in seguito all'aggiudicazione della commessa MLE (tra il luglio 2009 ed il febbraio 2010), che non è stata stralciata dai progetti oggetto dell'*Agency agreement* del 17.10.2007, ed è quindi inverosimile che tali versamenti possano altrimenti trovare la propria causa illecita nella remunerazione di BEDJAOUI e del ministro KHELIL per i favori accordati nell'acquisizione di FCP.

Per tentare di giustificare la discrasia è stata anche azzardata la proposta ricostruttiva, ribadita nel corso della discussione dell'appello²⁰³, secondo cui la tangente concordata per l'aggiudicazione di MLE a SAIPEM sia stata pagata non già a mezzo del citato contratto di agenzia con PEARL PARTNERS, bensì tramite la corresponsione da SAIPEM al subcontrattista OGEC di circa 40 milioni di euro sempre in relazione alla commessa MLE, ma tale ipotesi da un lato non è congruente con il racconto di VARONE²⁰⁴ e dall'altro rimane il frutto di una congettura indimostrata, come conclusivamente osservato nella stessa sentenza impugnata²⁰⁵.

Anche l'affermazione di VARONE secondo cui il progetto MLE avrebbe dovuto essere stralciato dalla lista di quelli oggetto del contratto di intermediazione con PEARL PARTNERS dell'ottobre 2007, in quanto SAIPEM avrebbe potuto beneficiare

²⁰² Produzioni P.M., faldone 10.

²⁰³ Memoria P.G. depositata all'udienza del 13.11.2019, pp. 20-21.

²⁰⁴ VARONE non ha mai parlato di pagamenti corruttivi effettuati a OGEC in relazione all'acquisizione di FCP: incidente probatorio 2.12.2014, pp. 114-115.

²⁰⁵ Sentenza Tribunale, p.179.

della protezione della *parent company* (ENI), risulta contraddetta dalla comunicazione di PEARL PARTNERS a SAIPEM del 20.2.2008 (formalmente indirizzata a SNAMPROGETTI, nel frattempo confluita in SAIPEM), con la quale la società riconducibile a BEDJAOUI indicava i progetti ai quali si applicava l'*Agency agreement* dell'ottobre 2007, comprendenti oltre a MLE anche altre due commesse (ROD e EL MERK) bandite da stazioni appaltanti cui partecipava ENI, a definitiva disconferma della tesi secondo cui i progetti in cui ENI figurava come committente non potevano essere oggetto dell'*Agency agreement* (e quindi del presunto accordo corruttivo stretto da SAIPEM con KHELIL/BEDJAOUI).

6.3.4.1 Non trova conferma neppure l'assunto accusatorio di un nesso cronologico tra l'operazione di acquisizione di FCP da parte di ENI e le date dei pagamenti per l'appalto MLE, avvenuti a distanza di ben sette mesi dopo l'aggiudicazione del contratto a SAIPEM e ritenuti dal Pubblico Ministero, nella prospettiva della prova di un accordo corruttivo tra i vertici ENI ed il ministro KHELIL, collegati alla comunicazione del 12.5.2009, con la quale lo stesso ministro algerino rendeva noto a ENI che era divenuto definitivo l'assenso di principio del 15.11.2008 all'acquisizione della società canadese²⁰⁶.

Secondo il Pubblico Ministero ENI avrebbe atteso la definitività dell'avallo ministeriale per autorizzare i pagamenti da parte di SAIPEM a PEARL PARTNERS per l'affare MLE, a riprova del diverso piano corruttivo di questi versamenti, effettuati non già quale retribuzione illecita per l'aggiudicazione a SAIPEM della commessa MLE, bensì in esecuzione del diverso accordo corruttivo concluso con ENI.

Dirimente già a livello cronologico è la considerazione che il contratto relativo al progetto MLE, comprensivo delle modifiche relative all'area CAFC (con incremento del corrispettivo di circa 100 milioni di euro) ed aggiudicato nel dicembre 2008, era stato sottoscritto il 22.3.2009.

Secondo l'*Agency agreement* dell'ottobre 2007 l'intermediario PEARL PARTNERS (e per esso BEDJAOUI) avrebbe avuto diritto al compenso esclusivamente nel momento in cui la commessa acquisita da SAIPEM fosse divenuta efficace, potendo soltanto allora calcolare il valore delle provvigioni spettanti ed emettere le relative

²⁰⁶ Appello P.M. p.12.

fatture.

In data 23.5.2009 SAIPEM comunicava formalmente a PEARL PARTNERS che in base all'art. 25 dell'accordo del 17.10.2007 il contratto per lo sviluppo dei giacimenti MLE era entrato in vigore il 21.5.2009, data della stipula della cd. *Convention de novation*²⁰⁷, indicando il valore della commessa (euro 1.455.247.778) e comunicando che avrebbe provveduto al pagamento in base all'*Agency agreement*.

Dunque il pagamento a PEARL PARTNERS, iniziato nel luglio 2009, è avvenuto diversi mesi dopo l'aggiudicazione a SAIPEM del contratto MLE poiché tale contratto era parimenti divenuto efficace a distanza di tempo, come peraltro verificatosi anche per altre commesse, secondo quanto dimostrato dalle Difese, le quali hanno documentato che per il progetto LNG Arzew, aggiudicato il 26.7.2008, il pagamento era avvenuto il 16.12.2008, mentre per l'appalto GK3 il contratto era stato sottoscritto il 3.6.2009 ed il relativo pagamento a PEARL PARTNERS veniva effettuato in data 1.9.2009.

Non considerando questa tempistica la pubblica Accusa si è determinata a collegare l'inizio dei pagamenti da SAIPEM a PEARL PARTNERS per l'affare MLE alla definitiva autorizzazione del ministro KHELIL rispetto all'acquisizione di FCP da parte di ENI, rilasciata il 12.5.2009, pur a fronte di un assenso di principio espresso dal ministro il 15.11.2008, che peraltro lo stesso Pubblico Ministero appellante aveva preso a riferimento (insieme con la sottoscrizione il 12.11.2008 dell'*Avenant 3* ed il 19.11.2008 dell'*Avenant 4*) per identificare l'obiettivo del presunto accordo corruttivo ascrivito a SCARONI e VELLA per conto di ENI²⁰⁸, salvo poi suggerire che il ritardo nel pagamento delle fatture PEARL PARTNERS (per il progetto MLE) fosse dovuto alla necessità di attendere la definitività di quell'assenso del ministro, intervenuta soltanto con la comunicazione del 12.5.2009²⁰⁹.

A parte la singolare diffidenza tra corruttore (i vertici ENI) e corrotto (KHELIL) che emergerebbe da una tale ricostruzione, si deve prendere atto che i consulenti delle Difese VELLA e ENI spa hanno concordemente sostenuto, senza alcuna obiezione al riguardo, che la comunicazione del 12.5.2009 rappresentava solamente la presa

²⁰⁷ Produzione P.M. del 21.3.2016.

²⁰⁸ Appello P.M., p.9.

²⁰⁹ Appello P.M., p.12.

d'atto da parte del ministro circa l'avvenuto adempimento delle condizioni sospensive²¹⁰ indicate nell'assenso di principio del 15.11.2008 in relazione all'acquisizione di FCP²¹¹.

Congruente con questa prospettazione è pure la significativa circostanza che ENI non ha atteso la comunicazione del ministro KHELIL del 12.5.2009 per perfezionare l'acquisizione di FCP, essendo addivenuta al *closing* il 21.11.2008 (dunque pochi giorni dopo l'assenso di principio del ministro) con il versamento dell'ingente somma di 1.158 milioni di dollari²¹².

In questo contesto sarebbe del tutto contrario a dati di realtà ritenere che sulla base del solo *assenso di principio* ENI abbia inteso sborsare ben oltre un miliardo di dollari per l'acquisizione di FCP, preferendo tuttavia attendere la definitività di quell'assenso ministeriale (con la comunicazione del 12.5.2009) prima di procedere al versamento di qualche decina di milioni di euro a titolo di presunta tangente, insomma considerando l'assenso del novembre 2008 sufficiente per chiudere l'operazione FCP ma non per dare corso all'accordo corruttivo con il ministro KHELIL (a mezzo del pagamento delle fatture PEARL PARTNERS).

6.3.5. *Gli incontri riservati di SCARONI finalizzati all'intesa corruttiva.*

Ulteriore smentita alle dichiarazioni di VARONE si rinviene nell'indicazione temporale della richiesta proveniente da VELLA di far pagare a SAIPEM la presunta tangente necessaria per ottenere le autorizzazioni necessarie per l'acquisizione profittevole di

²¹⁰ L'assenso di principio del ministro dell'Energia era subordinato all'adempimento di alcune condizioni: 1. impegno di ENI a fornire le garanzie richieste per l'esecuzione dei lavori assunti da FCP nell'ambito del contratto di associazione (PSC) concluso con SONATRACH in riferimento al Blocco 405B; 2. verifica della regolarità della documentazione fornita in base al decreto 87-158; 3. accettazione da parte di ENI di pagare al Tesoro algerino la somma di 10 milioni di dollari.

²¹¹ All'udienza del 4.12.2017 il consulente HAROUN ha precisato che il 12.5.2009 il ministro dava atto dell'avveramento delle condizioni che rendevano retroattivamente definitivo il suo assenso di principio del 15.11.2008. Anche il prof. TONOLETTI ha evidenziato (relazione C.T., p.65) che il momento decisionale della procedura si era esaurita nell'espressione dell'*assenso di principio* del 15.11.2008, laddove con la lettera del 12.5.2009 il ministro si limitava a riscontrare l'adempimento da parte di ENI di quanto richiesto.

²¹² Il prezzo complessivamente pagato da ENI, corrispondente a circa 1158 milioni USD, comprendeva sia quanto riconosciuto agli azionisti (comprensivo della maggiorazione per incentivo) per circa 870 milioni USD, sia il rimborso del prestito obbligazionario emesso da FCP alla fine del 2007, per oltre 267 milioni di dollari.

FCP, che VARONE ha collocato prima della costituzione del consorzio tra SAIPEM sa e SAIPEM Contracting Algerie (filiali francese e algerina di SAIPEM spa), avvenuta il 27.5.2008 in vista della partecipazione alla gara per il progetto MLE.

Nella narrazione del coimputato il patto corruttivo tra i vertici ENI (SCARONI e VELLA) ed il ministro KHELIL, con l'intervento di BEDJAOUI, a quel tempo doveva già essere concluso, mentre si è anzidetto che risulta comprovato in atti che la trattativa per l'acquisizione di FCP aveva preso avvio soltanto a fine giugno-inizio luglio 2008²¹³, allorché la società titolare dei diritti sui giacimenti dell'area MLE si era messa sul mercato ed il suo *advisor* (JP Morgan) aveva contattato ENI, la quale aveva ritenuto sussistenti le condizioni per l'operazione nell'agosto successivo.

Tale delimitazione temporale, avallata in dibattimento dal teste TREVISAN, a capo in ENI del *team* di progetto incaricato di seguire i diversi aspetti dell'operazione *corporate*, risulta peraltro confermata dalla corrispondenza mail prodotta dalla Difesa SCARONI, in particolare la comunicazione di CAO, direttore della divisione E&P, inviata in data 1.2.2008 all'A.D. di ENI, nella quale l'indicazione proveniente dalla struttura tecnica ed operativa era nel senso che in quel momento non era opportuno discutere con il ministro di FCP, mentre il successivo 25.7.2008 DESCALZI, vicedirettore della stessa struttura, scriveva a SCARONI che l'operazione era divenuta possibile²¹⁴, fissando così in modo inconfutabile il momento (fine luglio) in cui il *management* di ENI aveva deciso di concretizzare l'interesse per l'acquisizione di FCP e di sondare la disponibilità del ministro rispetto a questo intendimento²¹⁵.

Di converso il Pubblico Ministero ha sostenuto che già nell'estate 2007 (allorché ENI aveva avuto accesso ad una nuova *data room* per l'acquisto di FCP²¹⁶) vi sarebbero state le condizioni economiche per formulare un'offerta su FCP e che il valore di detta società sarebbe stato sostanzialmente allineato a quello dell'agosto-settembre 2008, senza tuttavia la presentazione di alcuna offerta in ragione della mancanza di certezze sul consenso del ministro e sui diritti di FCP sulle nuove scoperte nell'area

²¹³ Dichiarazioni di TREVISAN del 27.3.2017, p.63 ss..

²¹⁴ Produzioni Difesa SCARONI del 18.9.2017.

²¹⁵ In data 1.9.2008 la proposta di acquisizione è stata sottoposta al CdA di ENI, che ha autorizzato l'A.D. a presentare un'offerta di acquisto dell'intero capitale azionario di FCP ad un prezzo compreso tra 3,40 e 3,70 dollari canadesi per azione. Gli accordi per la cessione sono stati poi formalizzati in un *Arrangement agreement* sottoscritto da ENI e FCP il 7.9.2008.

²¹⁶ Ulteriore a quella già aperta nella primavera del 2005.

CAFC (*Avenant 3*), che sarebbero state invece acquisite a seguito degli incontri informali tra SCARONI e KHELIL, avvenuti a partire dalla seconda metà del 2007 e nei primi mesi del 2008, funzionali al raggiungimento di un'intesa corruttiva.

Una tale congettura appare tuttavia drasticamente smentita sulla scorta delle precise dichiarazioni del teste TREVISAN, il quale ha affermato che nel 2007 la valutazione economica dell'asset non giustificava un'offerta da parte di ENI, posto che la valorizzazione di borsa di FCP era al tempo ancora oscillante tra 5 e 6 dollari canadesi per azione, mentre nel luglio del 2008 il corso del titolo era sceso a circa 2 dollari canadesi per azione, per cui era possibile riconoscere una maggiorazione agli azionisti di FCP per incentivarli a cedere i pacchetti azionari²¹⁷.

6.3.5.1. Per quanto sia apertamente contraddittorio ipotizzare che SCARONI abbia raggiunto intese corruttive con il ministro algerino in relazione all'acquisto di FCP a condizioni vantaggiose, nell'ambito di incontri riservati avvenuti nel periodo maggio 2007-marzo 2008 e dunque in epoca precedente a quella in cui era maturata la relativa decisione di ENI (fine luglio 2008), non si vede come possibili anomalie nella organizzazione di quegli incontri consentano di supporre plausibilmente che essi abbiano avuto ad oggetto la definizione di una tangente, pur ignorando totalmente il tempo ed il luogo del presunto accordo corruttivo.

Tra gli incontri informali di SCARONI con KHELIL e BEDJAOUI, anche separatamente, non vengono annoverati quelli del 23.7.2006 e del 27.5.2007 ad Algeri, del 2.2.2008 a Vienna, del 2.7.2008 a Madrid, del 9.9.2008 a Vienna, in quanto incontri ufficiali alla presenza della delegazione ENI, mentre pure irrilevante è considerato dallo stesso Pubblico Ministero l'ultimo incontro del 20.12.2008 a Parigi (sebbene ricompreso tra quelli riservati), in quanto tenuto in un'epoca in cui era già intervenuto l'assenso del ministro all'acquisizione di FCP ed erano stati stipulati gli accordi *Avenant 3* e *Avenant 4*.

Rimangono gli incontri del 1.11.2007 a Parigi, che ha rappresentato per SCARONI la prima occasione di incontro con BEDJAOUI Farid, ed il successivo breve incontro con quest'ultimo del 13.3.2008 nell'ufficio di SCARONI a Milano (della durata di 30 minuti, come riportato nell'agenda ufficiale dell'A.D. di ENI).

²¹⁷ Dichiarazioni di TREVISAN del 27.3.2017, pp.65-70.

Al di là dell'evenienza che entrambi gli incontri sono stati promossi da TALI, A.D. di SAIPEM e non dalla struttura apposita di ENI, e che tale circostanza è stata letta nell'ottica congetturale di un esautoramento dei più diretti collaboratori di SCARONI (CAO e DESCALZI), non v'è motivo di dubitare dell'estraneità dei temi trattati, indicati dallo stesso TALI nelle preventive comunicazioni a SCARONI "non particolarmente riservati", rispetto all'operazione FCP, che in ogni caso non era ancora di attualità, posto che si è già visto come la prospettiva concreta dell'acquisizione di FCP si fosse profilata per ENI non prima dell'estate 2008.

6.3.6. Gli atti contrari ai doveri di ufficio: la tassa di trasferimento e l'Avenant 3.

Il trattamento di favore che il ministro KHELIL avrebbe riservato ad ENI, riconosciuto anche nella sentenza impugnata, sarebbe in primo luogo consistito nel pagamento una sola volta del cd. *droit de transfert*, laddove l'Accusa pubblica ha richiamato le disposizioni della legge petrolifera algerina 05-07, sostenendo che ENI avrebbe dovuto pagare una doppia tassa, una prima volta per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di FCP ed una seconda in seguito alla cessione infragruppo da FCP Ltd alla controllata FCP Lp, società costituita nel Delaware per motivi di risparmio fiscale²¹⁸.

Invero i contratti petroliferi (PSC) stipulati prima del 2005, come quello tra FCP e SONATRACH dell'ottobre 2001, rimanevano sottoposti alle disposizioni anteriori della legge 84-14²¹⁹, nella quale non era previsto il pagamento di alcuna imposta di trasferimento (né per il caso di acquisizione societarie né per la cessione di *asset*).

Da qui la conseguenza necessitata che il *droit de transfert* introdotto dalla legge 05-07 non poteva essere applicato retroattivamente ai contratti di associazione (PSC) regolati dalla legge previgente (come per il PSC tra SONATRACH e FCP), precisando il Pubblico Ministero che le autorità algerine chiedevano tuttavia agli operatori del settore di pagare un *montant* determinato in relazione alla legge 05-07 e calcolato appunto nel 1% del valore della transazione.

²¹⁸ Appello P.M., p.4.

²¹⁹ L'art. 31 della legge petrolifera 05-07 aveva previsto il pagamento di un diritto di trasferimento nella misura del 1% del valore della transazione solo nel caso di trasferimenti derivanti dai nuovi contratti di ricerca e sfruttamento.

Già tale riconoscimento imporrebbe di considerare, nella stessa logica dell'Accusa, che il pagamento di questo *montant*, indicato in 10 milioni di dollari quanto all'acquisizione di FCP, non era dovuto per legge ma imposto ad ENI quale condizione cui era subordinato l'assenso del ministro all'operazione, sebbene quest'ultima non potesse essere soggetta per obbligo legale al pagamento della tassa di trasferimento²²⁰.

Diversamente da quanto ha opinato il Pubblico Ministero in ordine al trattamento di favore riservato ad ENI dal ministro KHELIL, le stesse autorità algerine erano pienamente consapevoli che non avrebbero potuto pretendere da ENI il pagamento del *droit de transfert* (né con riferimento all'acquisizione di FCP, né tantomeno con riguardo al trasferimento infragruppo da FCP Ltd a FCP Lp)²²¹, come risulta dimostrato dalla condizione cui era subordinato l'assenso di principio del 15.11.2008, che faceva riferimento alla volontaria assunzione da parte di ENI dell'impegno di provvedere al pagamento di 10 milioni di dollari al Tesoro algerino.

6.3.6.1. Un'ulteriore manifestazione di favoritismo di ENI, che si sarebbe tradotta in un atto contrario ai doveri di ufficio e sarebbe stata asseritamente idonea a sostenere la contestazione di corruzione propria antecedente, sarebbe individuabile nella rapidità della definizione dell'accordo (una volta subentrata ENI a FCP) e nei contenuti economici di favore sottesi alla stipulazione il 12.11.2008 dell'*Avenant 3*, indicato come uno degli obiettivi dell'accordo corruttivo in quanto necessario per garantire ad ENI il diritto di sfruttare le nuove scoperte eventualmente effettuate nell'area CAFC durante la fase di delineazione dei giacimenti.

Circa la pretesa celerità della sottoscrizione dell'*Avenant 3* si deve osservare come già il Tribunale abbia correttamente indicato che il testo dell'accordo era in pratica definito prima dell'acquisizione di FCP da parte di ENI (settembre 2008), tanto è vero che vi era una sostanziale sovrapposizione tra la bozza (*draft*) del 16.4.2008 ed il testo definitivo sottoscritto il 12.11.2008.

In pratica la sola diversità tra i due testi, dell'aprile e del novembre 2008, è stata

²²⁰ Relazione CT prof. TONOLETTI, doc.18c, che riporta la mail di CAVANNA Fabio, *Country manager* di ENI in Algeria, del 6.9.2008, con allegato il parere conforme del legale algerino di ENI.

²²¹ Mail di CAVANNA del 9.11.2008, riportante quanto appreso da BETATA, presidente dell'agenzia statale ALNAFT.

individuata anche dal Tribunale nell'esclusione nel testo definitivo dell'estensione dell'accordo al giacimento ZER, nel frattempo rilasciato e restituito a SONATRACH²²².

Non può pertanto trovare accoglimento il rilievo del Pubblico Ministero appellante²²³ secondo cui SONATRACH aveva portato avanti il negoziato con FCP per circa due anni, mentre dopo l'entrata in scenda di ENI la trattativa si era sbloccata nel giro di pochi mesi, atteso che il testo sul diritto di accesso alle scoperte fortuite era già stato praticamente definito e la stessa SONATRACH ne aveva sollecitato (a FCP) la conclusione nell'estate 2008²²⁴, avendo le autorità algerine un chiaro interesse a far partire con sollecitudine lo sviluppo dei giacimenti MLE, al fine di regolare i diritti delle parti in relazione alle possibili scoperte fortuite nell'area CAFC durante la fase di sviluppo ed evitare contenziosi in grado di ritardarne la messa in produzione.

6.3.6.2. Non è provato neppure il presunto trattamento economico di favore nei confronti di ENI, solo che si pensi che il testo dell'*Avenant 3* era praticamente definitivo già nell'aprile 2008 a seguito della trattativa di SONATRACH con FCP, che non avevano concordato sulla riduzione dell'importo di 38 milioni di dollari (spettanti alla prima sulla base del *draft* del 16.4.2008) in conseguenza dell'esclusione dei giacimenti ZER, né sull'estensione temporale del diritto di accesso e sfruttamento delle nuove scoperte²²⁵.

Preso atto che la bozza di *Avenant 3* dell'aprile 2008 era praticamente corrispondente al testo definitivo approvato dalle parti nel novembre successivo, come affermato dal Tribunale di Milano nella sentenza impugnata²²⁶, il Pubblico Ministero ha sostenuto che tale corrispondenza sarebbe il frutto delle intese corruttive intervenute nel corso degli incontri riservati tra SCARONI e

²²² Sentenza impugnata, p.161.

²²³ Appello P.M., p.25.

²²⁴ Relazione CT TONOLETTI, docc. 7g e 7i, che riporta comunicazioni di SONATRACH e mail di CAVANNA, da cui risulta l'insistenza della prima per la chiusura dell'*Avenant 3*.

²²⁵ Non essendo state accolte le richieste prima di FCP e poi di ENI, il diritto di sfruttare le eventuali nuove scoperte nell'area CAFC veniva riconosciuto nel testo definitivo solo per un periodo di 2 anni dal cd. *first gas* (a fronte di una richiesta iniziale di 3-5 anni della *company* associata nel PSC).

²²⁶ Sentenza impugnata, p.161.

KHELIL/BEDJAOUI avvenuti prima dell'aprile 2008 e che avevano determinato la scomparsa dal testo dell'accordo già nel *draft* di aprile 2008, dell'aggettivo "*minimo*", ancora presente nel verbale di riunione del 28.5.2007 e riferito al contributo di 38 milioni di dollari che la società doveva riconoscere allo Stato algerino per le nuove scoperte e che poteva rappresentare una seria incognita per FCP/ENI in quanto consentiva a SONATRACH la possibilità di avanzare nuove richieste economiche.

La prospettazione sul punto del Pubblico Ministero è stata dimostrata totalmente infondata dalla Difesa VELLA, che ha prodotto una copia del *draft* di *Avenant* 3 del 10.10.2007²²⁷ (peraltro coincidente con quella proveniente dalla documentazione informatica sequestrata dal P.M. nel corso delle indagini preliminari), nella quale già non era presente l'aggettivo "*minimo*" ed il contributo dell'operatore (in allora FCP) a SONATRACH era determinato nella misura fissa di 38 milioni di dollari.

In altre parole occorre prendere atto che circa un mese avanti il primo degli incontri informali tra SCARONI e KHELIL, indicato dallo stesso Pubblico Ministero in quello svolto a Parigi in data 1.11.2007²²⁸, nel corso del quale sarebbero state avviati gli accordi corruttivi che avrebbero prodotto, tra le altre condizioni di favore, l'eliminazione di quell'espressione apposta al contributo di 38 milioni di dollari nel *draft* di *Avenant* 3 del 16.4.2008, tale aggettivazione era già stata eliminata nella bozza di accordo del 10.10.2007.

6.3.7. L'inammissibilità dell'appello nei confronti di ENI spa.

Prima che infondato l'appello del Pubblico Ministero nei confronti di ENI spa risulta apertamente inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, come diffusamente argomentato dalla Difesa dell'ente.

ENI era stata chiamata a rispondere dell'illecito da reato secondo il disposto del d.lgs 231/01, asseritamente commesso dalle sue figure apicali (SCARONI Paolo quale A.D. al tempo dei fatti e VELLA Antonio nella qualità di responsabile ENI per il Nord Africa) e descritto genericamente nel capo B della rubrica con riferimento al reato di concorso in corruzione internazionale extra-europea (come specificato al capo A),

²²⁷ Produzione documentale acquisita all'udienza del 17.9.2018.

²²⁸ Memoria P.M. 15.11.2019, p.8.

commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente.

L'assoluta genericità dell'imputazione si è riflessa nell'inammissibile inesistenza dei motivi di impugnazione riguardanti la posizione dell'ente rispetto ai profili di responsabilità indicati dalla normativa prevista dal d.lgs 231/01, neppure richiamata nell'atto di appello, attraversato evidentemente dalla convinzione che la dimostrazione della responsabilità penale degli indicati imputati valesse automaticamente a costituire il fondamento autosufficiente della responsabilità da illecito dell'ente collettivo.

La responsabilità ex d.lgs 231/01 non è oggettiva o per fatto altrui (di talché sarebbe altrimenti tacciata di incostituzionalità, essendo il complesso normativo in esame parte del variegato sistema punitivo²²⁹), in quanto la persona giuridica è chiamata a rispondere soltanto di un fatto proprio e colpevole, fondato sulla cd. *colpa di organizzazione*, di cui la valutazione dei modelli e protocolli organizzativi costituisce il fulcro per l'addebito di responsabilità.

Solo il riscontro di un *deficit* di organizzazione e controllo (rispetto ad un modello di diligenza esigibile) in connessione causale con il reato presupposto consente di imputare all'ente l'illecito penale commesso dai suoi vertici, tenendo conto che l'idoneità di un modello organizzativo non è misurato sull'eliminazione del rischio di commissione del reato, ma sul contenimento della probabilità che lo stesso si verifichi, la cui eventuale commissione, quindi, non è di per sé indice dell'inidoneità di quel modello²³⁰.

6.3.7.1. Per quanto il Tribunale abbia ritenuto insussistente il reato di corruzione internazionale ascritto a SCARONI e VELLA, escludendo altresì la responsabilità di ENI dall'illecito (genericamente) contestato per insussistenza del fatto, il Pubblico Ministero appellante ha impugnato formalmente l'esclusione della responsabilità degli imputati (solo i due già indicati) e quella della persona giuridica, non svolgendo alcuna considerazione in merito a quest'ultima secondo il paradigma della colpa in organizzazione e limitandosi a chiederne la condanna alle sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive ritenute di giustizia.

²²⁹ Cass.S.U. 24.4.2014 n.38343.

²³⁰ Cass. 17.4.2019 n.34886.

Preso atto delle osservazioni contenute nella memoria difensiva ex art. 595 cpp ed illustrate nella discussione orale dal patrono di ENI, in sede di replica il Pubblico Ministero ha invocato il *favor impugnationis*, che è principio di massima che non si può tradurre nella possibilità di profittare di un regime dell'atto di impugnazione solo potenzialmente idoneo a provocare l'effetto devolutivo, riconoscendo l'attuale sistema normativo-giurisprudenziale (dopo la novella n.103/17 ed il consolidamento della giurisprudenza di legittimità) l'inammissibilità dell'appello, al pari del ricorso per cassazione, per difetto di specificità estrinseca dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata²³¹.

La specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, specificando tanto i motivi di dissenso quanto l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame²³².

Evidente il difetto di specificità, intrinseca ed estrinseca, che ha pervaso l'atto di appello del Pubblico Ministero nei confronti di ENI, non essendo stata svolta alcuna riflessione circa la sussistenza di lacune organizzative che avrebbero favorito la commissione dei fatti corruttivi, tanto più che il Tribunale aveva evidenziato che la relazione tra ENI e SAIPEM in termini di controllante/controlata (ma entrambe quotate in borsa e la prima cliente della seconda, al pari di altre grandi *oil company*) non poteva determinare una estensione alla capogruppo della responsabilità dipendente da reato propria della controllata, poiché la prova della sussistenza di tutti gli elementi fondanti la responsabilità ex d.lgs 231/01 (imputazione soggettiva, interesse e vantaggio) doveva essere data con riferimento alla controllante ENI²³³.

Né la carenza di specificità può dirsi sanata ricorrendo alla memoria depositata nuovamente dal Pubblico Ministero all'udienza del 30.10.2019, i cui contenuti

²³¹ Cass.S.U. 27.10.2016 n.8825, Gattelli, che ha precisato come tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, sia direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

²³² Cass. 15.2.2019 n.15116; Cass. 23.1.2019 n.6998.

²³³ Sentenza impugnata, p.176.

espositivi, peraltro limitati a poche osservazioni sull'impianto della responsabilità da illecito della società²³⁴, sono da ritenere per le ragioni anzidette motivi nuovi inammissibili, proposti oltre i limiti temporali e di contenuto stabiliti dall'art. 585 co.4 cpp.

6.3.8. Conclusioni in ordine all'appello del Pubblico Ministero.

In definitiva si deve ritenere che non siano stati acquisiti elementi probatori idonei a sostenere la conclusione di un *pactum sceleris* in relazione all'operazione FCP, stretto da SCARONI ed agevolato da VELLA, per conto di ENI, con il ministro KHELIL e per il tramite dell'intermediario BEDJAOUI.

Anche a prescindere dalla dirimente circostanza che non è stato dimostrato il pagamento diretto o indiretto verso il pubblico ufficiale straniero, secondo quanto già illustrato a proposito della vicenda SAIPEM, è mancata altresì la prova dell'esistenza di un accordo corruttivo, separato o unitario, né è stato comprovato il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio collegati causalmente ad una promessa o dazione di utilità.

Al proposito le argomentazioni del primo giudice non sono state in alcun modo infirmate dall'impugnazione proposta, che non ha offerto elementi per una rivalutazione della vicenda, rispetto alla quale semmai il difetto di prova riguarda tutti gli elementi tipici della fattispecie contestata, con conseguente rigetto dell'appello in relazione alla posizione degli imputati SCARONI Paolo e VELLA Antonio e conferma della pronuncia gravata.

6.3.8.1. Quanto alla doglianza concernente l'esclusione della responsabilità da reato di ENI spa, la mancata enunciazione nell'atto di appello del Pubblico Ministero delle ragioni a sostegno della richiesta di condanna (difetto di specificità intrinseca), coniugato con l'assenza di qualsivoglia rilievo critico rispetto alle argomentazioni esposte nella decisione impugnata, con la quale l'appellante non si è in alcun modo confrontato (aspecificità estrinseca), determina l'inammissibilità del gravame a termini degli artt. 581 lett. d) e 591 lett. c) cpp.

²³⁴ Memoria 30.10.2019, parte 2^a, par.21, pp.111-112; 1^a parte, par.23, pp.118 ss..

Tanto più che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non è sufficiente una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una *forza persuasiva superiore*, tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio, posto che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera incertezza sulla colpevolezza²³⁵.

In tale prospettiva, deve tenersi conto delle stesse condizioni in funzione della valutazione di inammissibilità dell'impugnazione della pronuncia assolutoria, qualora l'appello del Pubblico Ministero, come nel caso di specie, si limiti alla mera riproposizione di temi di prova già ritenuti insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado²³⁶.

6.4. Gli appelli di VARONE e BERNINI riguardanti l'addebito di frode fiscale.

6.4.1. La contestazione di cui al capo C e la declaratoria di prescrizione.

Non è chiaro quale sia stata la ragione fondante l'imputazione di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 d.lgs 74/00, descritta al capo C e contestata agli imputati TALI, BERNINI, VARONE, SCARONI, VELLA, BEDJAOUI e OURAIED (con l'esclusione di HABOUR) in riferimento alle dichiarazioni del consolidato fiscale di SAIPEM spa per gli anni 2008 e 2009, in ipotesi d'accusa riportanti elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo per euro 85.935.000 nel 2008 ed euro 54.385.926 nel 2009, a seguito della registrazione in contabilità di costi di intermediazione dovuti al pagamento delle fatture emesse da PEARL PARTNERS in relazione al contratto di agenzia stipulato con SNAMPROGETTI (in seguito fusa per incorporazione in SAIPEM spa) il 17.10.2007 (integrato con l'*Addendum* del 12.8.2009).

Il Pubblico Ministero non ha offerto alcun elemento a sostegno di questa peculiare configurazione giuridica della frode fiscale contestata, che è rimasta pressoché

²³⁵ Cass.S.U. 28.4.2016 n.27620, Dasgupta (in motivazione par.7.2); Cass. 27.11.2014 n.6817.

²³⁶ Cass. 8.6.2017 n.39562; Cass. 17.5.2016 n.25711.

estranea ai temi trattati nel corso del dibattimento di primo grado e che sarebbe stata asseritamente realizzata non mediante l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, i cui costi fossero stati riportati in dichiarazione quali elementi passivi fittizi, con integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs 74/00, bensì a mezzo di altri artifici, consistiti in attestazioni circa la liceità e l'utilità delle prestazioni fornite dall'emittente (PEARL PARTNERS), nonché nell'acquisizione di un parere legale sulla società intermediaria e nelle note predisposte da VARONE per il consiglio di amministrazione di SNAMPROGETTI, che unitamente all'annotazione di quelle fatture di costo avrebbero determinato, secondo l'editto, l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di componenti positivi di reddito di importo inferiore a quello reale.

Nel corso della discussione del giudizio di appello il Pubblico Ministero ha fatto espresso riferimento alla qualità di *fatture per operazioni inesistenti* dei documenti fiscali emessi da PEARL PARTNERS, i cui costi sarebbero stati detratti da SAIPEM spa a copertura della tangente pagata al ministro KHELIL a mezzo dell'intermediario BEDJAOU, precisando di non aver inteso impugnare la declaratoria di improcedibilità per prescrizione del reato sub C (nei confronti di TALI, VARONE e BERNINI) in quanto non sarebbe comunque ravvisabile il dolo specifico di evasione fiscale richiesto per l'integrazione del reato, atteso che la consolidata giurisprudenza di legittimità richiederebbe, a suo dire, che tale finalità fosse perseguita in via esclusiva²³⁷.

Tuttavia quello indicato non può essere il criterio selettivo della fattispecie incriminatrice applicabile al caso di specie poiché entrambe le figure di reato di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs 74/00 richiedono lo stesso *fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto*, mentre la clausola di sussidiarietà presente in esordio alla disposizione di cui all'art. 3 stesso decreto ("*Fuori dai casi previsti dall'art. 2...*") avrebbe potuto orientare verso la qualificazione del fatto descritto al capo C in termini di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni

²³⁷ Requisitoria P.M. ud. 13.11.2019: "...La Procura non ha impugnato la sentenza assolutoria <rectius: ndp> sul capo relativo alla frode fiscale, ritenuta prescritta per insussistenza dell'aggravante della transnazionalità, ma non l'ha fatto solo per una ragione legata esclusivamente a questo orientamento, che si è ormai consolidato in Cassazione, secondo il quale, **se io vado a spesarmi in dichiarazione una falsa fattura che copre una tangente io non voglio evadere il fisco**. Quindi si interpreta la norma fiscale come, come dire, richiedente un dolo specifico esclusivo..." (trascrizioni, p.59).

inesistenti ex art. 2 d.lgs 74/00, che sarebbe risultata senz'altro più coerente con la prospettazione accusatoria che vedeva nei contratti con PEARL PARTNERS, e nella relativa fatturazione, nulla più dello schermo giuridico utilizzato dagli imputati per dissimulare le dazioni corruttive concordate tra i vertici di SAIPEM e KHELIL/BEDJAOUI²³⁸.

Né d'altronde può essere condivisa la prospettiva suggerita dalla Difesa VARONE nel proprio atto di appello, ove si assume che la produzione da parte delle Difese TALI, BEDJAOUI e SAIPEM, nel giudizio di primo grado, di documentazione comprovante il contributo dell'intermediario BEDJAOUI su alcuni aspetti organizzativi ed anche su temi prettamente tecnici legati alle modalità di esecuzione dei progetti banditi da SONATRACH ed oggetto dell'*Agency agreement* stipulato con PEARL PARTNERS avrebbe determinato il Pubblico Ministero a spostare la contestazione del reato tributario dall'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate da quella società alla valutazione di non congruità dei corrispettivi indicati nelle fatture contabilizzate da SAIPEM rispetto ai servizi resi dall'agente incaricato.

Anche a sottacere che non assume rilievo penale la sola valutazione di incongruità tra prestazione e corrispettivo fatturato, senza l'ulteriore requisito dell'inesistenza in tutto in parte (oggettiva, soggettiva, quantitativa o qualitativa) dell'operazione commerciale sottostante, non essendo configurabile una sovrapprestazione punibile ai sensi dell'art. 2 d.lgs 74/00 allorché si contesti unicamente la congruità dei valori di prestazioni realmente effettuate e pagate²³⁹, non risulta alcuna deflessione del Pubblico Ministero dallo schema originariamente proposto e sostenuto con pervicacia anche nel giudizio di impugnazione, secondo cui PEARL PARTNERS, e per essa BEDAJOU, non avrebbero reso alcuna concreta prestazione in favore di SAIPEM, mentre la linea di fatturazione in esame aveva lo scopo precipuo di consentire, con apparenza di legalità, l'uscita di provviste finanziarie destinate a retribuire illecitamente il ministro KHELIL ed altri pubblici ufficiali algerini, nonché a ricompensare BEDJAOUI e gli altri intermediari del patto corruttivo mediante un

²³⁸ Cass. 13.10.2016 n.52321, per un caso in cui la finalità concorrente di occultamento della tangente è stata ritenuta congruente con il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

²³⁹ Cass. 16.12.2016 n.1464, di annullamento della sentenza della Corte milanese nel processo d'appello cd. Finmeccanica per corruzione internazionale; ma anche, Cass. 21.5.2013 n.28352; Cass. 25.10.2007 n.1996.

meccanismo di imputazione tributaria del relativo costo con conseguente abbattimento dell'imponibile fiscale per gli importi corrispondenti alle dazioni illecite.

5.4.1.1 Ad ogni modo il Tribunale di Milano, pure riconoscendo la responsabilità degli imputati per il reato di corruzione internazionale relativo alla vicenda SAIPEM, non ha sindacato la pertinenza della configurazione giuridica prospettata dal Pubblico Ministero, limitandosi a rilevare l'insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale della transnazionalità di cui all'attuale art. 61-bis cp ed a dichiarare di conseguenza la prescrizione del reato di cui all'art. 3 d.lgs 74/00 nei confronti di TALI, VARONE e BERNINI, con assoluzione invece di SCARONI, VELLA, BEDAJOU ed OURAIED per non aver commesso il fatto.

Entrambe tali statuizioni non sono state appellate dal Pubblico Ministero, mentre solo VARONE e BERNINI hanno impugnato la declaratoria di prescrizione nei loro confronti, richiedendo una pronuncia assolutoria nel merito; di talché sono divenute irrevocabili le disposizioni concernenti l'esclusione della transnazionalità rispetto al reato di frode fiscale sub C, l'assoluzione nel merito di SCARONI, VELLA, BEDAJOU e OURAIED, nonché la prescrizione nei confronti di TALI.

6.4.2. *La qualificazione in termini di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.*

Sebbene questa Corte abbia ritenuto insussistente la corruzione internazionale affermata invece dal Tribunale di Milano con riferimento alle sette commesse aggiudicate a società del gruppo SAIPEM, è dato assodato che PEARL PARTNERS non avesse alcuna struttura tecnica né in Algeria né negli Emirati Arabi, dove HABIB Bank segnalava l'esistenza soltanto di un *virtual office*.

Non si è avuta alcuna evidenza di personale tecnico di questa società coinvolto in attività di consulenza a favore di SAIPEM, mentre l'amministratore OURAIED ha confermato di essere un professionista svizzero che si occupava della gestione fiduciaria di patrimoni, tra cui quello costituito dalle risorse finanziarie di BEDAJOU Farid, che indubabilmente era il titolare di fatto di quel veicolo societario, costituito ed impiegato proprio per l'imputazione giuridica delle prestazioni di intermediazione

rese dallo stesso BEDJAOUI in favore di SAIPEM.

In linea generale occorre considerare che nella nozione normativa di fatture per operazioni inesistenti, contenuta nell'art. 1 lett. a) d.lgs 74/00, rientrano le fatture emesse *“a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte”* (falsità oggettiva totale o parziale), da intendere come comprensive anche di quelle *giuridicamente* inesistenti, in quanto aventi una qualificazione giuridica diversa (come appunto quelle emesse o annotate al fine di occultare l'erogazione di un importo effettuato per una causale completamente diversa da quella indicata²⁴⁰), ovvero indicanti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione quantitativa o qualitativa), oppure riferenti l'operazione *“a soggetti diversi da quelli effettivi”* (falsità soggettiva).

Su queste basi le fatture contestate al capo C della rubrica sono da qualificare quali fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nel senso che la prestazione di intermediazione offerta da BEDJAOUI a SAIPEM, collegata all'aggiudicazione a società del gruppo di specifiche commesse pubbliche per la fornitura di impianti nel settore *oil&gas*, è stata giuridicamente imputata in modo fittizio alla società PEARL PARTNERS, riconducibile allo stesso intermediario, che evidentemente aveva interesse a rappresentare quei compensi come ricavi conseguiti dall'indicata società a fronte di costi deducibili, in modo da non apparire in proprio come centro di imputazione fiscale di un personale reddito imponibile, al contempo consentendo al beneficiario delle sue prestazioni di intermediazione (SAIPEM) la possibilità di contabilizzare un costo deducibile a livello tributario²⁴¹.

La qualificazione in termini di fatture soggettivamente false non entra in contraddizione con la riconosciuta insussistenza della dedotta corruzione attiva internazionale contestata a BEDJAOUI in concorso con i dirigenti di SAIPEM, essendo di converso pienamente coerente con la riscontrata mancanza di qualsiasi prestazione resa da PEARL PARTNERS in relazione alle fatture emesse nei

²⁴⁰ Cass. 13.10.2016 n.52321, per fatture emesse a copertura della tangente; Cass. 6.3.2008 n.13975, per la dissimulazione di finanziamenti mediante fatture per acconti su forniture.

²⁴¹ Tale finalità non sembra presa in considerazione dal P.G., che nella memoria depositata nell'udienza del 13.11.2019, in occasione della requisitoria del giudizio di appello: *“...Se si fosse trattato effettivamente del pagamento di una lecita intermediazione, per quanto motivo pagare a una società intestata a un prestanome e non direttamente a BEDJAOUI, se non per mascherare che i soldi poi sarebbero andati al ministro, considerati gli stretti rapporti economici e familiari tra i due?...”* (par.2.5, s.n.).

confronti di SAIPEM.

Neppure si potrebbe escludere la configurabilità del reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/00 nel caso, come quello in esame, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini di evasione IRES (non venendo nella specie in rilievo la detrazione ai fini IVA in quanto le fatture PEARL PARTNERS non erano gravate di IVA per lo speciale regime di imposizione indiretta riguardante le fatture emesse da soggetti esteri), sostenendosi che l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni realmente effettuate, ma fornite da un soggetto diverso dall'emittente, non violerebbe il dettato dell'art. 2 citato in quanto non si farebbe luogo alla indicazione in dichiarazione di costi non effettivamente sostenuti.

In realtà l'orientamento prevalente (anche se contrastato) della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio presta adesione, ha segnalato da ultimo che l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fiscale, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti anziché relative ad operazioni non effettuate *in rerum natura*, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 d.lgs 74/00, il quale nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti non distingue tra fatture oggettivamente o soggettivamente false, dovendosi considerare che i costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente/cessionario, che consapevolmente li abbia sostenuti, in quanto essi sono espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività di impresa, comportando il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale²⁴².

Ne consegue che i costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette, sicché il reato di frode fiscale di cui all'art. 2 d.lgs 74/00 è configurabile anche qualora il contribuente abbatta il proprio reddito imponibile contabilizzando fatture emesse da soggetti giuridici che non hanno effettuato le prestazioni in esse indicate e con i quali l'utilizzatore non abbia avuto un effettivo rapporto commerciale di fornitura di beni o servizi.

²⁴² Cass. 29.10.2019 n.50362; Cass.18.10.2018 n.4236; Cass. 2.3.2018 n.30874, che ritengono non pertinente una differenziazione tra imposte dirette e indirette quanto alle fatture soggettivamente false.

6.4.3. La conferma della prescrizione ed il rigetto degli appelli sul punto.

Non v'è dubbio, né è stato in alcun modo contestato, che già al tempo della pronuncia della sentenza di primo grado risultasse estinto per prescrizione il reato di frode fiscale di cui al capo C, commesso nelle date del 30.9.2009 e del 28.9.2010, di presentazione delle dichiarazioni del consolidato fiscale di SAIPEM spa relative agli anni 2008 e 2009, rispetto alle quali è stata irrevocabilmente esclusa l'aggravante della transnazionalità.

Tuttavia le Difese di VARONE e BERNINI hanno invocato un proscioglimento nel merito rappresentando l'estraneità di quegli imputati alla realizzazione del reato proprio di frode fiscale, cui non avrebbero fornito un contributo personale e consapevole.

In conseguenza della intervenuta prescrizione il sindacato giudiziale ai fini dell'eventuale prevalenza delle cause di proscioglimento nel merito su quelle di estinzione del reato ai sensi della disposizione di cui all'art. 129 co.2 cp resta generalmente circoscritto alle situazioni in cui la prova dell'insussistenza o dell'irrelevanza penale del fatto o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente all'esito di un approccio valutativo da ricondurre più al concetto di "*constatazione*" (*id est*, percezione *ictu oculi*) che a quello dell'"*apprezzamento*"²⁴³, essendosi precisato che l'*evidenza* richiesta dalla citata disposizione presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obbiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia²⁴⁴.

Tale condivisibile principio trova applicazione a maggior ragione nelle ipotesi di contraddittorietà o insufficienza della prova, atteso che la regola probatoria di cui all'art. 530 co.2 cpp (concretante il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità) appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che

²⁴³ Cass. S.U. 28.5.2009 n.35490, Tettamanti.

²⁴⁴ Cass. 22.1.2014 n.10248; Cass. 24.9.2013 n.43853.

sfocia in una sentenza emessa all'esito dell'attività dibattimentale, a seguito di un'approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti; mentre tale principio non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato, nella ricorrenza della quale vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 cpp in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga positivamente dagli atti l'estraneità dell'imputato rispetto alla contestazione formulata²⁴⁵.

Appare chiaro che nella concreta vicenda in esame non ricorrano le condizioni per un proscioglimento nel merito degli appellanti VARONE e BERNINI, tenuto conto degli elementi probatori già evidenziati nella sentenza impugnata e desunti in particolare dalla circostanza che entrambi, nella rispettiva qualità di direttore finanziario e di direttore delle attività operative, sono stati partecipi del meccanismo finanziario e contabile predisposto per retribuire le prestazioni di intermediazione svolte da BEDJAOUI attraverso il pagamento di fatture soggettivamente false emesse da PEARL PARTNERS, assicurando in tal modo a SAIPEM l'apparenza di costi fiscalmente deducibili, essendo VARONE addirittura il promotore di quel rapporto e BERNINI il soggetto che l'ha attuato contabilmente, fornendo in tal modo un apporto necessario ai fini della successiva indicazione nelle dichiarazioni fiscali di SAIPEM spa, sottoscritte dall'A.D. TALI, di componenti negativi di reddito da ritenere fittizi (in quanto non inerenti), per importi corrispondenti all'ammontare delle fatture emesse da PEARL PARTNERS.

GLI appelli sul punto devono pertanto essere rigettati, con conferma della statuizione di non doversi procedere nei confronti di BERNINI Alessandro e VARONE Pietro in ordine al reato di cui al capo C perché estinto per prescrizione, riqualficata la condotta in essa descritta quale dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impregiudicata l'assoluzione nel merito (per non aver commesso il fatto) divenuta irrevocabile nei confronti di

²⁴⁵ Da ultimo Cass. 12.12.2018 n.55519; anche la giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato che l'applicazione delle cause di non punibilità nei confronti di imputati per i quali non ricorre l'evidenza di non colpevolezza non concreterebbe una violazione del principio di uguaglianza, dal momento che esiste la possibilità di rinunciare alla causa estintiva, che è facoltà posta a tutela del diritto dell'accusato di ottenere non soltanto una qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione della pena, ma proprio quella pronuncia che sancisca formalmente la sua non colpevolezza (C.Cost. 17.6.1991 n.300; C.Cost. 11.7.1991 n.362).

any

SCARONI, VELLA, BEDJAOUI e OURAIED.

6.5. Statuizioni finali.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni e del descritto compendio probatorio, in accoglimento del principale motivo di gravame degli imputati e dell'ente appellanti si impone l'assoluzione di TALI Pietro, BERNINI Alessandro, VARONE Pietro, BEDJAOUI Farid Nouredine, HABOUR Omar e OURAIED Samyr dal reato di cui al capo A punto 1, nonché l'esclusione della responsabilità di SAIPEM spa dall'illecito amministrativo di cui al capo B, perché il fatto non sussiste, quanto meno secondo il paradigma di cui all'art. 530 co.2 cpp, non ravvisandosi elementi di prova sufficientemente univoci per ritenere integrati in capo agli imputati gli elementi costitutivi della fattispecie di corruzione internazionale extraeuropea, rappresentati dall'accordo corruttivo e della conseguente remunerazione illecita di pubblici ufficiali stranieri.

L'accoglimento della doglianza principale rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame formulati dalle parti private, logicamente secondari e comunque assorbiti.



6.5.9.1 A fronte della declaratoria di assoluzione deve essere revocata la confisca della somma di euro 197.934.798, disposta ai sensi dell'art. 322-ter cp quale profitto del reato nei confronti degli stessi TALI, BERNINI, VARONE, BEDJAOUI, HABOUR e OURAIED, nonché la confisca di somma di pari importo, disposta ex art. 19 co.2 d.lgs 231/01 nei confronti di SAIPEM spa quale prezzo del reato, disponendo la restituzione ai rispettivi aventi diritto delle somme e dei beni oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca.

Il rigetto dell'appello di VARONE e BERNINI avverso la pronuncia di prescrizione relativa alla contestata frode fiscale comporta la conferma della statuizione di improcedibilità nei loro confronti, previa riqualificazione della condotta descritta al capo C quale dichiarazione fraudolenta (del consolidato fiscale di SAIPEM spa in relazione agli anni di imposta 2008 e 2009) mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Il proscioglimento degli imputati latitanti BEDJAOUI e OURAIED comporta inoltre a tenore degli artt. 300 co.1 e 532 co.1 cpp la cessazione dell'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. Tribunale di Milano in data 23.7.2013 nei loro confronti in relazione ai reati oggetto del presente giudizio.

6.5.9.2 Deve invece essere dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero nei confronti di ENI spa rispetto all'esclusione della responsabilità per l'illecito amministrativo da reato di cui al capo B, con rigetto del grave avverso l'assoluzione degli imputati SCARONI Paolo e VELLA Antonio per l'ipotesi del reato di corruzione internazionale extraeuropea di cui al capo 1 punto 2.

6.5.9.3 Nel senso e nei limiti sopra indicati va pertanto riformata la sentenza appellata, con conferma delle restanti statuizioni.

L'esito favorevole dell'impugnazione delle parti private preclude ogni statuizione circa il pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.

L'articolazione delle questioni trattate dà conto del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione.



7. Dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 530 co.2, 581, 591 e 605 cpp,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 19.9.2018, appellata dagli imputati TALI Pietro, BERNINI Alessandro, VARONE Pietro, BEDJAOUI Farid Noureddine, HABOUR Omar e OURAIED Samyr, nonché da SAIPEM spa e dal Pubblico Ministero;

dichiara

inammissibile l'appello del Pubblico Ministero nei confronti di ENI spa;

assolve

TALI Pietro, BERNINI Alessandro, VARONE Pietro, BEDJAOUI Farid Noureddine, HABOUR Omar e OURAIED Samyr dal reato di corruzione internazionale cui al capo

A, punto 1, perché il fatto non sussiste;

dichiara

esclusa la responsabilità di SAIPEM spa dall'illecito amministrativo di cui al capo B perché il fatto non sussiste;

conferma

la statuizione di non doversi procedere nei confronti di BERNINI Alessandro e VARONE Pietro in ordine al reato di cui al capo C perché estinto per prescrizione, riqualificata la condotta in essa descritta quale dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

revoca

la confisca della somma di euro 197.934.798, disposta quale profitto del reato nei confronti di TALI Pietro, BERNINI Alessandro, VARONE Pietro, BEDJAOUI Farid Noureddine, HABOUR Omar e OURAIED Samyr, disponendo la restituzione agli aventi diritto delle somme e dei beni oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca;

revoca

la confisca della somma di euro 197.934.798, disposta quale prezzo del reato nei confronti di SAIPEM spa, disponendo la restituzione alla stessa società di quanto eventualmente oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca;

conferma

nel resto la sentenza impugnata;

visti gli artt. 300 e 532 cpp

dichiara

cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. Tribunale di Milano in data 23.7.2013 nei confronti di BEDJAOUI Farid Noureddine e OURAIED Samyr in relazione ai reati oggetto del presente giudizio;

indica

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deliberato in Milano il 15 gennaio 2020

Il Consigliere estensore



Il Presidente

